

Dossier Mondo Islamico 4

Maghreb, Mashreq, Asia Occidentale, Centrale e Meridionale, Sud-est Asiatico

Le leggi del diritto di famiglia negli stati arabi del Nord-Africa

A cura di
Roberta Aluffi Beck-Peccoz



*Edizioni della
Fondazione Giovanni Agnelli*

*Le leggi del diritto di famiglia
negli stati arabi del Nord-Africa*

A cura di
Roberta Aluffi Beck-Peccoz

Copyright © 2004 by Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli
via Giacosa 38, 10125 Torino
tel. 011 6500500, fax 011 6502777
e-mail: edizioni@fga.it Internet: <http://www.fga.it/>

Le opinioni espresse dagli autori non riflettono necessariamente
il punto di vista dell'Editore

Premessa p.XIII

Introduzione

1. Lo statuto personale nei paesi del Nord Africa e il diritto islamico 1	1
2. Il diritto islamico della famiglia	3
3. Il diritto islamico delle successioni	8
4. Algeria	11
5. Egitto	14
6. Libia	17
7. Marocco	21
8. Tunisia	24
9. Il diritto islamico in Italia: famiglie immigrate, matrimoni misti e comunità islamica	27

Parte prima

Algeria. Legge della famiglia (Legge n. 84-11 del 9 giugno 1984)	
Disposizioni generali	35
Libro primo. Il matrimonio e il suo scioglimento	35
Titolo primo. Il matrimonio	35
Titolo secondo. Lo scioglimento del matrimonio	40
Libro secondo. La rappresentanza Legale	44
Libro terzo. Le successioni	48
Libro quarto. Gli atti di liberalità. L'atto di ultima volontà.	
La donazione. Il <i>waqf</i>	57

Parte seconda

Egitto. Disposizioni relative al mantenimento e ad alcune questioni di statuto personale (Legge n. 25 del 1920)	
Titolo primo. Del mantenimento	p.65
Titolo secondo. Lo scomparso (<i>al-malqad</i>)	67
Titolo terzo. Della separazione (<i>al-tafriq</i>) per vizio	67
Titolo quarto. Disposizioni diverse	67
 Egitto. Norme in materia di statuto personale (Legge n. 25 del 1929)	
Titolo primo. Il ripudio (<i>al-talaq</i>)	69
Titolo secondo. Contrasto tra i coniugi e divorzio per danno	70
Titolo terzo. Il divorzio per assenza o detenzione del marito	72
Titolo quarto. Azione per lo stabilimento della paternità	72
Titolo quinto. Il mantenimento e il ritiro legale	72
Titolo sesto. Il dono nuziale (<i>mahr</i>)	74
Titolo settimo. L'età della custodia	74
Titolo ottavo. Lo scomparso	75
Titolo nono. Disposizioni generali	75
 Egitto. Legge n. 77 del 1943 in materia di successioni	
Titolo primo. Disposizioni in materia di successioni	77
Titolo secondo. Cause e tipi di successione	78
Titolo terzo. L'esclusione	81
Titolo quarto. L'accrescimento (<i>al-radd</i>)	81
Titolo quinto. La successione dei parenti uterini (<i>danna arhdm</i>)	81
Titolo sesto. La successione per patronato	83
Titolo settimo. Il diritto del riconosciuto	84
Titolo ottavo. Disposizioni diverse	84
 Egitto. Legge sull'atto di ultima volontà (Legge n. 71 del 1946)	
Titolo primo. Disposizioni generali	87
Titolo secondo. Disposizioni relative all'atto di ultima volontà	91
 Egitto. Modifica di alcune disposizioni sullo statuto personale (Legge n. 100 del 1985)	101

Parte terza

Libia. Disposizioni in materia di matrimonio e divorzio (Legge n. 10 del 1984)	
Titolo primo. Il matrimonio	p.105
Titolo secondo. La separazione dei coniugi	111
Titolo terzo. Gli effetti dello scioglimento del matrimonio	116
Libia. Disposizioni relative al matrimonio con stranieri (Legge n. 15 del 1984)	123
Libia. Disposizioni in materia di atto di ultima volontà (Legge n. 7 del 1993)	
Titolo primo. Elementi essenziali e requisiti dell'atto di ultima volontà (<i>al-wa,dyya</i>)	126
Titolo secondo. Effetti dell'atto di ultima volontà	128
Titolo terzo. Tipi di atti di ultima volontà	131
Titolo quarto. Esecuzione dell'atto di ultima volontà e sua nullità	133
Disposizioni conclusive	134

Parte quarta

Marocco. *Al-Mudawwana*

Libro primo. Del matrimonio	137
Titolo primo. Del matrimonio (<i>al-zawd,g'</i>) e del fidanzamento (<i>al-bitba</i>)	137
Titolo secondo. Degli elementi costitutivi del contratto e delle condizioni di validità	137
Titolo terzo. La <i>wildya</i> matrimoniale	138
Titolo quarto. Del <i>,sadiiq</i>	139
Titolo quinto. Gli impedimenti matrimoniali	140
Titolo sesto. Dei tipi di matrimonio e dei suoi effetti	142
Titolo settimo. Delle conhoersie fra i coniugi	143
Titolo ottavo. Delle formalità amministrative preliminari al matrimonio	143
Libro secondo. Dello scioglimento del matrimonio e dei suoi effetti	144
Titolo primo. Del <i>takq</i> (ripudio)	144
Titolo secondo. Del divorzio (<i>al-tatlfq</i>)	145
Titolo terzo. Del ripudio dietro corrispettivo (<i>al-bur</i>)	147
Titolo quarto. Dei diversi tipi di scioglimento e dei loro effetti	148

Indice

Titolo quinto. Degli effetti dello scioglimento del matrimonio.	
Del ritiro legale	p.148
Titolo sesto. Delle formalità amministrative del ripudio	149
Titolo settimo	150
Libro terzo. Della nascita e dei suoi effetti	150
Titolo primo. Della filiazione	150
Titolo secondo. Del riconoscimento	151
Titolo terzo. Della custodia (<i>al-haddna</i>)	152
Titolo quarto. Dell'allattamento	153
Titolo quinto. Del mantenimento	154
Libro quarto. La capacità e la rappresentanza legale	155
Titolo primo. Disposizioni generali	155
Titolo secondo. Il minore	156
Titolo terzo. Il pazzo e il prodigo	156
Titolo quarto. La rappresentanza legale	157
Titolo quinto. Degli atti sottoposti ad autorizzazione del giudice	159
Titolo sesto. Vendita e acquisto dei beni immobili dell'incapace	159
Titolo settimo. Della cessazione dell'ufficio del tutore testamentario o di nomina giudiziale	160
Titolo ottavo. La maggiore età e l'emancipazione	160
Titolo nono. Rimozione del tutore testamentario o nominato dal giudice	161
Libro quinto. Dell'atto di ultima volontà (<i>al-wassyya</i>)	162
Disposizioni generali	162
Titolo primo. Del disponente	162
Titolo secondo. Del beneficiario dell'atto di ultima volontà	162
Titolo terzo. Della proposta e dell'accettazione	162
Titolo quarto. Dell'oggetto dell'atto di ultima volontà	163
Titolo quinto. Della forma dell'atto di ultima volontà	164
Titolo sesto. Dell'esecuzione dell'atto di ultima volontà	164
Titolo settimo. Del <i>tanzil</i>	166
Libro sesto. Della successione	167
Disposizioni generali	167
Titolo primo. Delle cause della successione e delle sue condizioni	168
Titolo secondo. Dei modi di successione	168
Titolo terzo. Gli eredi per quota fissa	169
Titolo quarto. Della successione agnaticia	170
Titolo quinto. Dell'esclusione	172
Titolo sesto. Dei casi particolari	173
Titolo settimo. Dell'atto di ultima volontà obbligatorio (<i>al-wasiyya al-w, giba</i>)	175
Titolo ottavo. Della liquidazione della successione	175
Titolo nono. Della consegna e divisione dell'eredità	177

Parte quinta

Tunisia. Codice dello statuto personale (Decreto del 13 agosto 1956)	p.184
Libro primo. Il matrimonio	188
Libro secondo. Il divorzio (<i>al-taldq</i>)	190
Libro terzo. Il ritiro legale (<i>al- iddah</i>)	190
Libro quarto. Il mantenimento	192
Libro quinto. La custodia	193
Libro sesto. La filiazione	194
Libro settimo. Il trovatello (<i>al-laqit</i>)	195
Libro ottavo. Disposizioni relative allo scomparso (<i>al-mafqdd</i>)	195
Libro nono. La successione	195
Titolo primo. Disposizioni generali	196
Titolo secondo. Gli eredi	196
Titolo terzo. Gli eredi per quota fissa	198
Titolo quarto. Descrizione delle parti spettanti ai titolari di quota fissa in concorso con altri eredi	200
Titolo quinto. La successione a titolo di agnato	201
Titolo sesto. L'esclusione	204
Titolo settimo. Disposizioni relative a questioni particolari	204
Titolo ottavo. Questioni diverse	205
Libro decimo. L'interdizione e l'emancipazione	206
La pazzia e la debolezza di spirito	206
La prodigalità	207
Disposizioni comuni	207
Libro undicesimo. L'atto di ultima volontà (<i>al-wa.siyya</i>)	207
Titolo primo. Disposizioni generali	208
Titolo secondo. L'autore dell'atto di ultima volontà	208
Titolo terzo. Il beneficiario	208
Titolo quarto. Dell'oggetto	208
Titolo quinto. L'atto di ultima volontà obbligatorio (<i>al-wasiyya al-wdgiba</i>)	209
Titolo sesto. L'accettazione e il rifiuto	210
Titolo settimo. Nullità dell'atto di ultima volontà	211
Libro dodicesimo. La donazione	211
Titolo primo. Disposizioni generali	211
Titolo secondo. Elementi essenziali della donazione	211
Titolo terzo. Effetti della donazione	212
Titolo quarto. La revoca della donazione	212

Indice

Glossario	p.215
Riferimenti bibliografici	221
Indice analitico	223
Nota sull'autore	227

Premessa

La scienza giuridica occupa un posto centrale nel pensiero islamico, e le regole sul matrimonio e sull'organizzazione della famiglia costituiscono agli occhi dei musulmani il nucleo più intimo e irrinunciabile del diritto basato sul Corano. I testi legislativi presentati in traduzione italiana in questo volume, ovvero le leggi in materia di famiglia e di successioni vigenti nei paesi del Nord Africa, forniscono dunque una chiave di accesso privilegiata alla comprensione dell'universo culturale islamico. Essi sono infatti il frutto più recente di quell'antica e autonoma tradizione giuridica che l'islam ha sviluppato nel proprio seno.

Tutto, dai criteri di organizzazione della materia al contenuto delle singole disposizioni, ci segnala che siamo in presenza di soluzioni altamente originali e, spesso, assai diverse da quelle elaborate nella tradizione giuridica europea. Si distingue con chiarezza l'appartenenza di tutti i testi a un comune orizzonte giuridico-culturale, caratterizzato da proprie concezioni circa i rapporti tra membri della famiglia e tra uomo e donna. Ma allo stesso tempo non sfugge la varietà delle risposte che i legislatori hanno riservato alle sfide poste dalla modernità, sviluppando varianti «statali» del diritto musulmano del tutto sconosciute in passato. I testi legislativi qui presentati riflettono dunque il confronto travagliato con la modernità ed esprimono la molteplicità delle interpretazioni che le diverse società musulmane hanno elaborato a partire da un comune patrimonio religioso e giuridico tradizionale.

Il presente volume non vuole però limitarsi a offrire un contributo teorico alla conoscenza dell'islam contemporaneo a partire da una prospettiva giuridica. Esso intende avere anche una finalità pratica ed essere una risposta concreta alle nuove esigenze che emergono nella società italiana. Il coinvolgimento dell'Italia nei flussi migratori internazionali ha infatti provocato lo stanziamento nella società italiana di una popolazione immigrata consistente, in gran parte originaria dei paesi del Nord Africa. Le questioni poste dall'inserimento nella società italiana delle famiglie di immigrati si moltiplicano, i matrimoni misti si fanno più frequenti: diventa dunque una questione ineludibile conoscere e avere a disposizione le leggi in materia di famiglia dei paesi d'origine degli immigrati per potere gestire le nuove situazioni. Chi è chiamato a fornire assistenza sociale o giuridica e chi opera nelle istituzioni scolastiche o sanitarie è spesso alla ricerca di informazioni e di dati sulle leggi in vigore nei paesi di emigrazione, dati che si rivelano irrimediabilmente o difficilmente reperibili.

La speranza è che questa pubblicazione si dimostri utile a tutti coloro che, per le più diverse esigenze professionali, hanno necessità di accedere ai testi legislativi in essa contenuti. La bibliografia, che comprende le opere più facilmente reperibili, insieme all'apparato di indici e glossario sono concepiti per offrire una maneggevole guida anche al lettore non specialista.

Introduzione

1. Lo statuto personale nei paesi del Nord Africa e il diritto islamico

Qualcuno certamente, prima ancora di leggere questa introduzione, ha sfogliato la parte centrale del volume, in cui sono riportate le norme di legge che regolano i rapporti familiari nei cinque paesi dell’Africa settentrionale. Avrà allora notato che tali norme non sono tratte dai codici o dalle leggi che disciplinano la materia «civile», ma costituiscono testi separati, consacrati al diritto di famiglia o allo statuto personale. Il dato è significativo: indica l’origine eterogenea dei due gruppi di norme e lascia indovinare la diversità dei percorsi seguiti nella codificazione del diritto civile e in quella del diritto di famiglia.

Mentre la codificazione civile è stata realizzata sotto l’influenza determinante dei modelli europei, il diritto di famiglia e dello statuto personale affonda le proprie radici nel diritto sacro dell’islam, la *šarī’a*, riformulata in codici e leggi dai diversi stati arabi durante l’ultimo secolo.

La stessa espressione *statuto personale*, in arabo *al-ahwāl al-šahṣiyya*, nasce dall’evoluzione recente dei sistemi giuridici arabi. Non appartiene al vocabolario giuridico tradizionale, ma è creata come calco nel 1875 dal giurista egiziano Muhammad Qadri Bāú. Il carattere «personale» dello statuto può dar luogo a equivoci. Esso non si riferisce in origine all’oggetto delle norme, e in particolare non va inteso nel senso che all’espressione dà il diritto internazionale privato: accanto alle questioni di stato e di capacità della persona, vi si ricomprendono infatti il matrimonio, i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, i rapporti di parentela e gli obblighi alimentari connessi, la tutela e la curatela, le donazioni, le successioni, gli atti di ultima volontà e in genere gli atti efficaci dopo la morte dell’autore e le fondazioni pie (*waqf*).

a «personalità» rimanda piuttosto a I applicabilità su base personale di questo gruppo di norme. La *šarī’a* è applicata ai musulmani dal giudice musulmano, lasciando che i non musulmani vengano retti dai diritti loro propri, amministrati dai rispettivi giudici confessionali.

L’espressione viene mantenuta però anche quando, in genere dopo che il singolo paese raggiunge l’indipendenza, per costruire una forte identità nazionale si unifica il diritto applicabile nel territorio. Allora il diritto musulmano codificato è ap-

Introduzione

plicato, nella sua totalità o in parte, all'insieme dei cittadini a titolo di diritto unico dello stato. È quanto avviene nei paesi del Nord Africa, con la sola eccezione dell'Egitto, dove l'unificazione è limitata all'ambito delle successioni e dell'atto di ultima volontà.

Lo statuto personale è dunque una partizione caratteristica dei sistemi giuridici arabi, e più in generale islamici, che si è definita storicamente come l'ambito di massima resistenza opposta dal diritto musulmano ai progetti di modernizzazione, di occidentalizzazione e di riforma giudiziaria e sostanziale. Vi sono ricomprese quelle materie rispetto alle quali la *šarī'a* non ha mai cessato di pretendere effettiva applicazione.

L'origine sciaraitica è dunque ciò che separa, all'interno di ogni singolo ordinamento, le regole dello statuto personale dalle regole civilistiche; ed è al contempo ciò che accomuna, attraverso i confini degli stati, le regole in materia familiare e successoria.

L'unicità dell'origine delle leggi dei diversi stati, tutte saldamente radicate nella *gola*, non produce tuttavia uniformità dei risultati. Le soluzioni adottate per i singoli problemi dai vari legislatori sono sensibilmente diverse, talvolta radicalmente opposte. Ciò è peraltro facile da spiegare.

Innanzitutto va ricordato che il diritto islamico, costituente il materiale di costruzione delle presenti leggi, non è monolitico: al suo interno si possono distinguere diverse «scuole», di cui almeno due determinanti nello scenario giuridico del Nord Africa: la scuola hanafita, prevalente in Egitto, e la malikita, diffusissima negli altri paesi. Le dottrine delle diverse scuole spesso divergono su punti tutt'altro che marginali, come ad esempio la possibilità che la donna concluda personalmente il proprio matrimonio, ammessa dagli hanafiti e negata dai malikiti.

Bisogna poi tenere presente che l'atteggiamento adottato dai singoli legislatori statali nel codificare le norme sciaraitiche è estremamente diversificato: mentre gli interventi del legislatore egiziano non mettono in discussione la continuità della vigenza formale della *šarī'a*, e si limitano a modificarne singole regole, il riformismo tunisino, sorretto da una forte volontà di rifondare e rinnovare la società, conduce a esiti così radicali da essere da alcuni giudicati ormai estranei alla tradizione giuridica musulmana.

Per apprezzare al meglio i tratti e le caratteristiche dei singoli diritti nazionali è quindi opportuno in primo luogo tratteggiare in breve i principali istituti dello statuto personale, così come definiti dal diritto sciaraitico tradizionale, prestando particolare attenzione alle questioni che maggiormente hanno richiamato gli sforzi di riforma dei legislatori contemporanei. Occorrerà poi illustrare in sintesi i punti salienti dei testi in vigore, mettere in risalto le peculiarità e sottolineare i punti di maggiore interesse nell'attuale fase di crescita del fenomeno dei matrimoni misti.

In effetti i matrimoni misti, così come la presenza in Italia di numerose famiglie immigrate e di un'importante comunità islamica, costituiscono altrettante occasioni di incontro e di confronto tra tradizioni giuridiche diverse nel campo dello statuto personale. Ai problemi che ne derivano sarà dedicato l'ultimo paragrafo di questa introduzione.

2. Il diritto islamico della famiglia

Per il diritto musulmano il *matrimonio* è un contratto. L'islam non conosce il concetto teologico di sacramento, caratteristico del cristianesimo.

Come ogni altro contratto, il matrimonio è concluso con il *consenso* delle parti contrattanti. Le parti del contratto non coincidono tuttavia necessariamente con gli sposi. Occorre considerare innanzi tutto che, secondo la *šarī'a*, ogni persona può essere titolare del rapporto matrimoniale, anche il bambino appena nato. Se l'individuo, a causa dell'età immatura, non è in grado di decidere e di concludere il matrimonio, qualcuno lo farà per lui: il tutore matrimoniale (*walī*), che normalmente è il padre. Nei matrimoni precoci la volontà matrimoniale è del tutore, che quindi esercita il potere di costrizione matrimoniale (*i ḡbār*).

Tale potere cessa quando l'individuo ad esso sottoposto raggiunge la pubertà. Fa eccezione, secondo i malikiti, la donna vergine. La verginità, allo stesso modo della giovane età, implica poca conoscenza della vita, e giustifica il prolungarsi del potere di costrizione del tutore.

La questione della formazione della volontà matrimoniale si intreccia con quella della sua manifestazione. La donna, anche se non soggetta al potere di costrizione, non può di norma concludere direttamente il matrimonio: soltanto gli hanafiti ammettono che la femmina libera, pubere e sana di mente sia parte del contratto. L'intervento del tutore resta dunque necessario ed è facile comprendere come nei fatti il *walī* finisca per guidare, o almeno partecipare, alla scelta della donna.

Ciò d'altra parte non stupisce, se si considera che il matrimonio è inteso dal diritto islamico, oltre che come l'unione di due vite, come alleanza tra due famiglie. Le regole in materia di *adeguatezza matrimoniale* ne sono una prova. Sia la sposa sia il tutore matrimoniale possono reagire alla conclusione del matrimonio con un uomo non degno della donna o alla determinazione di un *mahr* inferiore a quello normalmente pagato per una donna di rango equivalente a quello della sposa. Dunque tanto la donna quanto la sua famiglia sono titolari di un autonomo interesse a un buon matrimonio.

Le moderne riforme eliminano il fenomeno dei matrimoni precoci, fissando un'età matrimoniale minima. Proibiscono al tutore di costringere la donna al matrimonio. Non sempre tuttavia la donna è ammessa alla diretta conclusione del contratto.

Il matrimonio è concluso alla presenza di due testimoni. Lo sposo è tenuto a pagare il *mahr* o *ṣadāq*, attribuzione patrimoniale a favore della sposa a causa del matrimonio il cui ammontare è normalmente fissato nel contratto. Il *mahr* è simbolo della serietà dell'intenzione dello sposo e segno della legittimità dell'unione; esso è di proprietà della donna, che ne dispone come meglio crede. L'istituto è oggi criticato da chi lo considera contrario al principio di uguaglianza tra i sessi e al rispetto della dignità umana, in quanto assimilabile a un prezzo da pagare per la sottomissione e disponibilità della donna. Il *mahr* può tuttavia offrire protezione agli inte-

Introduzione

ressi della donna: si può ad esempio convenire che esso sia pagato in tutto o in parte al momento del ripudio o della morte. Nel primo caso esso svolge un efficace ruolo di deterrente nei confronti dell'esercizio arbitrario e capriccioso del ripudio, il potere che la *šarī'a* attribuisce al marito di sciogliere il matrimonio. In caso di morte del marito invece la corresponsione di un *mahr* di qualche importanza può essere di grande aiuto alla vedova, i cui diritti di erede sul patrimonio del coniuge sono esigui.

Il matrimonio musulmano, pur potendo essere sciolto con facilità, è concluso per durezza: è proibito il matrimonio a termine (*mut'a*), almeno nell'ambito dell'islam sunnita.

Le parti possono apporre al contratto *clausole* e stipulazioni dirette a modificarne gli effetti tipici, purché non contrastanti con i principi irrinunciabili che lo reggono. Tale opinione, tradizionalmente riferibile alla sola scuola hanbalita, è oggi recepita da tutti i legislatori. È quindi possibile che la moglie pretenda dal marito l'impegno di non trasferire il domicilio coniugale dalla città di origine, di permetterle di esercitare una professione o di partecipare alla vita pubblica, di non chiederle di seguirlo nei suoi viaggi. Il marito può inoltre promettere di non sposare un'altra donna (clausola di monogamia), o può dare alla donna mandato ad autoripudiarsi. Alcuni suggeriscono che tramite l'apposizione di una clausola gli sposi possano decidere la comunione degli acquisti, in deroga al regime patrimoniale normale che è quello della perfetta separazione dei patrimoni dei coniugi. Nei matrimoni misti, accordi particolari circa l'educazione religiosa della prole, in contrasto con il principio per cui i figli devono essere educati nella religione paterna, sono destinati a essere considerati nulli.

Tra gli sposi non devono esservi *impedimenti*. Gli impedimenti si distinguono in perpetui e temporanei. Sono impedimenti perpetui la parentela, l'affinità e l'allattamento, che istituisce tra il lattante da un lato e la nutrice e i suoi parenti dall'altro un rapporto assimilato alla parentela di sangue.

Più numerosi sono gli impedimenti temporanei: 1) l'uomo non può sposare la donna che ha ripudiato tre volte, a meno che essa si sia sposata con un altro, abbia consumato il matrimonio e se ne trovi ormai liberata in seguito alla morte del marito, al ripudio o al divorzio; 2) la donna musulmana non può sposare il non musulmano; il musulmano viceversa può sposare la non musulmana, purché si tratti di una donna appartenente alle religioni del Libro, cioè una cristiana o un'ebrea. Questo impedimento ha diretta base coranica ed è considerato insormontabile anche da gran parte del pensiero riformista. È tuttavia temporaneo, dato che può essere superato con la conversione dell'uomo all'islam. La differenza di fede che costituisce impedimento è rilevante anche se, anziché sussistere al momento del matrimonio, sopravviene in seguito. Se ad esempio nel matrimonio tra due non musulmani la donna si converte all'islam, l'uomo è invitato a seguirla. Se non lo fa, il matrimonio si intende sciolto; 3) l'esistenza di un precedente matrimonio è di impedimento per la donna, che non può risposarsi fino a che si trova nella potestà del marito precedente. Non così per l'uomo, che può riunire in suo potere fino a quattro donne: gli è

dunque proibito soltanto il quinto matrimonio; 4) l'uomo non può inoltre avere come mogli allo stesso tempo due donne che, se una di loro fosse maschio, non potrebbero sposarsi per l'esistenza di un impedimento da parentela. Così ad esempio due sorelle non possono avere lo stesso marito: se si trattasse di fratello e sorella infatti, il matrimonio tra loro sarebbe proibito.

Si è dunque visto che il matrimonio musulmano è *poligamico*, o meglio poliginico. L'uomo può avere fino a quattro mogli contemporaneamente: il Corano gli fa però l'obbligo di trattarle con giustizia (IV, 3). Gli interpreti contemporanei del Corano mettono questo versetto in connessione con un altro (IV, 129), secondo il quale l'uomo, pur desiderandolo, non è capace di agire con equità nei confronti delle proprie mogli. Dunque l'esercizio della poligamia è sottoposto a una condizione che Dio stesso dichiara non realizzabile. Se ne deduce che il matrimonio poligamico è nella normalità dei casi virtualmente proibito. Su questa nuova interpretazione del testo coranico fanno leva i diversi legislatori per introdurre misure di dissuasione e di controllo più o meno penetrante circa la conclusione dei matrimoni poligamici.

Il matrimonio viziato perché privo di un elemento costitutivo o concluso nonostante l'esistenza di un impedimento non fonda la vita matrimoniale. L'uomo e la donna devono separarsi. Il giudice pronuncia il *fash*, accertando la difformità del contratto dal modello legale. Lo stesso avviene quando il vizio sopravviene dopo che la vita matrimoniale si è validamente costituita. Così, se l'uomo commette apostasia (*ridda*) abbandonando l'islam, perde ogni suo diritto, inclusi quelli di natura successoria o matrimoniale, e il giudice pronuncia il *fash*. La sanabilità del matrimonio viziato è ipotesi eccezionale: i malikiti ad esempio l'ammettono per il caso in cui nel contratto non si sia fissato l'ammontare del *mahr*, che per loro costituisce elemento essenziale del matrimonio. Il contratto è sanato con l'impegno dell'uomo a pagare il *mahr* di equivalenza (*mahr al-miṭl*). Il matrimonio viziato non può essere sciolto mediante ripudio o divorzio. Dal matrimonio invalido può derivare un limitato numero di effetti, tra cui l'attribuzione all'uomo del figlio concepito dalla donna.

La vita coniugale che trae vita dal matrimonio è segnata dalla preminenza dell'uomo: la donna deve mettersi a sua disposizione e prestargli *obbedienza*. Il corrispettivo di tale quotidiana sottomissione è il *mantenimento* che l'uomo versa alla moglie, indipendentemente dalla condizione di bisogno di lei: esso comprende il vitto, l'alloggio, il vestiario, le spese mediche e il servizio. L'insubordinazione ingiustificata della donna determina la sospensione del mantenimento. Il mantenimento è dovuto per tutto il tempo che la donna resta nella potestà dell'uomo, cioè fino alla fine del *ritiro legale* (*'idda*) che segue lo scioglimento del matrimonio per morte, ripudio o divorzio. Il ritiro legale permette di accertare l'eventuale gravidanza della donna; esso dura generalmente tre mesi, dopo i quali il marito non ha più alcun obbligo nei confronti della moglie. Dopo lo scioglimento del matrimonio, la donna che non ha redditi propri resta a carico della famiglia di origine o dei figli.

Il marito può provocare la fine del matrimonio con una semplice dichiarazione di *ripudio*. Non occorre che tale dichiarazione sia motivata, né che la donna sia presente ad essa o che ne sia informata. Non occorre neppure che sia l'uomo personal-

Introduzione

mente a dare ripudio, potendo darne mandato a chiunque. Il marito ha facoltà di ripudiare tre volte ogni moglie: dopo il terzo ripudio, a differenza che dopo i primi due, l'uomo non può più tornare sulla propria decisione e riprendere con sé la moglie prima dello scadere del ritiro legale, né può, dopo tale momento, risposare la moglie che gli diventa proibita. I giuristi musulmani ammettevano che l'uomo potesse dare i tre ripudi in una sola volta.

I legislatori attuali si sforzano in vario modo di controllare e limitare il ricorso al ripudio, che per sua natura rende la vita coniugale instabile e insicura. Lo sottopongono ad autorizzazione o controllo del giudice, sottraendolo alla sfera privata dell'uomo; cercano di coinvolgere la moglie, o quantomeno di garantire che essa ne sia informata; prevedono che l'uomo che dà ripudio arbitrario, o che con il ripudio cagiona un pregiudizio alla donna, sia costretto a versarle un dono di consolazione.

Mentre il marito ha il potere illimitato di ripudiare la moglie, alla donna, che non riesce a ottenere dal marito il ripudio dietro versamento di un corrispettivo (*ḥul'*) non resta che ricorrere al giudice per chiedere il divorzio. La radicale disparità dei coniugi si manifesta dunque con evidenza anche in materia di scioglimento volontario del matrimonio.

La domanda di divorzio è accoglibile, secondo la scuola hanafita, soltanto se nell'uomo c'è un vizio che rende impossibile il rapporto sessuale. I malikiti ammettono con assai maggiore larghezza la donna a chiedere lo scioglimento del matrimonio: oltre ai vizi, rileva l'inadempimento dell'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie; l'assenza del marito che provoca un danno alla donna, esponendola alla tentazione di peccare; il mancato pagamento del *mahr* esigibile.

I legislatori contemporanei tendono ad ampliare il numero di ipotesi tipiche di divorzio accogliendo le regole malikite, a cui vengono talora aggiunte soluzioni nuove. Va segnalato in particolare che alcune leggi considerano il matrimonio poligamico quale causa che giustifica il divorzio. È raro invece rinvenire nei testi legislativi in vigore alcune figure di divorzio dal sapore arcaico, quali lo *zihār* o l'*ilā'*: nella prima figura, il marito paragona la moglie a una donna a lui proibita, dicendo per esempio «Tu sei per me come la schiena (*zahr*) di mia madre»; nella seconda l'uomo giura di astenersi dai rapporti sessuali con la moglie. Una forma di divorzio che, per quanto arcaica, è invece mantenuta dai legislatori è il *Iran*, o giuramento imprecatorio. Secondo quanto stabilito dal Corano (XXIV, 6-9), il marito attesta per quattro volte in nome di Dio che la moglie ha commesso fornicazione, e quindi invoca su di sé la maledizione di Dio se ha mentito; la donna attesta per quattro volte in nome di Dio che il marito mente, e quindi invoca su di sé la maledizione di Dio se l'uomo ha detto il vero. Il giuramento imprecatorio ha anche fra i suoi effetti il disconoscimento di paternità, che - anzi spesso non può essere ottenuto altrimenti.

I legislatori accolgono inoltre la tradizione malikita, che ammette il divorzio come rimedio di carattere generale, cui ricorrere anche in assenza di una delle cause tipiche fin qui menzionate. Per ottenere lo scioglimento del matrimonio, è sufficiente che la donna dimostri di aver subito un danno o un pregiudizio dal marito, o semplicemente che tra i due coniugi sia sorto un contrasto insanabile.

In materia di *filiazione (nasab)* il diritto musulmano detta principi assai rigidi.

Il rapporto giuridico che lega il genitore al figlio deve necessariamente collegarsi alla generazione biologica: il diritto musulmano infatti, sulla base di due versetti coranici (XXXIII, 4-5), vieta l'adozione (*tabannī*). Peraltro i *fuqahā'* predispongono strumenti adatti a sopperire a tale assenza, permettendo di venire in soccorso dei bambini abbandonati: chiunque può assumere l'impegno di provvedere alle necessità del trovatello (*kafāla*) il quale, pur non potendo ricevere il nome dal proprio benefattore, può essere da questo equiparato a uno dei suoi eredi mediante un atto di ultima volontà (*tanzīl*).

La generazione biologica è necessaria e sufficiente a stabilire il rapporto tra la madre e il figlio, che le viene attribuito per il semplice fatto del parto. Viceversa, per il sorgere del rapporto con il padre, la generazione biologica non basta: occorre che l'uomo abbia generato il bambino in un rapporto lecito. Non esiste la differenza, altrove conosciuta, fra figlio naturale e figlio legittimo. O si è figlio o non lo si è.

Le conseguenze del divieto di fondare il *nasab* paterno sul rapporto sessuale illecito sono assai gravi per il figlio: la mancanza del padre è per lui un marchio di infamia e lo priva del collegamento agli agnati, che garantiscono all'individuo tutela e protezione.

I giuristi musulmani si sforzano di coniugare il rispetto formale dei principi in materia di filiazione con il disegno di evitarne le applicazioni socialmente indesiderabili, sviluppando regole di dettaglio in grado di smorzarne l'efficacia. Il figlio della moglie è attribuito per presunzione al marito: ciò può avvenire logicamente anche se il parto ha luogo dopo lo scioglimento del matrimonio, purché non sia ancora trascorso il termine massimo della gestazione. Sulla determinazione della durata massima della gravidanza le opinioni sono discordi: si va dai due anni accolti dagli hanafiti, fino ai sette indicati da alcuni giuristi malikiti. Alla base di tali bizzarre affermazioni c'è quella che i malikiti chiamano la teoria del feto dormiente, per cui il concepito può, per un certo periodo, vivere di vita latente nel grembo della madre.

La filiazione si può stabilire altresì per riconoscimento o per prova legale. Anche in questo caso la filiazione deve essere legittima. Il ricorso al riconoscimento è necessario per il figlio partorito dalla schiava per opera del padrone: il rapporto di concubinaggio è lecito e il *nasab* non può stabilirsi per presunzione perché manca il matrimonio. L'insistenza con cui i giuristi raccomandano di non far cenno all'illiceità del concepimento nella dichiarazione di riconoscimento lascia intendere tuttavia che esso era impiegato largamente anche per «legittimare» figli illegittimi.

Nei sistemi attuali il principio della necessaria legittimità del *nasab*, anche se non espressamente recepito dal legislatore, trova largo riconoscimento presso gli interpreti. D'altro lato l'abbandono delle regole di dettaglio che più contrastano con il senso comune e l'accresciuta difficoltà a considerare il rapporto di filiazione indipendentemente dal rapporto intercorrente tra madre e padre creano disagio e incertezza. Un disagio e un'incertezza che non possono certo giovare agli interessi dei bambini.

Introduzione

I ruoli svolti dal padre e dalla madre nella crescita dei figli sono distinti con precisione. Al padre spetta in esclusiva il potere di prendere le decisioni relative all'educazione del figlio, alla sua istruzione, all'avviamento al lavoro, al matrimonio e all'amministrazione dei suoi beni. Egli è il rappresentante legale del minore. Tutti questi sono aspetti particolari della *wilāya*, la potestà paterna. In assenza del padre, il posto è preso da un agnato o dal tutore nominato nel testamento (*waṣī*). Se mancano sia gli agnati sia il tutore testamentario, il giudice provvede alla nomina di un rappresentante del minore (*muqaddam*). La madre deve invece custodire, sorvegliare e curare il figlio: ciò costituisce il contenuto della *ḥadāna*, o custodia del bambino. La custodia è considerata un compito squisitamente femminile: in caso di assenza o incapacità della madre, è una parente femmina, generalmente del lato materno, a sostituirla.

Se il matrimonio si scioglie in vita dei coniugi, i bambini in tenera età sono dunque affidati in custodia alla madre. La custode non deve tuttavia ostacolare il padre nello svolgimento delle sue funzioni di *walī*, considerate prevalenti. I bambini restano con la madre fino al compimento dell'età determinata dalle diverse scuole come termine della custodia. La madre decade dalla custodia se si risposa con un uomo non proibito per il minore custodito. I bambini possono inoltre venire tolti alla madre non musulmana se vi è timore che ella li allontani dalla religione paterna.

Il mantenimento dei figli è a carico del padre, il quale è altresì tenuto a retribuire la custode per la sua opera. Ciò vale anche nel caso in cui a esercitare la custodia sia la madre, se ella non si trova più nella potestà maritale del padre.

Le riforme in materia di poteri dei genitori sui figli vanno nella direzione di un'attenuazione della tradizionale contrapposizione tra *wilāya* e custodia: l'audacia dimostrata dai vari legislatori è tuttavia assai disuguale. Maggiore spazio è inoltre lasciato al giudice nella valutazione dell'interesse concreto del minore.

Oltre alla minore età, costituiscono cause di incapacità la pazzia, la demenza o debolezza di spirito e la prodigalità. Il giudice, dichiarando lo stato di incapacità del soggetto, gli nomina un curatore. L'incapacità non impedisce la conclusione del matrimonio.

3. *Il diritto islamico delle successioni*

Alla morte di una persona, dall'insieme dei beni e dei diritti da essa lasciati (*tarikā*) si pagano le spese per il funerale e quindi i debiti. Ciò che resta è destinato agli eredi indicati dalla legge, salvo che il *de cuius* abbia compiuto atti di ultima volontà, per l'esecuzione dei quali è disponibile il terzo dell'eredità così determinata.

Le cause della successione sono il matrimonio, la parentela e il patronato. Emancipando lo schiavo infatti lo si chiama ad esistenza, proprio come fa il padre con il figlio.

È di impedimento alla successione la differenza di fede, così come il fatto che l'erede abbia provocato volontariamente la morte del *de cuius*.

Esistono varie categorie di eredi. I primi a essere soddisfatti sono i titolari di quota fissa (*ahl al fard*), individuati direttamente dal Corano che determina altresì la misura dei loro diritti sull'eredità. Sono eredi per quota fissa il marito, la moglie, il padre, la madre, il nonno paterno e ogni ascendente maschio collegato al *de cuius* per via esclusivamente maschile; l'ava materna o paterna; la figlia; la figlia del figlio; la sorella germana; la sorella consanguinea; il fratello uterino e la sorella uterina¹. Si tratta di parenti che il diritto preislamico escludeva completamente o in parte dalla successione, destinata ai soli agnati, cioè ai parenti maschi per via maschile del *de cuius*. Prima dell'avvento dell'islam dunque nulli erano i diritti successori del coniuge e delle parenti femmine o dei parenti maschi per via femminile; d'altra parte i diritti del padre e degli ascendenti maschi per via maschile erano destinati a cedere di fronte a quelli dei discendenti. Le quote fissate dal Corano sono la metà, il quarto, l'ottavo, i due terzi, il terzo, il sesto. La quota destinata a ogni singolo erede può variare in dipendenza della combinazione di titolari di quota fissa che il *de cuius* morendo ha lasciato.

Se l'eredità non è sufficiente a soddisfare tutte le quote, esse vengono ridotte proporzionalmente. Se gli eredi per quota fissa mancano, oppure se le loro quote non assorbono l'intera eredità, l'eredità o ciò che rimane è destinato agli agnati, cioè agli antichi eredi del diritto preislamico. Gli agnati si dividono in tre classi: 1) gli agnati *iure proprio*, ovvero i parenti maschi per via maschile del *de cuius*; 2) gli agnati per causa di altri, che sono eredi femmine per quota fissa trasformate in agnati per la presenza di un agnato *iure proprio* a loro equivalente come parentela rispetto al *de cuius* (per esempio la figlia in presenza del proprio fratello non succede per quota fissa ma a titolo di agnato); e 3) gli agnati per altri, e cioè le sorelle germane o consanguinee che non succedono ad altro titolo.

La successione degli agnati è governata dal principio per cui il maschio riceve due volte la parte della femmina; inoltre l'agnato più prossimo in grado al *de cuius* esclude il più remoto. Ne consegue che il figlio esclude il figlio di un altro figlio premorto al *de cuius*: in altre parole, non opera il meccanismo della rappresentazione.

Se mancano gli agnati, il diritto hanafita impone che ciò che resta venga diviso proporzionalmente tra gli eredi a quota fissa.

Se mancano sia gli eredi per quota fissa, sia gli agnati, ovvero se l'unico erede è il coniuge, sono chiamati a succedere gli altri parenti, cioè i parenti uterini. Il diritto di scuola malikita non riconosce alcun diritto a questa categoria di eredi.

In mancanza di qualsiasi altro avente diritto, l'eredità va al Tesoro. Il Tesoro è considerato agnato dal diritto malikita.

Il diritto musulmano dettava inoltre regole specifiche e su a successione del patrono, e cioè di colui che ha affrancato lo schiavo. Esse sono riprese dal solo legislatore egiziano.

La Libia non ha codificato il diritto successorio sciaraitico, che è invece recepito fedelmente dagli altri legislatori: per la sua ampia base coranica e per la sua stessa complessità (si dice che da solo costituisca la metà dell'intera scienza giuridica), questo insieme di regole è una caratteristica notevole dell'intero edificio del diritto

Introduzione

islamico. Poco importa che nel corso della storia tali regole siano state spesso eluse, aggirate o disapplicate nelle società islamiche. La loro presenza nel testo di legge garantisce l'immediata riconoscibilità dell'origine del materiale utilizzato dal legislatore.

L'unica riforma introdotta dai testi legislativi in vigore al diritto successorio è quella che intende ovviare alla mancanza di rappresentazione I figli dell'erede premorto vengono considerati beneficiari di un atto di ultima volontà obbligatorio, pur in assenza di una qualsiasi manifestazione di volontà da parte del *de cuius*.

L'atto di ultima volontà (*waṣīya*) è un atto a contenuto patrimoniale destinato ad avere efficacia dopo la morte del disponente. Non è assimilabile al testamento, perché non conferisce la qualità di erede. Esso attribuisce un vantaggio patrimoniale al beneficiario, a titolo gratuito.

L'oggetto dell'atto può essere il più vario: un bene, il godimento di un bene, la remissione di un debito, la vendita o la locazione di un bene a un prezzo di favore. Il valore degli atti di ultima volontà non può in ogni caso superare il terzo dell'eredità: soltanto l'espreso consenso degli eredi permette di derogare a tale principio. Questo limite vale anche per l'atto di ultima volontà obbligatorio, che quindi, benché soddisfatto prima dei restanti atti di ultima volontà, potrebbe non essere sufficiente ad attribuire ai figli del figlio la parte che sarebbe toccata al figlio se non fosse morto prima del *de cuius*.

L'atto di ultima volontà non può essere diretto a favore di un erede: questo per evitare che venga turbato l'equilibrio fissato dalla *ṣarī'a* tra i diritti dei diversi eredi. Tuttavia, come per la disposizione il cui valore eccede il terzo dell'eredità, anche in questo caso il consenso degli altri eredi permette che sia data esecuzione all'atto di ultima volontà.

Gli atti a titolo gratuito compiuti durante la malattia mortale, che è la malattia che ha causato la morte o che avrebbe potuto causarla, sono considerati atti di ultima volontà, qualunque sia il nome che è stato loro dato.

Questo destino può attendere la *donazione*, che differisce dall'atto di ultima volontà perché i suoi effetti si producono durante la vita del donante. L'erede cui è diretta la donazione deve dimostrare che il donante ha agito mentre era in buona salute: allora l'atto sarà salvo. Nulla di simile alla collazione o alla riunione fittizia² è previsto dal diritto musulmano. Vi è divergenza tra i giuristi circa la perfezione della donazione: non è chiaro se siano necessarie l'accettazione del donatario e la consegna della cosa.

Un importante strumento utilizzato al fine di eludere le regole successorie e smusarne le rigidità è il *waqf*, o fondazione pia. Il diritto musulmano consente che una cosa sia immobilizzata e sottratta al traffico giuridico, restando il suo godimento a vantaggio di uno scopo pio (*waqf hayrī*). Tuttavia è consentito che il godimento della cosa, prima di essere destinato allo scopo di beneficenza, sia rivolto a vantaggio di beneficiari determinati, in genere parenti del disponente (*waqf ahlī*, o *w.* di famiglia). Per gli hanafiti beneficiario del *waqf* può essere lo stesso costituente.

4. Algeria

La *legge della famiglia* oggi in vigore in Algeria è stata adottata il 9 giugno del 1984. Il titolo non deve trarre in inganno; essa non disciplina soltanto il matrimonio e la filiazione, ma tutte le materie tradizionalmente ricomprese nello statuto personale: la rappresentanza degli incapaci, le successioni, gli atti di ultima volontà, le donazioni e i *waqf*. Si tratta del primo testo di quest'ampiezza e organicità a essere applicabile nel territorio dello stato.

Ciò non può non colpire, se si considera che normalmente le leggi in materia di statuto personale vengono adottate all'indomani dell'indipendenza degli stati: lo sviluppo e il progresso delle società rinnovate vanno fondati sulla ridefinizione della loro unità di base, la famiglia. Il fatto che l'Algeria abbia impiegato più di vent'anni per ottenere questo risultato è significativo: il ritardo va attribuito alla difficile e travagliata costruzione dell'identità algerina, al disperato tentativo di conciliare gli ideali di arabicità e islamicità, che tanta parte hanno avuto nella lotta per l'indipendenza, con i principi egualitari dell'ideologia socialista, che caratterizza il giovane stato indipendente. L'irriducibilità delle aspirazioni di conservatori, riformatori e rivoluzionari fanno ripetutamente naufragare numerosi progetti di legge in materia. E quando finalmente nel 1984 si definisce il testo oggi in vigore, quasi tutti si dichiarano scontenti o soltanto parzialmente soddisfatti delle soluzioni di compromesso che esso contiene.

La legge del 1984 unifica il diritto applicabile nel territorio dello stato: alle sue norme sono soggetti tutti i cittadini algerini e gli altri residenti in Algeria (art. 221). Giunge così a compimento il processo di unificazione del diritto a livello nazionale intrapreso con l'indipendenza. Durante il periodo coloniale il panorama delle norme applicabili in materia di statuto personale era estremamente frammentato. Le regole del codice civile francese, cui erano sottoposti i cittadini francesi, gli ebrei algerini e gli altri algerini che avessero acquisito in vario modo la cittadinanza francese, si contrapponevano alle regole locali, suddivise a loro volta in tre ceppi: il diritto musulmano (di scuola malikita), il diritto *ibadita*³ e il diritto consuetudinario *cabilo*. Dopo il 1962, diversi fattori spingono alla semplificazione del quadro: la giurisprudenza, ad esempio, disapplica il diritto *cabilo* a favore di quello musulmano e il legislatore, dal canto suo, estende le riforme, già introdotte dalla Francia limitatamente ad alcuni gruppi, all'insieme della popolazione e regola certe specifiche questioni in modo uniforme per tutti i cittadini.

Nel 1973 è abrogata la legge con cui l'Algeria indipendente aveva prorogato la legislazione in vigore alla data del 31 dicembre 1962, con la sola eccezione delle norme contrarie alla sovranità nazionale. Tutte le regole che fino al 1973 hanno disciplinato la materia dello statuto personale vengono travolte, salvo la legge con cui nel 1963 si era fissata l'età minima matrimoniale⁴. Per colmare il vuoto quasi totale che si viene a creare, l'unico strumento è il ricorso al diritto musulmano, secondo la regola dettata dall'art. 1 del codice civile che pone al secondo posto tra le fonti del diritto, dopo la legge, i principi della *šarī'a* islamica.

Introduzione

È su questo sfondo che viene adottato il codice dello statuto personale del 1984. Il testo, composto di 224 articoli, è assai succinto: in caso di lacuna della legge, l'art. 222 rinvia direttamente alle regole sciaraitiche.

La *famiglia*, cellula fondamentale della società, è costituita attraverso il *matrimonio* (artt. 2-4); il capo della famiglia è il marito, a cui la moglie deve obbedienza (art. 39). La nuova costituzione algerina del 1996 precisa che la famiglia gode della protezione dello stato e della società (art. 58) e che le libertà della persona vanno esercitate nel rispetto del diritto all'onore, all'intimità e alla protezione della famiglia (art. 63).

La *capacità matrimoniale* è fissata a diciotto anni per la donna e a ventuno per l'uomo; il giudice può autorizzare il matrimonio di chi non ha raggiunto l'età matrimoniale (art. 7). La donna, benché capace, non conclude il contratto di matrimonio personalmente, ma attraverso il tutore matrimoniale (*walī*) (artt. 9, 11). Il tutore deve rispettare la volontà della donna: non può costringerla al matrimonio, né, di regola, impedire il contratto, rifiutando di prestarsi alla sua conclusione (artt. 12-13).

Il contratto deve contenere la fissazione del *saddq* (artt. 9, 14-16); esso viene concluso alla presenza di due testimoni di fronte a un notaio o a un funzionario a ciò abilitato (art. 18). L'atto viene registrato allo stato civile, che rilascia l'estratto costituente la *prova del matrimonio*. Il matrimonio concluso senza il rispetto delle formalità amministrative citate è comunque valido ed è provato mediante sentenza (art. 22).

I vizi costituiti dalla mancanza del tutore, dei testimoni o della fissazione del *sadaq* sono sanati con la consumazione (art. 33).

È possibile apporre al contratto *clausole*, purché non contrastanti con le disposizioni della legge (art. 19). In caso di contrarietà della clausola agli scopi del contratto, è incerto se il contratto venga travolto o resti valido dopo la soppressione della clausola (artt. 32 e 35).

La *poligamia* è ammessa, nei limiti posti dalla Legge sacra (artt. 8, 30); l'uomo ha l'onere di informare delle sue intenzioni sia la moglie precedente sia quella futura: entrambe possono agire contro l'uomo in caso di dolo e chiedere il divorzio se contrarie al matrimonio poligamico (art. 8). Il marito deve trattare con giustizia le diverse mogli (art. 37); se non lo fa, la donna può chiedere il divorzio per danno (art. 53, comma 6).

Il *matrimonio della musulmana con un non musulmano* non è permesso (art. 31): il principio tradizionale del diritto musulmano deve ritenersi ripreso anche per la parte inespressa, e cioè che il musulmano può sposare la non musulmana, purché cristiana o ebrea. La legge dispone inoltre che i matrimoni tra i cittadini e gli stranieri vadano sottoposti a una disciplina regolamentare (*tanzīmī*) specifica (art. 31). Il *matrimonio dell'apostata* è sciolto (art. 32).

Il marito deve mantenere la moglie secondo il proprio stato economico: il suo obbligo viene meno in caso di insubordinazione della donna (art. 37 c. 1). Se l'uomo non provvede al mantenimento, la moglie può domandare il divorzio (art. 53).

I patrimoni dei coniugi restano separati (art. 38).

Il matrimonio è sciolto naturalmente, con la morte, ovvero per volontà di uno o di entrambi i coniugi (artt. 47-48).

L'uomo può ripudiare la moglie. Il *ripudio* non è più tuttavia un atto extragiudiziario, ma va stabilito con sentenza (art. 49). Il giudice deve tentare di riconciliare i due coniugi; se non ci riesce e se ritiene che il marito abbia dato ripudio arbitrariamente, può condannarlo a risarcire il danno subito dalla donna (art. 52). La donna ha diritto al mantenimento per il periodo di ritiro legale (art. 61) e, in certi casi, conserva il diritto all'abitazione anche oltre tale termine (art. 52).

La moglie può ottenere che il marito la ripudi dietro corrispettivo: se i coniugi non raggiungono l'accordo circa la determinazione di tale corrispettivo, esso è fissato dal giudice (art. 54).

La donna può chiedere il divorzio per le cause menzionate all'art. 53. Esiste inoltre la possibilità per entrambi i coniugi di richiedere il divorzio in via generale per danno o per contrasto insanabile: in questo secondo caso si tenta una riconciliazione attraverso l'opera di due arbitri (artt. 56 e 57).

In seguito allo scioglimento del matrimonio, qualunque ne sia la causa, la donna osserva il periodo di ritiro legale, durante il quale conserva il diritto a essere mantenuta (artt. 58-61).

Il matrimonio fa presumere che i figli della moglie abbiano per padre il marito (artt. 40-43). La *filiiazione* può stabilirsi anche attraverso il riconoscimento o la prova (artt. 40, 44). Il disconoscimento deve avvenire in modo conforme alla Legge (art. 41): si fa qui allusione al giuramento imprecatorio (*li'ān*), che è citato espressamente dall'art. 138 come causa di esclusione dalla successione⁵. I due coniugi devono collaborare nell'educazione e protezione dei figli (art. 36), come è solennemente ribadito anche dalla nuova costituzione (art. 65). La donna ha l'obbligo di allattarli e di allevarli (art. 39); il loro *mantenimento* è a carico del padre o, soltanto nel caso in cui l'uomo non ne sia in grado, della madre (artt. 75-76). Se i figli sono in custodia, e dunque non vivono con il padre, il loro mantenimento e le spese della loro abitazione sono a carico del loro patrimonio (art. 72). Il padre ha la potestà (*wilāya*) sui figli e li rappresenta: in caso di morte gli subentra di diritto la madre (artt. 87-91). In caso di scioglimento del matrimonio, il bambino infradecenne e la femmina non sposata sono affidati alla madre perché eserciti su di loro la *custodia*, istruendoli, educandoli, proteggendoli e preservandone il corpo e la morale (art. 62). Per il caso in cui manchi la madre, la legge fissa l'ordine dei successivi titolari della custodia (art. 64). Se la custode non educa il bambino alla religione del padre, perde il suo diritto (artt. 62, 67). Il trasferimento della custode in un paese straniero è subordinata all'autorizzazione del giudice (art. 69).

La legge, in conformità ai principi del diritto musulmano, vieta l'*adozione* (art. 46). Una persona può tuttavia assumere l'impegno di mantenere, educare e aver cura di un minore, di origine sconosciuta o nota, come farebbe un padre (*kafala*, art. 116-125). Il titolare della *kafala* deve essere di religione musulmana.

L'*incapacità* può derivare dalla minore età, dalla pazzia, dalla demenza o dalla prodigalità (art. 81). Il minore o il maggiorenne interdetto sono rappresentati dal tutore legale (il padre o, in sua mancanza, la madre), dal tutore testamentario o dal tutore nominato dal giudice.

Introduzione

La persona lontana dal luogo di residenza è considerata *assente* o *scomparsa* a seconda che si abbiano sue notizie ovvero che si ignori se è viva o morta. La legge detta alcune norme in materia di rapporti patrimoniali o personali dell'assente e dello scomparso (artt. 109-111): in particolare è previsto che la moglie possa chiedere il divorzio (artt. 53, 112),

Il diritto alla *successione ereditaria* è garantito dalla costituzione (art. 52); nella materia la legge della famiglia riprende le regole del diritto musulmano (artt. 126-183). Va tuttavia segnalato che, mentre l'apostasia è menzionata come impedimento alla successione (art. 138), il principio per cui non vi è successione tra persone di fede diversa non è espressamente recepito: il rinvio fatto dall'art. 222 alla *šarī'a* per le questioni non regolate dalla legge permette però all'interprete di recuperarlo facilmente.

Il legislatore algerino innova inoltre in materia di diritto di rappresentazione: gli zii e le zie non escludono, come avviene nel diritto musulmano, il figlio del loro fratello premorto al comune genitore. Il nipote prende il posto del figlio, a condizione che non gli vada più del terzo dell'eredità (art. 170).

La legge disciplina infine gli istituti *dell'atto di ultima volontà* (artt. 184-201), della *donazione* (artt. 202-212) e del *waqf* (artt. 213 -220), ai quali nei fatti si può ricorrere per raggiungere un medesimo scopo: attribuire le proprie attività patrimoniali secondo schemi diversi da quelli fissati dal diritto successorio sciaraitico. La donazione e il *waqf*, a differenza dell'atto di ultima volontà, possono essere diretti a vantaggio di un erede; saranno assimilati a esso soltanto se posti in essere durante la malattia mortale (artt. 204 e 215). L'art. 200 chiarisce che l'atto di ultima volontà è valido nonostante la differenza di religione tra autore e beneficiario.

La costituzione riconosce solennemente i beni costituiti in *waqf* e stabilisce che la loro destinazione è protetta dalla legge (art. 52).

5. Egitto

Chi semplicemente scorra l'indice di questo volume coglie con immediatezza la caratteristica peculiare del diritto egiziano dello statuto personale: nel paese manca quell'opera di codificazione, più o meno estesa e dettagliata, che gli altri stati del Nord Africa hanno operato dell'insieme delle regole sciaraitiche in materia. L'Egitto ha adottato una serie numerosa di testi, che modificano su punti determinati la *šarī'a* o ne disciplinano settori limitati: la Le e sacra resta nel suo insieme pienamente vigente.

La prima legge in materia di statuto personale fu nel 1920 quella che fissò alcune regole in materia di mantenimento, di ritiro legale e di scomparsa, e introdusse il divorzio per mancato mantenimento e per vizi. Questo testo venne poi parzialmente modificato dalla legge n. 25/1929, alla quale si debbono anche alcune riforme in materia di ripudio e la disciplina del divorzio per danno e per assenza o detenzione del marito. I due testi citati furono ulteriormente modificati dalla legge n. 100/1985,

che sostituì un precedente decreto (n. 44/1979) annullato dalla Alta Corte costituzionale per motivi attinenti alla procedura di adozione. La Corte evitò in quell'occasione di pronunciarsi circa la conformità all'art. 2 della costituzione — il quale dichiara che la *šarī'a* è fonte della legge — di alcune regole innovatrici in materia di poligamia. Esse furono riprese, con modificazioni minime, dalla legge n. 100/1985.

Assai più organiche di quelle finora citate sono, pur nel loro ambito limitato, la legge n. 77/1943 in materia di successione ereditaria e la n. 71/1946 che regola l'atto di ultima volontà.

Oltre alla frammentarietà degli interventi del legislatore, va segnalata un'altra caratteristica peculiare del sistema egiziano: mentre i testi in materia di successioni e di atti di ultima volontà sono applicati, a titolo di diritto nazionale, indistintamente a tutti i cittadini dello stato (art. 875 c. I, c.c.eg.), gli altri sono diretti soltanto agli egiziani musulmani. I cittadini egiziani non musulmani sono sottoposti alle norme proprie delle rispettive comunità, che vengono applicate, al pari di quelle sciaraitiche, dai giudici statali, dopo che nel 1953 la legge abolì i diversi tribunali religiosi.

Il diritto musulmano costituisce tuttavia il diritto egiziano comune in materia di statuto personale: esso è applicato non solo ai rapporti misti tra un musulmano e un non musulmano, ma anche a quelli tra non musulmani appartenenti a diverse comunità. Costituisce inoltre la legge nazionale egiziana applicabile ai rapporti tra un cittadino egiziano e uno straniero, nel caso in cui i due soggetti, entrambi non musulmani, appartengano a religioni o riti diversi (combinato disposto artt. 14 e 26 c.

c. egiziano).

Cerchiamo ora di descrivere brevemente le principali riforme introdotte dal legislatore egiziano a modifica della *šarī'a*.

Contrariamente agli altri legislatori, quello egiziano non vieta i *matrimoni precoci*. La legge n. 56/1923 si limita a disporre che il matrimonio del ragazzo infradiciottenne e della ragazza infrasedicenne non può essere registrato. Esso dunque non è invalido; semplicemente il giudice, in virtù dell'art. 101 del codice di procedura civile, non può conoscere le controversie a esso relative.

Nel contrarre il matrimonio, l'uomo deve dichiarare il proprio stato civile e, se già sposato, indicare il nome della o delle mogli: in questo modo si garantisce che tutte le donne coinvolte nel *matrimonio poligamico* ne siano portate a conoscenza. La violazione di questi obblighi è sanzionata penalmente (art. 23 *bis* 1. n. 25/1929). La poligamia è causa di divorzio se la donna aveva introdotto a suo tempo nel contratto la clausola di monogamia, ovvero se il nuovo matrimonio le cagiona un danno morale o materiale che rende impossibile la prosecuzione della vita in comune (art. 11 *bis* 1. n. 25/1929).

Altre ipotesi in cui il giudice può accordare alla moglie il *divorzio* sono: il mancato pagamento del mantenimento (artt. 4-6 1. n. 25/1920); vizi consistenti in malattie del marito che arrecano danno alla moglie (artt. 9-11 1. n. 25/1920); danno o contrasto insanabile tra i coniugi (artt. 6-11 1. n. 25/1929); assenza o detenzione del marito, che causino danno alla moglie (artt. 12-14 1. n. 25/1929).

Introduzione

Il ripudio (artt 1-5 l. n. 25/1929) è pronunciato nelle forme tradizionali dall'uomo, che deve tuttavia farne redigere l'atto dal notaio entro trenta giorni: il notaio provvede a informare la donna dell'avvenuto ripudio e a consegnarle copia dell'atto. La violazione da parte del marito o del notaio degli obblighi imposti dalla legge è sanzionata penalmente (art. 23 *bis* l. n. 25/1929). Gli effetti di natura patrimoniale del ripudio si producono soltanto dal momento in cui la donna sa di essere stata ripudiata (art. 5 *bis* l. n. 25/1929). In seguito al ripudio la donna ha diritto al mantenimento per il periodo di ritiro legale (art. 18 *bis* l. n. 25/1929) e a un'abitazione adeguata, se è custode dei figli del ripudiante (art. 18 *quater* l. n. 25/1929). Il marito che ripudia la moglie senza motivo è condannato al pagamento di un dono di consolazione (art. 18 *bis* l. n. 25/1929).

Durante il matrimonio la moglie ha diritto a ottenere il *mantenimento* dal marito (artt. 1-2 l. n. 25/1925). Esso è il corrispettivo della sottoposizione e dell'obbedienza della moglie; la donna può uscire di casa per lavorare, purché non abusi di tale diritto o il marito non le chieda di rinunciarvi (art. 1 l. n. 25/1929). Dall'insubordinazione della donna discende la sospensione del mantenimento, contro la quale la donna può fare opposizione di fronte al tribunale (art. 11 *ter* l. n. 25/1929). Su domanda della donna, il giudice può stabilire in via d'urgenza a favore suo e dei figli un mantenimento temporaneo (art. 16 l. n. 25/1929). Gli arretrati del mantenimento si possono chiedere per non più di un anno (artt. 1, 17-18 l. n. 25/1929); il credito relativo al mantenimento è assistito da un privilegio generale (art. 1 l. n. 25/1929), cioè è soddisfatto a preferenza dei crediti ordinari sull'insieme dei beni del debitore.

La *filiazione* si stabilisce per presunzione secondo le regole tradizionali. Tuttavia, considerato che «in un'epoca di corruzione e di immoralità diffuse» tali regole avevano consentito di attribuire all'uomo bambini concepiti illecitamente, l'art. 15 della l. n. 25/1929 stabilisce che *in caso di opposizione*, non si accoglie l'azione per lo stabilimento della paternità, se è provato il mancato congiungimento, se il parto è avvenuto dopo un anno di assenza del marito, di vedovanza o dal ripudio. Chi nasce da un rapporto sessuale illegittimo o viene disconosciuto per mezzo di giuramento imprecatorio (*li'ān*) è collegato soltanto con la madre; succede a lei e ai parenti di lei, i quali reciprocamente possono succedere a lui (art. 47 l. n. 77/1943).

Il mantenimento dei figli privi di sostanze proprie è a carico del padre (art. 18 *ter* l. n. 25/1929). In caso di scioglimento del matrimonio, la custodia dei figli spetta per prima alla madre, fino a che il maschio compia il decimo anno e la femmina il dodicesimo. Tali termini possono essere prorogati dal giudice (art. 25 l. n. 25/1929).

Quanto *all'assenza* e alla *scomparsa*, il codice civile (art. 32) stabilisce che, per quanto non regolato da leggi speciali, si applica la *šarī'a* (art. 32 c. c.). La l. n. 25/1929 stabilisce il termine dopo il quale si può dichiarare la morte dello scomparso (art. 21). Il legislatore chiarisce poi qual è la sorte del matrimonio dello scomparso a seconda che vi sia oppure no la sentenza dichiarante la morte presunta (art. 22 l. n. 25/1929; art. 8 l. n. 25/1920), e i suoi diritti ereditari (art. 45 l. n. 77/1943).

La legge n. 77/1943 in materia di *successioni* riprende in genere fedelmente le regole tradizionali del diritto musulmano, indugiando anzi talora a un certo arcaismo: così ad esempio quando regola la successione del patrono (artt. 7, 39-40). Come prescrive la *šarī'a*, tra musulmano e non musulmano non vi è successione reciproca: la differenza di territorio non impedisce invece la successione tra musulmani, né tra non musulmani, purché vi sia reciprocità (art. 6).

Le riforme apportate dal legislatore sono limitate. Consistono nella sostituzione della regola hanafita, di normale applicazione nel paese, con l'opinione di scuola diversa. Così, per esempio, la posizione dei fratelli e delle sorelle del defunto è migliorata e la quota di eredità spettante al coniuge può essere accresciuta se manca qualsiasi altro erede (art. 30).

Il problema posto dalla mancanza di rappresentazione caratteristica del diritto musulmano non è risolto da questa legge, ma dalla n. 71/1946, che regola *l'atto di ultima volontà*: all'art. 76 essa stabilisce che ciò che in virtù delle regole sulla successione andrebbe al figlio premorto del *de cuius*, è attribuito ai suoi discendenti, a titolo di atto di ultima volontà obbligatorio. In quanto tale, la parte spettante ai nipoti *ex filio* deve essere contenuta entro il terzo dell'eredità.

Un'innovazione di estremo interesse in materia di atto di ultima volontà è poi introdotta dal legislatore all'art. 37, che, equiparando l'erede alle persone estranee alla successione, ammette la validità dell'atto a suo favore senza necessità di autorizzazione da parte degli altri eredi. L'autorizzazione è richiesta soltanto se l'atto, chiunque ne sia il beneficiario, supera il terzo dell'eredità. La soluzione, ispirata al diritto sciita, supera l'avversione sunnita alla prospettiva che il privato possa turbare l'equilibrio tra i diritti degli eredi fissato da Dio.

In virtù dell'art. 916 del codice civile, ogni atto compiuto durante la malattia mortale per causa di liberalità è soggetto alle disposizioni relative all'atto di ultima volontà, quale che sia la denominazione che gli si è attribuita.

Lo stesso articolo precisa che l'atto di ultima volontà, per quanto non previsto dalle leggi speciali, è regolato dalla *šarī'a*.

Il waqf, che la Corte di cassazione egiziana ha dichiarato far parte della materia dello statuto personale, è disciplinato dal codice civile (artt. 628-634).

6. Libia

Il diritto islamico nella sua forma tradizionale è restato a lungo l'unica fonte regolatrice delle materie dello statuto personale in Libia.

Dopo il rovesciamento della monarchia nel 1969, il legislatore libico interviene con la legge n. 176/1972 in materia di capacità matrimoniale; di *wilāya*, di divorzio per danno e di ripudio dietro corrispettivo: questo testo, privo di ogni ambizione codificatrice, è abrogato dalla legge del 1984 in materia di matrimonio, divorzio e loro effetti oggi in vigore.

Introduzione

La travagliata elaborazione del testo attuale è il risultato dell'acceso confronto tra istanze radicalmente riformiste e resistenze conservatrici. Un progetto di legge sul matrimonio è presentato ai Congressi popolari di Base nel 1981; assai radicale, si ispira ai principi rivoluzionari formulati da Gheddafi nel Libro Verde: perfetta parità dei coniugi, libero consenso della donna al matrimonio ed eliminazione della poligamia. Il progetto si scontra con l'intransigente resistenza dei circoli tradizionalisti, che neppure l'intervento diretto di Gheddafi riesce a piegare. È difficile giudicare quale sia il rapporto di quel lontano progetto con la legge del 1984, ancora oggi in vigore: limitate novità sono state introdotte nel 1991 dalla legge n. 22 e nel 1993 dalla legge n. 9.

Il tenore delle legge libica sul matrimonio è spesso tale da renderne piuttosto incerta l'interpretazione.

Le disposizioni della legge si applicano a tutte le questioni che i suoi testi trattano esplicitamente o in spirito. Nel caso di lacuna, si giudica secondo i principi della Legge sacra dell'islam più in armonia con il testo della legge stessa (art. 72). Il legislatore libico non rinvia quindi a una specifica scuola giuridica: in questo si riflette l'atteggiamento eclettico che lo ha guidato nel combinare soluzioni malikite con altre di origine hanafita. L'ampia possibilità di scelta lasciata all'interprete intende inoltre probabilmente favorire un'interpretazione evolutiva del diritto musulmano.

Il *matrimonio* è un patto conforme alla Legge che rende lecito il rapporto sessuale (art. 2). Per contrarre matrimonio è necessaria la *capacità matrimoniale*, propria del pubere sano di mente; essa diviene piena con il compimento del ventesimo anno. Il giudice, con l'assenso del tutore, può autorizzare il matrimonio della persona infraventenne (art. 6).

La volontà dell'interessato concorre con quella del *tutore matrimoniale* nella scelta dello sposo; il tutore non può costringere al matrimonio (art. 8), né impedire la conclusione del contratto (art. 9). L'intervento del tutore non è tuttavia da ritenersi necessario per la conclusione del matrimonio della donna pienamente capace: infatti quando, come nel caso del pazzo, del demente e del prodigo, il legislatore ha voluto imporre la conclusione del contratto da parte del *walī*, lo ha detto espressamente (art. 10). Inoltre, se non si ammettesse che il matrimonio può essere concluso direttamente dalla donna, non avrebbe senso precisare che il tutore non può chiedere che il contratto sia dichiarato nullo se in esso si è fissato un *mahr* inferiore al *mahr* di equivalenza, dovuto cioè per una donna di condizione pari a quella della sposa (art. 15).

Gli elementi richiesti per la validità del matrimonio sono quelli tradizionali (artt. 11-15): lo scambio dei consensi e i testimoni. Le procedure amministrative di redazione del contratto di matrimonio sono demandate ad altra legge (art. 4). La *prova del matrimonio* è data per atto pubblico o a mezzo di sentenza.

Non è necessario determinare l'ammontare del *mahr* nel contratto. Al matrimonio possono essere apposte clausole, purché non contrastanti con gli scopi e i fini del matrimonio (art. 3).

I tradizionali impedimenti al matrimonio derivanti dalla *diversità di fede* sono recepiti dall'art. 12 commi b-c: la musulmana non può sposare che un correligionario; il matrimonio con una donna idolatra, cioè non appartenente a una delle religioni del Libro, è proibito. Se la diversità di fede sopravviene al matrimonio, questo viene sciolto dal tribunale (art. 46). Il *matrimonio tra libici e stranieri* è regolato dalla legge n. 15/1984, adottata contemporaneamente alla legge sul matrimonio. Essa vieta ai cittadini e alle cittadine della Libia il *matrimonio con gli stranieri* (art. 1), salvo autorizzazione. Competente a rilasciare tale autorizzazione è la Commissione generale popolare per la Sicurezza; se lo straniero è arabo è sufficiente l'autorizzazione della Commissione popolare regionale per la Protezione sociale (artt. 2-3).

La *poligamia* è ammessa, ma entro i limiti fissati dal legislatore. La legge pare innanzitutto suggerire implicitamente un abbassamento del numero massimo delle mogli da quattro a due. L'art. 13 parla del matrimonio con *un'altra moglie* e d'altro lato scompare il riferimento al numero massimo di quattro mogli, che per tradizione ricorre tra gli impedimenti matrimoniali.

Quanto alle condizioni richieste per sposare la seconda donna, il testo dell'art. 13 è stato riformato per ben due volte. In origine esso prevedeva che l'uomo, se non preferiva ripudiare la prima moglie, doveva ottenere l'autorizzazione del tribunale, che gli veniva accordata solo dopo l'accertamento della sua condizione sociale e delle sue capacità materiali e di salute. La legge 22/1991 stabilì che oltre a tale autorizzazione, il marito doveva ottenere il consenso scritto della moglie nella sua potestà. In base all'ultima riforma introdotta dalla legge n. 9/1993, per concludere il nuovo matrimonio l'uomo deve oggi ottenere o il consenso scritto della prima moglie o l'autorizzazione del tribunale.

Il matrimonio concluso in violazione di queste disposizioni è nullo. Anche se l'art. 13 non ne fa menzione, è da ritenersi che la clausola di monogamia sia applicabile al contratto di matrimonio in virtù dell'art. 3.

Durante il matrimonio i *patrimoni dei due coniugi* restano separati (art. 17 comma b); in particolare la donna dispone liberamente del *mahr*. La moglie ha diritto al *mantenimento* da parte del marito; tuttavia, se il marito è indigente e la moglie ne ha la possibilità, è la donna a mantenere l'uomo (artt. 17 comma a e 18 comma a). La legge non stabilisce il tradizionale rapporto di corrispettività tra il diritto della moglie al mantenimento e il suo dovere di obbedienza al marito: in nessun luogo è detto che l'uomo è capo della famiglia, né che la moglie gli si deve sottomettere. È da notare tuttavia che l'art. 40 prevede che il mancato mantenimento della moglie sia causa di divorzio soltanto se ingiustificato: è dunque possibile che gli interpreti continuino a considerare l'insubordinazione della donna quale giusta causa per la sospensione del mantenimento. L'art. 27 detta alcune norme miranti a rendere efficace la tutela del diritto al mantenimento.

Obblighi nominati della moglie nei confronti del marito sono la cura del suo benessere fisico e spirituale, l'amministrazione della casa coniugale, la custodia, la cura e l'allattamento dei bambini avuti da lui (artt. 18 commi b-d, 61).

Introduzione

I coniugi devono evitare di causarsi reciprocamente danno, morale o materiale (artt. 17 comma c e 18 comma e).

La legge si diffonde sulle varie ipotesi di *scioglimento* volontario del matrimonio, senza menzione dello scioglimento dovuto alla causa naturale della morte di uno dei due coniugi.

Lo scioglimento volontario del matrimonio è sempre stabilito mediante sentenza (art. 28): ciò costituisce una novità con riferimento al *ripudio*, che tradizionalmente si perfezionava all'interno della sfera privata del marito. Oggi il ripudio va dichiarato davanti al tribunale, alla presenza della donna o di un suo rappresentante, dopo l'esaurimento da parte del giudice del tentativo di riconciliare i coniugi (art. 47). Anche se la legge non lo precisa, è logico ritenere che la sentenza del tribunale venga resa al termine del ritiro legale e non immediatamente dopo la dichiarazione di ripudio. In caso contrario l'uomo potrebbe sottrarsi alla necessità di ottenere l'autorizzazione per il matrimonio poligamico: ripudiata la prima moglie, la riprenderebbe con sé prima della fine del ritiro legale e dopo la conclusione del secondo matrimonio (art. 13). In caso di ripudio per causa del marito, che è presumibile corrisponda a ciò che è normalmente indicato come ripudio arbitrario, il giudice condanna l'uomo al pagamento di un dono di consolazione (art. 51).

L'uomo può dare *ripudio contro un corrispettivo* pagato dalla moglie (artt. 48-49). Benché questo tipo di scioglimento si fondi indiscutibilmente su una convenzione dei coniugi, sembra che debba essere tenuto distinto dallo *scioglimento per accordo delle parti* regolato dall'art. 35. Con riferimento a quest'ultima figura infatti la sentenza svolge un ruolo diverso e minore: lo scioglimento ha luogo in virtù del consenso delle parti che il giudice si limita a confermare (artt. 28 e 35).

Se le due parti non si accordano sullo scioglimento a norma dell'art. 35, si innesca una procedura arbitrale, tesa alla riconciliazione dei coniugi (art. 38). In caso di fallimento la questione passa al giudice che, tentata a sua volta la riconciliazione, pronuncia il ripudio se accerta che, in violazione dei propri obblighi matrimoniali, un coniuge ha provocato un danno all'altro. Anche in assenza di tale accertamento il divorzio è pronunciato, qualora il contrasto tra i coniugi perduri rendendo impossibile la prosecuzione della vita in comune (art. 39).

Accanto a questa figura generale di divorzio, la legge libica prevede una serie di figure di divorzio per cause nominate: mancato mantenimento, vizi, giuramento di astinenza (*īlā'*) o paragone della moglie a una donna proibita (*ḏihār*) (artt. 40-44).

In seguito allo scioglimento del matrimonio, la donna ha diritto a essere mantenuta per il periodo di *ritiro legale* (*'idda*) (art. 52) e, se è custode dei figli, a un allo o adeguato (art. 70). Con la sentenza di scioglimento il giudice fissa la somma dovuta a titolo di mantenimento dei figli (art. 51).

La legge regola la *filiazione* fra gli effetti dello scioglimento del matrimonio. Il bambino si presume figlio del marito della madre (artt. 53-55); il rapporto con la madre si stabilisce per il semplice fatto del parto (art. 56).

Il *bambino di origine sconosciuta* può essere *riconosciuto* sia dall'uomo che sostiene di essere suo padre, sia dalla donna che sostiene di essere sua madre: è necessario che non si accenni all'eventuale illegittimità del concepimento (artt. 57-59).

Il bambino riconosciuto non può essere disconosciuto (art. 58); quando l'attribuzione si fonda sulla presunzione, il disconoscimento ha luogo soltanto per mezzo di giuramento imprecatorio (*li'ān*) (art. 53 comma d).

Il padre o la madre devono mantenere il figlio sprovvisto di mezzi propri; i figli devono mantenere i genitori bisognosi (art. 71).

Il bambino orfano o di origine sconosciuta, che non abbia parenti conosciuti che possono esercitare su di lui la *wilāya*, può essere *raccolto* da chi intende crescerlo (*kafāla*). Se è conosciuta la sola madre, occorre il suo assenso (art. 60). In Libia la *adozione* (*tabannī*) è proibita.

I genitori hanno la *custodia* (*ḥadāna*) del bambino durante il matrimonio; dopo il suo scioglimento essa spetta per prima alla madre. La custodia dura fino alla pubertà, per il maschio, e al matrimonio, per la femmina (art. 62). La custodia va esercitata nel rispetto dei diritti del tutore, che normalmente è il padre (art. 62 comma a). I viaggi del bambino sottoposto a custodia sono regolati dall'art. 67.

La madre conserva il diritto alla custodia anche se ha abbandonato la casa coniugale per contrasto con il marito, a meno che il tribunale disponga diversamente nell'interesse del bambino (art. 63 comma a); resta custode anche se non è musulmana, purché non risulti che allontana i figli dall'islam (art. 64), e anche se è risposata, nel solo caso in cui il marito sia una persona proibita al figlio (art. 65). La madre, dopo lo scioglimento del matrimonio, ha diritto alla retribuzione in quanto custode (art. 69).

La Libia non ha ancora codificato il diritto delle *successioni*, ma nel 1993 ha adottato la legge n. 7 in materia di atto di ultima volontà, con cui si introduce l'atto di ultima volontà obbligatorio (*al-waṣīyya al-wāḡiba*) destinato a rimediare alla mancanza della rappresentazione.

La legge n. 16/1973 proibisce la costituzione di nuovi *waqf* di famiglia e sopprime quelli esistenti. I beni costituiti in *waqf* tornano al costituente, se ancora in vita, oppure vengono divisi tra i beneficiari.

La materia della capacità si trova disciplinata nella legge n. 17/1992⁶.

7. Marocco

Il Marocco, raggiunta l'indipendenza nel 1956, si mette subito all'opera per codificare le regole sciaraitiche in materia di statuto personale. Il nuovo codice è emanato attraverso cinque decreti (*dahīr*) successivi, adottati tra il 1957 e il 1958. Il titolo stesso della legge ne indica lo spirito: *Mudawwana*, che in arabo significa «raccolta», esprime la volontà del legislatore di mantenersi fedele al diritto di scuola malikita di tradizionale applicazione nel paese. Le regole sono dettagliate e minuziose, le riforme limitate e la terminologia assai tradizionale. Significativo è poi il ricorrente rinvio «all'opinione prevalente o dominante, ovvero alla pratica giudiziaria della scuola dell'imām Mālik» (artt. 82, 172, 216, 297) allo scopo di colmare le eventuali lacune della legge. In tutto questo si riflette il peso determinante avuto dai *fuqahā'* nella commissione che ha predisposto il progetto.

Premessa

Il Marocco indipendente unifica quasi completamente il diritto applicabile ai cittadini. Già nel 1956 era stato abrogato il *ḍahīr* (decreto) berbero del 1930. La *Mudawwana* poi, in virtù dell'art. 3 della legge sulla cittadinanza del 1958, è dichiarata applicabile a tutti i cittadini marocchini non ebrei. Ai cittadini che non sono né musulmani né ebrei, il nuovo codice si applica con l'esclusione delle norme in materia di poligamia, ripudio e impedimento matrimoniale derivante da allattamento.

L'esperienza dell'applicazione del testo della *Mudawwana* suscita ben presto osservazioni, riserve, suggerimenti di riforma. Tutti gli emendamenti proposti e i progetti presentati in vista di una modificazione della *Mudawwana* restano però senza alcun seguito, fino all'introduzione di importanti miglioramenti a favore della donna, nel 1993⁷.

Il *matrimonio* fonda la famiglia; capo della famiglia è l'uomo (art. 1). Il contratto è concluso mediante lo scambio del consenso tra il marito, o il suo rappresentante, e il *tutore matrimoniale* della sposa (art. 11), da considerarsi suo mandatario (art. 12). Lo scambio ha luogo alla presenza di due *'adūl*, che ricevono le dichiarazioni e redigono un atto destinato a fornirne la prova (artt. 5 comma 2, 41-43): esso sarà sottoposto al giudice per il visto, dopo il quale verrà registrato nell'apposito registro del Tribunale. Copia dell'atto è trasmessa allo stato civile. Il giudice può tuttavia conoscere anche controversie sorte da matrimoni conclusi senza il rispetto delle formalità di legge (art. 4).

Soltanto se maggiorenne o orfana la sposa può concludere direttamente il contratto, oppure designare come tutore (*walī*) la persona di sua scelta (art. 12 comma 4). Anche se il contratto è stipulato dal tutore, il consenso della sposa al matrimonio è necessario. L'esistenza di tale consenso risulta dalla firma che la donna appone all'estratto dell'atto (art. 5). Il tutore non può costringere la donna al matrimonio (art. 12), né opporsi immotivatamente al contratto (artt. 13, 23). L'approvazione del matrimonio da parte del tutore è necessaria quando gli sposi, pur avendo raggiunto l'età della capacità matrimoniale (art. 8), non sono ancora maggiorenni (art. 9).

Al contratto di matrimonio possono essere apposte clausole, purché non contrarie all'essenza o agli scopi del matrimonio (art. 38).

La *differenza di religione* è di impedimento al matrimonio (art. 29 comma 4).

La *poligamia* è ammessa nei limiti quantitativi tradizionali (art. 29 comma 2). L'uomo deve tuttavia ottenere dal giudice l'autorizzazione al nuovo matrimonio, che gli sarà negata se vi è ragione di temere un ingiusto trattamento delle diverse mogli (artt. 30, 35 comma 2). La sposa precedente e quella futura devono essere informate della poligamia. La donna può chiedere l'inserimento nel contratto di matrimonio che, se violata, apre la via del divorzio (art.31). Anche in mancanza di espressa pattuizione, la donna può chiedere al giudice di accertare che il nuovo matrimonio le cagiona un danno (art. 30) e ottenere su questa base il divorzio (art. 56).

I patrimoni dei coniugi restano separati: il marito non può interferire con la piena libertà della donna nella gestione dei suoi beni (art. 35 n. 4). Il *sadāq*, che deve essere fissato al momento del matrimonio (art. 5), è di proprietà della donna che ne dispone come meglio crede (art. 18).

Il marito deve mantenere la moglie (artt. 115-123). La donna dal canto suo deve obbedire al marito, allattare i suoi figli, curare il buon andamento della casa e rispettare i genitori e i parenti del marito (art. 36).

Se il marito non versa il mantenimento alla moglie, questa può chiedere il *divorzio* (art. 53). Altre cause possibili di divorzio sono la malattia dell'altro coniuge (art. 54), il danno che l'uomo cagiona alla moglie o il dissenso tra i coniugi (art. 56), l'assenza del marito (art. 57) o il suo giuramento di astenersi dai rapporti con la donna (art. 58).

L'uomo conserva la facoltà di ripudio tradizionalmente attribuitagli dalla *šarṭ'a*. L'esercizio di tale facoltà è tuttavia subordinato dal legislatore del 1993 all'autorizzazione del giudice (art. 48 comma 2). Il codice di procedura civile specifica all'art. 179 che il giudice, prima di autorizzare il ripudio, deve tentare la riconciliazione dei coniugi, eventualmente ricorrendo all'opera di due arbitri. Se il tentativo fallisce, il giudice dà l'autorizzazione, dopo aver fissato il deposito con cui il marito garantisce dell'adempimento delle obbligazioni che nasceranno a suo carico dal ripudio. Effettuato il deposito, la dichiarazione di ripudio è raccolta da due *'adūl* che esercitano le loro funzioni nella circoscrizione di competenza del giudice in cui si trova la casa della moglie (artt. 48, 80). L'atto di ripudio così redatto è omologato dal giudice che fissa con ordinanza il mantenimento della donna durante il periodo di ritiro legale, il dono di consolazione (art. 52 *bis*) e le questioni relative ai figli (art. 179 c.p.c.). Il ripudio è quindi registrato (art. 48).

I due coniugi si possono accordare sul ripudio dietro corrispettivo (artt. 61-65); è altresì consentito alla donna chiedere l'inserimento nel contratto della clausola di autoripudio, in virtù della quale il marito le dà mandato a dichiarare il ripudio contro se stessa (artt. 38, 44).

Il bambino è attribuito alla madre per il semplice fatto del parto; l'attribuzione al padre è invece subordinata alla legittimità del concepimento: il figlio illegittimo non è in alcun modo collegato al padre (art. 80). La *filiiazione* paterna è fondata sulla presunzione (art. 85), sul riconoscimento (artt. 89, 92) o sulla testimonianza di due *'adūl* (art. 89). Il mantenimento dei figli che non hanno mezzi propri (art. 115) è a carico del padre (art. 126); soltanto in caso di indigenza del padre, l'obbligo di mantenere i figli passa alla madre (art. 129). I figli minori, cioè infraventenni (art. 137), sono sottoposti alla potestà del padre, che esercita sia la *wilāya* sulla loro persona, ne è cioè il tutore matrimoniale (art. 11, 149), sia la *wilāya* sul loro patrimonio. Quest'ultima, in caso di morte o incapacità del padre, passa alla madre, purché maggiorenne (art. 148).

In seguito allo scioglimento del matrimonio, il bambino è affidato alla custodia della madre e, in mancanza della madre, del padre (art. 99). La custodia dura fino al compimento del dodicesimo anno, per i maschi, e del quindicesimo anno, per la femmina: dopo tale età il minore sceglie con chi vivere (art. 102). La madre di religione diversa da quella del padre perde il diritto alla custodia se vi è timore che allontani il figlio dalla religione paterna (art. 108). La madre perde la custodia se si risposa (art. 105) o se si trasferisce là dove risulta difficile al padre esercitare la potestà sui figli (art. 107).

Premessa

L'adozione è proibita (art. 83). Il legislatore ricorda tuttavia che è possibile attribuire a taluno diritti successori equivalenti a quelli di un figlio mediante atto di ultima volontà (artt. 83, 212), senza che ciò stabilisca un rapporto di filiazione. L'art. 121 inoltre stabilisce che chi assume volontariamente l'obbligo di provvedere al mantenimento di un terzo deve adempiere, e dà così copertura, pur senza nominarla, alla pratica della *kafāla* (art. 131).

Il libro *sull'atto di ultima volontà (waṣīyya)* riprende le regole tradizionali di scuola malikita: in particolare il valore dell'oggetto dell'atto non può superare il terzo dell'eredità, salva autorizzazione degli eredi (artt. 197-198), e l'erede non può essere beneficiario dell'atto (art. 176). Interessanti sono le regole di cui agli artt. 212-215 sul *tanzīl*, con cui il disponente pone un terzo nella posizione di uno dei suoi eredi. Come si è già accennato, al *tanzīl* si può far ricorso per realizzare una forma attenuata di adozione; ma l'istituto consente anche di superare il problema posto dalla mancanza del diritto di rappresentazione nel diritto successorio islamico. Il disponente stabilisce con il *tanzīl* che i discendenti del figlio premorto prendano il suo posto.

Per il caso in cui il *de cuius* non abbia disposto con *tanti* o donazione a favore dei propri discendenti remoti che risultano esclusi dai più prossimi, il legislatore ha comunque previsto l'operare *dell'atto di ultima volontà obbligatorio*, regolato nel libro sulla successione (artt. 266-269). Per il resto la *Mudawwana* riprende fedelmente le regole del diritto successorio islamico, compreso il principio per cui non vi è successione tra musulmano e non musulmano (art. 228).

8. Tunisia

Il codice dello statuto personale tunisino, denominato *Mağalla*, è adottato il 13 agosto 1956; pubblicato il 28 dicembre, entra in vigore il 1° gennaio dell'anno seguente. Esso viene ampliato con l'aggiunta nel 1959 del libro undicesimo sull'atto di ultima volontà, e nel 1964 del libro dodicesimo sulla donazione.

Il testo originale del codice è stato ripetutamente emendato. L'ultimo intervento del legislatore risale al 1993 (l. n. 74): esso modifica la maggiore età e innova in materia di mantenimento e di poteri dei genitori sui figli.

L'applicazione del codice, limitata inizialmente ai soli tunisini musulmani e ai tunisini non musulmani che avessero optato per esso, fu presto estesa a tutti i cittadini dello stato (l. n. 40/1957, art. 5).

La *Mağalla* si segnala per il radicale riformismo, rimasto insuperato nel panorama delle legislazioni arabe e la cui audacia fu determinata dall'influenza personale del presidente Bourghiba e dal clima di entusiasmo con cui il paese affrontava la nuova indipendenza. Non sono mai mancate tuttavia resistenze al volontarismo del legislatore: da parte dei circoli conservatori, della magistratura e delle pratiche popolari.

Per la conclusione del *matrimonio* è richiesta la volontà delle parti (art. 3), che esse possono esprimere direttamente o attraverso un mandatario di loro scelta (art. 9). La *capacità matrimoniale* è raggiunta dal maschio a venti anni e dalla femmina a diciassette (art. 5). Se lo sposa è minorenni, cioè infraventenne (art. 153), il suo matrimonio è subordinato al consenso del *walī* e, dopo la riforma del 1993, anche a quello della madre (art. 6). Il tribunale, per motivi gravi e nel chiaro interesse dei coniugi, può autorizzare il matrimonio di chi non ha ancora raggiunto la capacità matrimoniale (art. 5).

Il matrimonio si conclude alla presenza di due testimoni e con la determinazione del *mahr* (art. 3). La prova è fornita dall'atto pubblico firmato, secondo la legge sullo stato civile (art. 31), o da due *'adūl*, o dall'ufficiale dello stato civile davanti a due testimoni.

Al contratto di matrimonio possono essere apposte clausole (art. 11).

Tra gli *impedimenti al matrimonio*, la legge tunisina non menziona la diversità di religione: è probabile che, con tale omissione, il legislatore intendesse abrogare il principio sciaraitico. La giurisprudenza ha tuttavia continuato a considerare proibito il matrimonio di una musulmana con un non musulmano, e una circolare ministeriale del 1973 ha vietato agli ufficiali dello stato civile di celebrare un simile matrimonio.

La poligamia è vietata e costituisce reato (art. 18): il tenore di quest'articolo non fu inizialmente sufficiente a indurre gli interpreti a considerare il matrimonio poligamico invalido e privo degli effetti normalmente attribuitigli dalla *šarī'a*. Fu necessario quindi che il legislatore intervenisse includendo espressamente il matrimonio poligamico tra quelli dichiarati nulli (art. 21).

Il marito è il capo della famiglia (art. 23) e mantiene la moglie e i figli (artt. 37-53 *bis*). La donna, se ne ha i mezzi, contribuisce alle spese della famiglia. Il legislatore nel 1993 ha eliminato il riferimento all'obbedienza che la moglie deve al marito e ha posto l'accento sulla reciprocità e omogeneità dei diritti e degli obblighi dei due coniugi.

I patrimoni dei due coniugi restano separati e il marito non ha potere sui beni della moglie (art. 24).

La *Mağalla* abolisce il ripudio. L'unico modo di sciogliere il matrimonio durante la vita dei coniugi è il *divorzio giudiziale*, a cui marito e moglie sono ammessi su un piano di parità (artt. 29-33). Il divorzio può essere consensuale, oppure può venire richiesto da uno dei coniugi per il danno arrecatogli dall'altro, il quale abbia, ad esempio, commesso adulterio, violato una clausola matrimoniale (art. 11) o omesso di pagare il mantenimento (artt. 39-40). La domanda di divorzio può anche essere immotivata: si tratta di un'estrema evoluzione del ripudio, che è reso accessibile tanto all'uomo che alla donna. Il divorzio è preceduto da un tentativo di riconciliare i coniugi, ripetuto tre volte se ci sono figli minori (art. 32). Chi dolosamente si adopera affinché l'altra parte non riceva l'invito a presentarsi per la riconciliazione è punito con la detenzione (art. 32 *bis*).

Premessa

Il coniuge cui è imputato il divorzio o che chiede il divorzio immotivatamente è tenuto al risarcimento del danno materiale o morale che all'altro deriva dallo scioglimento. Il danno subito dalla donna può essere risarcito con l'attribuzione di una *rendita mensile* che le sarà versata a partire dalla fine del periodo di ritiro legale, durante il quale essa, in conformità ai principi sciaraitici, conserva il diritto al mantenimento (art. 31).

Il mancato pagamento della rendita, o del mantenimento, comportano l'applicazione della sanzione penale stabilita dall'art. 53 *bis*.

La *filiazione* paterna si stabilisce per presunzione, mediante riconoscimento o con la testimonianza di due testimoni affidabili (art. 68). Nel sistema tunisino conserva tutta la sua validità il principio sciaraitico per cui non vi è relazione tra padre e figlio se il concepimento non è legittimo.

Il codice regola agli artt. 77-80 la *kafāla*, per cui una persona può assumersi l'impegno di mantenere il trovatello; una disciplina più dettagliata dell'istituto è dettata più tardi dalla legge n. 27/1958 (artt. 3-7)⁸, con la quale si introduce inoltre l'*adozione*. Si possono adottare soltanto i minori (art. 12), anche se stranieri (art. 10). L'adottante, maschio o femmina, deve essere maggiorenne, più vecchio dell'adottando di quindici anni e sposato, a meno che il giudice autorizzi il vedovo o il divorziato; se è sposato, occorre l'assenso del coniuge (artt. 9, 11). L'adottato acquista nome dell'adottante; ha nei suoi confronti i diritti e i doveri di figlio (artt. 14, 15). L'adottante ha i diritti e gli obblighi del padre nei confronti dell'adottato (art. 15). Anche se la legge nulla prevede a riguardo, il bambino musulmano può essere adottato soltanto da un musulmano.

Il padre deve mantenere i figli; se egli non ne ha i mezzi, deve provvedervi la madre (art. 47). Il mantenimento dei figli prosegue fino alla maggiore età o fino al completamento degli studi, purché entro il venticinquesimo anno; la figlia senza reddito resta a carico del padre fino al matrimonio (art. 46).

Durante il matrimonio la *custodia* dei figli spetta unitamente ai due genitori (art. 57), che cooperano nella loro educazione e provvedono insieme ai loro bisogni. Dopo lo scioglimento del matrimonio, la custodia è attribuita al genitore sopravvissuto o alla persona che il giudice ritiene migliore nell'interesse dei minori (art. 67). Chiunque sia il custode, il padre o il *walī* diverso da lui e la madre hanno il potere di controllo sugli affari della persona in custodia, sulla sua educazione e istruzione (art. 60). Se è la madre a esercitare la custodia, le sono attribuiti i poteri del *walī* in materia di viaggi, studio e rappresentanza negli atti patrimoniali (art. 67). Il titolare della custodia non può tuttavia stabilirsi là dove per il *walī* è difficile l'esercizio delle sue funzioni (art. 60). Se la custode è di religione diversa da quella del padre del minore, la custodia cessa quando il custodito compie i cinque anni, o quando vi sia il timore che venga allontanato dalla religione paterna: la regola non si applica se custode è la madre (art. 59). Il favore dimostrato in questo caso dalla legge per la madre non musulmana non sempre si riflette nell'applicazione che ne danno i giudici tunisini. Se la custode si risposa, perde il diritto alla custodia, a meno che si tratti della madre che esercita al contempo la tutela sul minore (art. 58).

Il mantenimento del custodito che non ha beni propri è a carico del padre, il quale deve altresì provvedere, se necessario, all'abitazione per lui e per la custode (art. 56).

Le regole di scuola malikita tradizionali in *materia successoria* sono riprese fedelmente dalla *Mağalla*, che quindi non prevede la successione dei parenti uterini. È da segnalare tuttavia che il legislatore non recepisce il principio per cui non vi è successione reciproca tra persone di religione diversa. Come già successo per gli impedimenti matrimoniali, l'omissione del legislatore non impedisce però alla giurisprudenza di fare applicazione diretta delle regole sciaraitiche.

Una riforma importante è introdotta nel 1959 dall'art. 143 *bis*, con l'introduzione del meccanismo caratteristico del diritto hanafita del *radd* (accrescimento), per cui, se mancano gli agnati, ciò che resta dell'eredità dopo l'assegnazione delle quote fisse agli aventi diritto viene accresciuto a questi ultimi. Ciò significa che il Tesoro, che pure il legislatore considera agnato in conformità all'insegnamento malikita (art. 114), è da ritenersi in questo caso completamente escluso dalla successione.

Gli effetti del *radd*, così come è delineato dalla legge tunisina, sono amplificati rispetto al modello tradizionale sotto due profili. Innanzi tutto il meccanismo opera anche a vantaggio del coniuge, cosicché, ad esempio, la vedova dell'uomo che non lascia altri eredi che lei gli succede nell'intero patrimonio (art. 143 *bis*, capoverso 1). Inoltre, se l'erede da avvantaggiare è una discendente femmina del *de cuius* in linea retta, il *radd* svolge i suoi effetti pur in presenza di alcuni agnati.

Con il libro sull'atto di ultima volontà il legislatore introduce infine l'istituto dell'*atto di ultima volontà obbligatorio* a favore dei figli del figlio premorto del *de cuius* (artt. 191-192).

In Tunisia dal 1956 è proibita la costituzione di *waqf*. I beni che a quella data erano costituiti in *waqf* sono stati trasferiti allo Stato.

9. Il diritto islamico in Italia: famiglie immigrate, matrimoni misti e comunità islamica

Forti flussi migratori si dirigono oggi dai paesi del Nord Africa verso l'Italia, e più in generale verso l'Europa: cresce il numero delle famiglie immigrate che vivono stabilmente a nord del Mediterraneo, si intensificano le unioni miste, aumentano le dimensioni della comunità dei musulmani residenti in Europa. All'interno di questa comunità è poi da segnalare la presenza di cittadini convertiti. Tutto ciò non manca di generare problemi che, se non possono essere definiti del tutto inediti, assumono un rilievo nuovo per l'importanza quantitativa dei fenomeni soggiacenti. Talvolta la quantità della domanda costringe a rimodulare la qualità delle risposte. Le questioni che in Italia ci si trova ad affrontare sono molteplici e di natura assai diversa. In questa sede non si può che accennare brevemente ai principali snodi problematici, senza ambizioni di approfondimento. La speranza è semplicemente quella di far percepire la complessità delle questioni che sorgono dal confronto tra i diritti di tradizione europea e quelli di origine islamica.

Premessa

Sempre più numerose famiglie di immigrati si stabiliscono in Italia. La migrazione non dovrebbe significare di per sé lo sradicamento dalla cultura di origine, anche nelle sue dimensioni giuridiche. Infatti, secondo le regole di diritto internazionale privato, i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi sono regolati in Italia dalla legge nazionale comune. La legge straniera deve essere applicata altresì ai rapporti tra genitori e figli, in quanto legge nazionale del figlio.

È lecito tuttavia chiedersi se il giudice italiano applicherà sempre le norme di origine sciaraitica, anche quando esse sanciscono nel modo più netto la supremazia dell'uomo sulla donna e limitano penosamente i diritti di quest'ultima, o se piuttosto non le rigetterà perché lesive del principio di uguaglianza dei sessi e dunque argomentando sulla base della loro contrarietà all'ordine pubblico.

Una decisione italiana che sottragga gli stranieri musulmani alla loro legge nazionale non avrà peraltro alcuna probabilità di ottenere *l'exequatur* nel paese di origine.

Si prenda ad esempio lo scioglimento del matrimonio: si può supporre che l'iniziativa di domandare il divorzio nel paese di residenza sia assunta normalmente dalla donna, essendo infatti per l'uomo più conveniente rientrare nel paese di origine e ripudiare la moglie. La divorziata avrà enormi difficoltà a far riconoscere nel paese di origine non tanto la validità del divorzio, ma i suoi effetti pecuniari o relativi all'affidamento dei figli, se, come è probabile, essi non siano fissati in modo conforme alle disposizioni della legge di origine sciaraitica.

Le difficoltà che si incontrano a far valere in un paese arabo la decisione resa dal giudice in Europa, o viceversa a far valere in Europa la decisione resa dal giudice del paese arabo, sorgono tanto in relazione ai matrimoni tra stranieri immigrati quanto a quelli misti. In quest'ultimo caso bisognerà inoltre tenere conto della tendenza «naturale» del giudice a considerare con maggiore attenzione gli interessi del cittadino rispetto a quelli dello straniero.

Negli ordinamenti dei paesi arabi è prevista l'applicazione agli stranieri della loro legge nazionale per le questioni di statuto personale, che si considera comprensivo anche delle successioni e degli atti di ultima volontà. I giudici sono piuttosto liberali nell'accogliere la legge straniera. Se tuttavia nel rapporto è coinvolto un cittadino dello stato sarà la *lex fori* a trovare applicazione. Oltre a questo privilegio di nazionalità, opera nei paesi arabi anche il privilegio di religione: se lo straniero è di religione islamica, viene sottratto all'applicazione della legge nazionale laica e sottoposto alle regole sciaraitiche, così come codificate nella *lex fori*. La difesa dei diritti e degli interessi dei musulmani, spiegano giurisprudenza e dottrina, è questione rilevante per l'ordine pubblico; si assiste dunque alla virtuale vanificazione del sistema conflittuale fondato sul criterio della cittadinanza, ogni volta che lo straniero è musulmano.

Il matrimonio concluso in Italia davanti all'ufficiale dello stato civile verrà in genere riconosciuto nel mondo arabo, dove è comunemente accolta la regola *locus regit actum*. Unica eccezione è rappresentata dal Marocco: qui la giurisprudenza e la prassi dell'amministrazione non riconoscono il matrimonio contratto dal cittadino all'estero, che si tratti di matrimonio misto oppure no. Occorre dunque che il ma-

trimonio venga regolarizzato con il ricorso ai due *'adūl*, o presso il consolato, o direttamente in Marocco.

Il matrimonio tra una musulmana e un non musulmano concluso in Italia, dove l'appartenenza religiosa dei contraenti il matrimonio è irrilevante, si scontra nei paesi islamici con il principio irrinunciabile dell'impedimento per diversità di fede: non sarà dunque considerato valido, né produrrà i suoi effetti tipici. La donna musulmana che si sposa con un non musulmano sarà spesso oggetto di pressioni, minacce e talora di violenze da parte della famiglia e comunque la possibilità che il matrimonio sia riconosciuto nel paese islamico dipende dalla conversione all'islam del marito.

Vale la pena di ricordare che, al contrario, la non musulmana che sposa il musulmano non ha alcun obbligo di conversione: il diritto musulmano le garantisce anzi di poter continuare a praticare liberamente la propria religione.

Lo straniero musulmano può praticare la poligamia. Naturalmente non gli è possibile concludere il secondo matrimonio secondo la legge italiana. Restando dubbio se il matrimonio poligamico possa essere contratto nel territorio dello stato europeo presso il consolato del paese straniero, è certo che il marito può concludere il secondo matrimonio nel paese di origine. La moglie può in tal caso richiedere il divorzio, che le sarà concesso tanto in Italia che nel paese arabo. A quest'ultimo fine è comunque più sicuro inserire nel contratto la clausola di monogamia.

Lo scioglimento del matrimonio misto è regolato dalla legge italiana, se la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata in Italia. Se il marito rientra nel paese di origine potrà ripudiare la moglie e sciogliere così con la massima facilità il vincolo matrimoniale. Nel caso in cui sia la moglie a voler vedere riconosciuti gli effetti del ripudio in Italia, l'ordine pubblico non dovrebbe costituire un ostacolo.

I problemi più gravi sono quelli che, in conseguenza del divorzio, coinvolgono i figli. Non è certo questa una caratteristica esclusiva dei rapporti misti euro-arabi. Gli stessi scontri laceranti, i medesimi «rapimenti» di minori si osservano in seguito al fallimento di qualsiasi matrimonio misto, e possono prodursi anche nel caso di matrimoni tra stranieri immigrati quando, in seguito allo scioglimento del matrimonio, il marito torna nel paese di origine e la madre resta in Europa, dove il divorzio è stato pronunciato. Tuttavia nel caso dei matrimoni misti euro-arabi i problemi di questo genere sono percepiti con particolare acutezza da una parte e dall'altra, perché caricati di valenze religiose.

Se lo scioglimento del matrimonio ha luogo in Italia, il giudice italiano dispone sull'affidamento dei figli a norma della legge italiana. Se la coppia vive nel paese arabo, ovvero se si cerca di far valere la decisione italiana in tale paese, la madre non musulmana otterrà con difficoltà l'affidamento dei figli, per ragioni di ordine pubblico o in base ad argomentazioni imperniate sulla valutazione dell'interesse del bambino. Se infatti vi è ragione di temere che la madre allontani i figli dalla religione paterna, il suo diritto alla custodia, già temporalmente ridotto, viene meno. Se la donna decide di convertirsi, può conservare la custodia. Deve tuttavia rinunciare a risposarsi e vivere in un luogo, generalmente la città del marito, in cui non sia difficile per costui esercitare la potestà paterna sul figlio.

Premessa

Il matrimonio non è destinato necessariamente a naufragare in un divorzio. Può sciogliersi naturalmente, per la morte di uno dei coniugi. Se il primo a morire è il marito musulmano, sorge il problema della successione della moglie. Se la donna non si è convertita all'islam, non ha diritti successori nei confronti del marito. Se si desidera evitare questa conseguenza della differenza di religione si può ricorrere all'atto di ultima volontà, mediante il quale il marito attribuisce fino a un terzo della propria eredità alla moglie. Se il de cuius risiedeva in Italia al momento della morte, è valida altresì la sua dichiarazione di voler sottoporre la propria successione alla legge italiana: tale dichiarazione non avrà tuttavia effetto nel suo paese di origine.

Un tema particolarmente delicato è quello dei figli naturali. Il principio sciaraitico vuole che la filiazione paterna (nasab) sia legittima: non vi è alcun rapporto tra il genitore e il bambino nato dalla fornicazione. Questo significa che alla madre non è possibile chiedere l'accertamento della paternità naturale. Non vi è invece ostacolo a che l'uomo riconosca il figlio, purché non faccia cenno all'illiceità del concepimento. In altri termini l'uomo può decidere se assumersi la responsabilità del figlio oppure no. È chiaro che la sentenza straniera che accerta che il cittadino dello stato nordafricano è padre naturale di una persona non troverà riconoscimento nello stato. Va tuttavia notato che in Marocco alcune decisioni, pur non stabilendo la paternità, hanno condannato il genitore biologico al mantenimento del figlio, sulla base di una sua responsabilità per fatto illecito. Simili decisioni, pur riguardando il caso particolare di figli nati da una madre marocchina e da un padre straniero, potrebbero essere un primo passo verso il riconoscimento di alcuni interessi in capo al figlio naturale.

Un accenno va infine riservato all'adozione. Come si è visto l'istituto è proibito dal diritto islamico e, sulla sua scorta, dalla maggior parte dei legislatori dei paesi del Nord Africa. Va quindi considerata con particolare cautela la possibilità di adozioni che coinvolgano un soggetto, sia esso l'adottato o uno degli adottandi, cittadino di uno stato che recepisce il principio sciaraitico e in cui dunque non vi è speranza di ottenere il riconoscimento della filiazione adottiva.

La cautela è necessaria anche nel caso di semplice affidamento di un minore musulmano: se gli affidatari non sono anch'essi musulmani, il provvedimento potrebbe urtare la sensibilità della comunità musulmana, che considererà leso l'interesse del bambino a vivere in un ambiente islamico.

Di applicazione in Italia delle regole sciaraitiche in materia di matrimonio si discute anche in una prospettiva diversa da quella fin qui affrontata dei matrimoni misti o delle famiglie immigrate, vale a dire in vista della stipulazione di un'intesa tra lo stato italiano e la rappresentanza della confessione islamica. Tra le richieste avanzate dalle comunità musulmane, sia in Italia che negli altri paesi europei, c'è quella della sottoposizione dei rapporti di famiglia e successori alla legge islamica.

Va chiarito a questo proposito che i musulmani stranieri che si trovano sul territorio italiano sono sottoposti al diritto islamico, così come risulta codificato nelle leggi in vigore nei rispettivi stati di appartenenza. Non potrebbero sottrarsi ad esso in virtù di quanto stabilito dall'intesa. I conflitti che eventualmente sorgono tra le

diverse varianti nazionali della *šarī'a* e il diritto italiano sono risolti in Italia nel modo che si è visto, secondo le regole poste dal diritto internazionale privato italiano.

Per quanto riguarda i cittadini italiani di fede islamica, è difficile immaginare la loro sottoposizione a un regime matrimoniale, familiare e successorio diverso da quello fissato dal nostro ordinamento e contrastante con i principi sanciti dalla costituzione in virtù della quale si stipulerà l'intesa stessa. In merito, in particolare, alla richiesta di poter concludere il matrimonio presso la moschea, non si può pensare che il rapporto scaturente da tale matrimonio non sia regolato dalle norme del codice civile.

¹ I fratelli e le sorelle sono germani quando hanno in comune padre e madre; sono consanguinei se sono tutti figli dello stesso padre ma di madri diverse; sono uterini se hanno un'unica madre e padri diversi.

² La riunione fittizia e la collazione impongono di tenere conto delle donazioni fatte in vita dal *de cuius* da un lato per accertare che non vi sia una lesione della legittima, riservata agli eredi necessari, e dall'altro lato per evitare disparità di trattamento tra chi ha già ricevuto in vita mediante donazione e chi non ha ricevuto.

³ L'ibadismo costituisce una suddivisione del ḥarigismo, variante della fede islamica improntata a un severo ed esigente puritanesimo politico ed etico. Centro dell'ibadismo algerino erano le sette oasi del M'zab, nel Sud del paese.

⁴ Tutti i testi di legge che sono stati applicabili in Algeria prima della legge del 1984 in esame nel testo si trovano raccolti e tradotti in francese da Maurice Borrmans, «Documents sur la famille au Maghreb de 1940 à nos jours» in *Oriente moderno*, LIX, 1-5 (1979), pagg. 272-321.

⁵ Il riferimento è alla controversa questione della successione reciproca tra i coniugi, qualora uno dei due muoia nel periodo compreso tra il giuramento imprecatorio e lo spirare del ritiro legale: il legislatore algerino ha accolto l'opinione più restrittiva.

⁶ Pubblicata su *al-Ġarīda al-Rasmiyya*, n. 36, 15 dicembre 1992, pagg. 1249 e segg.

⁷ Il 10 settembre 1993, con diversi *dahīr*, sono state apportate innovazioni significative non solo al codice dello statuto personale, ma anche al codice delle obbligazioni e dei contratti e al codice di procedura civile. Tali interventi intendono migliorare la tutela della donna relativamente ai crediti di mantenimento che vanta nei confronti del marito e alla procedura di ripudio.

⁸ La traduzione francese della legge si trova in M. Borrmans, «Documents sur la famille au Maghreb de 1940 à nos jours» cit., p. 215.

Premessa

Avvertenza

Nella traduzione italiana si sono resi con la parola «legge» i due termini arabi *qānūn* e *šarī'a*, il primo dei quali indica la legge dello stato, mentre il secondo si riferisce alla Legge sacra dell'islam. Essendo evidente l'importanza di distinguere tra i due concetti, si è scelto di scrivere la parola «Legge» e i suoi derivati con la iniziale maiuscola quando il riferimento è fatto alla Legge sacra dell'islam.

Parte prima
Algeria

Algeria. Legge della famiglia (Legge n. 84-11 del 9 giugno 1984)

LEGGE N. 84-11 DEL 9 RAMADAN DELL'ANNO 1404 H. (9 GIUGNO 1984 A.D.) CONTENENTE
LA LEGGE DELLA FAMIGLIA¹

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

sulla base della Costituzione, e specialmente degli artt. 151 comma 2 e 154, sulla base di quanto deliberato dall'Assemblea Popolare Nazionale, promulga la legge il cui testo è:

Disposizioni generali

ARTICOLO 1. Tutti i rapporti intercorrenti tra i membri della famiglia sono sottoposti alle disposizioni della presente legge.

ARTICOLO 2. La famiglia è la cellula fondamentale della società. Essa è formata dalle persone unite dal vincolo matrimoniale e dal vincolo di parentela.

ARTICOLO 3. La vita familiare si fonda sull'unione, la solidarietà, l'intesa, l'educazione, la moralità e l'eliminazione dei mali sociali.

Libro primo

Il matrimonio e il suo scioglimento

Titolo primo. Il matrimonio

Capo primo. *La promessa di matrimonio (al-ḥiṭ-ba) e il matrimonio*

ARTICOLO 4. Il matrimonio è un contratto concluso tra l'uomo e la donna secondo la Legge. Tra i suoi fini vi sono la costituzione di una famiglia fondata sull'affetto, la benevolenza e l'aiuto reciproco; la protezione della virtù dei coniugi e la perpetuazione della stirpe.

Algeria

ARTICOLO 5. La *ḥiṭ-ba* è la promessa di matrimonio. Ognuna delle due parti può recedere.

Se il recesso provoca a una delle parti un danno materiale o morale, vi può essere condanna al risarcimento.

Il promesso sposo non può chiedere la restituzione dei doni se è lui a recedere. Se è la promessa sposa a recedere, deve restituire ciò che non è consumato.

ARTICOLO 6. La promessa di matrimonio può essere accompagnata dalla lettura della *Fātiḥa*², ovvero può precederla di un periodo non determinato.

La promessa di matrimonio e la lettura della *Fātiḥa* sono sottoposte alle disposizioni di cui all'art. 5.

ARTICOLO 7. La capacità matrimoniale dell'uomo è completa al compimento del ventesimo anno; quella della donna al compimento del diciottesimo anno. Il giudice può autorizzare il matrimonio prima del raggiungimento di queste età in considerazione dell'interesse [delle parti] o in caso di necessità (*ḍarūra*).

ARTICOLO 8. È ammesso il matrimonio con più di una moglie nei limiti della Legge sacra dell'islam³, purché ve ne sia motivo legittimo, ne ricorrano i requisiti e l'uomo intenda praticare la giustizia tra le mogli. Il matrimonio è concluso dopo averne informato sia la moglie precedente sia quella successiva: ciascuna può agire in giudizio contro il marito in caso di dolo e chiedere il divorzio se non consente [al matrimonio poligamico].

Elementi essenziali del matrimonio

ARTICOLO 9. Il contratto di matrimonio è concluso con il consenso dei due sposi, attraverso il tutore matrimoniale (*walī*) della donna, alla presenza di due testimoni e con *ṣadāq* (dono nuziale).

ARTICOLO 10. Il consenso risulta dalla proposta di una parte e dall'accettazione dell'altra, mediante qualsiasi espressione che indichi il matrimonio secondo il Diritto.

La proposta e l'accettazione di chi è impedito [nella parola] sono valide se espresse mediante qualsiasi scritto o gesto che indichi linguisticamente o nell'uso il matrimonio.

ARTICOLO 11. Il matrimonio della donna spetta al suo tutore matrimoniale, che è il padre o uno dei parenti prossimi. Il giudice è tutore di chi non ha tutore.

ARTICOLO 12. Il tutore non può impedire alla pupilla il matrimonio, se ella lo desidera e se esso è nel suo interesse. Se [il tutore] si oppone, il giudice può autorizzare il matrimonio nel rispetto delle disposizioni dell'art. 9 della presente legge.

Tuttavia il padre può impedire il matrimonio della figlia vergine⁴, se ciò è nell'interesse della figlia.

Legge della famiglia (Legge n. 84-11 del 9 giugno 1984)

ARTICOLO 13. Il tutore matrimoniale, sia esso il padre o altri, non può costringere al matrimonio la pupilla, né darla in matrimonio senza il suo consenso.

ARTICOLO 14. Il *ṣadāq* consiste nel denaro o negli altri beni per Legge leciti donati alla sposa [dallo sposo]. Esso è proprietà della donna, che ne dispone come le piace.

ARTICOLO 15. Il *ṣadāq* deve essere determinato nel contratto, sia nel caso di versamento immediato, sia nel caso di pagamento a termine.

ARTICOLO 16. La moglie ha diritto all'intero *ṣadāq* con la consumazione o con la morte del marito. Ha diritto alla metà in caso di ripudio precedente la consumazione.

ARTICOLO 17. In caso di controversia relativa al *ṣadāq* sorta prima della consumazione tra i coniugi o i loro eredi, se nessuno può provare le proprie pretese prevale la moglie, o i suoi eredi, su giuramento. Se la controversia sorge dopo la consumazione prevale il marito, o i suoi eredi, su giuramento.

Il contratto di matrimonio e la sua prova

ARTICOLO 18. Il contratto si perfeziona di fronte al notaio (*al-muwaṭṭiq*) o a un funzionario a ciò abilitato secondo la legge, nel rispetto di ciò che è disposto dall'art. 9 della presente legge.

ARTICOLO 19. I due coniugi possono apporre al contratto qualsiasi clausola giudichino opportuna, purché non contrastante con la presente legge.

ARTICOLO 20. Un procuratore speciale può validamente rappresentare il marito nella sottoscrizione del contratto di matrimonio.

ARTICOLO 21. Le procedure di trascrizione del contratto di matrimonio sono sottoposte alle disposizioni della legge dello stato civile.

ARTICOLO 22. Il matrimonio è provato mediante estratto dal registro dello stato civile. In caso di mancata trascrizione, è provato mediante sentenza, se sono presenti gli elementi essenziali in conformità alla presente legge. Se ne fa quindi registrazione allo stato civile.

Capo secondo. Impedimenti matrimoniali

ARTICOLO 23. Ciascun coniuge deve essere esente dagli impedimenti di Legge, perpetui o temporanei.

ARTICOLO 24. Gli impedimenti matrimoniali perpetui sono: la parentela; l'affinità; la parentela di latte.

Algeria

ARTICOLO 25. Le donne proibite per parentela sono:

le ascendenti; le discendenti; le sorelle; le zie paterne; le zie materne; le discendenti del fratello e le discendenti della sorella.

ARTICOLO 26. Le donne proibite per affinità sono:

- 1) le ascendenti della moglie, per effetto del semplice contratto di matrimonio;
- 2) le discendenti della moglie, se il matrimonio è stato consumato;
- 3) le vedove o le mogli ripudiate o divorziate degli ascendenti del marito, di qualsiasi grado;
- 4) le vedove o le mogli ripudiate o divorziate dei discendenti del marito, di qualsiasi grado.

ARTICOLO 27. Sono proibite per allattamento le donne proibite per parentela.

ARTICOLO 28. Il figlio di latte, solo e a esclusione dei suoi fratelli e sorelle, è considerato figlio della nutrice e di suo marito e fratello di tutti i figli della nutrice. L'impedimento si applica a lui e ai suoi discendenti.

ARTICOLO 29. L'allattamento determina l'impedimento soltanto se ha luogo prima dello svezzamento o prima dei due anni. Non si ha riguardo a che il latte sia poco o tanto.

ARTICOLO 30. Sono temporaneamente proibite:

la donna sposata; quella che si trova in ritiro legale in seguito a ripudio, divorzio o vedovanza; la donna ripudiata tre volte⁵; la donna che supera il numero consentito per Legge.

È vietato riunire [in un matrimonio poligamico] due sorelle, o una donna con la zia: è indifferente che tale zia sia la sorella germana, consanguinea, uterina o di latte del padre o della madre.

ARTICOLO 31. Non è permesso il matrimonio della musulmana con il non musulmano.

Il matrimonio degli algerini e delle algerine con stranieri dei due sessi è sottoposto a disposizioni regolamentari.

Capo terzo. *Il matrimonio viziato e il matrimonio nullo*

ARTICOLO 32. Il matrimonio viene dichiarato nullo (*fash*), se manca di uno degli elementi essenziali, o in caso di impedimento o di clausola contraria a quanto implicato dal contratto o se si prova l'apostasia (*ridda*) del marito.

ARTICOLO 33. Se il matrimonio è stato concluso senza tutore, senza i due testimoni o senza *ṣadāq*, è dichiarato nullo (*fash*), prima della consumazione, e non è dovuto *ṣadāq*. Se vi è stata consumazione, il matrimonio è confermato con il versamento del *ṣadāq* di equivalenza, se manca un solo elemento essenziale; se ne manca più di uno, è nullo.

Legge della famiglia (Legge n. 84-11 del 9 giugno 1984)

ARTICOLO 34. Qualsiasi matrimonio concluso con una donna proibita è dichiarato nullo (*fash*), senza riguardo all'avvenuta consumazione. Ne derivano come effetti lo stabilimento della paternità e l'obbligo di osservare il periodo di astinenza legale (*istibrā'*).

ARTICOLO 35. Se al contratto è apposta una clausola a esso contraria, la clausola è nulla e il contratto valido.

Capo quarto. *Diritti e doveri dei due coniugi*

ARTICOLO 36. I due coniugi devono:

- 1) serbare i legami matrimoniali e i doveri della vita comune;
- 2) collaborare nella realizzazione dell'interesse della famiglia, nella protezione dei figli e nella loro sana educazione;
- 3) custodire i legami di parentela e trattare i genitori e i parenti secondo quanto imposto dal buon uso.

ARTICOLO 37. Il marito è tenuto nei confronti della moglie:

- 1) a corrisponderle il mantenimento di Legge commisurato al proprio stato economico, a meno che non sia provata l'insubordinazione della donna;
- 2) a trattare con giustizia le diverse mogli, in caso di matrimonio poligamico.

ARTICOLO 38. La moglie ha diritto a:

- 1) visitare i propri parenti di grado proibito e a ospitarli secondo gli usi;
- 2) disporre liberamente del proprio patrimonio.

ARTICOLO 39. La moglie deve:

- 1) obbedire al marito e rispettarlo nella sua qualità di capo della famiglia;
- 2) allattare i figli, se può farlo, e allevarli;
- 3) rispettare i genitori e i parenti del marito.

Capo quinto. *La filiazione*

ARTICOLO 40. La filiazione paterna è stabilita con il matrimonio valido, il riconoscimento, la prova, il matrimonio apparente e con qualsiasi matrimonio dichiarato nullo (*fash*) dopo la consumazione, secondo gli artt. 32, 33 e 34 della presente legge.

ARTICOLO 41. Il figlio è attribuito al padre quando il matrimonio è conforme alla Legge, il rapporto è stato possibile e l'uomo non l'ha disconosciuto nei modi conformi alla Legge.

ARTICOLO 42. Il periodo di gestazione più breve è di sei mesi, il più lungo di dieci.

Algeria

ARTICOLO 43. Il figlio è attribuito al padre se il parto è avvenuto entro dieci mesi dalla data della separazione o della morte.

ARTICOLO 44. La filiazione è stabilita mediante il riconoscimento di filiazione, di paternità o di maternità avente a oggetto una persona di origine sconosciuta, [riconoscimento] attuato anche nella malattia mortale⁶, quando è confermato dalla ragione o dalla consuetudine.

ARTICOLO 45. Il riconoscimento di parentela diverso dal riconoscimento di filiazione, di paternità o di maternità non produce effetti nei confronti di persone diverse dall'autore, a meno di loro conferma.

ARTICOLO 46. L'adozione è proibita per la Legge sacra e per la legge dello Stato.

Titolo secondo. Lo scioglimento del matrimonio

ARTICOLO 47. Il vincolo matrimoniale è sciolto mediante *ṭa/āq* o per morte.

Capo primo. Il *ṭa/āq*

ARTICOLO 48. Il *ṭa/āq* è lo scioglimento del matrimonio che ha luogo per la volontà del marito [ripudio], per consenso dei due coniugi [ripudio dietro corrispettivo] o su domanda della moglie nei limiti di quanto previsto agli artt. 53 e 54 della presente legge.

ARTICOLO 49. Il ripudio è stabilito soltanto mediante sentenza, dopo il tentativo di conciliazione da parte del giudice, il cui periodo non può superare i tre mesi.

ARTICOLO 50. Chi riprende con sé la moglie durante il tentativo di conciliazione non ha bisogno di un nuovo contratto. Chi la riprende con sé dopo la sentenza di ripudio ha bisogno di un nuovo contratto.

ARTICOLO 51. L'uomo non può riprendere con sé la moglie che ha ripudiato tre volte consecutive, se non dopo che ella abbia sposato un altro e il matrimonio sia stato sciolto o ella sia rimasta vedova dopo la consumazione.

ARTICOLO 52. Se il giudice ritiene che il marito abbia ripudiato arbitrariamente, lo condanna a risarcire alla ripudiata il danno che a essa è derivato.

Se la donna ripudiata è custode (*ḥādīna*) e non ha tutore che accetti di accoglierla, è garantito il suo diritto a vivere con la persona sotto la sua custodia secondo la situazione economica del marito.

Dal decreto circa l'abitazione è esclusa l'abitazione coniugale, se è unica.

La donna ripudiata perde il diritto all'abitazione nel caso che si risposi o che se ne provi la cattiva condotta.

Legge della famiglia (Legge n. 84-11 del 9 giugno 1984)

ARTICOLO 53. La moglie può chiedere il divorzio (*taṭlīq*) per le seguenti cause:

1) la mancata corresponsione del mantenimento dopo che sia stata emessa sentenza di condanna del marito, a meno che ella non conoscesse l'indigenza di lui al momento del matrimonio, nel rispetto degli artt. 78, 79 e 80 della presente legge;

2) i vizi che impediscono la realizzazione del fine del matrimonio;

3) il rifiuto del marito di condividere il letto coniugale per più di quattro mesi;

4) la condanna del marito a una pena infamante restrittiva della libertà di durata superiore all'anno, che disonori la famiglia e che renda impossibile la prosecuzione della vita in comune e della vita matrimoniale;

5) l'assenza ingiustificata che duri più di un anno, senza corresponsione del mantenimento;

6) qualsiasi danno rilevante per la Legge, in particolare la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 37 di cui sopra;

7) la commissione, che sia provata, di un atto vergognoso.

ARTICOLO 54. La moglie può ottenere il ripudio dietro corrispettivo accordandosi sul pagamento di un bene convenuto. Se non vi è accordo, il giudice determina la somma, che non può superare il *ṣadāq* di equivalenza valutato al momento della sentenza.

ARTICOLO 55. In caso di violazione dei doveri coniugali⁷ da parte di uno dei due coniugi, il giudice emette sentenza di *ṭa/āq*

e condanna al risarcimento della parte danneggiata.

ARTICOLO 56. Se tra i due coniugi si aggrava il contrasto, senza che si possa provare il danno, si devono nominare due arbitri che li riconcilino.

Il giudice nomina i due arbitri, uno dalla famiglia del marito e uno da quella della moglie. I due arbitri debbono presentare una relazione circa il loro incarico entro due mesi.

ARTICOLO 57. Le sentenze di *ṭa/āq* sono impugnabili soltanto per i profili materiali.

Capo secondo. *Effetti del ṭa/āq*

Il ritiro legale (al-'idda⁸)

ARTICOLO 58. La donna ripudiata o divorziata dopo la consumazione, se non è incinta, osserva un periodo di ritiro legale di tre cicli mestruali; se non ha mestruazioni, osserva un ritiro legale di tre mesi dalla data di dichiarazione del *talaq*.

ARTICOLO 59. La vedova osserva un periodo di ritiro legale di quattro mesi e dieci giorni. Lo stesso vale per la moglie dello scomparso, dalla data in cui è emessa la sentenza che accerta la scomparsa stessa.

Algeria

ARTICOLO 60. Il periodo di ritiro legale della donna incinta ha termine con il parto, essendo il periodo massimo di gestazione di dieci mesi dalla data del *ṭa/āq* o della morte.

ARTICOLO 61. La donna ripudiata, divorziata o vedova non esce dalla casa familiare durante il periodo di ritiro legale, se non nel caso di divorzio ottenuto per la commissione, debitamente provata, di un atto vergognoso. La donna ha diritto al mantenimento durante il periodo di ritiro legale che segue il ripudio o il divorzio.

La custodia (al-ḥadāna)

ARTICOLO 62. La custodia consiste nel curare il bambino, nell'istruirlo e nell'educarlo alla religione del padre, nel sorvegliarne la protezione e nel preservarne la salute e la morale.

Il titolare della custodia deve essere in grado di provvedere a tutto ciò.

ARTICOLO 63. Nel caso in cui il padre trascuri la famiglia o scompaia⁹, il giudice, prima di emettere sentenza, può autorizzare la madre, su sua domanda, a firmare qualsiasi documento amministrativo di natura scolastica o sociale relativo allo situazione del bambino all'interno del territorio nazionale.

ARTICOLO 64. La custodia spetta innanzi tutto alla madre, quindi alla nonna materna, poi alla zia materna, quindi al padre e alla nonna paterna, quindi ai parenti più prossimi in grado, avendo in ciò riguardo all'interesse del bambino. Il giudice, quando decide circa l'attribuzione della custodia, deve disporre in merito al diritto di visita.

ARTICOLO 65. Il periodo di custodia del maschio ha termine con il compimento del decimo anno, della femmina con il raggiungimento dell'età matrimoniale. Con riferimento al maschio, il giudice può prolungare la custodia fino al sedicesimo anno, se la custode è la madre non risposata.

Tuttavia, nel decidere sul termine della custodia, si ha riguardo all'interesse del minore.

ARTICOLO 66. Il diritto della titolare della custodia viene meno se si risposa con un uomo che non sia un parente di grado proibito [del bambino] o in seguito a rinuncia, a meno che ciò non sia contrario all'interesse della persona custodita.

ARTICOLO 67. Dalla custodia si decade se viene meno uno dei requisiti richiesti secondo la Legge all'art. 62.

Tuttavia, nell'emettere la sentenza di cui al comma precedente, si deve valutare l'interesse del custodito.

ARTICOLO 68. Se chi ha diritto a esercitare la custodia non la richiede per più di un anno senza giustificazione, il suo diritto decade.

Legge della famiglia (Legge n. 84-11 del 9 giugno 1984)

ARTICOLO 69. Se la persona cui è attribuito il diritto di custodia vuole trasferirsi in un Paese straniero, tocca al giudice confermarle la custodia ovvero dichiararne la decadenza, tenendo conto dell'interesse del custodito.

ARTICOLO 70. La custodia della nonna o della zia materna decade, se esse vivono insieme alla madre risposata con un uomo che non è parente di grado proibito del bambino.

ARTICOLO 71. Il diritto alla custodia rivive se viene meno la causa, non dipendente dalla volontà, che ne aveva provocato la decadenza.

ARTICOLO 72. Il mantenimento e l'abitazione del custodito sono tratti dal suo patrimonio, se esiste. In caso contrario, è il padre che deve predisporgli l'abitazione o, in caso di impossibilità, provvedere al canone di locazione.

Controversie relative alle suppellettili domestiche

ARTICOLO 73. Se sorge una controversia tra i due coniugi o i loro eredi a proposito delle suppellettili domestiche, e nessuno può fornire prova, prevalgono su giuramento la moglie o gli eredi della moglie rispetto alle cose che normalmente appartengono alle donne, mentre prevalgono su giuramento il marito o i suoi eredi per le cose che normalmente appartengono agli uomini.

Le cose che normalmente sono d'uso comune maschile e femminile vengono divise tra loro su giuramento.

Capo terzo¹⁰. *Il mantenimento (al-nafaqa)*

ARTICOLO 74. Il marito è tenuto a mantenere la moglie, in seguito alla consumazione o alla richiesta debitamente provata rivoltagli dalla donna, in conformità agli artt. 78, 79 e 80 della presente legge.

ARTICOLO 75. Il mantenimento del figlio è a carico del padre, a meno che abbia un proprio patrimonio. Per il maschio, il mantenimento cessa al raggiungimento della maggiore età, per la femmina alla consumazione del matrimonio. L'obbligo del mantenimento continua se il figlio è impedito per un difetto mentale o fisico, o se prosegue gli studi. Esso cessa quando il figlio, guadagnandosi la vita, può farne a meno.

ARTICOLO 76. In caso di impossibilità del padre, il mantenimento dei figli è a carico della madre, se è in grado di farvi fronte.

ARTICOLO 77. Il mantenimento degli ascendenti è a carico dei discendenti e quello dei discendenti a carico degli ascendenti in ragione delle possibilità, delle necessità e del grado di parentela, secondo le norme sulla successione.

Algeria

ARTICOLO 78. Il mantenimento comprende il cibo, il vestiario, le cure mediche, l'abitazione o il canone richiesto per essa, e tutto ciò che è considerato necessario secondo gli usi e la consuetudine.

ARTICOLO 79. Nel determinare la misura del mantenimento, il giudice ha riguardo allo stato delle due parti e alle condizioni di vita. La valutazione non può essere rivista prima di un anno dalla sentenza.

ARTICOLO 80. Il mantenimento è dovuto dalla data della domanda, ma il giudice può stabilire, su prova, che sia dovuto anche per un periodo non superiore all'anno precedente la domanda.

Libro secondo La rappresentanza Legale

Capo primo. *Disposizioni generali*

ARTICOLO 81. Chi è totalmente o parzialmente incapace a causa della minore età, della pazzia, della demenza o della prodigalità è rappresentato legalmente da un tutore, da un tutore testamentario o da un tutore nominato dal tribunale (*al-muqaddam*), secondo le disposizioni della presente legge.

ARTICOLO 82. Tutti gli atti di chi non ha raggiunto l'età del discernimento a causa della giovane età ai sensi dell'art. 42 del codice civile sono considerati nulli.

ARTICOLO 83. Gli atti di chi ha raggiunto l'età del discernimento, ma non la maggiore età secondo l'art. 43 del codice civile, sono efficaci, quando sono a lui vantaggiosi e nulli se sono a lui pregiudizievoli. Se vi è incertezza circa il vantaggio e il pregiudizio, sono sottoposti all'autorizzazione del tutore o del tutore testamentario. In caso di controversia, la questione è portata davanti al giudice.

ARTICOLO 84. Il giudice può autorizzare la persona che ha raggiunto l'età del discernimento a compiere atti di disposizione di tutto o di parte del suo patrimonio, su domanda di chi vi ha interesse. Il giudice può revocare l'autorizzazione, qualora sia provato ciò che giustifica tale decisione.

ARTICOLO 85. Gli atti di disposizione del pazzo, del demente o del prodigo sono considerati inefficaci se compiuti nello stato di pazzia, di demenza o di prodigalità.

ARTICOLO 86. Chi ha compiuto la maggiore età e non è interdetto è considerato pienamente capace secondo l'art. 40 del codice civile.

Legge della famiglia (Legge n. 84-11 del 9 giugno 1984)

Capo secondo. *La tutela (al-wilāya)*

ARTICOLO 87. Il padre è tutore (*walī*) dei figli minorenni. Dopo la sua morte, gli subentra di diritto la madre.

ARTICOLO 88. Il tutore deve disporre delle sostanze del minore curandone al meglio l'interesse ed è responsabile secondo il diritto comune.

Deve chiedere al giudice l'autorizzazione per i seguenti atti:

- 1) vendita e divisione degli immobili, costituzione di ipoteca e transazione;
- 2) vendita di beni mobili di particolare importanza;
- 3) impegno dei beni del minore in operazioni di credito, di presa a prestito, o di partecipazione in una società;
- 4) locazione dei beni immobili del minore per un periodo che superi i tre anni o che si protragga per più di un anno dopo il raggiungimento della maggiore età.

ARTICOLO 89. Il giudice, nell'accordare l'autorizzazione, deve considerare:

lo stato di necessità, l'interesse e che la vendita dell'immobile abbia luogo all'incanto.

ARTICOLO 90. Se vi è conflitto tra gli interessi del minore e gli interessi del tutore, il giudice nomina un amministratore speciale, d'ufficio o su domanda di chi vi ha interesse.

ARTICOLO 91. L'ufficio del tutore ha termine:

- 1) in caso di incapacità a svolgerlo; 2) in caso di morte; 3) in caso di interdizione; 4) per decadenza.

Capo terzo. *La tutela testamentaria*

ARTICOLO 92. Il padre o il nonno possono nominare un tutore testamentario al minore se questi non ha la madre che si possa occupare dei suoi affari, o se ne è provata nei modi legali l'incapacità. Se i tutori così nominati sono più di uno, il giudice può scegliere il più idoneo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 86 della presente legge.

ARTICOLO 93. È richiesto che il tutore testamentario sia musulmano, sano di mente, maggiorenne, in grado [di svolgere l'incarico], affidabile e buon amministratore. Il giudice può rimuoverlo se mancano i requisiti richiesti.

ARTICOLO 94. La nomina testamentaria del tutore deve essere sottoposta al giudice subito dopo la morte del padre, perché venga confermata o rigettata.

ARTICOLO 95. Il tutore testamentario ha gli stessi poteri di amministrazione del tutore, a norma degli artt. 88, 89 e 90 della presente legge.

Algeria

ARTICOLO 96. L'ufficio del tutore testamentario ha termine:

- 1) con la morte del minore, o con la sopravvenuta incapacità o morte del tutore;
- 2) quando il minore raggiunge la maggiore età, a meno che sia emessa sentenza di interdizione;
- 3) per la fine degli incarichi per i quali il tutore era stato nominato;
- 4) per l'accettazione della giustificazione addotta per la sua rinuncia all'ufficio; 5) quando il tutore è sollevato a domanda di un interessato se si prova che i suoi atti minacciano l'interesse del minore.

ARTICOLO 97. Il tutore testamentario al termine del suo ufficio deve consegnare i beni di cui era responsabile e presentare relativamente a essi un conto documentato a chi lo sostituisce o al minore divenuto maggiorenne o ai suoi eredi entro un termine non superiore ai due mesi dalla cessazione dell'ufficio. Deve presentare copia del conto al giudice.

In caso di morte o di scomparsa¹¹ del tutore testamentario, i suoi eredi devono consegnare i beni del minore per via giudiziaria all'interessato.

ARTICOLO 98. Il tutore testamentario è responsabile dei danni patiti dai beni del minore per sua colpa.

Capo quarto. *Il tutore nominato dal tribunale*

ARTICOLO 99. *Il muqaddam* è la persona nominata dal tribunale in caso di mancanza di tutore o di tutore testamentario per chi è totalmente o parzialmente incapace, su domanda di un suo parente, di chi vi ha interesse o del pubblico ministero.

ARTICOLO 100. *Il muqaddam* svolge le funzioni del tutore testamentario ed è sottoposto alle stesse disposizioni.

Capo quinto. *L'interdizione*

ARTICOLO 101. Chi raggiunge la maggiore età essendo pazzo, demente o prodigo, o chi viene colpito da uno di questi stati dopo la maggiore età viene interdetto.

ARTICOLO 102. L'interdizione è dichiarata su richiesta di un parente, di chi vi ha interesse o del pubblico ministero.

ARTICOLO 103. L'interdizione è dichiarata con sentenza. Il giudice può ricorrere a esperti per stabilirne le cause.

ARTICOLO 104. Se l'interdetto non ha tutore o tutore testamentario il giudice deve nominare con la stessa sentenza un *muqaddam* per assisterlo e curare i suoi affari, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 100 della presente legge.

Legge della famiglia (Legge n. 84-11 del 9 giugno 1984)

ARTICOLO 105. La persona di cui si vuole l'interdizione deve essere messa in grado di difendere i propri diritti. Il tribunale può nominare chi la aiuti in questo, se ne scorge l'interesse.

ARTICOLO 106. La sentenza di interdizione può essere impugnata con ogni mezzo e deve essere resa pubblica.

ARTICOLO 107. Sono considerati nulli gli atti dell'interdetto compiuti dopo la sentenza di interdizione, come pure quelli compiuti prima della sentenza se le cause dell'interdizione erano evidenti e notorie al tempo in cui furono compiuti.

ARTICOLO 108. L'interdizione è revocata su domanda dell'interdetto se ne vengono meno le cause.

Capo sesto. *Lo scomparso e l'assente*

ARTICOLO 109. Lo scomparso (*al-mafqūd*) è la persona assente (*al-ġā'ib*) di cui si ignora il luogo dove si trova e non si sa se sia viva o morta. Essa è considerata scomparsa soltanto in seguito a sentenza.

ARTICOLO 110. L'assente che è impedito per il periodo di un anno a causa di forza maggiore di ritornare al luogo di residenza o di amministrare i propri affari, di persona o per mezzo di un rappresentante, è assimilato allo scomparso se la sua assenza provoca danni ai terzi.

ARTICOLO 111. Il giudice, nel dichiarare la scomparsa, deve ordinare l'inventario dei beni dello scomparso e nominare nella sentenza un curatore (*muqaddam*) [scegliendolo] tra i parenti o tra altri, affinché amministri i beni dello scomparso e recuperi ciò che spetta allo scomparso a titolo di successione o di liberalità, secondo le disposizioni dell'art. 99 della presente legge.

ARTICOLO 112. La moglie dello scomparso o dell'assente può chiedere il divorzio in base al quinto comma dell'art. 53 della presente legge.

ARTICOLO 113. La morte dello scomparso in guerra o in circostanze eccezionali può essere dichiarata quando siano trascorsi quattro anni e siano state svolte ricerche. In caso di circostanze che di norma non comportano la morte, è rimesso al giudice di determinare un periodo congruo oltre i quattro anni.

ARTICOLO 114. La sentenza che dichiara la scomparsa o la morte dello scomparso è pronunciata su domanda di uno degli eredi, di persona interessata o del pubblico ministero.

ARTICOLO 115. La successione dello scomparso non si apre, né i suoi beni vengono divisi, prima della sentenza che ne dichiara la morte. In caso di suo ritorno, o di ricomparsa in vita, egli può chiedere che gli siano restituite le cose che ancora esistono o il valore di quelle che sono state vendute.

Algeria

Capo settimo. *La kafāla*

ARTICOLO 116. La *kafāla* è l'impegno a mantenere, educare e aver cura di un minore come farebbe un padre con il proprio figlio a titolo di liberalità. Essa si perfeziona mediante atto Legale.

ARTICOLO 117. La *kafāla* deve aver luogo di fronte al tribunale o davanti a un notaio. Il minore che ha i due genitori deve dare il proprio consenso.

ARTICOLO 118. Chi si impegna alla *kafāla* deve essere musulmano, sano di mente, capace di provvedere al minore e in grado di proteggerlo.

ARTICOLO 119. Il bambino può essere di origine sconosciuta o no.

ARTICOLO 120. Il bambino deve conservare la filiazione di origine, se è di origine conosciuta. Se è di origine sconosciuta, gli è applicato l'art. 64 della legge sullo stato civile.

ARTICOLO 121. La *kafāla* conferisce al suo titolare la rappresentanza legale¹² e tutte le prestazioni familiari e di istruzione di cui gode il figlio legittimo.

ARTICOLO 122. Il titolare della *kafāla* amministra tutti i beni che al minore derivano da successioni, atti di ultima volontà o donazioni, nel suo miglior interesse.

ARTICOLO 123. Il titolare della *kafāla* può disporre per atto di ultima volontà o per atto di liberalità a favore del minore sottoposto alla *kafāla* stessa nei limiti di un terzo del proprio patrimonio. Nel caso che disponga in tali modi per più di un terzo, la disposizione è nulla per l'eccedente, a meno che non sia autorizzata dagli eredi.

ARTICOLO 124. Se i due genitori, o uno di essi, chiedono che il minore sottoposto a *kafāla* ritorni nella loro potestà, il figlio sceglie se ritornare con loro, nel caso che abbia già compiuto l'età del discernimento. Se non ha discernimento, non è restituito senza autorizzazione del giudice, che deve considerare l'interesse del sottoposto alla *kafāla*.

ARTICOLO 125. La rinuncia alla *kafāla* si effettua davanti al giudice che la ha attribuita. Il pubblico ministero deve esserne avvisato. In caso di morte, la *kafāla* passa agli eredi, se essi vi si impegnano. In caso contrario, il giudice attribuisce la tutela del minore all'ente competente in materia di assistenza.

Libro terzo Le successioni

Capo primo. *Disposizioni generali*

ARTICOLO 126. Le cause della successione sono la parentela e il matrimonio.

Legge della famiglia (Legge n. 84-11 del 9 giugno 1984)

ARTICOLO 127. La successione si apre con la morte del *de cuius*, effettiva o presunta, quest'ultima dichiarata con sentenza dal giudice.

ARTICOLO 128. Per aver diritto all'eredità occorre che l'erede sia vivo o concepito al momento dell'apertura della successione. Occorre inoltre che esista una causa di successione e che la persona non ne sia esclusa.

ARTICOLO 129. Se due o più persone muoiono senza che sia dato sapere quale è perita prima, tra loro non vi è successione, senza riguardo al fatto che siano morte nello stesso incidente oppure no.

ARTICOLO 130. Il matrimonio rende obbligatoria la successione tra i coniugi, anche se non consumato.

ARTICOLO 131. Se è dichiarata la nullità del matrimonio, non vi è successione reciproca [tra i coniugi].

ARTICOLO 132. Se uno dei coniugi muore prima che sia emessa sentenza di divorzio o ripudio (*ṭalāq*), o se la morte sopraggiunge durante il ritiro legale da divorzio o ripudio, il sopravvissuto ha diritto alla successione.

ARTICOLO 133. Se l'erede è scomparso ma non ne è stata dichiarata la morte, si considera vivo secondo le disposizioni dell'art. 113 della presente legge.

ARTICOLO 134. Il concepito non eredita se non nasce vivo. Si considera vivo se vagisce o se dà un segno evidente di vita.

ARTICOLO 135. Sono escluse dalla successione le seguenti persone:

1) chi ha commesso o concorso a commettere, volontariamente e ingiustamente, l'omicidio del *de cuius*;

2) chi ha prestato falsa testimonianza, determinando la condanna a morte e l'esecuzione del *de cuius*;

3) chi è a conoscenza dell'omicidio del *de cuius* o della sua premeditazione e non ne informa le autorità competenti.

ARTICOLO 136. Chi è escluso dalla successione per le cause sopra ricordate non esclude altri.

ARTICOLO 137. Chi ha ucciso non volontariamente il *de cuius*, eredita il patrimonio, ma non ha diritto al prezzo del sangue (*al-diya*) né al risarcimento.

ARTICOLO 138. Il giuramento imprecatorio (*al--li'ān¹³*) e l'apostasia escludono dalla successione.

Capo secondo. *Le categorie di eredi*

ARTICOLO 139. Gli eredi si dividono in:

1) titolari di quota fissa; 2) agnati; 3) parenti uterini.

Algeria

ARTICOLO 140. I titolari di quota fissa sono gli eredi la cui parte nell'eredità è stata fissata dalla Legge.

ARTICOLO 141. Gli eredi per quota fissa di sesso maschile sono il padre, l'avo paterno, di qualsiasi grado, il marito, il fratello uterino e il fratello germano, nel caso detto *'umariyya*¹⁴.

ARTICOLO 142. Gli eredi per quota fissa di sesso femminile sono la figlia, la figlia del figlio, di qualsiasi grado, la madre, la moglie, l'ava paterna e materna, di qualsiasi grado, la sorella germana, la sorella consanguinea e la sorella uterina.

ARTICOLO 143. Le quote fisse sono sei: la metà, il quarto, l'ottavo, i due terzi, il terzo e il sesto.

I titolari della metà

ARTICOLO 144. I titolari della metà sono cinque:

1) il marito, che ha diritto alla metà della eredità della moglie a condizione che essa non lasci alcun discendente che eredita;

2) la figlia, a condizione che sia unica e non vi sia con lei alcun altro figlio, maschio o femmina;

3) la figlia del figlio, a condizione che sia unica e che non si trovino con lei un figlio del *de cuius*, maschio o femmina, né un discendente del figlio del suo stesso grado;

4) la sorella germana, a condizione che sia unica e che non vi siano con lei il fratello germano, né il padre, né il figlio, né il discendente del figlio, maschio o femmina, né il nonno che la renderebbe agnato;

5) la sorella consanguinea, a condizione che sia unica e che non vi siano con lei il fratello e la sorella consanguinei e che manchino coloro che sono stati ricordati a proposito della sorella germana.

I titolari del quarto

ARTICOLO 145. I titolari del quarto sono due:

1) il marito, se esiste un discendente della moglie che eredita;

2) la moglie, o le mogli, a condizione che non vi sia alcun discendente del marito chiamato a succedere.

I titolari dell'ottavo

ARTICOLO 146. L'erede dell'ottavo è la moglie, o le mogli, se vi è un discendente del marito chiamato a succedere.

Legge della famiglia (Legge n. 84-11 del 9 giugno 1984)

ARTICOLO 147. I titolari dei due terzi sono quattro:

- 1) due o più figlie, a condizione che non vi sia figlio;
- 2) due o più figlie del figlio, a condizione che non esista figlio, né figlio del figlio del suo stesso grado;
- 3) due o più sorelle germane, a condizione che non vi sia fratello germano, né padre, né figlio;
- 4) due o più sorelle consanguinee, a condizione che non vi sia fratello consanguineo, né chi è stato ricordato a proposito delle due sorelle germane.

I titolari del terzo

ARTICOLO 148. I titolari del terzo sono tre:

- 1) la madre, a condizione che non vi sia alcun discendente chiamato a succedere, né più di un fratello germano, consanguineo o uterino, anche se escluso;
- 2) i fratelli uterini, a condizione che non vi sia con loro il padre, o l'avo paterno, o il figlio, o il discendente del figlio, maschio o femmina che sia;
- 3) il nonno se si trova con fratelli, se la quota del terzo è a lui più favorevole.

I titolari del sesto

ARTICOLO 149. I titolari del sesto sono sette:

- 1) il padre, a condizione che vi sia un figlio, o un discendente di un figlio, maschio o femmina;
- 2) la madre, a condizione che vi siano un discendente chiamato a succedere o dei fratelli, senza riguardo al fatto che succedano o che siano esclusi;
- 3) il nonno paterno, se vi è un figlio o un discendente di un figlio e se manca il padre;
- 4) la nonna, sia paterna che materna, che sia sola; se si trovano insieme due ascendenti dello stesso grado, il sesto è diviso tra di loro; lo stesso avviene se l'ava materna è più remota; se invece è lei la più prossima, ha diritto all'intero sesto;
- 5) Le discendenti del figlio, anche se più di una, a condizione che vi sia una sola figlia e che non esista un discendente di un figlio del loro stesso grado;
- 6) le sorelle consanguinee, anche se più di una, a condizione che con loro vi sia una sola sorella germana e manchino il fratello consanguineo, il padre e il figlio, maschio o femmina;
- 7) il fratello o la sorella uterini, purché ve ne sia uno solo e non esistano ascendenti o discendenti chiamati a succedere.

Algeria

Capo terzo. *Gli agnati* (al-'aşaba)

ARTICOLO 150. L'agnato è colui che ha diritto all'intera eredità quando è da solo, o a ciò che ne resta dopo che i titolari di quota fissa abbiano preso quanto spetta loro; e che, se le quote hanno esaurito l'intera eredità, non ha diritto a nulla.

ARTICOLO 151. Gli agnati sono di tre tipi:

- 1) l'agnato *iure proprio*; 2) l'agnato per altri; 3) l'agnato con altri.

L'agnato iure proprio

ARTICOLO 152. L'agnato *iure proprio* è qualsiasi maschio collegato al *de cuius* per via maschile.

ARTICOLO 153. Gli agnati *iure proprio* appartengono a quattro classi di cui l'una precede l'altra secondo l'ordine seguente:

- 1) la classe dei discendenti, che comprende il figlio e il figlio del figlio di qualsiasi grado;
- 2) la classe degli ascendenti, che comprende il padre, il nonno vero¹⁵ di qualsiasi grado, avuto riguardo alla situazione dell'avo;
- 3) la classe dei collaterali, che comprende i fratelli germani e consanguinei, e i loro discendenti di qualsiasi grado;
- 4) la classe degli zii, che comprende gli zii paterni del *de cuius*, gli zii paterni di suo padre, gli zii paterni di suo nonno e così via, e i loro discendenti di qualsiasi grado.

ARTICOLO 154. Se vi è più di un agnato, e tutti appartengono alla stessa classe, la prevalenza tra di essi si valuta in base al grado, e dunque hanno la precedenza i più prossimi in grado al *de cuius*; se appartengono alla stessa classe e allo stesso grado, la prevalenza si valuta in base alla forza del vincolo, e quindi chi è collegato al *de cuius* per via paterna e per via materna prevale su chi gli è collegato per una sola via. Se tutti gli agnati appartengono alla stessa classe, allo stesso grado e hanno un vincolo di pari forza ereditano come agnati e dividono tra di loro in parti uguali.

L'agnato per altri

ARTICOLO 155. Agnati per altri sono le femmine che sono rese agnato da un maschio. Si tratta di:

- 1) la figlia in presenza di suo fratello;
- 2) la figlia del figlio in presenza di suo fratello, o del figlio del suo zio paterno del suo stesso grado, o del figlio del figlio di suo zio paterno inferiore a lei in grado, a condizione che non sia erede per quota fissa;

Legge della famiglia (Legge n. 84-11 del 9 giugno 1984)

- 3) la sorella germana in presenza del fratello germano;
- 4) la sorella consanguinea in presenza del fratello consanguineo.

In tutti questi casi, al maschio va la parte di due femmine.

L'agnato con altri

ARTICOLO 156. Sono agnati con altri: le sorelle germane o consanguinee, anche se più di una, se vi sono una o più figlie, o figlie di un figlio, a condizione che non esista un fratello di grado pari al loro, né il nonno.

ARTICOLO 157. La sorella consanguinea è agnato solo se non vi è sorella germana.

Capo quarto. Casi di successione del nonno

ARTICOLO 158. Se il nonno agnato si trova con i fratelli germani, o consanguinei, maschi, femmine o misti, ha diritto a scegliere la soluzione più conveniente tra il terzo dell'eredità o il concorso alla divisione con gli altri.

Se si trova con i fratelli e con titolari di quota, ha diritto a ciò che gli è più conveniente tra:

- 1) il sesto dell'intero patrimonio;
- 2) il terzo di ciò che resta dopo che i titolari di quota si sono soddisfatti; 3) la partecipazione con i fratelli alla divisione, a titolo di fratello maschio.

Capo quinto. L'esclusione (al--ħağb)

ARTICOLO 159. L'esclusione consiste nel precludere all'erede la successione, in parte o totalmente. Essa è di due tipi:

- 1) l'esclusione parziale; 2) l'esclusione totale.

L'esclusione parziale

ARTICOLO 160. Gli eredi cui spettano due quote sono cinque: il marito, la moglie, la madre, la figlia del figlio e la sorella consanguinea.

1) Il marito eredita la metà se non vi è discendente che eredita, e il quarto in caso contrario.

2) La moglie, o le mogli, ereditano il quarto se non vi è discendente che eredita, e l'ottavo in caso contrario.

3) La madre eredita il terzo se non vi è discendente che eredita, né più fratelli o sorelle di qualsiasi tipo, mentre eredita il sesto in caso contrario.

Algeria

4) La figlia del figlio eredita la metà se è unica, e il sesto se vi è una figlia diretta unica. Nel caso di più figlie del figlio, esse ereditano il sesto al posto dei due terzi. La norma relativa a ogni figlia del figlio che si trova in concorso con la figlia del figlio superiore a lei in grado è la stessa che si applica alla figlia del figlio che concorre con la figlia diretta.

5) La sorella consanguinea eredita la metà se è unica, e il sesto se si trova con una sorella germana. In caso di più sorelle consanguinee in concorso con una sorella germana, esse si dividono il sesto.

L'esclusione totale

ARTICOLO 161. La madre esclude ogni ava e l'ava materna più prossima esclude l'ava paterna più remota. Il padre e il nonno escludono le proprie ascendenti femmine.

ARTICOLO 162. Il padre e il nonno vero di qualsiasi grado, il figlio e il discendente del figlio di qualsiasi grado escludono i discendenti del fratello.

ARTICOLO 163. Il figlio e i figli del figlio di qualsiasi grado escludono la figlia del figlio di grado inferiore al loro. Quest'ultima è esclusa anche da due figlie, o da due figlie del figlio di grado superiore al suo, a meno che non vi sia chi la rende agnato.

ARTICOLO 164. Il padre, il figlio e il figlio del figlio di qualsiasi grado escludono la sorella germana. La sorella consanguinea è esclusa dal padre, dal figlio e dal figlio del figlio di qualsiasi grado, dal fratello germano, e dalla sorella germana, se è agnato con altri, e dalle due sorelle germane, se non vi è fratello consanguineo.

ARTICOLO 165. Il fratello consanguineo esclude i discendenti dei fratelli germani o consanguinei.

I figli dei fratelli germani escludono i figli dei fratelli consanguinei. I figli dei fratelli germani escludono i discendenti degli zii paterni.

Capo sesto. *La riduzione per aumento del denominatore* (al-'awl). *L'accrescimento* (al-radd). *La ripartizione [ai parenti uterini]* (al-daf')

ARTICOLO 166. Lo 'awl consiste nell'aumentare il denominatore frazionario secondo le parti degli eredi per quota fissa¹⁶.

Se dalla divisione delle quote avanza un residuo, l'eredità si divide tra di loro in proporzione alle rispettive quote ereditarie

L'accrescimento

ARTICOLO 167. Se l'eredità non è completamente assorbita dalle quote fisse e non vi è alcun agnato, ciò che resta va come accrescimento ai titolari di quota fissa, esclusi i coniugi, in proporzione alle rispettive quote.

Legge della famiglia (Legge n. 84-11 del 9 giugno 1984)

Ciò che rimane va come accrescimento al coniuge, se non vi sono agnati, né titolare di quota fissa, né parente uterino.

La ripartizione ai parenti uterini

ARTICOLO 168. I parenti uterini succedono, qualora ne abbiano diritto, nel seguente ordine:

i discendenti delle figlie di qualsiasi grado, i discendenti delle figlie del figlio di qualsiasi grado.

Tra i discendenti prevale nella successione il più prossimo in grado al *de cuius*. Se sono di uno stesso grado, il discendente del titolare di quota fissa prevale sul discendente del parente uterino. Se sono dello stesso grado e non vi è tra di loro alcun discendente di titolare di quota, o se tutti discendono da un erede a quota fissa, partecipano in parti uguali alla diVisione ereditaria.

Capo settimo. *La sostituzione (al-tanzīl)*

ARTICOLO 169. Se una persona muore lasciando discendenti di un figlio premorto o che muore con lui, questi ultimi devono prendere il posto del loro autore nella successione alle condizioni seguenti.

ARTICOLO 170. Le parti dei discendenti del figlio ammontano alla parte che sarebbe toccata a quest'ultimo se fosse vivo, a condizione che questa non superi il terzo dell'eredità.

ARTICOLO 171. Tale sostituzione non ha luogo a vantaggio dei discendenti chiamati a succedere al proprio nonno o nonna, se il *de cuius* ha già provveduto a loro favore con atto di ultima volontà, o ha loro donato in vita ciò che corrisponde a quanto verrebbe loro di diritto con simile atto di ultima volontà. Se a loro favore, o a favore di uno di loro, è stato disposto con atto di ultima volontà di meno di quanto detto, si deve procedere alla sostituzione nei limiti che permettono di completare la sua o la loro quota dell'eredità.

ARTICOLO 172. La sostituzione non opera se i discendenti hanno già ereditato dalla madre o dal padre una parte non inferiore a quella che tocca al *de cuius* da parte
Nella sostituzione la parte del maschio è pari a quella di due femmine.

Capo ottavo. *Il concepito*

ARTICOLO 173. Dalla successione si accantona a favore del concepito la quota maggiore tra quella che spetterebbe a un solo figlio maschio o a una sola figlia femmina,

Algeria

se il concepito partecipa con gli altri eredi alla successione o se ne provoca l'esclusione parziale. Se li esclude totalmente, si accantona per lui l'intera eredità e non si procede alla divisione fino al momento del parto.

ARTICOLO 174. Se la donna sostiene di essere incinta e gli eredi la smentiscono, la questione è sottoposta a esperti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 43 della presente legge.

Capo nono. *Questioni particolari*

Il caso detto al-akdariyya¹⁷ e al-ġarā'

ARTICOLO 175. La sorella non succede se vi è il nonno, se non nel caso detto *al-akdariyya*, e cioè se vi sono il marito, la madre, una sorella germana o consanguinea e il nonno. In questo caso il nonno aggiunge a ciò che gli spetta ciò che spetta a lei, e dividono tra di loro attribuendo al maschio la parte di due femmine, usando come denominatore sei. Questo viene poi ridotto a nove, e sulla base di ventisette unità frazionarie ne vanno nove al marito, sei alla madre, quattro alla sorella e otto al nonno.

Il caso detto al-muštaraka

ARTICOLO 176. Nel caso detto al-muštaraka ¹⁸ il fratello prende come la sorella. Ciò avviene quando si trovano insieme il marito, la madre o una nonna, fratelli uterini e fratelli germani. I fratelli uterini e i fratelli germani, maschi e femmine, si dividono i due terzi in parti uguali, poiché tutti discendono dalla stessa madre.

Il caso detto al-ġarāwayn¹⁹

ARTICOLO 177. Se si trovano insieme la moglie e i due genitori, alla moglie va il quarto, alla madre il terzo di ciò che resta, cioè il quarto, e al padre ciò che resta. Se si trovano insieme il marito e i due genitori, al marito va la metà, alla madre il terzo di ciò che resta, e cioè il sesto, e al padre il rimanente.

Il caso detto al-mubāhala

ARTICOLO 178. Se si trovano insieme il marito, la madre, una sorella germana o consanguinea, al marito andrebbe la metà, alla sorella la metà e alla madre il terzo. Il minimo comun denominatore è sei. Con la riduzione per aumento del denominatore a otto, si attribuiscono tre parti al marito, tre parti alla sorella e due parti alla madre.

Legge della famiglia (Legge n. 84-11 del 9 giugno 1984)

ARTICOLO 179. Se si trovano insieme la moglie, due figlie e i due genitori, si procede a ripartizione mediante riduzione al minimo comun denominatore di ventiquattro. Con la riduzione per aumento del denominatore a ventisette, alle due figlie vanno i due terzi, corrispondenti a sedici parti; ai due genitori il terzo, corrispondente a otto parti, e alla moglie l'ottavo, corrispondente a tre parti, che equivalgono al nono dell'eredità.

*Il caso detto al-minbariyya*²⁰

Capo decimo. *Divisione dell'eredità*

ARTICOLO 180. Dalla successione si prendono, nell'ordine:

- 1) le spese del funerale e della sepoltura nella misura dettata dagli usi;
- 2) i debiti del *de cuius* debitamente provati;
- 3) l'atto di ultima volontà.

Se non esistono titolari di quota fissa o agnati, l'eredità va ai parenti uterini. Se neppure questi esistono, va al Tesoro.

ARTICOLO 181. Per la divisione dell'eredità si applicano gli artt. 109 e 173 della presente legge e quanto disposto dal codice civile in materia di proprietà indivisa.

Se fra gli eredi vi è un minore, la divisione deve essere fatta per via giudiziaria.

ARTICOLO 182. In caso di mancanza di tutore o di tutore testamentario per l'erede minore, chiunque vi abbia interesse o il pubblico ministero possono presentare al tribunale domanda di liquidazione dell'eredità e di nomina di un tutore giudiziario (*muqaddam*). Spetta al presidente del tribunale disporre l'apposizione dei sigilli, il deposito del denaro e delle cose di valore e la decisione sulla domanda.

ARTICOLO 183. Nella divisione dell'eredità si devono seguire le procedure di urgenza in particolare per quanto attiene ai termini e alla sollecitudine delle decisioni relative al merito e ai mezzi di impugnazione delle sentenze.

Libro quarto

Gli atti di liberalità

L'atto di ultima volontà. La donazione. Il *waqf*

Capo primo. *L'atto di ultima volontà* (al-waṣiyya)

ARTICOLO 184. L'atto di ultima volontà è un trasferimento di proprietà a titolo gratuito che ha effetto dopo la morte.

Algeria

ARTICOLO 185. L'atto di ultima volontà non può superare il terzo dell'eredità. La sua efficacia relativamente a quanto eccede tale limite è sottoposta all'autorizzazione degli eredi.

Il disponente e il beneficiario dell'atto di ultima volontà

ARTICOLO 186. Il disponente deve essere sano di mente e avere compiuto almeno i diciannove anni.

ARTICOLO 187. L'atto di ultima volontà a vantaggio del concepito è valido, a condizione che nasca vivo. Se nascono gemelli, essi hanno diritto a quanto disposto in parti uguali, senza riguardo al sesso.

ARTICOLO 188. Non ha diritto all'atto di ultima volontà chi ha ucciso volontariamente il disponente.

ARTICOLO 189. Non si può disporre per atto di ultima volontà a favore dell'erede, a meno che gli altri eredi, dopo la morte del disponente, non diano l'autorizzazione.

Il bene oggetto dell'atto di ultima volontà

ARTICOLO 190. L'autore dell'atto di ultima volontà può disporre dei beni di sua proprietà o di cui acquista la sostanza ('*ayn*) o il godimento (*manfa' a*) prima della morte.

Forma dell'atto di ultima volontà

ARTICOLO 191. L'atto di ultima volontà è stabilito con:

- 1) una dichiarazione del disponente resa di fronte al notaio che ne redige l'atto;
- 2) in caso di forza maggiore, da una sentenza che viene registrata in margine all'atto di proprietà originale.

Effetti dell'atto di ultima volontà

A

ARTICOLO 192. L'atto di ultima volontà può essere revocato espressamente o tacitamente. La revoca espressa si dà con gli stessi mezzi previsti per il suo stabilimento; quella tacita risulta da qualsiasi comportamento da cui si possa dedurre la revoca.

ARTICOLO 193. La costituzione in garanzia del bene oggetto dell'atto di ultima volontà non si considera revoca.

ARTICOLO 194. Se si dispone per atto di ultima volontà prima a favore di una persona, e poi a favore di un'altra, la cosa è proprietà comune.

Legge della famiglia (Legge n. 84-11 del 9 giugno 1984)

ARTICOLO 195. Se l'atto di ultima volontà è disposto a favore di due persone senza determinazione della parte spettante a ciascuna, e una muore al momento dell'atto, o dopo di esso ma prima della morte del disponente, l'atto di ultima volontà va totalmente a vantaggio del sopravvissuto. Se invece è determinata la parte spettante a ciascuno, il sopravvissuto ha diritto soltanto a quanto a lui destinato.

ARTICOLO 196. L'atto di ultima volontà con cui si dispone del godimento (*manfa 'a*) della cosa senza fissazione di un termine ha fine al momento della morte del beneficiario ed è considerata *'umrà*²¹

ARTICOLO 197. L'accettazione dell'atto di ultima volontà va data espressamente o tacitamente dopo la morte del disponente.

ARTICOLO 198. Se il beneficiario muore prima di avere accettato, spetta agli eredi accettare o rifiutare.

ARTICOLO 199. Se all'atto di ultima volontà è apposta una condizione, il beneficiario ha diritto a riceverlo dopo la realizzazione della condizione. Se la condizione non è valida, l'atto di ultima volontà è valido e la condizione nulla.

ARTICOLO 200. È valido l'atto di ultima volontà tra persone di religione diversa.

ARTICOLO 201. L'atto di ultima volontà è nullo se il beneficiario muore prima del disponente o se lo rifiuta.

Capo secondo. *La donazione*

ARTICOLO 202. La donazione è un trasferimento di proprietà senza corrispettivo.

Il donante può imporre al donatario l'adempimento di un'obbligazione che rende la donazione definitiva.

ARTICOLO 203. Il donante deve essere sano di mente, deve aver compiuto i diciannove anni e non essere interdetto.

ARTICOLO 204. La donazione fatta nella malattia che porta alla morte, o durante malattie o in circostanze che fanno temere la morte, è considerata atto di ultima volontà.

ARTICOLI 205. il donante può disporre per di tutti odi parte dei suoi beni, della loro sostanza (*'ayn*) o godimento (*manfa 'a*), o anche dei crediti nei confronti dei terzi.

ARTICOLO 206. La donazione si conclude mediante proposta e accettazione, e si perfeziona con la consegna e l'osservanza delle disposizioni della legge sul notariato in materia di immobili, e delle disposizioni particolari in materia di beni mobili.

Se manca uno degli elementi richiamati, la donazione è nulla.

Algeria

ARTICOLO 207. Se la cosa donata si trova nelle mani del donatario prima della donazione, la consegna si considera avvenuta. Se si trova nelle mani di un terzo, occorre che il donatario ne sia informato per essere considerato possessore.

ARTICOLO 208. Se il donante è tutore del donatario, o se ne è il marito, ovvero se la cosa è a loro comune, la redazione dell'atto e le procedure amministrative valgono consegna.

ARTICOLO 209. La donazione a favore del concepito è valida a condizione che nasca vivo.

ARTICOLO 210. Il donatario acquista il possesso della cosa donata personalmente o per mezzo di un rappresentante.

Se è minore o interdetto l'acquisto del possesso è effettuato da chi ne ha la rappresentanza legale.

ARTICOLO 211. I genitori possono revocare la donazione fatta al figlio, di qualsiasi età, tranne che nei seguenti casi:

- 1) se la donazione era stata fatta a causa del matrimonio del donatario;
- 2) se la donazione è stata fatta a garanzia di un credito o a pagamento di un debito; 3) se il donatario ha disposto della cosa donata vendendola, o a titolo gratuito, o se la ha modificata trasformandone la natura²².

ARTICOLO 212. La donazione fatta per uno scopo di pubblica utilità è irrevocabile.

Capo terzo. *La fondazione pia (al-waqf)*

ARTICOLO 213. Il *waqf* consiste nell'immobilizzare un bene sottraendolo ai diritti di chiunque per sempre e a titolo di elemosina.

ARTICOLO 214. Il costituente può conservare il godimento della cosa oggetto del *waqf* per la durata della propria vita, a patto che in seguito il bene del *waqf* vada a un ente di beneficenza.

ARTICOLO 215. I requisiti richiesti per il costituente del *waqf* e per il suo oggetto sono gli stessi previsti per il donante e per la cosa donata secondo gli artt. 204 e 205 della presente legge.

ARTICOLO 216. Il bene costituito in *waqf* deve essere di proprietà del costituente, deve essere determinato e non oggetto di controversia, anche se indiviso.

ARTICOLO 217. Il *waqf* è costituito nella forma dell'atto di ultima volontà, secondo quanto disposto dall'art. 191 della presente legge.

ARTICOLO 218. La condizione apposta dal costituente è efficace se non incompatibile con i principi Legali del *waqf*. In caso contrario, la condizione è nulla e il *waqf* valido.

Legge della famiglia (Legge n. 84-11 del 9 giugno 1984)

ARTICOLO 219. Tutte le costruzioni o piantagioni eseguite sul bene costituito in *waqf* dal beneficiario sono considerate parte del bene.

ARTICOLO 220. Il *waqf* continua a sussistere anche se intervengono modificazioni che cambiano la natura della cosa che ne è l'oggetto.

Se la modificazione comporta la sostituzione del bene, il *waqf* si trasferisce sul nuovo bene.

Capo quarto. *Disposizioni conclusive*

ARTICOLO 221. La presente legge si applica a tutti i cittadini algerini e ai residenti in Algeria, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice civile.

ARTICOLO 222. Per tutte le questioni non trattate dal testo della presente legge si rinvia alle disposizioni della *šarī'a* islamica.

ARTICOLO 223. Tutte le disposizioni contrastanti con la presente legge sono abrogate.

ARTICOLO 224. La presente legge è pubblicata sulla *al-Ġarīda al-rasmiyya* della Repubblica Democratica Popolare di Algeria.

Promulgata ad Algeri, il 9 *ramadan* 1404 H. (9 giugno 1984 a.D.)

Chadli Bendjedid

¹ Pubblicata in *al-Ġarīda al-rasmiyya*, XXI, n. 24, 12 *ramadān* 1404 H. (12 giugno 1984 a. D.), p. 910.

² Sura con cui si apre il Corano.

³ In arabo *fī ḥudūd al- šarī'a al-islāmiyya*.

⁴ In arabo *bikr*. L'incerto significato del termine è denunciato dalle oscillazioni dello stesso legislatore, che ritorna più volte sulla traduzione francese ufficiale. Dopo averlo inizialmente reso con *sa fille mineure*, lo corregge in *sa fille vierge* (J. O. 31 luglio 1984), e infine rinuncia sostanzialmente a tradurlo, rendendolo come *sa fille bikr* (J. O. 19 settembre 1984).

⁵ Si intende che in questo caso la donna è proibita soltanto per l'uomo che ha pronunciato contro di lei il ripudio per tre volte.

⁶ La malattia mortale è quella che provoca la morte o che la fa temere. Il diritto musulmano considera in genere con sospetto gli atti compiuti durante la malattia mortale, per il timore che essi tendano a ledere i *ḥuq* degferedi3fveda anche l'alt. 204.

⁷ In arabo *nušūz*, termine che indica l'insubordinazione della moglie al marito. Riferito a entrambi i coniugi è di significato incerto. Nella traduzione ufficiale francese è reso come *abandon du domicil coniugal*.

⁸ La *'idda* è il periodo di ritiro che la donna deve osservare dopo lo scioglimento del matrimonio. La sua funzione principale è quella di accertare se la donna è incinta. Durante la *'idda* la donna resta sotto la potestà maritale.

⁹ Per la definizione di «scomparsa», si veda l'art. 109.

¹⁰ Nella versione francese è il «Titolo terzo».

¹¹ Si veda l'art. 109.

¹² In arabo *al-wilāya al-qānūmiyya*. Vale la pena di notare che, nell'intestazione del Libro Secondo, il

Algeria

legislatore parla di *al-wilāya al-šar'iyya*, rinviando a un concetto di legalità più ampio, che fa riferimento non tanto alla legge statale (*qāmūn*), quanto al diritto o alla Legge divina (*šar'ā*). Resta tuttavia incerto, nel caso della rappresentanza legale, il significato da attribuire a questa oscillazione terminologica.

13 Il giuramento imprecatorio è una procedura fissata dal Corano (XX, 6-9) in cui il marito e la moglie si scambiano pubblicamente reciproche accuse. L'uomo accusa la donna di fornicazione e la donna l'uomo di calunnia. Entrambi invocano su di sé la maledizione di Dio se dicono il falso. Per il diritto musulmano, gli effetti del giuramento imprecatorio sono lo scioglimento del matrimonio e il disconoscimento della paternità. Per quanto riguarda la legge algerina, va osservato che non vi è espresso riferimento al *li'ān* tra i modi di scioglimento del matrimonio; mentre il richiamo ai modi di disconoscimento del figlio «conformi alla Legge» (art. 41) è da ritenersi comprensivo del giuramento imprecatorio.

¹⁴ Questo particolare caso di successione, detto *'umariyya* perché risolto dal califfo 'Imar, è l'unica ipotesi in cui il fratello germano non succede a titolo di agnato, ma come titolare di quota fissa. La questione sorge quando una donna lascia come eredi il marito, la madre o l'ava, fratelli uterini e fratelli germani. Le quote spettanti al marito, alla madre e ai fratelli uterini esauriscono completamente l'eredità. Nulla resta ai fratelli germani, benché il loro legame con il *de cuius* sia più forte di quello dei fratelli uterini. Ciò appare ingiusto e irragionevole. Ecco quindi che i fratelli germani vengono assimilati agli uterini e concorrono alla divisione della quota spettante a questi ultimi. Il caso è regolato nei dettagli dall'art. 176, sotto un'altra delle sue numerosissime denominazioni (*al-muštāraka*).

15 In arabo *ğadd šahīh*. È qualsiasi avo maschio unito al *de cuius* per via esclusivamente maschile.

16. A questa operazione si ricorre quando la somma delle quote destinate agli eredi per quota fissa supera l'unità. Se ad esempio una donna muore lasciando il marito e due sorelle, al primo andrà la metà, alle seconde i due terzi. Ma

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{7}{6}$$

Si impone dunque di dividere l'eredità in settimi, anziché in sestimi, mettendo al denominatore il numeratore della frazione che rappresenta la somma delle quote. Al marito andranno i tre settimi dell'eredità, e alle sorelle i quattro settimi. Per un altro esempio di *'awl* si veda l'art. 175.

17. Il nome sembra derivare da Akdar, la donna la cui successione occasionò la determinazione della regola.

18. La denominazione del caso rimanda al concetto di «partecipazione» o «associazione»: in effetti i fratelli uterini vengono associati o assimilati ai germani nella divisione del terzo. Si veda anche l'art. 141.

19. Il caso, o meglio i due casi contemplati in questo articolo, sono denominati «le due ingannatrici» (*al-ğarāwāni*). L'allusione è al fatto che in entrambe le ipotesi l'aspettativa della madre di conseguire la quota del terzo non si realizza.

20. La denominazione viene da *minbar*; termine che indica il caratteristico pulpito delle moschee. Sembra che il califfo 'Alī, quando risolse questo caso, si trovasse per l'appunto sul *minbar*.

21. Per *'umrā* il diritto musulmano intende appunto la donazione del godimento di una cosa e stabilisce che essa dura per un periodo prestabilito, ovvero fino alla morte del donatario o del donante. 22. Il testo francese contempla anche l'ipotesi che la cosa sia perita tra le mani del donatario.

Parte seconda
Egitto

Egitto. Disposizioni relative al mantenimento e ad alcune questioni di statuto personale (Legge n. 25 del 1920)

LEGGE N. 25 DELL'ANNO 1920, CONTENENTE DISPOSIZIONI SUL MANTENIMENTO (NAFAQA) E SU ALCUNE QUESTIONI DI STATUTO PERSONALE¹ MODIFICATA DALLE LEGGI N. 25 DEL 1929 E 100 DEL 1985

Noi, SULTANO DI EGITTO,

viste le disposizioni sull'organizzazione dei tribunali sciaraitici e le procedure che vi si applicano emanate con i due decreti reali del *27 da dū 'l-qa'da* 1327 (10 dicembre 1909) e *26 ġumādā 'l-ṭāniyya* 1328 (3 luglio 1910),

vista la legge n. 24 di oggi,

viste le deliberazioni della commissione composta dalle LL. SS. Eccellentissime lo S'ayP, dell'Università di al-Azhar, lo *Šayḥ malikita*, il Presidente del Tribunale supremo sciaraitico, il *Mufī* dell'Egitto e altri '*ulamā*',

in base a quanto a Noi proposto dal Ministro della Giustizia e dopo il parere positivo del Consiglio dei Ministri,

abbiamo prescritto quanto segue:

Titolo primo. Del mantenimento

Sezione prima. *Del mantenimento (al-nafaqa) e del ritiro legale (al-'idda)*

ARTICOLO 1². Il marito deve mantenere la moglie, anche se ricca o di diversa religione, dalla data del contratto valido se ella si mette a sua disposizione, anche solo virtualmente.

La malattia della moglie non fa venir meno il suo diritto al mantenimento.

Il mantenimento comprende il cibo, il vestiario, l'abitazione, le spese sanitarie e ciò che è previsto dalla Legge.

Non è dovuto il mantenimento alla moglie apostata, o a quella che rifiuta deliberatamente, senza giustificazione, di mettersi a disposizione del marito, o che è costretta a ciò per una causa non dipendente dal marito, o che esce senza il permesso del marito.

Egitto

Non è considerato causa di perdita del diritto al mantenimento il fatto che la donna esca dall'abitazione, anche se senza autorizzazione del marito, nei casi in cui ciò le è consentito dalla Legge, essendovi un testo in proposito, o una consuetudine, o così imponendo la necessità. Né è considerata causa di perdita del diritto al mantenimento il fatto che la donna esca di casa per un lavoro lecito, a meno che non venga accertato l'abuso di tale diritto condizionato o che risulti contrario all'interesse della famiglia e che il marito le abbia chiesto di rinunciarvi.

Il mantenimento viene considerato debito a carico del marito dal momento in cui egli omette di pagarlo pur essendovi tenuto. Il diritto al mantenimento si estingue soltanto con l'adempimento o la remissione.

La domanda del mantenimento non è ammessa per il passato oltre l'anno che precede la proposizione della domanda stessa.

Non è ammessa la compensazione fra il mantenimento coniugale e il credito del marito nei confronti della moglie, se non per ciò che eccede le necessità essenziali della donna.

Il credito del mantenimento della moglie è assistito da un privilegio generale e precede ogni altro credito di mantenimento.

ARTICOLO 2. Dopo il *ṭalāq*³, il mantenimento della donna che ne ha diritto è considerato debito dalla data dello scioglimento, come risulta dall'articolo precedente.

ARTICOLO 3. [...]⁴

Sezione seconda. *Mancato pagamento del mantenimento*

ARTICOLO 4. Nel caso che il marito ometta di pagare il mantenimento alla moglie, se ha patrimonio apparente (*māl zāhir*) si esegue contro di lui la condanna al mantenimento sul suo patrimonio. Se non ha patrimonio apparente e non dichiara qual è il suo stato economico, di ricchezza o indigenza, ma persiste nell'omettere il mantenimento, il giudice pronuncia immediatamente contro di lui il divorzio. Se sostiene di non essere in grado di pagare ma non ne dà la prova, il giudice pronuncia immediatamente contro di lui il divorzio. Se ne dà la prova, il giudice gli accorda un termine non superiore al mese, e se non provvede al mantenimento pronuncia contro di lui il divorzio dopo lo scadere di detto termine.

ARTICOLO 5. Se il marito è assente (*ḡā'ib*) ma non si trova lontano, nel caso in cui abbia patrimonio apparente, viene eseguita contro di lui la condanna al mantenimento sul suo patrimonio. Se non ha patrimonio apparente, il giudice lo ammonisce nei modi d'uso e gli fissa un termine. Se non invia ciò da cui la moglie possa trarre il proprio mantenimento o non si presenta per pagarglielo, il giudice, allo spirare del termine, pronuncia il divorzio contro di lui.

Se egli è assente e si trova in un luogo lontano in cui è difficile contattarlo, e risulta che egli non ha beni da cui la moglie possa trarre il mantenimento, il giudice pronuncia il divorzio contro di lui.

mantenimento e statuto personale (Legge n.25 del 1920)

Le disposizioni del presente articolo si applicano al detenuto che non è in grado di provvedere al mantenimento.

ARTICOLO 6. Il divorzio giudiziale (*taṭlīq*) per mancato pagamento del mantenimento si considera revocabile, e il marito può riprendere con sé la moglie se ne viene provata l'abbenza e la volontà di pagare il mantenimento nel periodo del ritiro legale. In caso contrario, non può validamente riprendere con sé la moglie.

Titolo secondo. Lo scomparso (*al-mafqūd*)

ARTICOLO 7. [...]⁵

ARTICOLO 8. Se lo scomparso ritorna, oppure se, pur non tornando, risulta che è vivo, la moglie è sua, a meno che un altro non ne abbia goduto, ignorando che era ancora vivo. Se il secondo ne ha goduto ignorando che fosse vivo, essa è del secondo a meno che il contratto non sia stato concluso durante il ritiro legale seguente la morte del primo.

Titolo terzo. Della separazione (*al-tafrīq*) per vizio

ARTICOLO 9. La moglie può chiedere la separazione dal marito se scopre un vizio radicato inguaribile o curabile in un tempo lungo, e non le è possibile vivere con lui senza danno, come ad esempio la pazzia, l'elefantiasi o la lebbra. È irrilevante che il vizio sussistesse nel marito prima del contratto senza che la donna lo conoscesse, o che sia sopravvenuto dopo il contratto ed ella non lo abbia accettato. Se la donna si è sposata conoscendo il vizio, o se, essendo sopravvenuto il vizio dopo il contratto, l'ha accettato, non può chiedere la separazione.

ARTICOLO 10. La separazione per vizio vale *ṭalāq* definitivo.

ARTICOLO 11. Si ha ricorso a esperti per accertare i vizi in base ai quali è richiesto lo scioglimento.

Titolo quarto. Disposizioni diverse

ARTICOLO 12. [...]⁶

ARTICOLO 13. L'applicazione della presente legge è affidata al Ministro della Giustizia. Essa entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (*al-Waqā'i' al-miṣriyya*).

Promulgata il 25 *šawwāl* 1338 H. (12 luglio 1920 a.D.).

Algeria

1. Pubblicata in (*al-Waqā'i' al-miṣriyya*), n. 61, 10 luglio 1920.
2. Articolo così modificato dall'art. 2 della l. n. 100 del 1985.
3. Il termine *ṭalāq* indica qui lo scioglimento volontario del matrimonio, comprensivo del ripudio e del divorzio.
4. Abrogato dall'art. 24 della l. n. 25 del 1929.
5. Abrogato dall'art. 24 della l. n. 25 del 1929.
6. Abrogato dall'art. 24 della l. n. 25 del 1929.

Egitto. Norme in materia di statuto personale (Legge n. 25 del 1929)

LEGGE N. 25 DELL'ANNO 1929, RELATIVA A NORME IN MATERIA DI STATUTO PERSONALE¹
MODIFICATA DALLA LEGGE N. 100 DELL'ANNO 1985

NOI, FOUAD, RE D'EGITTO,

visto il nostro rescritto n. 46 del 1928,

visti i decreti del 27 *da l-qa`cla* 1327 (10 dicembre 1909) e del 26 ; *ġumādā`l-ṭāniyya* 1328 (3 luglio 1910) di riorganizzazione dei Tribunali e di regolamentazione della loro procedura,

vista la legge n. 25 del 1920 e il decreto legge n. 24 del 1929, promulgato oggi, e che riforma l'art. 280 del Regolamento di riorganizzazione dei Tribunali e di procedura dei Tribunali,

su proposta del Nostro Ministro della Giustizia e su parere conforme del Nostro Consiglio dei Ministri,

abbiamo prescritto quanto segue:

I. Il ripudio (*al- ṭalāq*)

ARTICOLO 1. Il ripudio dato dall'ubriaco o in seguito a violenza non ha luogo.

ARTICOLO 2. Non ha luogo il ripudio condizionato, se con esso si intende indurre qualcuno a fare o a omettere alcunché.

Articolo 3. IL ripudio accompagnata da numeri, a parole o a gesti, vale come singolo ripudio.

ARTICOLO 4. Il ripudio dato per espressioni metaforiche, che significano altro oltre il ripudio, ha luogo soltanto se vi è l'intenzione (*al-niyya*).

ARTICOLO 5. Ogni ripudio è revocabile, tranne quello che completa la serie di tre, il ripudio dato prima della consumazione, il ripudio dietro corrispettivo e ciò che è definito tale dalla presente legge e dalla legge n. 25 del 1920.

Egitto

ARTICOLO 5 BIS². Il ripudiante deve far redigere l'atto di ripudio dal notaio (*al-muwaṭṭiq*) competente entro trenta giorni da quando lo ha pronunciato.

La moglie ripudiata si considera a conoscenza del ripudio se è presente alla redazione dell'atto da parte del notaio. In caso contrario, spetta al notaio dargliene notizia personalmente, tramite ufficiale giudiziario. Il notaio deve consegnare copia dell'atto di ripudio alla donna ripudiata o al suo rappresentante (*al-nā'ib*), secondo le procedure che saranno disposte da un apposito decreto del Ministro della Giustizia.

Gli effetti del ripudio si producono dal giorno in cui è pronunciato, a meno che esso non sia celato dal marito alla moglie. Gli effetti relativi alla successione e agli altri diritti a contenuto patrimoniale si producono dalla data in cui la donna ne viene a conoscenza.

II. Contrasto tra i coniugi e divorzio per danno

ARTICOLO 6. La moglie, se sostiene che il marito le causi danno sì da rendere impossibile la continuazione della vita coniugale, può chiedere al giudice il divorzio. Questi, se accerta il danno e non riesce a riconciliarli, pronuncia ripudio definitivo. Se invece rigetta la domanda, e la moglie continua a lagnarsi senza poter provare il danno, il giudice nomina due arbitri, e decide secondo quanto stabilito dagli artt. 7, 8, 9, 10 e 11.

ARTICOLO 7³. I due arbitri devono essere di buona reputazione e vanno scelti, se possibile, dalle famiglie dei due coniugi. Se non è possibile, vanno comunque scelti fra chi ha conoscenza della situazione dei due coniugi ed è in grado di riconciliarli.

ARTICOLO 8⁴. a) Il decreto di nomina dei due arbitri deve contenere le date di inizio e di fine del loro incarico, che non può comunque superare i sei mesi. Il tribunale ne dà notizia a loro e alle parti. Fa inoltre giurare i due arbitri che eseguiranno il loro incarico con giustizia e fedeltà.

b) Il tribunale può concedere ai due arbitri una dilazione per una sola volta e per un periodo non superiore ai tre mesi. Se i due arbitri non presentano la loro relazione, si considererà che non abbiano potuto raggiungere un accordo.

ARTICOLO 9⁵. Il rifiuto di uno dei due coniugi a essere presente alla seduta di arbitrato, dopo esserne stato avvertito, non influisce sul corso dell'arbitrato.

Gli arbitri devono individuare le cause del dissenso tra i due coniugi e sforzarsi di conciliarli in qualsiasi modo.

ARTICOLO 10⁶. Se i due arbitri non riescono a riconciliarli:

1) nel caso in cui la colpa sia tutta del marito, suggeriscono il divorzio che vale ripudio definitivo⁷, senza pregiudizio alcuno per i diritti derivanti alla donna dal matrimonio e dal divorzio;

2) se la colpa è tutta della moglie, suggeriscono il divorzio dietro un corrispettivo adeguato da essi stabilito a carico della moglie;

Norme in materia di statuto personale (Legge n.25 del 1929)

3) se la colpa è di entrambi, suggeriscono il divorzio senza corrispettivo, o con un corrispettivo proporzionale alla colpa;

4) se ignorano la situazione e non sanno a chi vada attribuita la colpa, i due arbitri suggeriscono il divorzio senza corrispettivo.

ARTICOLO 11⁸. I due arbitri devono presentare la propria relazione al tribunale specificando i motivi su cui si basa. Se non sono d'accordo, vengono nominati nuovamente insieme a un terzo che sia a conoscenza della situazione e in grado di operare per la riconciliazione: anche costui viene fatto giurare secondo quanto specificato all'art. 8.

Se non sono d'accordo, o non presentano la relazione al tribunale nel termine fissato, il tribunale procede all'accertamento; e se non è in grado di riconciliarli e accerta che è per loro impossibile la vita in comune, qualora la moglie insista nel pretendere il divorzio, il tribunale pronuncia divorzio equivalente a ripudio definitivo⁹, con perdita parziale o totale da parte della donna dei diritti patrimoniali. Nel caso in cui lo giudichi necessario, condanna inoltre la moglie a un risarcimento adeguato.

ARTICOLO 11 BIS¹⁰. Lo sposo deve dichiarare nell'atto di matrimonio il proprio stato civile. Se è coniugato, egli deve indicare il nome della moglie o delle mogli che sono nella sua potestà, e il luogo del loro domicilio. Il notaio deve informarle del nuovo matrimonio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La moglie il cui marito si è sposato nuovamente può chiedere il divorzio se il nuovo matrimonio le causa un danno materiale o morale che impedisce la continuazione della vita comune a due persone della loro condizione. Questo anche nel caso in cui la donna non avesse apposto al contratto di matrimonio la clausola di monogamia.

Se il giudice non riesce a riconciliarli, pronuncia il divorzio definitivo. Il diritto della donna a chiedere il divorzio per questa causa decade dopo che sia trascorso un anno dal momento in cui è venuta a conoscenza del matrimonio con un'altra, a meno che non vi avesse già acconsentito, in modo espresso o tacito. Il diritto a chiedere il divorzio si rinnova a ogni ulteriore matrimonio.

Allo stesso modo, se la nuova moglie ignora che l'uomo è già sposato e lo apprende in un secondo tempo, può chiedere il divorzio.

ARTICOLO 11 TER¹¹. Se la moglie rifiuta ingiustificatamente l'obbedienza al marito, il mantenimento che le spetta viene sospeso dalla data di tale rifiuto.

Si considera rifiuto ingiustificato dell'obbedienza il mancato ritorno della donna all'abitazione coniugale dopo che il marito l'abbia invitata a farlo, tramite avviso consegnato da un ufficiale giudiziario a lei personalmente o al suo rappresentante. In tale avviso il marito deve indicare l'abitazione.

La moglie può fare opposizione di fronte al tribunale di primo grado entro trenta giorni dalla data di tale avviso. Ella deve indicare nell'atto di opposizione i motivi conformi alla Legge in base ai quali essa rifiuta l'obbedienza. In caso contrario, l'opposizione è rigettata.

Egitto

Il mantenimento è sospeso dalla data in cui spira il termine per proporre opposizione, se questa non viene proposta.

Il tribunale, nel considerare tale opposizione, o su domanda di uno dei coniugi, deve intervenire tentando di riconciliarli, al fine di rendere possibile la continuazione del matrimonio e della buona convivenza. Se ritiene che il conflitto sia insanabile e la donna chiede il divorzio, il tribunale avvia le procedure di arbitrato previste dagli articoli 7-11 della presente legge.

III. Il divorzio per assenza o detenzione del marito

ARTICOLO 12. Se il marito è assente per un anno o più senza giustificazione accettabile e se ciò cagiona danno alla moglie, essa può chiedere al giudice di pronunciare ripudio definitivo, anche nel caso in cui esistano beni dai quali essa può trarre il mantenimento.

ARTICOLO 13. Se è possibile mettersi in contatto con l'assente, il giudice gli fissa un termine e lo avverte che pronuncerà il divorzio se egli non torna a stare con lei, o se non la fa trasferire presso di lui o non la ripudia.

Se il termine spira senza che egli abbia fatto alcunché e senza che appaia una giustificazione accettabile, il giudice li separa con un ripudio irrevocabile.

Se non è possibile contattare l'assente, il giudice pronuncia il divorzio senza avvertimento né fissazione del termine.

ARTICOLO 14. La moglie di chi è stato condannato con sentenza definitiva a una pena detentiva di almeno tre anni può, dopo un anno di detenzione, chiedere il divorzio che vale ripudio definitivo per danno, anche se l'uomo ha beni da cui si può trarre il mantenimento coniugale.

IV. Azione per lo stabilimento della paternità

ARTICOLO 15. In caso di opposizione, non è accolta l'azione per lo stabilimento della paternità del figlio della moglie se si prova che tra i due non vi è stato rapporto sessuale dal momento del contratto, o se la moglie lo ha partorito dopo un anno di assenza da lei del marito, o, per il caso della donna ripudiata, divorziata o vedova,

se lo ha partorito a più di un anno dal momento del ripudio, del divorzio o della morte del marito.

V. Il mantenimento e il ritiro legale

ARTICOLO 16¹². Il mantenimento della moglie è determinato con riferimento alla situazione, di ricchezza o povertà, del marito al momento in cui la moglie propone do-

Norme in materia di statuto personale (Legge n.25 del 1929)

manda. Tuttavia, se il marito è indigente, il mantenimento non può comunque essere inferiore alla somma necessaria a soddisfare le necessità fondamentali della donna.

Nel caso in cui la richiesta del mantenimento sia fondata e siano presenti tutti i requisiti, il giudice, nel termine massimo di due settimane dalla proposizione della domanda, deve attribuire alla moglie e ai figli minori che ella ha avuto da lui un mantenimento temporaneo (per le necessità fondamentali) con sentenza immotivata e immediatamente esecutiva valida fino alla sentenza esecutiva.

Il marito può compensare ciò che ha pagato a titolo di mantenimento temporaneo con il mantenimento al cui pagamento è condannato in via definitiva, in modo che ciò che la moglie e i figli minori percepiscono non sia inferiore a ciò che è necessario a soddisfare le loro necessità fondamentali.

ARTICOLO 17. Non è accolta la domanda di mantenimento per un periodo superiore all'anno dalla data del ripudio.

Allo stesso modo, in caso di opposizione, non è accolta la domanda di successione a titolo di moglie della donna ripudiata o divorziata il cui marito è morto oltre un anno dopo la data del *ṭa/āq*.

ARTICOLO 18. La sentenza di condanna al pagamento del mantenimento emessa dopo l'entrata in vigore della presente legge non può essere eseguita per un periodo superiore a un anno dalla data del *ṭa/āq*, né è consentita l'esecuzione della sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della presente legge, per un periodo, seguente la sua emissione, superiore a quello necessario a completare l'anno dalla data del *ṭa/āq*.

ARTICOLO 18 BIS¹³. Se, dopo la consumazione del matrimonio valido, la donna viene ripudiata contro la sua volontà e senza sua colpa, ha diritto, oltre al mantenimento per il periodo di ritiro legale, a un dono di consolazione (*al-mut'a*), pari ad almeno due anni di mantenimento, e determinato in base allo stato economico, di ricchezza o povertà, del marito, alle circostanze del ripudio e alla durata del matrimonio. È possibile autorizzare il ripudiante a pagare il dono di consolazione in più soluzioni.

ARTICOLO 18 TER¹⁴. Se il minore non ha un patrimonio, il suo mantenimento è a carico del padre. L'obbligo del padre dura, per la figlia femmina, fino al matrimonio o fino a che non si guadagni da vivere, e, per il figlio maschio, fino al compimento del quindicesimo anno di età, se si tratta di figlio maschio che sia in grado di guadagnarsi adeguatamente la vita. Se invece il figlio non può mantenersi per un handicap fisico o psichico, o perché prosegue negli studi adatti ai suoi pari e corrispondenti alla sua predisposizione, o perché è difficile guadagnare, il padre deve continuare a mantenerlo.

Il padre deve mantenere i figli e procurare loro un'abitazione in ragione del proprio stato economico e in modo da garantire loro un livello di vita adeguato ai loro pari.

Il mantenimento dei figli è dovuto dal padre dalla data in cui ha mancato di provvedervi.

Egitto

ARTICOLO 18 QUATER¹⁵. Il padre che ha dato ripudio deve predisporre per i figli minori avuti dalla donna ripudiata e per la loro custode un'abitazione indipendente adeguata. Se non vi provvede durante il periodo del ritiro legale, essi continuano a vivere nell'abitazione coniugale locata senza il ripudiante, per tutto il periodo della custodia.

Se l'abitazione coniugale non è locata, il marito ripudiante può averla per sé quando abbia predisposto per loro un'abitazione indipendente adeguata, dopo la fine del ritiro legale.

Il giudice fa scegliere alla donna tra l'occupazione esclusiva dell'abitazione coniugale e la condanna del marito al pagamento del canone per un'abitazione adeguata ai figli in custodia e a lei.

Quando il periodo della custodia ha termine, il ripudiante può tornare all'abitazione con i suoi figli, se è nel suo diritto sin dall'inizio conservarla secondo la legge.

Il pubblico ministero deve provvedere mediante decreto circa le controversie che possono sorgere in relazione al possesso dell'abitazione coniugale di cui sopra, fino a che il tribunale non le abbia risolte.

VI. Il dono nuziale (*mahr*)

ARTICOLO 19. Se i due coniugi divergono circa la misura del *mahr*, la prova è a carico della moglie. Se essa non può produrla, prevale il marito su giuramento, a meno che non sostenga di dovere una somma che, secondo gli usi, non può validamente costituire *mahr* per una donna pari alla moglie: allora viene emessa sentenza per il *mahr* di equivalenza.

Allo stesso modo si decide in caso di contrasto tra uno dei coniugi e gli eredi dell'altro, o tra gli eredi dei due coniugi.

VII. L'età della custodia

ARTICOLO 20¹⁶. Il diritto di custodia delle donne ha termine con il compimento del decimo anno, per il maschio, e del dodicesimo anno, per la femmina. Dopo tali età, il giudice, se ne scorge l'interesse, può disporre che il maschio resti presso la custode fino al quindicesimo anno, e la femmina fino al matrimonio, senza tuttavia che nulla sia dovuto per tale custodia.

Entrambi i genitori hanno diritto a vedere il figlio o la figlia minori. Lo stesso diritto spetta ai nonni, in caso di assenza dei genitori.

Se non è possibile accordarsi circa l'organizzazione delle visite, spetta al giudice di fissarle, a condizione che non avvengano in un luogo psicologicamente dannoso per il minore, maschio o femmina.

La sentenza relativa alla visita non può essere eseguita coattivamente. Ma se la persona presso cui si trova il minore rifiuta di eseguire la sentenza senza giustifica-

Norme in materia di statuto personale (Legge n.25 del 1929)

zione, il giudice la ammonisce. In caso di persistenza nel rifiuto, il giudice può con decreto esecutivo trasferire temporaneamente la custodia a chi lo segue tra gli aventi diritto per un periodo fissato.

Il diritto alla custodia spetta alla madre, quindi alle parenti di grado proibito, con precedenza, all'interno dello stesso grado, delle parenti di lato materno su quelle di lato paterno, nell'ordine seguente: la madre e le sue ascendenti di qualsiasi grado, la madre del padre e le sue ascendenti di qualsiasi grado, le sorelle germane, le sorelle uterine, le sorelle consanguinee, la figlia della sorella germana, la figlia della sorella uterina, le zie materne nell'ordine di cui si è detto per le sorelle, la figlia della sorella consanguinea, la figlia del fratello, nell'ordine predetto, le zie paterne, nell'ordine predetto, le zie materne della madre, nell'ordine predetto, le zie materne del padre, nell'ordine predetto, le zie paterne della madre, nell'ordine predetto e le zie paterne del padre, nell'ordine predetto.

Se non esiste una custode tra le donne predette, o se non ce n'è una che sia capace di assumere la custodia, o ancora se è terminato il periodo di custodia delle donne, il diritto di custodia passa agli agnati secondo l'ordine della successione, dando precedenza al nonno vero¹⁷ sui fratelli.

Se non si trova nessuno di questi, il diritto di custodia passa ai parenti di grado proibito non agnati del minore, secondo l'ordine seguente:

il nonno materno, quindi il fratello uterino, quindi il figlio del fratello uterino, poi lo zio paterno, il fratello germano della madre, il fratello consanguineo della madre e infine il fratello uterino della madre.

VIII. Lo scomparso

ARTICOLO 21. La morte di chi è scomparso in circostanze nelle quali la morte è probabile viene pronunciata con sentenza dopo quattro anni dalla data della scomparsa. Per quanto riguarda i membri della forze armate scomparsi durante operazioni di guerra, il Ministro della Guerra emette dopo quattro anni decreto di morte presunta. Tale decreto sostituisce la sentenza.

In tutti gli altri casi, la determinazione del periodo dopo il quale è dichiarata la morte dello scomparso è rimessa al giudice. Tutto questo dopo che il giudice abbia cercato in ogni modo possibile di sapere se lo scomparso è in vita o no.

ARTICOLO 22. Dopo che la morte dello scomparso è stata dichiarata nei modi stabiliti all'articolo precedente, sua moglie rispetta il periodo di ritiro legale da vedovanza, e la sua eredità viene divisa tra gli eredi esistenti al momento della sentenza.

IX. Disposizioni generali

ARTICOLO 23. L'anno cui ci si riferisce negli artt. 12-18 è quello composto di 365 giorni.

Egitto

ARTICOLO 23 BIS¹⁸. In caso di violazione di una qualsiasi delle disposizioni di cui all'art. 5 bis della presente legge, il ripudiante è punito con la detenzione per non più di sei mesi e con una multa non superiore a cento ghinee, o con una di queste due pene.

Le stesse pene si applicano al marito che fornisce al notaio dichiarazioni false circa il proprio stato civile o il luogo di domicilio della o delle mogli o della ripudiata, in violazione di quanto disposto dall'art. 11 bis.

In caso di inadempimento di uno qualsiasi degli obblighi che gli incombono per legge, il notaio è punito con la detenzione non superiore a un mese e la multa non superiore a cinquanta ghinee. Può anche essere rimosso o sospeso dall'attività per un periodo non superiore all'anno.

ARTICOLO 24. Sono abrogati gli artt. 3,7 e 12 della legge n. 25 del 1920, contenenti disposizioni in materia di mantenimento e altre questioni relative allo statuto personale.

ARTICOLO 25. Il Ministro della Giustizia deve provvedere all'applicazione della presente legge, che entra in vigore dalla data della pubblicazione su al-Ġarīda al-rasmiyya.

Ordiniamo che alla presente legge sia apposto il sigillo dello Stato, che sia pubblicata su al-Ġarīda al-rasmiyya e che sia applicata come una delle leggi dello Stato.

Promulgato il 28 ramadān del 1327 (10 marzo 1929)

Fouad

1. Pubblicata in (*al-Waqā'i' al-miṣriyya*), n. 67, 25 marzo 1929, p. 2.
2. Articolo aggiunto dall'art. 1 della l. n. 100 del 1985.
3. Articolo così modificato dall'art. 3 della l. n. 100 del 1985. 4. 4. Articolo così modificato dall'art. 3 della l. n. 100 del 1985.
5. Articolo così modificato dall'art. 3 della l. n. 100 del 1985.
6. Articolo così modificato dall'art. 3 della l. n. 100 del 1985.
7. Si veda l'art. 5.
8. Articolo così modificato dall'art. 3 della l. n. 100 del 1985.
9. Si_vedarart-5
10. Articolo aggiunto dall'art. 1 della l. n. 100 del 1985.
11. Articolo aggiunto dall'art. 1 della l. n. 100 del 1985.
12. Articolo così modificato dall'art. 3 della l. n. 100 del 1985.
13. Articolo aggiunto dall'art. 1 della l. n. 100 del 1985.
14. Articolo aggiunto dall'art. 1 della l. n. 100 del 1985.
15. Articolo aggiunto dall'art. 1 della l. n. 100 del 1985.
16. Articolo così modificato dall'art. 3 della l. n. 100 del 1985.
17. Per la definizione si veda l'art. 9, comma 2, della l. 77/1943.
18. Articolo aggiunto dall'art. 1 della l. n. 100 del 1985.

Egitto. Legge n. 77 del 1943 in materia di successioni

LEGGE N. 77 DEL 1943 IN MATERIA DI SUCCESSIONI

ARTICOLO 1. Alle questioni e alle controversie in materia di successioni si applicano le disposizioni della presente legge.

ARTICOLO 2. Il Ministro della Giustizia dà esecuzione e applicazione alla presente legge un mese dopo la sua pubblicazione su *al-Ġarīda al-rasmiyya*.

Titolo primo. Disposizioni in materia di successioni

ARTICOLO 1. Il diritto alla successione sorge alla morte del *de cuius* o quando il giudice ne dichiara la morte con sentenza.

ARTICOLO 2. Per il sorgere del diritto alla successione si deve accertare che l'erede sia vivo al momento della morte o della sentenza di dichiarazione di morte presunta del *de cuius*.

Il concepito ha diritto alla successione se ricorrono le condizioni di cui all'art. 43.

ARTICOLO 3. Se due persone muoiono senza che sia dato di sapere quale delle due è morta per prima, non vi è successione reciproca: non è rilevante che la loro morte sia avvenuta in un unico evento oppure no.

ARTICOLO 4. Dalla eredità vengono pagati, nell'ordine:

- 1) le spese per il funerale del *de cuius* e delle persone il cui mantenimento era a suo carico dalla morte fino al momento della sepoltura.;
- 2) i debiti del *de cuius*;
- 3) gli atti di ultima volontà, nel limite entro il quale sono eseguibili¹.

Ciò che resta viene distribuito tra gli eredi. Se non esistono eredi, sono soddisfatti con i beni ereditari, nell'ordine:

- 1) i diritti di colui che il *de cuius* ha riconosciuto discendente di un proprio parente;

Egitto

2) gli atti di ultima volontà oltre il limite entro cui tali atti sono eseguibili. Se non esiste né riconosciuto, né beneficiario di atto di ultima volontà, l'eredità o ciò che ne resta va al Pubblico Tesoro.

ARTICOLO 5. È impedimento alla successione l'omicidio volontario del *de cuius*, o il concorso nell'omicidio, ovvero la falsa testimonianza che ne ha determinato la condanna a morte, poi eseguita. L'uccisione deve essere illecita e senza giustificazione, e l'omicida deve essere sano di mente e ultraquindicenne. La legittima difesa è considerata giustificazione.

ARTICOLO 6. Tra musulmano e non musulmano non c'è successione reciproca.

Tra non musulmani vi è successione reciproca. La differenza di territorio non impedisce la successione tra musulmani, né la successione tra non musulmani, salvo che la legge del territorio straniero vieti la successione dello straniero.

Titolo secondo. Cause e tipi di successione

ARTICOLO 7. Sono cause di successione il matrimonio, la parentela e il patronato. La successione a causa del matrimonio ha luogo per quota fissa; la successione per parentela ha luogo per quota fissa e/o per rapporto agnatizio, o per rapporto uterino, con il rispetto delle regole sull'esclusione e l'accrescimento.

Se l'erede è chiamato per due cause, succede per entrambe, nel rispetto degli artt. 14 e 37.

Sezione prima. *La successione per quota fissa*

ARTICOLO 10. Ai figli della madre va la quota fissa di un sesto, se ce n'è uno, e di un terzo, se ce ne sono due o più: a maschio e femmina va la stessa parte. Nel secondo caso, se le quote esauriscono l'eredità, i figli della madre concorrono con il fratello germano, o i fratelli germani, da soli o insieme alla sorella germana, o le sorelle germane: il terzo si divide tra di loro nel modo sopra indicato.

ARTICOLO 8. La quota fissa è la parte determinata dell'eredità destinata all'erede. Gli eredi per quota fissa succedono per primi e sono:

il padre, l'avo vero², di qualsiasi grado, il fratello uterino, la sorella uterina, il marito, la moglie, le figlie, le figlie del figlio, di qualsiasi grado, le sorelle germane, le sorelle consanguinee, la madre, l'ava vera³, di qualsiasi grado.

ARTICOLO 9. Salvo quanto disposto dall'art. 21, al padre va il sesto a titolo di quota fissa, se il *de cuius* lascia un figlio o un figlio di un figlio di qualsiasi grado.

L'avo vero è collegato al *de cuius* soltanto attraverso maschi: egli ha diritto al sesto, come quota fissa, secondo quanto indicato al comma precedente.

Successioni (Legge n.77 del 1943)

ARTICOLO 11. Al marito spetta la metà, se manca il figlio o il figlio del figlio di qualsiasi grado. In caso contrario gli spetta il quarto. Alla moglie, anche se è stato pronunciato ripudio revocabile (*ṭalāq rağ'ī*) e purché ancora in ritiro legale al momento della morte del marito, va il quarto, se non c'è figlio, né figlio del figlio di qualsiasi grado. Questa stessa quota spetta all'insieme delle mogli, in caso di poligamia. Se c'è il figlio, o il figlio del figlio di qualsiasi grado, la quota è l'ottavo. La donna ripudiata con ripudio definitivo durante la malattia mortale si considera moglie, se essa non ha voluto il ripudio e se l'uomo è morto durante la malattia mortale mentre la moglie era ancora in ritiro legale.

ARTICOLO 12. Salvo quanto disposto dall'art. 19:

a) alla figlia, se sola, va la quota della metà; se ve n'è più di una, spettano loro i due terzi;

b) alle figlie del figlio spetta la quota summenzionata, se non c'è figlia o figlia del figlio più prossima al *de cuius*; a esse, siano una o più, spetta il sesto, se c'è figlia o figlia del figlio più prossima in grado al *de cuius*.

ARTICOLO 13. Salvo quanto disposto dagli artt. 19 e 20:

a) alla sorella germana spetta la metà; se ve n'è più di una, spettano loro i due terzi;

b) alle sorelle consanguinee spetta la quota summenzionata, se mancano le sorelle germane; in caso contrario, siano una o più, spetta loro il sesto.

ARTICOLO 14. Alla madre spetta il sesto, se c'è figlio o figlio del figlio di qualsiasi grado, oppure se ci sono due o più fratelli e sorelle. Altrimenti le spetta il terzo, purché non si trovi insieme al coniuge e al padre, perché allora le toccherà il terzo di ciò che resta dopo l'assegnazione della quota del coniuge.

L'ava vera è la madre di uno dei due genitori, o del nonno vero di qualsiasi grado. All'ava o alle ave spetta il sesto. Tra di loro si divide in parti uguali, senza riguardo al fatto che una sia parente del *de cuius* per un solo lato e l'altra per due.

ARTICOLO 15. Se le parti degli aventi diritto alla quota fissa superano l'eredità, le loro quote si riducono proporzionalmente.

Sezione seconda. *La successione a titolo di agnato*

ARTICOLO 16. Se non c'è alcuno degli eredi per quota fissa, ovvero se le quote fisse non esauriscono l'eredità, l'eredità, o ciò che ne resta dopo l'attribuzione delle quote fisse, va agli agnati. Gli agnati sono di tre tipi:

1) agnati *iure proprio*; 2) agnati per altri; 3) agnati con altri.

ARTICOLO 17. Vi sono quattro ordini di agnati *iure proprio*, dei quali l'uno precede l'altro secondo quanto segue:

1) i discendenti: comprendono i figli e i figli del figlio di qualsiasi grado;

2) gli ascendenti: comprendono il padre e il nonno vero di qualsiasi grado;

Egitto

3) i fratelli: comprendono i fratelli germani e consanguinei e i loro discendenti di qualsiasi grado;

4) i collaterali: comprendono gli zii paterni del *de cuius*, di suo padre, del suo avo vero di qualsiasi grado, sia che si tratti di zii germani o consanguinei⁴; comprendono inoltre i figli e i discendenti di qualsiasi grado di coloro che sono stati ricordati.

ARTICOLO 18. Se gli agnati *iure proprio* appartengono allo stesso ordine, ha diritto alla successione il più prossimo in grado al *de cuius*.

Se gli agnati sono dello stesso ordine e dello stesso grado, prevale chi ha il vincolo più forte. Chi è collegato per due lati al *de cuius* prevale su chi gli è collegato per un solo lato.

Se gli agnati sono dello stesso ordine, dello stesso grado e sono pari per forza del vincolo, dividono tra loro l'eredità in parti uguali.

ARTICOLO 19. Agnati per altri sono:

1) le figlie in presenza di figli;

2) le figlie del figlio di qualsiasi grado, in presenza di figli del figlio di qualsiasi grado, purché di grado assolutamente pari o inferiore al loro, nel caso in cui esse non erediterebbero altrimenti;

3) le sorelle germane in presenza di fratelli germani e le sorelle consanguinee in presenza di fratelli consanguinei.

La divisione in questi casi si fa assegnando al maschio la parte di due femmine.

ARTICOLO 20. Agnati con altri sono:

le sorelle germane o consanguinee con le figlie o le figlie del figlio di qualsiasi grado: a esse spetta ciò che resta dell'eredità dopo l'attribuzione delle quote fisse. In questo caso esse sono considerate rispetto agli altri agnati come i fratelli germani o consanguinei. A esse si applicano le regole relative ai fratelli in tema di ordine, grado e forza del vincolo.

ARTICOLO 21. Se il padre o il nonno si trovano insieme alla figlia o alla figlia del figlio, di qualsiasi grado, hanno diritto al sesto a titolo di quota fissa e al rimanente in qualità di agnato.

ARTICOLO 22. Se il nonno si trova insieme ai fratelli e alle sorelle, germani o consanguinei, vi sono due ipotesi:

1) egli partecipa alla divisione come fratello, se essi sono tutti maschi, oppure maschi e femmine, oppure femmine considerate agnati con altri per la presenza di una discendente femmina che eredita;

2) egli prende ciò che resta dopo l'attribuzione delle quote fisse a titolo di agnato, se si trova insieme a sorelle che non sono agnato per la presenza di un maschio, o insieme alla discendente femmina chiamata a succedere. Tuttavia, se, effettuandosi la successione e la divisione a titolo agnatizio nel modo di cui sopra, il nonno è escluso dalla successione o la sua quota è inferiore al sesto, il nonno è considerato titolare del sesto. Nella divisione non si considerano i fratelli o le sorelle consanguinee che sono esclusi.

Successioni (Legge n.77 del 1943)

Titolo terzo. L'esclusione

ARTICOLO 23. L'esclusione si ha quando una persona capace di succedere, non succede per l'esistenza di un altro. L'escluso esclude altri.

ARTICOLO 24. Colui che è privato della successione per un impedimento non esclude alcun erede.

ARTICOLO 25. La madre esclude l'ava vera in modo assoluto. L'ava prossima esclude l'ava più lontana; il padre esclude la nonna paterna. L'avo vero esclude l'ava da cui discende.

ARTICOLO 26. I figli della madre sono esclusi sia dal padre sia dall'avo vero, di qualsiasi grado, dal figlio e dal figlio del figlio, di qualsiasi grado.

ARTICOLO 27. Il figlio e il figlio del figlio di qualsiasi grado escludono la figlia del figlio di grado più lontano; essa è esclusa anche dalle due figlie o dalle due figlie del figlio superiori a lei in grado, purché non vi sia con essa chi la rende agnato ai sensi dell'art. 19.

ARTICOLO 28. La sorella germana è esclusa dal figlio e dal figlio del figlio di qualsiasi grado e dal padre.

ARTICOLO 29. La sorella consanguinea è esclusa dal padre, dal figlio e dal figlio del figlio di qualsiasi grado, come pure dal fratello germano, dalla sorella germana, se è agnato con altri, secondo l'art. 20, e dalle due sorelle germane, se non c'è fratello consanguineo.

Titolo quarto. L'accrescimento (*al-radd*)

ARTICOLO 30. Se le quote fisse non esauriscono l'eredità e non esistono agnati, il rimanente è accresciuto proporzionalmente agli eredi per quota fissa, con l'eccezione dei coniugi. L'accrescimento ha luogo a favore del coniuge se non esistono né agnati, né gli eredi per quota fissa di cui sopra, né parenti uterini.

Titolo quinto. La successione dei parenti uterini (*dawū arhām*)

ARTICOLO 31. Se non ci sono né agnati, né titolari di quota fissa da accrescere proporzionalmente, l'eredità o ciò che ne resta va ai parenti uterini.

I parenti uterini appartengono a quattro classi, delle quali l'una precede l'altra nell'ordine seguente:

Prima classe: i figli delle figlie di qualsiasi grado e i figli delle figlie del figlio di qualsiasi grado.

Egitto

Seconda classe: l'avo non vero⁵ di qualsiasi grado, e l'ava non vera⁶ di qualsiasi grado.

Terza classe: i figli dei fratelli uterini e i loro discendenti di qualsiasi grado, i discendenti delle sorelle, germane, consanguinee o uterine, di qualsiasi grado, le figlie dei fratelli, germani, consanguinei o uterini, e i loro discendenti di qualsiasi grado; le figlie dei figli dei fratelli, germani o consanguinei, di qualsiasi grado, e i loro discendenti, di qualsiasi grado.

Quarta classe: comprende sei categorie, che succedono nell'ordine seguente:

1) i fratelli e le sorelle uterini del padre del *de cuius*, le sue zie paterne; i fratelli e le sorelle, germani, consanguinei o uterini, della madre del *de cuius*;

2) i figli di coloro che sono menzionati al comma precedente, di qualsiasi grado; le figlie dei fratelli germani o consanguinei del padre del *de cuius*; le figlie dei loro figli, di qualsiasi grado; i discendenti delle persone ricordate, di qualsiasi grado;

3) i fratelli e le sorelle uterini del padre del padre del *de cuius*; i fratelli e le sorelle, germani, consanguinei o uterini della madre del padre del *de cuius*; i fratelli e le sorelle, del padre della madre del *de cuius*, e i fratelli e le sorelle, germani, consanguinei o uterini, della madre della madre del *de cuius*;

4) i discendenti delle persone ricordate nel comma precedente, di qualsiasi grado; le figlie dei fratelli germani o consanguinei del padre del padre del *de cuius*; e le figlie dei loro discendenti, di qualsiasi grado, e i discendenti delle persone citate, di qualsiasi grado;

5) i fratelli uterini del padre del padre del padre del *de cuius*; i fratelli e le sorelle del padre del padre della madre del *de cuius*; i fratelli, germani, consanguinei o uterini, della madre del padre della madre del *de cuius*; i fratelli e le sorelle del padre della madre della madre del *de cuius* e del padre della madre del padre di lui; i fratelli e le sorelle, germani, consanguinei o uterini, della madre della madre della madre del *de cuius* e quelli della madre della madre del padre di lui;

6) i discendenti di qualsiasi grado delle persone ricordate nel comma precedente; le discendenti dei fratelli, germani o consanguinei, dei fratelli del padre del padre del padre del *de cuius*, e le figlie dei loro discendenti di qualsiasi grado; i discendenti delle persone summenzionate, e così via.

ARTICOLO 32. Nella prima classe di parenti uterini, sono preferiti nella successione i più prossimi in grado al *de cuius*. Se sono pari in grado, chi è collegato a un erede per quota fissa è preferito a chi è collegato a un parente uterino.

Se sono pari in grado e non vi è fra loro nessuno che sia collegato a un erede per quota fissa, o al contrario sono tutti collegati a eredi per quota fissa, partecipano insieme alla successione.

ARTICOLO 33. Nella seconda classe di parenti uterini, sono preferiti nella successione i più prossimi in grado al *de cuius*. Se sono pari in grado, è preferito chi è collegato a un erede per quota fissa. Se sono pari in grado e nessuno o tutti sono collegati a un erede per quota fissa, se appartengono a un unico lato di parentela, partecipano insieme alla successione. In caso contrario, i due terzi vanno alla parentela paterna e il terzo alla materna.

Successioni (Legge n.77 del 1943)

ARTICOLO 34. Nella terza classe di parenti uterini, sono preferiti nella successione i più prossimi in grado al *de cuius*. Se sono pari in grado, e tra di essi c'è un discendente di un agnato, questo prevale sul discendente di parente uterino. Tra loro prevale chi ha un vincolo più forte con il *de cuius*: colui il cui stipite è fratello germano dell'ascendente del *de cuius* prevale su colui il cui stipite è fratello consanguineo, che a sua volta prevale su colui il cui stipite è fratello uterino. Se sono pari in grado e in forza del vincolo, partecipano insieme nella successione.

ARTICOLO 35. Nella prima delle categorie della quarta classe di cui all'art. 31, se ci sono soltanto i parenti paterni, e cioè i fratelli e le sorelle uterini del padre del *de cuius*, oppure soltanto i parenti materni, e cioè i fratelli e le sorelle della madre del *de cuius*, prevalgono quelli dal vincolo più forte: il germano è preferito al consanguineo, il quale a sua volta è preferito all'uterino. Se sono pari nella forza del vincolo di parentela, succedono insieme.

Se ci sono sia parenti paterni sia materni, i due terzi vanno ai parenti paterni e il terzo a quelli materni. All'interno due gruppi si divide secondo quanto sopra detto.

Le disposizioni dei due commi precedenti si applicano anche alla terza e alla quinta categoria.

ARTICOLO 36. Nella seconda categoria prevalgono i più prossimi in grado, senza riguardo al lato di parentela. Se il grado è pari e il lato di parentela unico, prevalgono quelli dal vincolo di parentela più forte, se sono tutti figli di un agnato o tutti figli di un parente uterino.

In caso contrario, il discendente dell'agnato prevale sul discendente del parente uterino, e in caso di diversità di lato di parentela, i due terzi vanno al lato paterno e il terzo al lato materno. Ciò che va a ogni gruppo è diviso nel modo suddetto.

Le disposizioni dei due commi precedenti si applicano anche alla quarta e alla sesta categoria.

ARTICOLO 37. Nel caso del parente uterino, non si ha riguardo alla molteplicità delle fonti di parentela, a meno che esso non appartenga sia al lato paterno sia al lato materno.

ARTICOLO 38. Nella successione dei parenti uterini al maschio va la parte di due femmine.

Titolo sesto. La successione per patronato

ARTICOLO 39. L'agnato per patronato comprende:

- 1) il patrono dell'affrancamento, chi lo ha affrancato o chi ha affrancato chi lo ha affrancato;
- 2) gli agnati dell'affrancante, o di chi lo ha affrancato, o di chi ha affrancato chi lo ha affrancato;

Egitto

3) il patrono dante causa di una schiava non di origine libera, che esercita il proprio diritto attraverso suo padre, per mezzo di *ġarr* (trasferimento di diritto) o senza *garr*; ovvero attraverso suo nonno, senza *ġarr*.

ARTICOLO 40. Il patrono, maschio o femmina, succede, qualunque sia stata la forma dell'affrancamento. Se il patrono manca, ne prendono il posto i suoi agnati, secondo l'ordine indicato all'art. 17, purché la parte dell'avo non sia inferiore al sesto. Se l'agnato manca, la successione passa all'affrancante del patrono, maschio o femmina, quindi agli agnati di questo e così via.

Allo stesso modo succede il patrono del padre del *de cuius*, quindi del nonno e così via.

Titolo settimo. Il diritto del riconosciuto

ARTICOLO 41. Se il *de cuius* ha riconosciuto che una persona è discendente di un proprio parente, questa ha diritto all'eredità se è di origine sconosciuta, se non ne è provata la paternità da altri e se il *de cuius* non ha revocato il riconoscimento.

In questo caso il riconosciuto deve essere vivo al momento della morte dell'autore del riconoscimento o della dichiarazione della sua morte presunta. Non deve inoltre esservi alcun impedimento alla successione.

Titolo ottavo. Disposizioni diverse

Sezione prima. [Il concepito]

ARTICOLO 42. Per il concepito si accantona dalla eredità la quota maggiore cui avrebbe diritto, a seconda che si tratti di maschio o di femmina.

ARTICOLO 43. Se l'uomo muore lasciando una moglie, anche in ritiro legale, il di lei concepito eredita soltanto se nasce vivo entro 365 giorni dalla morte o dalla separazione.

Il concepito succede a persone diverse dal padre soltanto in due casi:

1) qualora nasca vivo entro 365 giorni al massimo dalla morte o dalla separazione, se la moglie si trova in ritiro legale per morte o separazione e il *de cuius* muore durante il ritiro leale

2) qualora nasca vivo entro 270 giorni al massimo dalla data della morte del *de cuius*, se essa avviene in costanza di matrimonio.

ARTICOLO 44. Se quanto accantonato per il concepito è inferiore a ciò cui avrebbe diritto, gli eredi che hanno avuto più di quanto loro spettava restituiscono. Se quanto accantonato eccede il diritto del concepito, il sovrappiù è accresciuto agli eredi che ne hanno diritto.

Successioni (Legge n.77 del 1943)

Sezione seconda. *Lo scomparso*

ARTICOLO 45. Per lo scomparso si accantona la quota di eredità cui ha diritto. Se ricompare vivo, la prende; se ne viene dichiarata la morte, la sua parte è accresciuta agli eredi che ne avevano diritto al momento della morte del *de cuius*. Se compare vivo dopo la dichiarazione di morte presunta, prende ciò che della sua parte resta nelle mani degli eredi.

Sezione terza. *L'ermafrodita*

ARTICOLO 46. L'ermafrodita ambiguo, e cioè colui di cui non si sa se è maschio o femmina, prende la parte minore e ciò che resta dell'eredità è accresciuto agli altri eredi.

Sezione quarta. *Il figlio della fornicazione (walad al-zi nà⁷) e il figlio del giuramento imprecatorio⁸.*

ARTICOLO 47. Nel rispetto dei termini indicati all'ultimo comma dell'art. 43, il figlio della fornicazione o del giuramento imprecatorio eredita dalla madre e dai parenti di lei, e la madre e i parenti di lei ereditano da lui.

Sezione quinta. *Atti di disposizione dell'eredità (al-tahāruġ)*

ARTICOLO 48. Il tahāruġ si ha quando gli eredi si accordano affinché alcuni escano dalla successione in cambio di una cosa determinata.

Se uno degli eredi si accorda in tal senso con un altro, ha diritto alla parte di questo e ne prende il posto; se un erede si accorda con tutti gli altri e ciò che gli viene pagato è preso dall'eredità, la sua parte è divisa proporzionalmente tra gli altri. Se ciò che gli è pagato è preso dal patrimonio degli eredi e nel contratto di tahāruġ non è indicato il modo di divisione della sua parte, si divide tra di loro in parti uguali.

1. Il terzo dei beni ereditari; si veda l'art. 37 della l. n. 71 del 1946.

2. In arabo *al-gadd al-ṣahīh*. La definizione è data dall'art. 9, comma 2.

3. Per la definizione si veda l'art. 14, comma 2.

4. Zio germano è il fratello germano del padre, che condivide con lui padre e madre. Se zio e padre hanno in comune soltanto il padre, essendo generati da madri diverse, sono fratelli consanguinei, e lo zio sarà zio consanguineo.

5. Qualsiasi ascendente maschio che non rientri nella definizione data nell'art. 9, comma 2.

6. Qualsiasi ascendente femmina che non rientri nella definizione data nell'art. 14, comma 2.

7. Il bambino concepito illecitamente non è in alcun modo collegato al padre.

8. Il riferimento è al figlio disconosciuto dal marito attraverso il giuramento imprecatorio. Sul giuramento imprecatorio si veda la nota 13 di p. 62.

Egitto. Legge sull'atto di ultima volontà (Legge n. 71 del 1946)

LEGGE N. 71 DEL 1946. DI EMANAZIONE DELLA LEGGE SULL'ATTO DI ULTIMA VOLONTÀ¹

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato la legge il cui testo segue.
Noi la confermiamo e la promulghiamo.

ARTICOLO 1. Le disposizioni che accompagnano la presente legge sono applicabili a tutte le questioni e controversie relative all'atto di ultima volontà.

ARTICOLO 2. Il Ministro della Giustizia è incaricato dell'applicazione della presente legge, che entrerà in vigore dopo un mese dalla data di pubblicazione su *al-Ġarīda al-rasmiyya*.

Ordiniamo che alla legge sia apposto il sigillo dello Stato, che essa sia pubblicata su *al-Ġarīda al-rasmiyya* e che venga applicata come legge dello Stato.

(Fatto al Castello di al-Muntaza il 24 *raġ ab* del 1365,
corrispondente al 24 giugno 1946)

Titolo primo. Disposizioni generali

Capo primo. *Definizione dell'atto di ultima volontà. Elementi essenziali e requisiti*

ARTICOLO 1. La *waṣiyya* (atto di ultima volontà) è un atto di disposizione della eredità efficace dopo la morte.

ARTICOLO 2. L'atto di ultima volontà è compiuto oralmente o per iscritto. Se il disponente non è in grado di parlare né di scrivere, l'atto di ultima volontà si compie mediante gesti comprensibili.

In caso di opposizione, non si ammette la domanda circa l'atto di ultima volontà o per la sua revoca orale dopo la morte del disponente per i casi precedenti l'an-

Egitto

no 1911, a meno che non esistano documenti certamente autentici che indichino la validità della domanda.

Per quanto concerne i casi posteriori al 1911, non si ammettono le domande di cui sopra, se non esistono documenti ufficiali o scritti integralmente e sottoscritti dal disponente che indichino quanto sopra detto, ovvero se il documento dell'atto o della revoca non porta la sottoscrizione autenticata del disponente.

ARTICOLO 3. Per la validità dell'atto di ultima volontà si richiede che non sia stato fatto in disobbedienza [ai comandi di Dio] e che il motivo non sia stato contrario ai fini del Legislatore.

Se il disponente è un non musulmano, l'atto di ultima volontà è valido, a meno che non sia vietato dalla legge (*šarī'a*) del disponente o dalla Legge islamica (*šarī'a islamīyya*).

ARTICOLO 4. Salvo quanto disposto dall'art. 3, è valido l'atto di ultima volontà sottoposto a condizione o onere. Se la condizione è valida, deve essere rispettata fino a che sussista l'interesse. La condizione non è rispettata se è invalida, ovvero se non sussiste più l'interesse.

Per condizione valida si intende quella corrispondente all'interesse del disponente, del beneficiario o di un terzo e che non sia proibita o incompatibile con i fini della *šarī'a*.

ARTICOLO 5. Il disponente deve essere per legge capace di compiere atti di liberalità. Se si tratta di un interdetto per prodigalità, per malattia mentale o di un minore che abbia compiuto i diciotto anni solari, l'atto di ultima volontà è consentito con autorizzazione del *Mağlis Hasbī*².

ARTICOLO 6. Il beneficiario deve:

- 1) essere conosciuto;
- 2) esistere in vita al tempo dell'atto di ultima volontà, se è determinato³.

Se non è determinato, non è richiesto che esista al momento dell'atto di ultima volontà, né al momento della morte del disponente, salvo quanto disposto dall'art. 20.

ARTICOLO 7. Sono validi gli atti di ultima volontà a favore di luoghi di culto, di fondazioni e altri enti di beneficenza, di fondazioni scientifiche e di utilità pubblica. Essi sono destinati ai loro edifici, servizi, a favore dei loro poveri e di altri loro interessi a meno che la destinazione non sia determinata dalla consuetudine o dalle indicazioni del disponente. È valido l'atto di ultima volontà a favore dei poveri⁴ e per le opere di beneficenza senza specificazione dell'ente: in tali casi è destinato a opere di beneficenza.

ARTICOLO 8. L'atto di ultima volontà a favore di una fondazione di beneficenza non ancora esistente è valido. Se la nascita della fondazione si dimostra impossibile, l'atto di ultima volontà è nullo.

Legge sull'atto di ultima volontà (Legge n.71 del 1946)

ARTICOLO 9. L'atto di ultima volontà è valido nonostante la differenza di religione e di rito. È valido nonostante la differenza di territorio, a meno che il disponente non appartenga a un Paese islamico e il beneficiario appartenga a un Paese non islamico, la cui legge vieti di disporre per atto di ultima volontà a favore di persona come il disponente.

ARTICOLO 10. L'oggetto dell'atto di ultima volontà deve presentare i seguenti requisiti:

- 1) poter essere oggetto di successione o di contratto durante la vita del disponente;
- 2) avere un valore per il disponente, se si tratta di un bene;
- 3) essere di proprietà del disponente al momento dell'atto di ultima volontà, se si tratta di cosa determinata.

ARTICOLO 11. È valido disporre per atto di ultima volontà di un diritto di enfiteusi o di un diritto trasferibile per successione, ad esempio il diritto di godere di una cosa presa in locazione, dopo la morte del locatario.

ARTICOLO 12. È valido l'atto di ultima volontà con cui si concede al beneficiario il prestito di una somma conosciuta di denaro. Tale atto non è eseguito per ciò che eccede il terzo dell'eredità, se manca l'autorizzazione degli eredi.

ARTICOLO 13. È valido disporre per atto di ultima volontà della divisione delle cose ereditarie tra gli eredi del disponente in modo da determinare la parte di tutti o alcuni degli eredi. L'atto è obbligatorio dopo la morte del disponente. Se la parte assegnata a uno degli eredi eccede ciò cui egli ha diritto dell'eredità, l'eccedenza si considera atto di ultima volontà.

ARTICOLO 14. L'atto di ultima volontà del pazzo è nullo se la pazzia dura fino alla morte.

Allo stesso modo è nullo se il beneficiario muore prima della morte del disponente.

ARTICOLO 15. L'atto di ultima volontà è nullo se ha per oggetto una cosa determinata che perisce prima dell'accettazione del beneficiario.

ARTICOLO 16. L'atto di ultima volontà non è nullo anche se il disponente viene interdetto per prodigalità o demenza.

ARTICOLO 17. È di impedimento al conseguimento dell'atto di ultima volontà, facoltativo o obbligatorio, l'omicidio volontario del disponente: ciò vale sia per l'agente principale, sia per il concorrente, sia per il testimone la cui falsa testimonianza ha determinato la condanna a morte, eseguita, del disponente. L'uccisione deve essere illecita e ingiustificata, e l'omicida deve essere sano di mente e ultraquindicenne. La legittima difesa è considerata giustificazione.

Egitto

Capo secondo. *Revoca dell'atto di ultima volontà*

ARTICOLO 18. Il disponente può revocare l'atto di ultima volontà in tutto o in parte, espressamente o tacitamente.

Si considera revoca dell'atto di ultima volontà qualsiasi atto o comportamento che debba intendersi come tale, secondo le circostanze o gli usi.

Costituisce revoca qualsiasi atto di disposizione con cui il disponente si spoglia della proprietà della cosa oggetto dell'atto di ultima volontà.

ARTICOLO 19. Salvo circostanze o consuetudini che indichino che l'intenzione del disponente era di revocare l'atto, non si considera revoca la smentita, né la rimozione dell'edificio costruito sul bene di cui si dispone, né un atto che fa mutare la denominazione della cosa o che ne modifica la maggior parte delle caratteristiche, né l'aggiunta per cui non è possibile consegnare la cosa senza di essa.

Capo terzo. *Accettazione e rifiuto dell'atto di ultima volontà*

ARTICOLO 20. L'atto di ultima volontà diviene obbligatorio con l'accettazione espressa o tacita del beneficiario dopo la morte del disponente. Se il beneficiario è un concepito, un minore o un interdetto, l'accettazione o il rifiuto sono fatti da chi ha la *wilāya* sul patrimonio, su autorizzazione del *Mağlis Hasbī*.

L'accettazione per gli enti, le fondazioni o le istituzioni è fatta da chi ne ha la rappresentanza legale. Se non vi è chi le rappresenti, l'atto di ultima volontà è obbligatorio senza necessità di accettazione.

ARTICOLO 21. Se il beneficiario muore prima di avere accettato o rifiutato l'atto di ultima volontà, gli subentrano gli eredi.

ARTICOLO 22. Non è necessario che l'accettazione o il rifiuto seguano immediatamente la morte. Tuttavia l'atto di ultima volontà è nullo, se, avendo l'erede o l'esecutore testamentario notificato ufficialmente al beneficiario un avviso sufficiente circa l'esistenza dell'atto, con l'invito ad accettarlo o rifiutarlo, passano trenta giorni completi oltre il termine legale. Non è necessario che accettazione e rifiuto siano resi in forma scritta, se non c'è giustificato motivo.

ARTICOLO 23. Se il beneficiario accetta l'atto di ultima volontà in parte e in parte lo rifiuta, l'atto è obbligatorio per quanto accettato e nullo per quanto rifiutato. Se uno dei beneficiari accetta e gli altri rifiutano, l'atto è obbligatorio rispetto agli accettanti e nullo rispetto a chi ha rifiutato.

ARTICOLO 24. L'atto di ultima volontà non è nullo se rifiutato prima della morte del disponente.

Se il beneficiario rifiuta in tutto o in parte l'atto dopo la morte e prima dell'ac-

Legge sull'atto di ultima volontà (Legge n.71 del 1946)

cettazione, l'atto è nullo per quanto rifiutato; se lo rifiuta in tutto o in parte dopo la morte e l'accettazione, e vi è l'accettazione [del rifiuto] di uno degli eredi, l'atto è annullabile; se non l'ha accettato nessuno, il rifiuto è nullo.

ARTICOLO 25. Se il beneficiario esiste al momento della morte del disponente, egli ha diritto all'oggetto dell'atto da tale momento, salvo che il testo dell'atto disponga che il diritto sorga in un momento determinato posteriore alla morte.

Gli accrescimenti dell'oggetto dell'atto di ultima volontà intervenuti dal momento dell'acquisto fino all'accettazione spettano al beneficiario e non sono considerati atto di ultima volontà. Il beneficiario è tenuto alle spese richieste dall'oggetto dell'atto per tale periodo.

Titolo secondo. Disposizioni relative all'atto di ultima volontà

Capo primo. *Il beneficiario*

ARTICOLO 26. È valido disporre per atto di ultima volontà di cose a favore di una persona non ancora esistente e a favore di un gruppo illimitato comprendente persone esistenti e non ancora esistenti. Se al momento della morte del disponente non esiste alcun beneficiario, i frutti spettano agli eredi. Quando non vi è più speranza che alcun beneficiario venga in esistenza, la cosa diventa di proprietà degli eredi.

Se uno dei beneficiari è in vita alla morte del disponente o viene in esistenza dopo di essa, i frutti spettano a lui fino a che non ne venga in esistenza un altro: allora essi li dividono tra loro. Ogni beneficiario partecipa a essi con chi è presente al momento della separazione dei frutti fino a che non venga meno la speranza di trovare un altro avente diritto: allora la cosa e i frutti spettano ai beneficiari tutti e la parte di quello tra loro già morto è considerata eredità.

ARTICOLO 27. Se l'atto di ultima volontà fatto a favore delle persone ricordate all'articolo precedente ha per oggetto soltanto diritti di godimento, qualora non esista alcun beneficiario al momento della morte del disponente essi spettano agli eredi del disponente.

Se al momento della morte del disponente esiste un avente diritto, o se esso viene a esistere dopo di essa, il godimento spetta a lui e agli aventi diritto che vengono in esistenza dopo di lui fino alla loro estinzione; allora il godimento spetta agli eredi del disponente. Quando non vi è più speranza di trovare altri aventi diritto, la cosa torna agli eredi del disponente.

ARTICOLO 28. Se esiste un solo beneficiario, a lui vanno i frutti o la cosa, a meno che il disponente non abbia indicato o che esista prova della sua volontà che ve ne fosse più di uno. In quest'ultimo caso, al beneficiario è data la sua quota di frutti e il resto spetta agli eredi del disponente. La cosa si divide tra il beneficiario e gli eredi del disponente quando non vi sia più speranza che venga in esistenza un altro avente diritto.

Egitto

ARTICOLO 29. Se l'atto di ultima volontà avente a oggetto diritti di godimento è diretto a favore di più di due generazioni, vale soltanto per le prime due. Se l'atto di ultima volontà è a favore di generazioni susseguenti, il diritto della seconda sorge quando non vi sia più speranza di trovare alcun appartenente alla prima, o quando gli appartenenti alla prima si estinguono e si disperi di trovarne altri, con l'osservanza delle disposizioni dei due articoli precedenti.

Se le due generazioni si estinguono, la cosa fa parte dell'eredità, salvo che se ne fosse già disposto in tutto o in parte per atto di ultima volontà a vantaggio di altri.

ARTICOLO 30. È valido l'atto di ultima volontà a favore di un gruppo illimitato. Esso va a beneficio di quelli tra gli appartenenti al gruppo che sono bisognosi. La distribuzione tra loro è lasciata alla valutazione dell'incaricato dell'esecuzione dell'atto, senza vincolo di darne a tutti o di uguaglianza.

Incaricato dell'esecuzione è l'esecutore scelto [dal disponente], o, in sua assenza, la Commissione degli atti di disposizione (*Hay'at al--tašarrufāt*) o chi è da essa nominato all'uopo.

ARTICOLO 31. Qualora l'atto di ultima volontà sia rivolto a favore di un gruppo limitato, con un'espressione che comprende i beneficiari, pur senza indicarli per nome, se alcuni di essi non sono capaci di ricevere al momento della morte del disponente, tutto ciò di cui si è disposto spetta agli altri, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29.

ARTICOLO 32. Se l'atto di ultima volontà è a favore di persone determinate e di un gruppo o di un ente; oppure di un gruppo e di un ente, o di loro tutti, a ogni persona determinata, a ogni individuo del gruppo limitato, a ogni gruppo illimitato e a ogni ente va una quota della cosa oggetto dell'atto.

ARTICOLO 33. Se l'atto di ultima volontà è a favore di persone determinate, ciò che è destinato a chi non è capace di ricevere al momento della morte torna all'eredità.

ARTICOLO 34. Se l'atto di ultima volontà a favore della persona determinata o del gruppo è nullo, la cosa torna all'eredità del *de cuius* e gli eredi la destinano ai beneficiari degli altri atti di ultima volontà, se il loro oggetto è insufficiente.

ARTICOLO 35. L'atto di ultima volontà a favore del concepito è valido nei seguenti casi:

1) Se il disponente riconosce l'esistenza del concepito al momento dell'atto e questi nasce vivo entro 365 giorni dall'atto stesso.

2) Se il disponente non ha riconosciuto l'esistenza del concepito ma questi nasce entro 270 giorni al massimo dalla data dell'atto. Se però la donna incinta al tempo dell'atto è in ritiro legale da vedovanza o da ripudio definitivo, l'atto è valido se nasce vivo entro 365 giorni dalla data della morte o del ripudio definitivo.

Se l'atto è a favore del concepito figlio di una persona determinata, per la validità dell'atto si richiede, oltre a quanto già ricordato sopra, che sia provata la paternità della persona in questione.

Legge sull'atto di ultima volontà (Legge n.71 del 1946)

I frutti della cosa sono accantonati fino al parto del bambino vivo, a cui sono destinati.

ARTICOLO 36. Se la donna incinta dà alla luce due o più bambini vivi in una sola volta, o in due volte a distanza inferiore ai sei mesi⁶, la cosa oggetto dell'atto di ultima volontà si divide tra di loro in parti uguali, a meno di disposizione contraria.

Se uno nasce morto, quello vivo ha diritto all'intero oggetto dell'atto.

Se uno dei bambini muore dopo la nascita, la sua quota è divisa tra i suoi eredi, nel caso in cui oggetto dell'atto di ultima volontà sia una cosa; nel caso in cui oggetto dell'atto di ultima volontà sia il godimento di una cosa, esso è diviso tra gli eredi del disponente.

Capo secondo. *L'oggetto dell'atto di ultima volontà*

ARTICOLO 37. L'atto di ultima volontà a favore dell'erede o di persona diversa è valido se limitato al terzo: esso è eseguito senza necessità di autorizzazione da parte degli eredi. Se supera il terzo, è valido ma non è eseguito per la parte eccedente senza l'autorizzazione degli eredi, data dopo la morte del disponente. Gli eredi devono essere capaci di compiere atti di liberalità e devono sapere che cosa autorizzano.

L'atto di ultima volontà posto in essere dalla persona che non ha debiti né eredi è eseguito sull'intero patrimonio o su una parte di esso senza necessità di autorizzazione da parte del Pubblico Tesoro.

ARTICOLO 38. L'atto di ultima volontà posto in essere dalla persona i cui debiti esauriscono l'intero patrimonio è valido, ma non è eseguito a meno di remissione. In caso di remissione parziale, o se il debito non esauriva il patrimonio, l'atto è eseguito su ciò che resta dopo il pagamento del debito.

ARTICOLO 39. Se il debito non esaurisce l'intero patrimonio e viene pagato in tutto o in parte con la cosa oggetto dell'atto di ultima volontà, il beneficiario può ottenere l'equivalente del debito pagato, dal terzo di ciò che resta dell'eredità dopo il pagamento del debito.

ARTICOLO 40. Se l'oggetto dell'atto di ultima volontà è l'equivalente della parte di un erede determinato del disponente, il beneficiario ha diritto all'ammontare della quota di tale erede che eccede la quota fissa.

ARTICOLO 41. Se oggetto dell'atto di ultima volontà è la parte di un erede del disponente non determinato o l'equivalente della sua parte, il beneficiario ha diritto alla parte di uno di tali eredi che eccede la quota fissa, se gli eredi hanno diritti successori equivalenti, e alla quota di quello che ha meno diritti oltre la quota fissa, se hanno diritti successori non equivalenti.

ARTICOLO 42. Se l'atto di ultima volontà ha per oggetto a un tempo una quota indivisa dell'eredità e la parte di un erede del disponente o il suo equivalente, sia che

Egitto

L'erede sia indicato oppure no, la parte spettante al beneficiario a cui deve andare la quota dell'erede si calcola come se fosse il solo atto di ultima volontà. Il terzo è diviso tra di loro proporzionalmente se è insufficiente per i due atti di ultima volontà. Se l'atto di ultima volontà ha per oggetto una somma di denaro determinata, oppure uno dei beni della successione invece che una quota indivisa, l'oggetto è valutato in rapporto all'insieme della eredità.

ARTICOLO 43. Qualora l'atto di ultima volontà abbia per oggetto una somma determinata di denaro o una cosa, e vi sia nella eredità un credito o un bene da recuperare, l'oggetto dell'atto viene tratto dal terzo presente della eredità e il beneficiario ne ha diritto. In caso contrario, il suo diritto è limitato al terzo e il resto spetta agli eredi: man mano però che qualcosa del credito o della cosa viene percepito, il beneficiario ha diritto al terzo di esso, fino alla concorrenza del suo diritto.

ARTICOLO 44. Qualora l'atto di ultima volontà abbia per oggetto una quota indivisa dell'eredità, se quest'ultima comprende un credito o un bene da recuperare, il beneficiario ha diritto alla propria quota di ciò che è presente dell'eredità. Man mano che qualche cosa viene in essere, il beneficiario ne ha diritto in proporzione alla propria quota.

ARTICOLO 45. Se l'atto di ultima volontà ha per oggetto una quota indivisa di un genere dei beni ereditari, se nell'eredità vi è un credito o una cosa da recuperare, il beneficiario ha diritto alla propria quota in ciò che di tale genere -è presente, se tale quota è tratta dal terzo di ciò che è presente dell'eredità. In caso contrario, il beneficiario ha diritto alla propria quota nei limiti di tale terzo, il resto spettando agli eredi. E man mano che si recupera qualcosa, il beneficiario ha diritto nei limiti del terzo del genere oggetto dell'atto, purché non ne derivi danno agli eredi. Se ne deriva danno, il beneficiario prende il valore di ciò che resta della sua quota nel genere oggetto dell'atto dal terzo di ogni recupero, fino a concorrenza del suo credito.

ARTICOLO 46. In tutti i casi di cui agli articoli precedenti, se l'eredità comprende un credito esigibile da uno degli eredi, e si tratta di un credito di cosa di genere presente nella totalità o in parte dell'eredità, ha luogo una compensazione con cosa dello stesso genere della parte ereditaria, e questo si considera come cosa presente.

Se il credito esigibile da un erede è di un genere non presente nell'eredità, la compensazione non opera. Tale credito si considera presente se è uguale alla quota dell'erede nella parte presente dell'eredità. Se è superiore, la parte uguale a tale quota è considerata presente. In questo caso l'erede non consegue la sua quota del bene presente, se non paga il proprio debito. Se non paga, il giudice la vende e il debito è soddisfatto con il prezzo.

Le monete e la cartamoneta sono considerati appartenenti allo stesso genere.

ARTICOLO 47. Se oggetto dell'atto di ultima volontà è una cosa dell'eredità o uno dei suoi generi, qualora essi periscano o siano oggetto di evizione, il beneficiario non ha diritto ad alcunché. Se il perimento o l'evizione sono parziali, il beneficiario pren-

Legge sull'atto di ultima volontà (Legge n.71 del 1946)

de ciò che resta, se può trarlo dal terzo dell'eredità. In caso contrario, ne prende entro tale limite.

ARTICOLO 48. Se oggetto dell'atto di ultima volontà è una quota indivisa di un bene, ed esso perisce o è oggetto di evizione, il beneficiario non ha diritto ad alcunché. Se il perimento o l'evizione sono parziali, il beneficiario ha diritto a tutto l'oggetto dell'atto su ciò che resta, se ciò è sufficiente e purché sia tratto dal terzo del patrimonio. In caso contrario prende nei limiti del terzo.

ARTICOLO 49. Se l'atto di ultima volontà ha per oggetto una quota indivisa di un genere di beni del disponente, se questo perisce o è oggetto di evizione, il beneficiario non ha diritto ad alcunché. Se il perimento o l'evizione sono parziali, il beneficiario ha diritto soltanto alla sua parte su ciò che resta, purché entro il terzo dell'eredità. In caso contrario prende nei limiti del terzo. L'atto di ultima volontà che ha per oggetto un numero indiviso di un genere di beni è regolato come l'atto di ultima volontà avente a oggetto una quota indivisa.

Capo terzo. *L'atto di ultima volontà avente a oggetto il godimento di una cosa*

ARTICOLO 50. Se l'atto di ultima volontà ha per oggetto il godimento di una cosa determinata per un periodo di cui si conoscono l'inizio e la fine, il beneficiario ha diritto al godimento per tale periodo. Se il periodo termina prima della morte del disponente, l'atto di ultima volontà si ha per non esistente. Se esso termina dopo la morte del disponente, il beneficiario ne ha diritto per il periodo restante.

Se del periodo è determinata la durata ma non se ne conosce l'inizio, esso comincia alla morte del disponente.

ARTICOLO 51. Se uno degli eredi impedisce al beneficiario di godere della cosa per tutto il periodo o per parte di esso, al beneficiario è dovuto l'equivalente del godimento, a meno che tutti gli eredi non vogliano risarcirlo lasciandogli il godimento per un altro periodo.

Se sono tutti gli eredi a impedire il godimento, spetta al beneficiario la scelta tra il godimento per un periodo equivalente e l'equivalente per il godimento.

Se l'impedimento deriva dal disponente o per un ostacolo sorto tra il beneficiario e il godimento, è dovuto un periodo equivalente dal momento in cui cessa l'impedimento.

ARTICOLO 52. Se l'atto di ultima volontà con cui si dispone del godimento di una cosa è volto a favore di un gruppo non limitato che non viene a mancare, o a favore di un ente di beneficenza ed è perpetuo o assoluto, i beneficiari hanno diritto al godimento in perpetuo.

Se l'atto di ultima volontà perpetuo o assoluto è fatto a favore di un gruppo non limitato destinato a venire a mancare, i beneficiari hanno diritto al godimento fino a che si estinguono.

Egitto

ARTICOLO 53. Se l'atto di ultima volontà avente per oggetto il godimento è posto in essere per un periodo determinato e a favore di un gruppo limitato, e quindi a favore di chi non si pensa possa venire a mancare, o a favore di un ente di beneficenza, e non esiste alcuno dei soggetti per un periodo di 33 anni dalla morte del disponente, o per il periodo fissato per il godimento, ovvero se i soggetti esistono durante tale periodo, ma si estinguono prima del suo termine, il godimento per l'intero periodo o per parte di esso a seconda dei casi è a favore dell'ente di beneficenza di utilità più generale.

ARTICOLO 54. Se la cosa del cui godimento si è disposto per atto di ultima volontà può essere goduta o sfruttata in modo diverso da quello indicato nell'atto, il beneficiario può goderne e sfruttarla come meglio crede, purché ciò non danneggi la cosa il cui godimento è stato oggetto di disposizione.

ARTICOLO 55. Se oggetto dell'atto di ultima volontà sono i frutti e i prodotti, il beneficiario ha diritto ai frutti e ai prodotti esistenti al momento della morte del disponente e a quelli che vengono in esistenza in seguito, a meno di prova contraria.

ARTICOLO 56. Se oggetto dell'atto di ultima volontà è la vendita di una cosa al beneficiario per un prezzo determinato, o la locazione a lui per un periodo fissato e a un canone determinato, e il prezzo o il canone sono inferiori a quelli di equivalenza con una lesione grave non eccedente il terzo [dell'eredità], o con una lesione minima, è data esecuzione all'atto.

Se la lesione grave non può trarsi dal terzo, e gli eredi non autorizzano l'eccedenza, l'atto non è eseguito, a meno che il beneficiario non accetti di pagare la differenza.

ARTICOLO 57. Il diritto di godimento è soddisfatto mediante la divisione dei frutti e dei prodotti fra il beneficiario e gli eredi del disponente in proporzione a quanto spetta a ogni gruppo, o attraverso rotazione temporale o spaziale, o mediante divisione della cosa, se si tratta di cosa divisibile senza danno.

ARTICOLO 58. Se con l'atto di ultima volontà si dispone a favore di una persona del godimento della cosa e a favore di un'altra della sua sostanza (al-raqaba), le imposte che gravano sulla cosa e le spese per il godimento sono a carico del beneficiario del godimento.

ARTICOLO 59. L'atto di ultima volontà avente a oggetto il godimento di una cosa viene meno se il beneficiario muore prima di aver goduto interamente o parzialmente della cosa; per acquisto da parte del beneficiario della cosa il cui godimento gli era stato attribuito; per rinuncia da parte del beneficiario a vantaggio degli eredi del disponente, dietro corrispettivo o gratuitamente; per evizione.

Si applicano le disposizioni di cui ai due articoli precedenti a seconda che l'atto di ultima volontà sia fatto per un periodo di cui siano noti l'inizio e la fine oppure no.

Legge sull'atto di ultima volontà (Legge n.71 del 1946)

ARTICOLO 60. Gli eredi del disponente possono vendere la propria quota della cosa del cui godimento si è disposto per atto di ultima volontà senza necessità di autorizzazione da parte del beneficiario.

ARTICOLO 61. Se l'atto di ultima volontà attribuisce il godimento di una cosa a una persona in perpetuo, o per tutta la vita o in modo assoluto, il beneficiario ha diritto a goderne per tutta la vita, a condizione che il diritto al godimento si realizzi entro 33 anni dalla morte del disponente.

ARTICOLO 62. Se l'atto di ultima volontà ha a oggetto il godimento pieno o parziale di una cosa ed è perpetuo, o assoluto, o per la vita del beneficiario, o per un periodo superiore ai dieci anni, il suo valore è valutato equivalente alla cosa del cui godimento pieno o parziale si è disposto.

Se l'atto dispone per un periodo inferiore ai dieci anni, è di valore equivalente al valore del godimento per tale periodo.

ARTICOLO 63. Se oggetto dell'atto è un diritto, è valutato come la differenza tra il valore della cosa gravata dal diritto oggetto dell'atto e quello della cosa libera da esso.

Capo quarto. *L'atto di ultima volontà avente a oggetto rendite*

ARTICOLO 64. È valido l'atto di ultima volontà avente a oggetto una rendita da capitale per un periodo determinato. Dal patrimonio del disponente si accantona ciò che è necessario per l'esecuzione dell'atto di ultima volontà in modo da non danneggiare gli eredi.

Se ciò che deve essere accantonato per garantire l'esecuzione dell'atto di ultima volontà eccede il terzo e gli eredi non autorizzano tale eccedenza, viene accantonato un capitale nei limiti del terzo e l'atto di ultima volontà è eseguito su di esso e sui suoi frutti fino a che non sia stato pagato al beneficiario il terzo dell'eredità al momento della morte, o fino al termine del periodo o alla morte del beneficiario.

ARTICOLO 65. Se l'atto di ultima volontà ha per oggetto una rendita da trarre dai frutti dell'eredità o di una sua cosa per un periodo determinato, si valutano l'eredità o la cosa, gravate della rendita e libere: la differenza tra i due valori è la somma oggetto dell'atto. Se può essere tratta dal terzo del capitale l'atto è eseguito; se è superiore a esso, e gli eredi non danno l'autorizzazione, è eseguito nei limiti del terzo e il reddito o il suo equivalente in eredità o in cosa spetta agli eredi del disponente.

ARTICOLO 66. Se l'atto di ultima volontà a favore di una persona determinata ha per oggetto una rendita tratta dal capitale o dai frutti, assoluta, perpetua o per il tempo della vita del beneficiario, i medici valutano la probabile durata della vita, e viene accantonato dal capitale del disponente ciò che garantisce l'esecuzione dell'atto nel modo indicato all'art. 64, se si tratta di atto avente a oggetto una rendita tratta dal capitale. Se invece si tratta di una rendita tratta dai frutti, viene accantonato ciò che produce la rendita indicata, secondo il modo indicato all'art. 65.

Egitto

Se il beneficiario muore prima del termine che era stato valutato dai medici, ciò che rimane dell'atto di ultima volontà spetta agli eredi che ne hanno diritto, o al beneficiario seguente. Se il capitale accantonato per l'esecuzione è insufficiente, o se il beneficiario vive più a lungo di quanto previsto dai medici, non si ha azione nei confronti degli eredi.

ARTICOLO 67. Se i frutti accantonati non sono sufficienti all'esecuzione dell'atto di ultima volontà avente a oggetto la rendita tratta dal capitale, viene venduto del capitale ciò che è sufficiente alla rendita. Se i frutti eccedono la rendita, l'eccedenza torna agli eredi del disponente.

I frutti che eccedono la rendita da trarre dai frutti vengono accantonati fino a che non termini il periodo di godimento. Se i frutti dell'eredità accantonata non sono sufficienti a eseguire l'atto in uno degli anni, al beneficiario si paga dai frutti eccedenti.

Se l'atto dispone che la rendita vada pagata anno per anno, o c'è una prova in tal senso, l'eccedenza annuale è restituita agli eredi.

ARTICOLO 68. Se l'atto di ultima volontà avente a oggetto una rendita è a favore di un ente senza limiti di durata o perpetuo, dal capitale del disponente si accantona ciò i cui frutti garantiscono l'esecuzione dell'atto; se si supera il limite del terzo del capitale, occorre l'assenso degli eredi.

Se le somme accantonate producono frutti superiori alla rendita, essi vanno all'ente beneficiario. In caso contrario, l'ente non ha azione nei confronti degli eredi del disponente.

ARTICOLO 69. Nei casi di cui agli artt. 64-67 gli eredi possono prendere ciò che è stato accantonato per eseguire l'atto avente a oggetto la rendita o disporne a condizione che depositino presso un ente scelto dal beneficiario o indicato dal giudice tutte le rendite in numerarlo, con destinazione della somma depositata all'esecuzione dell'atto. Se il beneficiario muore prima dell'esaurimento della somma depositata, il resto torna agli eredi. Ogni diritto del beneficiario sull'eredità viene meno con il deposito e la destinazione.

ARTICOLO 70. L'atto di ultima volontà avente a oggetto rendite da trarre dal capitale o dai frutti a favore di persone diverse da quelle esistenti nelle prime due generazioni di beneficiari al momento della morte del disponente non è valido. I medici valutano la probabile vita delle persone esistenti e l'atto è eseguito secondo le disposizioni relative agli atti di ultima volontà a favore di persone determinate.

Capo quinto. *Disposizioni relative alle addizioni alla cosa oggetto dell'atto di ultima volontà*

ARTICOLO 71. Se il disponente modifica i caratteri della cosa oggetto dell'atto di ultima volontà ovvero unisce al fondo qualcosa che non può sussistere indipendentemente, come in caso di restauro o di intonacatura, l'intera cosa è oggetto dell'atto.

Legge sull'atto di ultima volontà (Legge n.71 del 1946)

Se l'aggiunta può essere indipendente, come la piantagione o la costruzione, gli eredi partecipano con il beneficiario nell'intera cosa in proporzione al valore dell'aggiunta esistente.

ARTICOLO 72. Se il disponente distrugge la cosa oggetto di atto di ultima volontà e la ricostruisce nel suo stato, anche se cambiandone i caratteri, la cosa nel suo nuovo stato è oggetto dell'atto di ultima volontà.

Se la ricostruisce in modo diverso, gli eredi partecipano in ragione del suo valore nell'intera cosa insieme al beneficiario.

ARTICOLO 73. Se il disponente distrugge la cosa oggetto dell'atto di ultima volontà e unisce il terreno ad altro terreno di sua proprietà edificandolo, il beneficiario partecipa con gli eredi nella proprietà dell'intero terreno e costruzione in ragione del valore del suo terreno.

ARTICOLO 74. Salve le disposizioni degli artt. 71 secondo comma, 72 secondo comma e 73, se ciò che il disponente ha speso o ha aggiunto alla cosa è d'uso per i suoi pari, l'aggiunta fa parte dell'atto. Ciò vale anche se, pur non trattandosi di aggiunta d'uso per i suoi pari, vi è prova che questa era l'intenzione del disponente.

ARTICOLO 75. Se il disponente unisce la costruzione oggetto dell'atto a un'altra costruzione rendendole una sola proprietà così che non è possibile la consegna della sola cosa oggetto dell'atto, il beneficiario partecipa con gli eredi in ragione del valore dell'atto di ultima volontà.

Capo sesto. *L'atto di ultima volontà obbligatorio* (al-waṣiyya al-wāğiba)

ARTICOLO 76. Se il *de cuius* non ha disposto per atto di ultima volontà a favore del discendente del figlio che gli è premorto, o che è morto insieme a lui, anche se la morte è soltanto dichiarata dal giudice, di ciò cui avrebbe avuto diritto quel figlio per successione se fosse stato vivo al momento della sua morte, al discendente del figlio è dovuto un atto di ultima volontà sull'eredità di ammontare pari a tale quota, nei limiti del terzo. È richiesto che non sia erede e che il *de cuius* non gli abbia già attribuito a titolo gratuito attraverso un altro atto di disposizione quanto gli è dovuto. Se quanto gli ha dato è meno di ciò che gli è dovuto, ha diritto a un atto di ultima volontà a integrazione del suo diritto.

Tale atto di ultima volontà obbligatorio è a favore degli appartenenti alla prima generazione dei discendenti delle figlie e ai discendenti del figlio di qualsiasi grado, in modo che ogni stipite escluda i propri discendenti ma non i discendenti degli altri e che la parte di ogni persona sia divisa tra i suoi discendenti di qualsiasi grado secondo le regole successorie che si applicherebbero se gli ascendenti che collegano le persone al *de cuius* fossero morte dopo di lui e secondo l'ordine delle generazioni.

Egitto

ARTICOLO 77. Se il *de cuius* ha disposto per atto di ultima volontà a favore di chi avrebbe diritto all'atto di ultima volontà obbligatorio per più della sua parte, l'eccedenza è considerata atto di ultima volontà facoltativo. Se ha disposto per meno della sua parte, gli è dovuta l'integrazione.

Se ha disposto soltanto a favore di alcuni degli aventi diritto all'atto di ultima volontà obbligatorio, quelli che non sono stati beneficiati hanno diritto alla propria quota.

La parte di chi non è stato beneficiato e l'integrazione di chi ha avuto meno della propria parte è presa da ciò che resta del terzo. Se non basta, da esso e da ciò che è occupato dall'atto di ultima volontà facoltativo.

ARTICOLO 78. L'atto di ultima volontà obbligatorio prevale sugli altri atti di ultima volontà.

Se il *de cuius* non ha disposto a favore di coloro che hanno diritto all'atto di ultima volontà obbligatorio, e ha disposto a favore di altri, gli aventi diritto all'atto obbligatorio prendono la loro quota da ciò che resta del terzo dell'eredità, se basta. Altrimenti da esso e da ciò di cui è stato disposto a favore di altri.

ARTICOLO 79. In tutti i casi citati ai due articoli precedenti, ciò che resta per gli atti di ultima volontà facoltativi viene diviso tra gli aventi diritto proporzionalmente, con l'osservanza delle disposizioni in materia di atti di ultima volontà facoltativi.

Capo settimo. *Contrasto fra atti di ultima volontà*

ARTICOLO 80. Se gli atti di ultima volontà superano il terzo e, malgrado l'autorizzazione degli eredi, l'eredità non è sufficiente a soddisfarli, ovvero se gli eredi non danno l'autorizzazione e il terzo non è sufficiente, l'eredità o il terzo, a seconda dei casi, è diviso tra gli atti proporzionalmente, in modo che il beneficiario di una cosa tragga la propria parte soltanto da tale cosa.

ARTICOLO 81. Se l'atto di ultima volontà è compiuto in realizzazione di azioni meritorie e l'oggetto dell'atto non è sufficiente per realizzarle tutte, se esse sono qualificate allo stesso modo, si divide in parti uguali; in caso contrario, vengono prima le azioni obbligatorie, quindi quelle dovute e infine quelle gradite [a Dio].

ARTICOLO 82. Se vi è contrasto tra atti di ultima volontà aventi a oggetto rendite, qualora una delle persone o degli enti beneficiari si estingua, la rispettiva quota torna agli eredi.

1. Pubblicata in *al-Waqā'i' al-miṣriyya*, n. 65, 1° luglio 1946.

2. Si tratta del tribunale competente in materia di tutela, curatela e interdizione.

3. beneficiario è determinato se nominato oppure se chiaramente individuato *per relationem*

4. Lett. «per Dio l'Altissimo».

5. Si veda la nota 2.

6. Il diritto musulmano considera tale ipotesi come un caso di parto gemellare differito.

Egitto. Modifica di alcune disposizioni sullo statuto personale (Legge n. 100 del 1985)

LEGGE N. 100 DELL'ANNO 1985. DI MODIFICA DI ALCUNE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI DI
STATUTO PERSONALE¹

IN NOME DEL POPOLO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

L'Assemblea nazionale ha approvato la legge il cui testo segue, e noi l'abbiamo promulgata:

ARTICOLO 1. Vengono aggiunti alla legge n. 25 del 1929 relativa ad alcune disposizioni di statuto personale nuovi articoli ai numeri: 5 bis, 11 bis, 11 ter, 18 bis, 18 ter, 18 quater, 23 bis. I loro testi sono: [...]²).

ARTICOLO 2. Il seguente testo sostituisce quello dell'art. 1 della legge n. 25 del 1920, relativa alle disposizioni in materia di mantenimento e ad alcune questioni in materia di statuto personale: [...]³).

ARTICOLO 3. I testi seguenti sostituiscono quelli degli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 20 della legge n. 25 dell'anno 1929 relativa ad alcune disposizioni di statuto personale: [...]⁴).

ARTICOLO 4. Le corti inferiori (*al-maḥākim al-ğuz'iyya*⁵) devono trasferire senza costi e d'ufficio, nello stato in cui si trovano, le domande che giacciono presso di loro e che sono diventate di competenza dei tribunali di prima istanza (*al-maḥākim al-ibtidā'iyya*), in virtù delle disposizioni della presente legge.

In caso di assenza di una delle parti, l'ufficio di cancelleria notifica l'ordine del trasferimento disponendo la sua presentazione durante gli orari normali davanti al Tribunale cui è stata trasferita la causa.

Il comma precedente non si applica alle domande già decise, che restano sottoposte ai testi in vigore prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 5. È abrogato tutto quanto contrasta con le disposizioni della presente legge.

Egitto

ARTICOLO 6. Il Ministro della Giustizia deve adottare il decreto necessario all'applicazione della presente legge entro due mesi dalla data della promulgazione.

ARTICOLO 7. La presente legge è pubblicata su *al-Ġarīda al-rasmiyya* ed entra in vigore alla data della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale circa l'incostituzionalità del decreto legge n. 44 del 1979.

Fa eccezione la disposizione dell'art. 23 bis, che entra in vigore il giorno seguente la pubblicazione.

Alla presente legge viene apposto il sigillo dello Stato e data esecuzione come legge dello Stato.

Promulgato nella residenza del Presidente della Repubblica,
il giorno 16 *sawwal 1405* (3 luglio 1985)
Husni Mubarak

1. Pubblicata in *al-Ġarīda al-rasmiyya*, n. 27 (allegato), 4 luglio 1985.
2. Si veda ai rispettivi artt. della l.25/1929. 3. Si veda all'art. 1 della l. 25/1920.
4. Si veda ai rispettivi artt. della l. 25/1929.
5. Si tratta di giudici monocratici competenti per le questioni di più limitata importanza.

Parte terza
Libia

Libia. Disposizioni in materia di matrimonio e divorzio (Legge n. 10 del 1984)

LEGGE N. 10 DEL 1984. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MATRIMONIO, DIVORZIO (TALAQ)
E LORO EFFETTI¹

IL CONGRESSO GENERALE DEL POPOLO

in esecuzione delle deliberazioni dei Congressi popolari di base nella terza sessione ordinaria dell'anno 1392-93 dalla morte del Profeta (corrispondente al 1984 dell'era cristiana), adottate dalla riunione generale dei Congressi popolari, dei Comitati popolari, dei sindacati, delle Federazioni e delle Leghe professionali (Congresso generale del Popolo) nel corso della nona sessione ordinaria nel periodo dall'8 al 13 *ǧumādà 'l-- 'ulā* 1393 dalla morte del Profeta (corrispondente all'11-16 febbraio 1984 dell'era cristiana),

emana la seguente legge:

Titolo primo. Il matrimonio

Capo primo. *La promessa di matrimonio*

ARTICOLO I. a) La *ḥiṭba* è la domanda e la promessa di matrimonio.

b) Ciascuno dei due promessi sposi ha la facoltà di recedere dalla promessa di matrimonio.

c) Chi recede per necessità può chiedere che i doni fatti gli siano restituiti in natura o secondo valore che essi avevano al momento della consegna, a meno di accordo o di consuetudine contrari.

d) Se il recesso dalla promessa di matrimonio causa un danno, chi lo ha provocato deve risarcirlo.

Libia

Capo secondo. *Disposizioni generali*

Definizione del matrimonio

ARTICOLO 2. Il matrimonio è un patto (*miṭāq*) conforme alla Legge, fondato sulla base dell'amore, della benevolenza e della serenità. Esso rende lecito il rapporto dell'uomo e della donna tra cui non vi è impedimento.

ARTICOLO 3. a) Ciascuno dei coniugi può apporre al contratto di matrimonio le pattuizioni che ritiene opportune, purché non contrastanti con gli scopi e i fini del matrimonio.

b) Non si tiene conto di alcuna pattuizione non espressamente stipulata nel contratto di matrimonio.

Le procedure di redazione e la prova del contratto di matrimonio

ARTICOLO 4. Le questioni procedurali relative alla redazione del contratto di matrimonio sono sottoposte alle leggi e ai regolamenti a esse relativi.

ARTICOLO 5. Il matrimonio risulta da atto pubblico o da sentenza del tribunale.

La capacità

ARTICOLO 6. a) Per la capacità matrimoniale si richiede la sanità mentale e la pubertà.

b) La capacità matrimoniale è piena al compimento del ventesimo anno di età.

c) Il tribunale può autorizzare il matrimonio prima del compimento di tale età per ragioni di utilità o di necessità accertate, dopo che il tutore (*al-walī*) abbia dato il proprio assenso.

d) Chi si sposa secondo i due commi precedenti, acquista la capacità di stare in giudizio per tutto ciò che concerne il contratto e i suoi effetti.

La tutela matrimoniale (al-wilāya fī l-zawāğ)

ARTICOLO 7. a) il tutore matrimoniale è l'agnato *iure proprio*² secondo l'ordine della successione ereditaria.

b) Il tutore deve essere sano di mente e pubere.

c) Se due tutori si equivalgono in grado di parentela, uno qualsiasi dei due, se soddisfa le condizioni richieste, svolge le funzioni di tutore.

d) Se il tutore più prossimo è assente e il tribunale ritiene che nell'attesa del suo benessere l'utilità del matrimonio venga meno, la tutela passa a chi viene dopo.

e) Il tribunale è tutore di chi non ha tutore.

Disposizioni in materia di matrimonio e divorzio (Legge n.10 del 1984)

ARTICOLO 8. a) Non è lecito al tutore costringere il ragazzo o la ragazza al matrimonio contro la loro volontà.

b) Così pure non è lecito al tutore impedire alla pupilla il matrimonio con chi ella desidera sia suo sposo.

c) Se i tutori patrimoniali (*walī al-umūr*) dei due fidanzati sono in disaccordo circa il matrimonio, il contratto non è concluso prima dell'autorizzazione del tribunale competente.

ARTICOLO 9. Per la validità del matrimonio è richiesta la concordanza di opinione tra il tutore e la persona sottoposta alla tutela. Se il tutore che ne ha il diritto impedisce al pupillo di sposarsi con chi desidera come coniuge, il pupillo può sottoporre la questione al tribunale che, se ne scorge la convenienza, lo autorizza al matrimonio.

ARTICOLO 10. a) Il pazzo e il demente non concludono il matrimonio se non per mezzo del tutore e dopo autorizzazione del tribunale, che la concede soltanto in presenza delle seguenti condizioni:

- 1) che l'altra parte accetti di sposarlo dopo essere stata informata del suo stato;
- 2) che la malattia non sia ereditaria;
- 3) che nel matrimonio vi sia per lui un interesse.

L'esistenza delle ultime due condizioni risulta dalla dichiarazione di una commissione di esperti.

b) Il matrimonio dell'interdetto per prodigalità non è concluso se non per mezzo del tutore e dopo l'autorizzazione del tribunale competente.

Capo terzo. *Elementi essenziali e requisiti del matrimonio*

ARTICOLO 11. a) Il matrimonio è concluso mediante proposta e accettazione di chi ne ha la capacità.

b) La proposta e l'accettazione sono manifestate mediante espressioni che indicano, espressamente o secondo gli usi, che si tratta di matrimonio, in qualsiasi lingua.

c) In caso di incapacità di parola, lo scritto la sostituisce. Se [il contraente] è incapace di scrivere, si esprime con gesti comprensibili.

d) Nella proposta e nell'accettazione si richiede:

1) che siano assolute e non sottoposte a termine. Non si può concludere il matrimonio *mut'a* né quello a termine;

2) che la proposta e l'accettazione siano conformi, espressamente o implicitamente;

3) in caso di matrimonio concluso oralmente, che vi sia un'unica seduta contrattuale cui siano presenti le parti e che l'accettazione segua immediatamente la proposta;

Libia

4) che ciascuno dei contraenti ascolti quanto detto dall'altro e che sappia che il significato è il matrimonio, anche se non comprende le espressioni.

ARTICOLO 12. a) Per la conclusione del contratto di matrimonio è richiesto che la donna non sia proibita all'uomo per impedimenti perpetui o temporanei.

b) [È richiesto] che la donna non sia idolatra³.

c) [È richiesto] che lo sposo non sia non musulmano, se la sposa è musulmana.

ARTICOLO 13. L'uomo può sposare un'altra donna se esistono delle buone ragioni e in presenza di una delle due condizioni seguenti:

1) che la moglie che si trova nella sua potestà dia il proprio consenso di fronte alla corte *ḡuz 'ī* competente;

2) che la corte *ḡuz 'ī* competente pronunci una sentenza di assenso al termine di un procedimento in cui la moglie sia stata parte.

Se una di queste due condizioni non è rispettata, ne consegue la nullità del matrimonio. La prima moglie può presentare domanda in forma orale o scritta presso la corte più vicina per ottenere il divorzio della seconda moglie. Può altresì presentare reclamo attraverso la commissione popolare del congresso popolare di base, o il più vicino *ma'dūn*, o imam di moschea, o l'ufficio per la sicurezza popolare locale, o la più vicina associazione o lega femminile: tocca a questi trasmettere il reclamo nel più breve tempo al tribunale competente per la decisione⁵.

ARTICOLO 14. Per la validità del contratto di matrimonio è richiesta la presenza di due testimoni musulmani, puberi, sani di mente, maschi — oppure di un uomo e di due donne — in grado di comprendere che l'oggetto di quanto detto dai due contraenti è il matrimonio.

ARTICOLO 15. a) L'adeguatezza (*al-kafā'a*) è un diritto proprio della donna e del tutore.

b) Il tutore per l'adeguatezza (*al-walī fi'l-kafā'a*) è il figlio, poi il padre, quindi l'ascendente per via esclusivamente maschile (*al-ḡadd al-ṣahīh*) e infine il fratello germano, a esclusione di altri.

c) L'adeguatezza tra i due sposi va valutata con riguardo al momento del contratto; per determinarla si fa riferimento alla consuetudine.

d) Se l'uomo sostiene la propria adeguatezza, oppure se la sposa la pone come condizione nel contratto, e successivamente risulta che egli non è adeguato, sia la sposa sia il tutore hanno diritto di chiedere che sia dichiarata la nullità (*fash*), fino a che la moglie non sia incinta o non sia trascorso un anno dal matrimonio, o fino a che chi chiede la dichiarazione di nullità non abbia acconsentito espressamente o tacitamente [all'inadeguatezza].

e) Il tutore non può chiedere la dichiarazione di nullità perché il *mahr* è inferiore al *mahr* di equivalenza.

Disposizioni in materia di matrimonio e divorzio (Legge n.10 del 1984)

Capo quarto. *Tipi di matrimonio e sua efficacia*

ARTICOLO 16. Il matrimonio è valido o invalido.

a) È valido il matrimonio completo dei requisiti e degli elementi essenziali. Da esso derivano tutti gli effetti e le conseguenze a partire dalla sua conclusione.

b) È invalido il matrimonio mancante di alcuni requisiti o elementi essenziali. Prima della consumazione esso è inefficace. Dopo la consumazione derivano i seguenti effetti:

- 1) il minore tra il *mahr* determinato nel contratto e il *mahr* di equivalenza;
- 2) la paternità e l'impedimento da affinità;
- 3) [l'obbligo di rispettare] il periodo di ritiro legale (*al-' idda*);
- 4) il mantenimento del ritiro legale per il periodo durante il quale la donna ha ignorato l'invalidità del contratto.

Capo quinto. *Effetti del matrimonio*

ARTICOLO 17. I diritti della moglie nei confronti del marito sono:

a) il diritto al mantenimento e a ciò che vi è connesso, nei limiti della ricchezza del marito e delle sue possibilità, secondo le disposizioni della presente legge;

b) la non interferenza nei beni suoi propri: ella ha diritto di disporne come meglio desidera;

c) che il marito non le causi danno, materiale o morale.

ARTICOLO 18. I diritti del marito nei confronti della moglie sono i seguenti:

a) il mantenimento e quanto vi è connesso in caso di indigenza del marito e di ricchezza della moglie, secondo le disposizioni della presente legge;

b) l'interessamento al benessere del marito e al suo riposo fisico e spirituale;

c) il governo della casa coniugale, l'amministrazione degli affari a essa relativi e la sua conservazione;

d) la custodia dei bambini avuti da lui, la loro protezione e il loro allattamento, a meno di ostacolo di salute;

e) che ella non gli causi danno, materiale o morale.

ARTICOLO 19. Il *mahr*.

a) Il *mahr* è ogni bene o diritto di godimento (*al-manfa 'a*) che lo sposo dona alla sposa per manifestarle il suo desiderio di sposarla.

b) Tutto ciò che può formare secondo la Legge oggetto di obbligazione può costituire *mahr*.

c) Il *mahr* è un diritto proprio della moglie, che ne dispone liberamente.

d) Al momento del contratto, è lecito anticipare il *mahr* o posticiparlo in parte.

Libia

e) Il *mahr* è dovuto per il contratto valido e viene confermato nella sua totalità dalla consumazione o dalla morte.

f) La donna che viene ripudiata prima della consumazione ha diritto a metà del *mahr*; se il *mahr* non era stato determinato, ha diritto a un dono di consolazione (*muta*) che non può superare la metà del *mahr* di equivalenza.

g) La parte dilazionata del *mahr* è dovuta al momento del ripudio, del divorzio o della morte, a meno di convenzione o uso contrari.

ARTICOLO 20. Se i due sposi divergono circa l'ammontare del *mahr*, quanto alla determinazione iniziale o al valore attuale, ci si basa sulle risultanze del certificato di matrimonio; se nulla risulta, si segue la tradizione del paese.

ARTICOLO 21. Disaccordo circa le suppellettili della casa.

Se i due coniugi divergono circa il mobilio e le suppellettili della casa, e nessuno può produrre prova a proprio favore, ciò che è di uso maschile è preso dal marito, su giuramento, e ciò che è di uso femminile è preso dalla moglie, su giuramento.

Ciò che è di uso promiscuo è diviso tra i coniugi in natura o in valore, su giuramento, a meno di convenzione o di uso contrari.

Capo sesto. *Il mantenimento*

Disposizioni generali

ARTICOLO 22. Il mantenimento comprende l'abitazione, il cibo, il vestiario, le cure mediche e tutto ciò che serve al sostentamento.

ARTICOLO 23. Il mantenimento della moglie è dovuto dal marito abiente dalla data del contratto valido, così come la moglie è tenuta a mantenere il marito indigente e i figli avuti da lui per il periodo della sua indigenza. Il mantenimento è calcolato secondo lo stato, di ricchezza o povertà, dell'obbligato al momento del sorgere dell'obbligo.

ARTICOLO 24. È lecito chiedere l'aumento o la diminuzione del mantenimento per il mutare dello stato dell'obbligato, o dei prezzi del paese o per il manifestarsi di fatti prima non evidenti circa lo stato dell'obbligato.

ARTICOLO 25. Ciascuno dei due coniugi può far abitare con se nella casa coniugale coloro che deve mantenere secondo la Legge, a meno che non venga accertata, con sentenza del tribunale competente, l'impossibilità della convivenza.

ARTICOLO 26. Se i due coniugi divergono circa il mantenimento e non esiste prova a favore di alcuno, e se il marito è presente e la moglie vive con lui, prevale quanto sostenuto dall'uomo su giuramento. Se invece la moglie non vive con lui, prevale quanto da lei sostenuto su giuramento.

Disposizioni in materia di matrimonio e divorzio (Legge n.10 del 1984)

Se il marito è assente, fa fede quanto da lui sostenuto con giuramento, se la moglie non ha sollevato la questione per il mancato mantenimento durante la sua assenza; in tale ultimo caso, prevale quanto sostenuto dalla donna, con giuramento.

ARTICOLO 27. a) Il tribunale può stabilire un mantenimento temporaneo a vantaggio di chi ne ha diritto per Legge, sulla base della domanda dell'interessato; e ciò quando ritenga, sulla base dell'evidenza dei fatti e delle indagini, che la presenza dei requisiti del diritto al mantenimento e la negligenza dell'obbligato siano più verosimili. Il decreto è emesso dal tribunale nel cui territorio di competenza si trova il domicilio dell'avente diritto o dell'obbligato. Il decreto emesso in materia di obbligo al mantenimento è immediatamente esecutivo.

b) L'esecuzione del decreto ha luogo secondo le modalità stabilite per l'esecuzione delle sentenze in materia di mantenimento.

c) Chiunque vi ha interesse può opporsi al decreto sollevando la questione per le vie ordinarie dinanzi al tribunale che ha emesso il decreto. In tal caso l'efficacia del decreto cessa con la pronuncia della sentenza.

d) Non è dovuta alcuna tassa sulla domanda concernente l'obbligo al mantenimento, sul decreto relativo, sulla notificazione del decreto e sulla sua esecuzione.

Titolo secondo. La separazione dei coniugi

Capo primo. *Il ṭalāq*

ARTICOLO 28. Il ṭalāq è lo scioglimento del contratto matrimoniale.

In ogni caso il ṭalāq è stabilito con sentenza del tribunale competente, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 35 della presente legge.

Capo secondo. *Disposizioni generali*

ARTICOLO 29. Il ṭalāq è di due tipi: revocabile e definitivo.

a) Il ṭalāq revocabile non pone fine al matrimonio prima della fine del periodo di ritiro legale.

b) Il ṭalāq definitivo pone fine al contratto di matrimonio nel momento in cui ha luogo.

ARTICOLO 30. Tutti i ṭalāq sono revocabili, a eccezione del ripudio che completa la serie di tre, il ripudio prima della consumazione, il ripudio contro corrispettivo, divorzio giudiziale a esclusione del divorzio per giuramento di astinenza (*al-ṭilā'*), per *hağr*⁶, per *ḏihār*⁷, per mancato mantenimento, per assenza e gli altri casi che la presente legge definisce tali.

Libia

ARTICOLO 31. a) Il ripudio ha luogo con le espressioni che secondo l'uso lo designano espressamente e non con espressioni metaforiche, a meno che con esse il dichiarante non intendesse il ripudio. L'intenzione è provata solo su ammissione.

b) Il ripudio dell'uomo incapace di parlare è dato con uno scritto con cui si intenda ripudiare.

c) Il ripudio dell'uomo incapace sia di parlare sia di scrivere è dato mediante gesti comprensibili.

ARTICOLO 32. a) Chi pronuncia il ripudio deve essere pubere, sano di mente, capace di autodeterminazione, deve volere l'espressione che dà luogo al ripudio e deve essere consapevole di ciò che dice.

b) Si ha per non avvenuto il ripudio del minore, del pazzo, del demente, di chi è vittima di violenza e di chi ha perso il discernimento.

ARTICOLO 33. a) La moglie è ripudiata solo in caso di matrimonio valido o se si trova in ritiro legale da *ṭalāq* revocabile.

b) Si ha per non avvenuto il ripudio dato sotto condizione di fare o di omettere una cosa.

c) Si ha per non avvenuto il ripudio dello spergiuro con giuramento di ripudio o di inviolabilità.

d) Si considera equivalente a un solo ripudio revocabile quello accompagnato da numero espresso a voce o con gesti o per iscritto, se non completa la serie di tre.

ARTICOLO 34. a) Il ripudio può avere luogo due volte, ma il marito può ripudiare la moglie tre volte. La terza volta l'uomo non può riprendere con sé la moglie ripudiata fino a che essa non abbia sposato un altro marito.

b) Il matrimonio consumato con un altro marito distrugge i ripudi del precedente marito, anche se in numero inferiore a tre.

Capo terzo. *Lo scioglimento per mutuo consenso*

ARTICOLO 35. a) Lo scioglimento per mutuo consenso ha luogo in presenza dei coniugi o dei loro procuratori speciali.

b) Lo scioglimento per mutuo consenso delle parti è confermato presso il tribunale competente.

c) Se le due parti non raggiungono l'accordo sullo scioglimento, ciascuna può chiedere al tribunale competente il divorzio sulla base delle disposizioni degli articoli seguenti.

Capo quarto. *I due arbitri*

ARTICOLO 36. Se i due coniugi non si accordano sullo scioglimento a norma dell'articolo precedente e la questione è sollevata davanti al tribunale competente, questo nomina due arbitri per la conciliazione dei coniugi.

Disposizioni in materia di matrimonio e divorzio (Legge n.10 del 1984)

ARTICOLO 37. a) I due arbitri devono essere maschi, irreprensibili, della famiglia dei coniugi, se possibile, e altrimenti anche estranei, debbono essere a conoscenza della loro situazione e in grado di riconciliarli.

b) I due arbitri giurano davanti al tribunale di svolgere il proprio incarico con equità e secondo coscienza.

c) Il tribunale fissa ai due arbitri una data iniziale e una data finale per svolgere il loro incarico, in modo che non si superi il mese. Il tribunale ne informa i due arbitri e le parti.

d) Il tribunale può concedere agli arbitri una dilazione per una sola volta affinché portino a termine il loro incarico. Se non presentano la loro relazione entro questo termine, ne nomina altri.

ARTICOLO 38. a) I due arbitri devono informarsi circa le cause del dissenso tra i coniugi e compiere ogni sforzo in vista della loro riconciliazione, con ogni mezzo possibile. Essi devono espletare l'incarico anche se uno dei due coniugi, informato della seduta, rifiuta di essere presente.

b) I due arbitri, se non riescono a riconciliare i coniugi, devono informare il tribunale delle loro decisioni e delle motivazioni che le fondano. Il tribunale deve risolvere la controversia tra i coniugi.

Capo quinto. Il *ṭalāq presso il tribunale*

ARTICOLO 39⁸. Il divorzio giudiziale.

a) Se i due arbitri non sono riusciti a riconciliare i coniugi, spetta al tribunale risolvere la controversia.

A tal fine il tribunale convoca un'udienza non pubblica per la riconciliazione dei coniugi. Se la riconciliazione risulta impossibile e viene provato il danno, il tribunale pronuncia il divorzio. Se chi è causa del danno, materiale o morale, è la donna, il tribunale stabilisce la decadenza del *ṣadāq* posticipato, della custodia (*ḥadāna*), del mantenimento, del diritto di abitazione, unitamente al risarcimento del danno all'altra parte.

Se a causare il danno è il marito, il tribunale dichiara il diritto della donna al risarcimento e al *ṣadāq* posticipato, senza pregiudizio per gli altri diritti derivanti dallo scioglimento.

b) Se chi chiede il divorzio non è in grado di provare la sua domanda e se la controversia tra i coniugi persiste rendendo impossibile la prosecuzione della vita in comune, il tribunale pronuncia il divorzio e il richiedente perde tutti i diritti.

ARTICOLO 40. Divorzio per mancato mantenimento.

a) Se il marito abbiente rifiuta senza ragione di mantenere la moglie, vi è costretto.

b) Se il marito è indigente e la moglie abbiente, essa è tenuta al mantenimento di lui e dei figli avuti da lui.

Libia

c) La moglie può chiedere il divorzio se non conosceva l'indigenza del marito prima del matrimonio.

d) Il marito può riprendere con sé la moglie durante il periodo di ritiro legale, se è provata la sua capacità finanziaria.

e) La moglie non ottiene il divorzio, se l'indigenza è sopravvenuta improvvisamente per una causa non dipendente dalla volontà del marito o se era a conoscenza dell'indigenza prima del matrimonio.

f) La moglie non ottiene il divorzio contro il marito indigente se non dopo che gli sia stato concesso un congruo termine.

g) Il divorzio per mancato mantenimento è *ṭalāq* revocabile. Se però si ripetono le lagnanze per il mancato mantenimento, ciò viene considerato un danno che consente alla moglie di chiedere il divorzio. Questo *ṭalāq* è definitivo.

ARTICOLO 41. Divorzio per assenza del marito.

a) Se il marito è assente senza giustificazione accettabile e ciò cagiona danno alla moglie, essa può chiedere il divorzio, anche se ha beni da cui trarre il proprio mantenimento.

b) Se si conosce il luogo in cui l'assente si trova, ed è possibile comunicare con lui, il tribunale gli fissa un termine entro il quale egli deve tornare dalla moglie, o farla trasferire presso di sé o pronunciare ripudio contro di lei.

c) Se il termine scade senza che il marito abbia presentato una giustificazione accettabile [per la propria inerzia], il tribunale ordina che i due coniugi si separino, senza necessità di intimazione o di fissazione di un termine. Tale separazione è considerata *ṭalāq* revocabile.

ARTICOLO 42. Divorzio per vizi.

a) Ciascuno dei coniugi può chiedere il divorzio se nell'altro c'è un vizio che impedisce il fine e lo scopo propri del matrimonio, oppure se vi scopre un vizio, sia preesistente al contratto e ignorato dal richiedente, sia sopravvenuto al contratto, purché il richiedente non vi abbia acconsentito.

b) Se il coniuge era a conoscenza del vizio preesistente, ovvero se ha acconsentito, espressamente o tacitamente, al vizio sopravvenuto, non può chiedere il divorzio.

ARTICOLO 43. Divorzio per giuramento di astinenza o per *hağr* ².

Se l'uomo giura di astenersi dalla moglie o la sfugge per un periodo di quattro mesi o più senza giustificazione, la moglie può chiedere il divorzio. Il tribunale fissa

al marito un congruo termine; se egli non ritorna da lei, [il tribunale] pronuncia divorzio revocabile.

ARTICOLO 44. a) Quando l'uomo paragona la propria moglie a una delle donne che gli sono proibite, se la moglie propone la questione al giudice chiedendo che sia pronunciato il divorzio, il tribunale gli impone l'espiazione per lo *zihār* fissandogli un congruo termine.

Disposizioni in materia di matrimonio e divorzio (Legge n.10 del 1984)

b) Se egli rifiuta, senza motivo, [di espiare] e termina il periodo del giuramento di astinenza¹⁰ calcolato a partire dal giorno della domanda, [il tribunale] pronuncia divorzio revocabile.

ARTICOLO 45. La dichiarazione di nullità (*al fash*) del matrimonio.

a) Il matrimonio è dichiarato nullo quando manca uno degli elementi essenziali o dei requisiti, oppure quando la Legge vieta la prosecuzione della vita coniugale.

b) Se la causa della nullità è una di quelle improvvise che rendono la donna non lecita all'uomo secondo la Legge, i due coniugi devono separarsi dalla data della domanda di nullità fino all'emissione della decisione definitiva.

c) La dichiarazione di nullità dopo la consumazione o l'intimità effettiva rende obbligatorio a favore della donna il *mahr* determinato o quello di equivalenza. Se la nullità è dichiarata prima della consumazione, la donna non ha diritto a niente.

ARTICOLO 46. La dichiarazione di nullità (*fash*) per diversità di fede.

a) Se entrambi i coniugi abbracciano l'islam, o se l'abbraccia il solo marito, e la moglie appartiene alla Gente del Libro, essi restano sposati, a condizione che non vi sia impedimento di Legge o una delle cause di proibizione di cui alla presente legge.

b) Se la moglie abbraccia l'islam e il marito rifiuta di farlo, il loro matrimonio è nullo. Se durante il ritiro legale il marito si converte, gli è possibile riprendere con sé la moglie.

c) Se la moglie non appartiene alla Gente del Libro, le viene proposta la conversione. In caso di rifiuto, il matrimonio è nullo.

d) In tutti i casi la nullità è dichiarata con sentenza del tribunale.

Capo sesto. *Il ripudio presso il tribunale per sola volontà dei coniugi*

ARTICOLO 47. Il ripudio davanti al tribunale risulta dalla dichiarazione di colui che ne ha il potere, in presenza dell'altra parte o, se essa è nell'impossibilità di essere presente, del suo rappresentante, dopo che siano esauriti tutti i tentativi per riconciliare i coniugi.

ARTICOLO 48. Il ripudio dietro corrispettivo.

a) La *muḥāla'a* è il ripudio dato, con la formula *ḥul'* o *ṭalāq* ¹¹, per volontà dei due coniugi contro un corrispettivo pagato dalla moglie.

b) Per la sua validità è richiesto che la moglie sia capace di disporre e che il marito sia capace di dare ripudio a norma dell'art. 32 della presente legge.

c) Il corrispettivo può essere costituito dalla [rinuncia alla] custodia dei figli, al mantenimento, alla parte di *ṣadāq* posticipata o altro.

ARTICOLO 49. a) Ciascuno dei coniugi può revocare la proposta di ripudio dietro corrispettivo finché l'altro non l'abbia accettata.

b) Se è il marito a recedere per caparbietà, il tribunale pronuncia il ripudio contro un corrispettivo adeguato.

Libia

c) Se il tribunale accerta lo stato di indigenza della moglie, può dilazionare il pagamento del corrispettivo al momento in cui ne avrà i mezzi.

d) La *muḥāla* ' è considerata ṭalāq definitivo.

ARTICOLO 50. a) Il marito può riprendere con sé la moglie dopo ṭalāq revocabile fino a che dura il ritiro legale.

b) La revoca del ṭalāq ha luogo con comportamenti, parole, scritti e, se ciò è impossibile, con gesti comprensibili.

c) La revoca del ṭalāq è provata con ogni mezzo e non viene meno in seguito a rinuncia.

ARTICOLO 51. In caso di ṭalāq, il tribunale competente stabilisce il mantenimento della moglie durante il periodo di ritiro legale.

Se il ṭalāq è causato dal marito, il tribunale fissa un dono di consolazione (*mut'a*) in proporzione allo stato economico, di ricchezza o di indigenza, del ripudiante, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 49 della presente legge.

Così pure fissa il mantenimento dei figli, secondo quanto disposto dall'art. 71 della presente legge.

Titolo terzo. Gli effetti dello scioglimento del matrimonio

Capo primo. *Il ritiro legale (ridda)*

ARTICOLO 52. a) La *'idda* è un periodo limitato di tempo che la Legge impone ad alcune donne di rispettare in momenti determinati al fine di salvaguardarne la reputazione e di preservare la discendenza. La donna in ritiro legale in seguito a ṭalāq o a morte trascorre tale periodo nella casa coniugale.

b) Il ritiro della donna il cui matrimonio è stato consumato inizia dalla data del ṭalāq, della separazione o della morte.

c) Il ritiro non è obbligatorio prima della consumazione o dell'intimità effettiva, tranne che nel caso di morte.

d) Il ritiro della vedova è di quattro mesi e dieci giorni.

e) Il ritiro della donna incinta prosegue fino al parto o all'aborto del feto del quale si distinguono le membra, sia per il caso di ṭalāq, sia per quelli di separazione o di morte.

f) Il ritiro delle donne fertili è di tre cicli. Se i mestruai mancano per la giovane età o per la vecchiaia, il ritiro è di tre mesi.

g) La donna in ritiro legale non può sposarsi sino al suo termine.

Disposizioni in materia di matrimonio e divorzio (Legge n.10 del 1984)

Capo secondo. *La filiazione legittima*

ARTICOLO 53. a) Il periodo minimo di gravidanza è di sei mesi lunari e il periodo massimo di un anno.

b) Il bambino è attribuito al padre nel matrimonio valido se dal contratto di matrimonio è trascorso il periodo minimo di gestazione e se non è provata l'impossibilità di incontro tra i due coniugi in modo tangibile.

c) Se manca una di queste due condizioni, il rapporto di filiazione tra il bambino e il marito non si stabilisce, senza riconoscimento o domanda giudiziale.

d) Se ricorrono entrambe le condizioni, il marito può disconoscere il nato soltanto con giuramento imprecatorio (al-li'ān)¹².

ARTICOLO 54. Il rapporto di filiazione tra il bambino e suo padre si stabilisce nel matrimonio viziato se il parto ha luogo dopo che siano trascorsi sei mesi lunari dalla data della consumazione o dell'intimità effettiva.

ARTICOLO 55. a) Il bambino non è attribuito al padre se la madre lo ha partorito dopo il periodo massimo di gestazione, a meno che il marito o i suoi eredi non lo riconoscano o non propongano domanda giudiziale.

b) Quando la donna, in ritiro legale in seguito a vedovanza o a ṭalāq, avverte il tribunale competente durante tale periodo di essere incinta in un'udienza cui siano presenti gli interessati, se il tribunale accerta la fondatezza della gestazione, decreta che il bambino sia attribuito a colui al quale spetta, qualunque sia la durata della gravidanza al termine della quale il bambino nasce.

c) Il tribunale può nominare esperti tra gli specialisti per sapere se nell'utero c'è malattia o gravidanza.

ARTICOLO 56. Il rapporto di filiazione tra il bambino e la madre è stabilito attraverso la semplice prova del parto, senza bisogno di riconoscimento, senza limiti o condizioni. Da tale filiazione derivano tutti gli effetti, patrimoniali e non patrimoniali, che normalmente discendono dalla maternità e dalla filiazione.

Capo terzo. *Il riconoscimento*

ARTICOLO 57. a) La filiazione è stabilita mediante riconoscimento, da parte dell'uomo, del bambino di origine sconosciuta, anche se fatto nella malattia mortale (*marād al-mawt*), quando non è contrario alla ragione o alla consuetudine, purché l'uomo non dichiari che il bambino è frutto di fornicazione¹³. Il riconosciuto deve dare conferma se, al momento del riconoscimento, ne è capace. In presenza di tali condizioni, è valido il riconoscimento di chi è sicuramente concepito.

b) Se la persona di origine sconosciuta riconosce un uomo come padre e ricorrono le condizioni di cui al comma precedente, il rapporto di filiazione è stabilito.

Libia

c) Non è stabilita la filiazione o la paternità se non ricorrono tutte le condizioni di cui sopra.

ARTICOLO 58. Quando la filiazione è stabilita in base a riconoscimento nel modo illustrato all'articolo precedente, non è ammesso il disconoscimento. Da tale filiazione derivano tutti gli effetti della filiazione stabilita per presunzione o attraverso prova.

ARTICOLO 59. a) Il rapporto di filiazione materna è stabilito mediante riconoscimento quando ricorrono le condizioni richieste per il riconoscimento del bambino da parte dell'uomo, e se la donna non è sposata o in ritiro legale al momento del parto.

b) Se essa è sposata o in ritiro legale, la paternità del marito o del ripudiante è stabilita soltanto su conferma dell'uomo o se è provato che egli ha determinato il concepimento, sempre che ricorrano tutti i requisiti richiesti per lo stabilimento della filiazione relativamente a tale nascita.

c) La filiazione è stabilita, se la donna è sposata o in ritiro legale e non sostiene l'attribuzione della paternità al marito, qualora il bambino non abbia madre conosciuta e sia tale da poter essere nato da lei e conferma il riconoscimento, purché sia nell'età del discernimento.

d) La maternità è stabilita mediante riconoscimento se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) del presente articolo.

Capo quarto. *La kafāla*¹⁴

ARTICOLO 60¹⁵. a) È consentito farsi carico mediante *kafāla* di un bambino di cui si ignorino i genitori, o di cui si ignori il padre, purché vi sia il consenso della madre, o di un orfano, nel caso in cui non vi siano parenti conosciuti che abbiano diritto alla *wi/āya* su di lui. Tutto ciò nel rispetto delle condizioni e delle regole di cui ai regolamenti vigenti.

b) Qualora venga dichiarata con sentenza la filiazione del bambino sottoposto a *kafāla*, esso viene tolto all'affidatario (*al-kāfil*) e consegnato alla persona cui è stato attribuito. Non può tuttavia essere tolto all'affidatario contro la propria volontà. Ciò non influisce peraltro sulla sua filiazione effettiva.

c) L'affidatario può disporre per atto di ultima volontà (*al-waṣiyya*) a favore del sottoposto alla *kafāla* di una parte del proprio patrimonio equivalente alla quota di uno dei suoi figli o di una delle sue figlie, nel rispetto delle disposizioni in materia di atto di ultima volontà.

Disposizioni in materia di matrimonio e divorzio (Legge n.10 del 1984)

Capo quinto. *L'allattamento*

ARTICOLO 61. a) Il periodo massimo di allattamento, per chi vuole portarlo a termine, è di due anni completi.

b) La madre deve allattare il figlio senza retribuzione, fino a che resta nella potestà maritale del padre.

c) Se la potestà cessa, la donna ha diritto alla retribuzione per l'allattamento.

Capo sesto. *La custodia (al-ḥadāna)*

ARTICOLO 62. a) La ḥadāna consiste nel custodire il bambino, nell'educarlo, nel curarne gli interessi e nell'istruirlo, dal momento della nascita fino alla pubertà, per il maschio, o alla consumazione del matrimonio, per la femmina. Tutto ciò nel rispetto del diritto del tutore.

b) Durante il matrimonio, la custodia è un diritto comune ai due genitori. Se essi si separano, essa spetta alla madre, quindi alla nonna materna, poi al padre, quindi alla nonna paterna, poi alle parenti di grado proibito del bambino, con precedenza a chi è parente per due lati su chi è parente per un solo lato, e infine ai parenti maschi di grado proibito del bambino.

c) Il tribunale può non rispettare l'ordine di cui al comma precedente in considerazione dell'interesse del bambino, limitatamente ai chiamati dopo la madre del bambino, la nonna materna, il padre e la nonna paterna.

ARTICOLO 63. a) Se la madre abbandona la casa coniugale per contrasto con il marito, ha diritto alla custodia dei figli, se il tribunale non giudica diversamente nell'interesse del bambino.

b) Se il bambino è tanto piccolo da non poter fare a meno della presenza della madre, questa è tenuta a esercitare la custodia.

c) Se l'avente diritto alla custodia vi rinuncia o se sopravviene un impedimento, il diritto passa a chi segue. Se non c'è nessuno, il tribunale sceglie per la custodia una persona di fiducia, a condizione che, nel caso di diversità di sesso, sia un parente di grado proibito del bambino, maschio o femmina, e ciò nel rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a) del presente articolo.

ARTICOLO 64. La madre appartenente alla Gente del Libro ha diritto alla custodia dei figli musulmani, purché non risulti che essa spinge i figli verso una religione diversa da quella del padre musulmano.

ARTICOLO 65. Chi esercita la custodia, maschio o femmina, deve essere pubere, sano di mente, onesto, capace di educare il bambino, di difenderlo e di mantenerlo immune da malattie contagiose. Il custode maschio deve inoltre essere proibito alla custodia di femmina e avere presso di sé donne che si occupino del bambino.

La custode femmina non deve essere sposata con un uomo non proibito al custodito.

ARTICOLO 66. a) La custodia decade se viene meno uno dei requisiti indicati all'articolo precedente.

b) La custodia decade per l'inerzia dell'avente diritto per un anno intero dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, a meno che una causa di forza maggiore non gli impedisca di reclamare il proprio diritto alla custodia.

c) La custodia torna a chi ne è decaduto quando viene meno la causa della decadenza, salvo diversa valutazione del tribunale nell'interesse del bambino.

ARTICOLO 67. a) La custodia non decade se l'avente diritto vive con chi ne ha perso il diritto, purché ciò non sia di pregiudizio per il bambino.

b) Il viaggio del tutore o di colei che esercita la custodia in qualsiasi paese all'interno della Ğamāhīriyya¹⁶, sia esso un viaggio temporaneo o un trasferimento definitivo, non influisce sul diritto della custode alla custodia, purché il viaggio non danneggi il bambino.

c) Il custode può viaggiare con il custodito fuori dalla Ğamāhīriyya soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione del tutore del bambino. Se il tutore si oppone, la questione è portata davanti al tribunale competente.

ARTICOLO 68. Se il custode e il tutore divergono circa il diritto di visita al bambino, il giudice competente deve emettere un decreto con cui fissa la data, la durata e il luogo della visita. Il decreto è immediatamente esecutivo per forza di legge.

ARTICOLO 69. La madre non ha diritto a retribuzione per la custodia del figlio fino a che resta nella potestà maritale del padre. Se si separa da lui, o se la custode non è la madre del bambino, ha diritto alla retribuzione per la custodia. Questa è tratta dal patrimonio del bambino, se questi ha dei beni, oppure è dovuta dal padre abbiente.

ARTICOLO 70. a) Il diritto della donna che esercita la custodia o a cui sia venuto a mancare il tutore di restare nella casa coniugale dopo lo scioglimento del matrimonio o la morte del marito deve essere rispettato a meno che essa risulti essere una prostituta¹⁷.

b) Quando la custodia ha fine, o se alla custode sopravviene un impedimento, decade il suo diritto all'abitazione.

Capo settimo. *Il mantenimento dei parenti*

ARTICOLO 71. a) Il mantenimento del bambino privo di proprio patrimonio è dovuto dal padre abbiente alla femmina fino a che non consumi il matrimonio o non sia in grado di guadagnarsi la vita lavorando, al maschio fino a che non abbia raggiunto la pubertà, se è in grado di lavorare.

Disposizioni in materia di matrimonio e divorzio (Legge n.10 del 1984)

b) Lo studente che prosegue gli studi con profitto è a carico del più abbiente dei due genitori fino alla fine degli studi.

c) Se lo studente ha un patrimonio, che tuttavia è insufficiente al suo mantenimento, l'obbligato al mantenimento è tenuto all'integrazione.

d) Se il padre è indigente e la madre abbiente, essa è tenuta al mantenimento dei figli avuti da lui, secondo le disposizioni dell'art. 23 della presente legge.

e) Il figlio abbiente è tenuto a mantenere i genitori indigenti. Se i figli sono più di uno, il mantenimento si divide tra loro secondo la rispettiva condizione economica.

f) Se i due genitori hanno un patrimonio che tuttavia è insufficiente al loro mantenimento, i figli abbienti sono obbligati all'integrazione.

ARTICOLO 72. a) I testi codificati della presente legge si applicano a tutte le questioni che essi trattano esplicitamente o in spirito.

b) Se non esiste un testo codificato applicabile, si giudica in base ai principi della Legge sacra dell'islam più in armonia con i testi della presente legge.

ARTICOLO 73. a) Ogni persona che abbia subito un danno può proporre una nuova azione relativamente a qualsiasi caso precedente l'emanazione della presente legge, anche se la questione era già stata decisa con sentenza finale non definitiva in senso contrario alle disposizioni dettate dalla presente legge, purché nel termine di un anno dalla data dell'entrata in vigore.

b) Le disposizioni contrastanti emanate prima della presente legge sono abrogate e si considerano come mai esistite.

ARTICOLO 74. È abrogata la legge n. 176 del 1392 H. (1972 dell'era cristiana) in materia di affidamento del trovatello (*kafāla*), di alcuni diritti della donna nel matrimonio, di divorzio per maltrattamenti, di ripudio dietro corrispettivo e successive modificazioni. Così pure è abrogata la legge n. 112 del 1971 dell'era cristiana in materia di procedure per l'ottenimento del mantenimento e tutte le disposizioni contrastanti con le disposizioni della presente legge.

ARTICOLO 75. La presente legge è pubblicata su *al-Ġarīda al-rasmiyya* ed entra in vigore dalla data della pubblicazione.

Il Congresso generale del Popolo
Emesso il 19 *raġab* 1393 dalla morte del Profeta
(19 aprile 1984 dell'era cristiana)

1. Pubblicata in *al-Ġarīda al-rasmiyya*, XXII, n. 16, 5 *ramadan* 1393 dalla morte del Profeta (3 giugno 1984), p. 640.

2. È agnato *iure proprio* il parente maschio per via esclusivamente maschile.

3. Gli idolatri sono coloro che, tra i non musulmani, non appartengono alle «Genti del Libro» (*ahl al-kitāb*), cioè non professano una religione rivelata. Le Genti del Libro sono i cristiani e gli ebrei, cui furono assimilati gli zoroastriani e i sabei.

Libia

4. Si tratta di giudici competenti per le cause di più limitata importanza.
5. Articolo così modificato dalla l. n. 9 del 1403 dalla morte del Profeta, pubblicata su *al-Ġarīda al-rasmiyya*, n. 5 (1993), pagg. 122-24. In origine l'art. 13 richiedeva soltanto che l'uomo, prima del secondo matrimonio, ottenesse l'autorizzazione giudiziaria. Il legislatore era successivamente intervenuto con la l. n. 22 del 1991, pubblicata su *al-Ġarīda al-rasmiyya*, n. 22 (1991), pagg. 739-40, per imporre, oltre all'autorizzazione giudiziaria, anche l'assenso reso in forma pubblica della prima moglie. Il testo attuale richiede in alternativa l'autorizzazione giudiziaria o l'assenso della prima moglie. Già nel 1991 il legislatore aveva chiarito che il matrimonio concluso in violazione dell'art. 13 era da considerarsi nullo. Il testo attuale innova introducendo la possibilità per la prima moglie di chiedere lo scioglimento del secondo matrimonio. Nel testo in vigore è infatti scomparso il secondo comma dell'originale art. 13, che precisava che l'uomo che ha pronunciato ripudio può sposarsi dopo lo stabilimento dello scioglimento del matrimonio con la prima moglie nei modi previsti dalla legge.
6. Per la definizione si veda l'art. 43.
7. Per la definizione si veda l'art. 44.
8. Il testo dell'articolo è stato così modificato dalla l. n. 22 del 1991, pubblicata in *al-Ġarīda al-rasmiyya*, n. 22 (1991), pagg. 739-40. La versione originale non precisava che il danno rilevante causato dalla donna è sia quello materiale sia quello morale, né menzionava tra i diritti che la donna colpevole perde in caso di divorzio la custodia dei figli e il diritto di abitazione.
9. Per *haġr* si intende il fatto che il marito sfugga la moglie e cessi i rapporti con lei.
10. Si veda all'articolo precedente.
11. Per essere efficace, la dichiarazione deve essere in arabo e contenere una delle due espressioni *hul'*, che indica il ripudio contro corrispettivo *stricto sensu*, o *ḡalāq*, che indica il ripudio. In senso contrario, per quanto riguarda la dichiarazione matrimoniale, si veda l'art. 11, comma b.
12. Si veda la nota 13 di p. 62.
13. Si veda la nota 7 di p. 85.
14. Mediante la *kafāla* una persona può prendersi carico di un bambino abbandonato, provvedendo ai suoi bisogni, senza che ciò comporti l'instaurarsi di un rapporto di adozione.
15. Il testo dell'articolo è stato così modificato dalla l. n. 9 del 1993, pubblicata in *al-Ġarīda al-rasmiyya*, n. 5 (1993), pagg. 122-24.
16. Lo Stato libico, la cui denominazione completa è dal 1977 *Ġamāhīriyya Araba Libica Popolare e Socialista*. *Ġamāhīriyya* è un neologismo che rimanda a un concetto di regime delle masse.
17. Il testo del comma a) dell'art. 70 è stato così modificato dalla l. n. 9 del 1993, pubblicata in *al-Ġarīda al-rasmiyya*, n. 5 (1993), pagg. 122-24.

Libia. Disposizioni relative al matrimonio con stranieri (Legge n. 15 del 1984)

LEGGE N. 15 DEL 1984. PORTANTE REGOLE IN MATERIA DI MATRIMONIO
TRA NON LIBICI E LIBICI¹

IL CONGRESSO GENERALE DEL POPOLO

in esecuzione delle deliberazioni dei Congressi popolari nella terza sessione ordinaria dell'anno 1392/1393 dalla morte del Profeta (corrispondenti al 1984 dell'era cristiana), adottate dalla riunione generale dei Congressi popolari, dei Comitati popolari, dei Sindacati, delle Federazioni e delle Leghe professionali (Congresso generale del Popolo) nel corso della nona sessione ordinaria nel periodo dall'8 al 13 *ḡumādā 'l-ulā* 1393 dalla morte del Profeta (corrispondente all'11-16 febbraio 1984 dell'era cristiana),

emana la seguente legge:

ARTICOLO 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato il matrimonio dei cittadini della *Ġamāhīriyya* Araba Libica Popolare e Socialista con gli stranieri, fatta eccezione dei casi di cui alla presente legge.

ARTICOLO 2. La Commissione generale popolare per la sicurezza estera può, per serie giustificazioni che giudicherà rilevanti, autorizzare il cittadino o la cittadina a sposare una straniera o uno straniero, su domanda dell'interessato che indichi le cause e le circostanze che giustificano la sua richiesta.

La richiesta di autorizzazione al matrimonio è presentata alla Commissione popolare competente per territorio, che la trasmette alla Commissione popolare generale per la sicurezza estera accompagnandola del proprio parere sulla questione.

ARTICOLO 3. I libici e le libiche possono sposare gli stranieri arabi a condizione di ottenerne l'autorizzazione da parte della Commissione popolare per la protezione sociale della regione (*baladiyya*) nel cui territorio risiede il richiedente l'autorizzazione.

Libia

ARTICOLO 4. L'autorizzazione di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge è rilasciata soltanto dopo che la Commissione popolare per la protezione sociale abbia svolto un'indagine sociale nella regione in questione per accertare l'esistenza delle serie giustificazioni che fondano la richiesta di matrimonio con non libici o non libiche, oltre che i requisiti richiesti dalla presente legge.

ARTICOLO 5. Non è consentito certificare, provare o trascrivere i contratti di matrimonio dei libici e delle libiche conclusi fuori dal Paese in violazione delle disposizioni della presente legge, se non dopo che sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente legge e secondo le procedure ivi specificate.

ARTICOLO 6. Le disposizioni della presente legge non esimono dal rispetto degli altri requisiti per la validità del contratto di matrimonio fissati da altre leggi vigenti.

ARTICOLO 7. Un decreto della Commissione popolare generale per la sicurezza estera determinerà i moduli, i documenti e le pezze d'appoggio necessari all'ammissibilità delle domande di autorizzazione di matrimonio con gli stranieri.

Così pure un decreto della Commissione popolare generale per la protezione sociale determinerà i moduli, le pezze d'appoggio e i documenti necessari ad ammettere le domande di autorizzazione al matrimonio con arabi o arabe non libici.

ARTICOLO 8. Non si possono far valere nei confronti degli enti pubblici i contratti di matrimonio conclusi in violazione delle disposizioni della presente legge. Da tali contratti non deriva alcuno degli effetti giuridici di fronte all'ente (datore) di lavoro o agli altri enti popolari.

ARTICOLO 9. Qualsiasi norma contraria alle disposizioni della presente legge è abrogata.

ARTICOLO 10. La presente legge è pubblicata su *al- Ġarīda al-rasmiyya* ed entra in vigore alla data della pubblicazione.

Il Congresso generale del Popolo
il 19 *raġab* 1393 dalla morte del Profeta
(19 aprile 1984 dell'era cristiana)

Disposizioni in materia di atto di ultima volontà (Legge n.7 del 1993)

Libia. Disposizioni in materia di atto di ultima volontà (Legge n. 7 del 1993)

LEGGE N. 7 DEL 1423 (1993 DELL'ERA CRISTIANA),
RELATIVA A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ATTO DI ULTIMA VOLONTA

IL CONGRESSO GENERALE DEL POPOLO

in esecuzione delle deliberazioni dei Congressi popolari di Base nella seconda sessione ordinaria dell'anno 1403 dalla morte del Profeta, corrispondente al 1993 dell'era cristiana, adottate dalla riunione generale dei Congressi popolari di Base, dei Comitati popolari, dei Sindacati, delle Federazioni e delle Leghe professionali (Congresso generale del Popolo) nel corso della seconda sessione ordinaria nel periodo dal 10 al 17 ša'bān 1403 dalla morte del Profeta (corrispondente al 22-29 gennaio 1423 dalla nascita del Profeta¹ [1993 dell'era cristiana]),

sotto la guida delle disposizioni della Legge divina (*sarī'a*) della società (il nobile Corano),

dopo avere considerato la grande Carta Verde dei Diritti dell'Uomo nell'era delle masse,

la legge n. 20 del 1991 dell'era cristiana in materia di rafforzamento della libertà,

la legge sull'ordinamento giudiziario, emanata con la legge n. 51 del 1976 dell'e-

ra cristiana, e successive modificazioni,

la legge n. 10 del 1984 dell'era cristiana in materia di matrimonio, divorzio e loro effetti,

la legge n. 17 del 1992 dell'era cristiana che regola lo status degli incapaci e assimilati,

emana la seguente legge:

Libia

Titolo primo. Elementi essenziali e requisiti dell'atto di ultima volontà (*al-waṣiyya*)

Capo primo. *Definizione dell'atto di ultima volontà. Suoi elementi essenziali. La conclusione e la prova dell'atto di ultima volontà*

ARTICOLO 1. La *waṣiyya* è l'atto con cui una persona dispone della propria eredità; essa ha effetto dopo la sua morte.

ARTICOLO 2. Agli atti compiuti durante la malattia mortale a titolo di liberalità o di regalo si applicano le disposizioni sull'atto di ultima volontà, qualunque sia il nome che si è dato loro.

ARTICOLO 3. Gli elementi essenziali dell'atto di ultima volontà sono:
a) la forma; b) il beneficiario; c) il disponente; d) l'oggetto.

ARTICOLO 4. L'atto di ultima volontà si conclude oralmente o per iscritto. Se il disponente non è in grado né di parlare, né di scrivere, l'atto di ultima volontà si conclude mediante gesti comprensibili.

ARTICOLO 5. a) L'atto di ultima volontà può essere assoluto, ovvero vincolato o sottoposto a una condizione, purché si tratti di condizione valida.

b) La condizione è valida se corrisponde a un interesse legittimo (*maṣlaḥa mṣrū'a*) del disponente, del beneficiario o di un terzo; se non è vietata o contraria ai fini della Legge (*al-ārī'a*).

La condizione valida va osservata fino a che l'interesse cui essa corrisponde resta realizzabile o probabile.

c) Se l'atto di ultima volontà è sottoposto a una condizione invalida, è nullo. Se esso è accompagnato da una condizione invalida, l'atto è valido e la condizione si ha per non apposta.

ARTICOLO 6. a) L'atto di ultima volontà, nel caso in cui lo si neghi o revochi, è provato solo attraverso lo scritto o per testimoni.

b) Negli altri casi, l'atto di volontà è provato con tutti i mezzi di prova.

Capo secondo. *Requisiti dell'atto di ultima volontà*

ARTICOLO 7. E richiesto che il disponente:

a) sia per legge capace di disporre per liberalità dei propri beni; se si tratta di interdetto per prodigalità o stoltezza, o se, pur essendo dotato di discernimento, non è maggiorenne, l'atto di ultima volontà è consentito con il permesso e l'autorizzazione del tribunale, ovvero se, cessata la causa dell'incapacità o raggiunta la maggiore età, egli tace²;

b) sia pieno proprietario della cosa oggetto dell'atto al momento della morte.

Disposizioni in materia di atto di ultima volontà (Legge n.7 del 1993)

ARTICOLO 8. Si richiede che il beneficiario:

- a) sia conosciuto;
- b) esista al momento dell'atto e della morte, se si tratta di persona determinata;
- c) possa diventare proprietario della cosa oggetto dell'atto attualmente o in avvenire;
- d) non sia erede del disponente;
- e) non sia un ente riprovevole.

ARTICOLO 9. Si richiede che la cosa oggetto dell'atto di ultima volontà:

- a) possa essere acquistata dal terzo con un contratto durante la vita del disponente;
- b) abbia un valore pecuniario nella consuetudine del Legislatore;
- c) sia nel patrimonio del disponente al momento dell'atto, se si tratta di cosa determinata. Se la cosa determinata non è di proprietà del disponente, l'atto è invalido, a meno che sia condizionato all'acquisto e alla proprietà prima della morte;
- d) che non superi il terzo dell'eredità sul quale vanno eseguiti gli atti di ultima volontà.

Capo terzo. *Accettazione e rifiuto dell'atto di ultima volontà*

ARTICOLO 10. a) L'atto di ultima volontà diventa obbligatorio con l'accettazione da parte del beneficiario determinato e viene meno con il suo rifiuto, se egli è pienamente capace.

b) L'accettazione o il rifiuto rilevano soltanto se dati dopo la morte del disponente.

c) Se il beneficiario è un concepito, un minore o un incapace, la persona che ne ha la rappresentanza patrimoniale accetta o rifiuta l'atto di ultima volontà per lui, con l'autorizzazione del tribunale.

ARTICOLO 11. È consentito rifiutare l'atto di ultima volontà in parte e in parte accettarlo. Così pure è consentito che solo alcuni dei beneficiari pienamente capaci lo accettino. In tali casi esso è nullo soltanto relativamente alla parte rifiutata o nei confronti di chi ha rifiutato. Se il beneficiario è indeterminato, non c'è necessità di accettazione, né possibilità di rifiuto.

ARTICOLO 12. Non si richiede che l'accettazione o il rifiuto vengano dati immediatamente dopo la morte. Tuttavia l'atto di ultima volontà è nullo se, avendo l'erede o l'esecutore dell'atto di ultima volontà notificato ufficialmente al beneficiario un avviso sufficiente circa l'esistenza dell'atto, con l'invito a accettarlo o a rifiutarlo, passano trenta giorni completi dalla conoscenza che [il beneficiario] ha di questo avviso, oltre il termine legale. Non è necessario che l'accettazione o il rifiuto siano dati in forma scritta, se non c'è giustificato motivo.

Libia

Titolo secondo. Effetti dell'atto di ultima volontà Capo primo. *Il disponente*

ARTICOLO 13. L'atto di ultima volontà del non musulmano avente a oggetto una cosa che nella sua religione non è considerata peccaminosa è valido, se il beneficiario non è musulmano; se il beneficiario è musulmano, ovvero se l'atto è compiuto da un musulmano a vantaggio di un non musulmano, si deve trattare di un atto non vietato né dalla *šarī'a* islamica, né dalla Legge (*šarī'a*) del non musulmano.

ARTICOLO 14. Non è nullo l'atto di ultima volontà se il disponente impazzisce, o viene interdetto per prodigalità o stoltezza, anche se tali stati perdurano fino alla morte, purché al momento dell'atto fosse pienamente capace.

ARTICOLO 15. a) Il disponente può revocare l'atto di ultima volontà in tutto o in parte, espressamente o tacitamente.

b) Si considera revoca dell'atto di ultima volontà ogni comportamento o atto di disposizione che, secondo le circostanze o gli usi, indica la revoca, salvo che il disponente dichiari di non volere revocare l'atto.

ARTICOLO 16. Non si considera revoca la smentita o la negazione [dell'atto] da parte del disponente, né l'aggiunta senza la quale la cosa oggetto dell'atto non può essere consegnata, a meno che le circostanze o gli usi indichino che con ciò il disponente intendeva revocare l'atto.

Capo secondo. *Il beneficiario*

ARTICOLO 17. a) È valido l'atto di ultima volontà a favore di una persona individuata o individuabile, a favore di un gruppo limitato o illimitato e dei diversi enti a favore dei quali si può disporre per atto di ultima volontà.

b) Se l'atto è a favore di una persona determinata che non ha la capacità di ricevere al momento della morte del disponente, la cosa ritorna nell'eredità del disponente.

c) Se l'atto è a favore di un gruppo limitato, alcuni membri del quale non hanno la capacità di ricevere al momento della morte del disponente, l'oggetto spetta interamente agli altri.

Se l'atto è a favore di un gruppo illimitato che non viene a mancare, si individuano tra i suoi membri i bisognosi. La questione della divisione tra questi è lasciata all'apprezzamento della persona incaricata dell'esecuzione all'atto, senza vincolo di darne a tutti, né di darne in uguale quantità.

d) Se l'atto di ultima volontà è a favore di un ente determinato, l'oggetto è speso nella manutenzione dei suoi edifici, nei suoi servizi e altri affari, a meno che la sua destinazione sia stabilita da una clausola, dalla consuetudine o sia indicata dalle circostanze.

Disposizioni in materia di atto di ultima volontà (Legge n.7 del 1993)

Se l'atto è a favore di un ente benefico futuro, qualora la sua nascita divenga impossibile, l'atto è nullo. Se l'atto è a favore dei poveri [lett. «di Dio l'Altissimo»] o per opere di beneficenza senza indicazione di un ente, esso è destinato a opere di beneficenza.

e) Se l'atto è a favore di persone determinate e di un gruppo o di un ente, o a favore di un gruppo e di un ente, o a favore di persone determinate, di un gruppo e di un ente, a ogni persona determinata, a ogni individuo del gruppo limitato, a ogni gruppo illimitato e a ogni ente va una quota della cosa oggetto dell'atto.

ARTICOLO 18. È valido l'atto a favore del nascituro e del gruppo limitato che comprende persone nate e nasciture. Se al momento della morte del disponente nessun beneficiario è ancora nato, i frutti e il godimento spettano agli eredi. Quando si perde la speranza che alcuno dei beneficiari nasca, la cosa diviene di proprietà degli eredi del disponente.

Se al momento della morte del disponente, o dopo di essa, esiste uno dei beneficiari, i frutti spettano a lui. Tutti quelli che nascono dopo di lui partecipano con lui nei frutti, fino a che si perda la speranza che alcun altro nasca: allora la cosa e i frutti spettano a quelli che esistono, e la parte di chi è morto è considerata sua eredità.

ARTICOLO 19. L'atto di ultima volontà a favore del concepito è valido alle condizioni seguenti:

a) il disponente deve avere riconosciuto l'esistenza del concepito al momento dell'atto, sempre che questi nasca vivo entro il termine massimo di gravidanza [a decorrere] dall'atto;

b) se la donna incinta è in periodo di ritiro legale da vedovanza o scioglimento definitivo, purché nasca vivo entro il termine massimo di gravidanza dalla data in cui il ritiro legale è divenuto obbligatorio;

c) se il disponente non ha riconosciuto il concepito e se la donna incinta non è in ritiro legale per morte o separazione, purché nasca vivo dopo che sia trascorso il termine minimo di gravidanza dal momento dell'atto di ultima volontà;

d) se l'atto di ultima volontà è a favore del concepito determinato di una persona determinata, per la validità dell'atto occorre, oltre a quanto sopra ricordato, che sia dimostrata la paternità della persona determinata.

I frutti del bene oggetto dell'atto vengono accantonati per il concepito dal momento della morte del disponente sino a che nasca vivo. Essi sono suoi.

Se la donna dà alla luce più di un bambino, l'atto di ultima volontà è diviso tra loro in parti uguali, salvo diversa previsione del disponente.

Capo terzo. *L'oggetto dell'atto di ultima volontà*

ARTICOLO 20. L'oggetto dell'atto di ultima volontà può essere una cosa determinata o una quota indivisa; può essere una cosa (*'ayn*) o un diritto di godimento (*manfa'a*).

Libia

ARTICOLO 21. Se l'atto di ultima volontà ha per oggetto una quota indivisa dell'eredità, qualora questa comprenda un credito o un bene da recuperare, al beneficiario è pagata la propria quota sui beni presenti. Man mano che qualcosa viene in essere, il beneficiario ha diritto a esso, nei limiti della propria quota.

ARTICOLO 22. Qualora l'oggetto dell'atto di ultima volontà sia una cosa determinata o una quota indivisa di un genere dei beni ereditari, se c'è un credito o un bene da recuperare, al beneficiario va la cosa determinata, se può essere tratta dal terzo dell'eredità presente. In caso contrario il beneficiario ha diritto a essa nei limiti del terzo e il resto spetta agli eredi. In seguito, man mano che qualcosa viene in essere, il beneficiario ha diritto alla cosa destinatagli fino a concorrenza del terzo del valore della cosa venuta in essere, purché ciò non danneggi gli eredi. Se ciò li danneggia, il beneficiario prende ciò che ancora gli spetta in valore entro il terzo di ciò che man mano viene in essere, fino a che sia soddisfatto il suo diritto.

ARTICOLO 23. Se l'atto di ultima volontà ha per oggetto una cosa determinata o un genere di beni ereditari, qualora essi periscano o siano soggetto a evizione il beneficiario non ha diritto ad alcunché. Se il perimento o l'evizione sono parziali, il beneficiario prende ciò che resta, se può trarlo dal terzo dell'eredità. In caso contrario, ne prende entro tale limite.

ARTICOLO 24. Se oggetto dell'atto di ultima volontà è una quota indivisa di un bene ed esso perisce o è oggetto di evizione, il beneficiario non ha diritto ad alcunché. Se il perimento o l'evizione sono parziali, il beneficiario ha diritto a tutto l'atto di ultima volontà su ciò che resta [del bene], purché sia sufficiente e sia tratto dal terzo del patrimonio.

ARTICOLO 25. Se oggetto dell'atto di ultima volontà è una quota indivisa di un genere dei beni del disponente ed esso perisce o è oggetto di evizione, il beneficiario non ha diritto ad alcunché. Se il perimento o l'evizione sono parziali, il beneficiario ha diritto alla sua quota su ciò che resta, purché sia tratto dal terzo. In caso contrario prende nei limiti del terzo.

ARTICOLO 26. Se oggetto dell'atto di ultima volontà è l'equivalente della parte di un erede determinato del disponente, il beneficiario ha diritto all'ammontare della quota di tale erede che eccede la quota fissa.

ARTICOLO 27. Se oggetto dell'atto di ultima volontà è la parte di uno degli eredi del disponente non determinato, o l'equivalente della sua parte, il beneficiario ha diritto alla parte che eccede la quota fissa di uno degli eredi, se essi hanno diritti successori equivalenti, e alla parte dell'erede che ha meno diritti oltre la quota fissa, se essi hanno diritti successori diversi.

ARTICOLO 28. [Nel caso in cui esistono due atti di ultima volontà] se oggetto [dell'uno] è la parte di un erede determinato o l'equivalente della parte di un erede determinato o non determinato, e [dell'altro] una quota indivisa dell'eredità, o uno dei

Disposizioni in materia di atto di ultima volontà (Legge n.7 del 1993)

beni dell'eredità, o una somma determinata di danaro, la quota del beneficiario si calcola come la parte dell'erede nel caso in cui non vi fosse altro atto di ultima volontà. Se il terzo non è sufficiente a pagare i due atti, esso è diviso proporzionalmente.

Capo quarto. *Disposizioni relative alle addizioni alla cosa oggetto dell'atto di ultima volontà*

ARTICOLO 29. Qualora il disponente modifichi i caratteri della cosa oggetto dell'atto di ultima volontà ovvero aggiunga ad essa ciò che non può essere consegnato separatamente, se non dichiara di revocare l'atto o se non esiste prova o consuetudine che indichi che egli con tale intervento intendeva revocare l'atto, la cosa nel suo stato attuale costituisce [oggetto da'] atto di ultima volontà.

ARTICOLO 30. L'addizione accede alla cosa oggetto dell'atto di ultima volontà e ne è considerata parte:

- a) se si tratta di cosa che normalmente viene concessa;
- b) se esiste prova che il disponente intendeva farla accedere all'atto di ultima volontà;
- c) se si tratta di cosa che non può sussistere separatamente.

ARTICOLO 31. Se l'addizione può sussistere indipendentemente, o se risulta che il disponente non intendeva farla accedere all'atto di ultima volontà, l'addizione non è considerata atto di ultima volontà e gli eredi partecipano con il beneficiario nella cosa oggetto dell'atto di ultima volontà, in proporzione al valore dell'addizione.

Titolo terzo. Tipi di atti di ultima volontà

Capo primo. *L'atto di ultima volontà avente a oggetto il godimento di una cosa*

ARTICOLO 32. Oggetto dell'atto di ultima volontà può essere il godimento o l'usufrutto di un bene immobile o mobile, per un periodo determinato o non determinato.

ARTICOLO 33. Se l'atto di ultima volontà ha per oggetto il godimento di una co-sa per un periodo di cui sono fissati l'inizio e la fine, il beneficiario ha diritto a esso per tale periodo. Se il periodo termina prima della morte del disponente, l'atto di ultima volontà è nullo. Se esso termina dopo la morte del disponente, il beneficiario ne ha diritto per il tempo restante.

b) Se del periodo è determinata la durata ma non l'inizio, esso decorre dalla morte del disponente.

Libia

ARTICOLO 34. Se l'atto di ultima volontà ha per oggetto il godimento assoluto o perpetuo, o per una durata sconosciuta, come [ad esempio] per la vita del beneficiario, il suo valore è considerato equivalente al valore della cosa del cui godimento si è disposto e si reputa tratto dal terzo. Se l'atto di ultima volontà ha per oggetto il godimento per un periodo limitato e conosciuto, il suo valore equivale al valore del solo godimento per il periodo determinato dall'atto di ultima volontà: per fare questo si calcola il valore della cosa con il godimento, quindi quello della cosa priva del godimento per il periodo dell'atto: la differenza tra i due valori è il valore dell'atto di ultima volontà, che si considera tratto dal terzo.

ARTICOLO 35. L'atto di ultima volontà avente a oggetto una rendita da trarre da frutti determinati dell'eredità è considerato atto di ultima volontà avente a oggetto il godimento e si applicano a esso le disposizioni in materia di determinazione del valore dell'atto.

L'atto di ultima volontà avente a oggetto una rendita da trarre dal capitale dell'eredità è considerato atto di ultima volontà avente a oggetto una cosa. Se il periodo stabilito per la rendita è breve, si accantona una cosa il cui valore comprenda la rendita per il periodo, in modo che questa si possa pagare dalla cosa, se non è possibile pagare dai suoi frutti.

Se il periodo stabilito per la rendita è lungo o sconosciuto, si accantona una delle cose dell'eredità i cui frutti siano sufficienti a pagare la rendita alle sue diverse scadenze; in ogni caso, ciò che è accantonato per il pagamento delle rendite non può eccedere il terzo dell'eredità, a meno di consenso degli eredi.

Capo secondo. *L'atto di ultima volontà mediante sostituzione* (al-tanzīl)

ARTICOLO 36. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 26-28, si considera atto di ultima volontà la disposizione con cui il *de cuius* mette una persona non erede nella posizione di un erede, dicendo per esempio: «Tizio è erede con mio figlio», oppure: «Fatelo succedere nel mio patrimonio». La persona così designata prende ciò che prende l'erede nella cui posizione è messo, se è nei limiti del terzo; l'eccedenza gli spetta soltanto con il consenso degli eredi.

Capo terzo. *L'atto di ultima volontà obbligatorio* (al-waṣīyya al-wāḡiba)

ARTICOLO 37. Se una persona muore lasciando discendenti di un figlio morto prima di lui o insieme a lui, a beneficio di questi discendenti del figlio, o discendenti del figlio del figlio di qualsiasi grado, siano uno o più, è obbligatorio trarre dal suo patrimonio un atto di ultima volontà equivalente a quanto avrebbe ereditato il loro padre, se fosse stato vivo, dall'ascendente della cui successione si tratta. Ciò non deve eccedere il terzo dell'eredità; se eccede il terzo, viene pagato loro soltanto il terzo come atto di ultima volontà obbligatorio.

Disposizioni in materia di atto di ultima volontà (Legge n.7 del 1993)

ARTICOLO 38. L'atto di ultima volontà obbligatorio è diviso tra gli aventi diritto secondo le regole sulla divisione ereditaria, per cui al maschio spetta la parte di due femmine. Nell'atto di ultima volontà obbligatorio, ogni stipite esclude i propri discendenti ma non i discendenti altrui, e ogni stirpe prende soltanto la parte del proprio stipite.

ARTICOLO 39. I nipoti [di cui sopra] non hanno diritto all'atto di ultima volontà obbligatorio se sono eredi dell'ascendente del loro padre, che si tratti di avo o di ava, o se costui aveva già disposto per atto di ultima volontà a loro favore, ovvero se aveva loro donato in vita ciò che equivale alla quota cui avrebbero avuto diritto a titolo di atto di ultima volontà obbligatorio. Se ha disposto per atto di ultima volontà o per donazione di un valore inferiore [a ciò cui avrebbero diritto in virtù dell'atto di ultima volontà obbligatorio], spetta loro l'integrazione.

ARTICOLO 40. L'atto di ultima volontà obbligatorio è soddisfatto sul terzo dell'eredità di preferenza rispetto agli atti di ultima volontà.

Titolo quarto. Esecuzione dell'atto di ultima volontà e sua nullità

Capo primo. *Esecuzione dell'atto di ultima volontà*

ARTICOLO 41. L'esecuzione dell'atto di ultima volontà valido sul terzo di ciò che rimane dell'eredità dopo il pagamento dei debiti non è sottoposto all'autorizzazione di alcuno.

ARTICOLO 42. Se l'atto di ultima volontà eccede il terzo, non è eseguito per l'eccedenza senza l'autorizzazione degli eredi. L'autorizzazione deve essere data dopo la morte del disponente da chi è pienamente capace.

ARTICOLO 43. Se il disponente non lascia eredi, né debiti, l'atto di ultima volontà è eseguito oltre il terzo, anche sull'intero patrimonio, senza necessità di autorizzazione di alcuno.

Capo secondo. *Contrasto fra atti di ultima volontà*

ARTICOLO 44. Se gli atti di ultima volontà eccedono il terzo e, malgrado l'autorizzazione degli eredi, l'eredità non è sufficiente a soddisfarli, ovvero se gli eredi non danno l'autorizzazione e il terzo non è sufficiente, l'eredità o il terzo, a seconda dei casi, è diviso proporzionalmente tra gli atti, in modo che il beneficiario di una cosa tragga la sua parte solo da quella cosa.

ARTICOLO 45. Se l'atto di ultima volontà è compiuto in realizzazione di azioni meritorie e l'oggetto dell'atto non è sufficiente per realizzarle tutte, se esse sono qualificate allo stesso modo, si divide in parti uguali; in caso contrario, vengono prima le azioni dovute, quindi quelle gradite [a Dio].

Libia

Capo terzo. *Nullità dell'atto di ultima volontà*

ARTICOLO 46. Fatti salvi i casi di nullità dell'atto di ultima volontà già ricordati in questa legge, l'atto è nullo nei seguenti casi:

- 1) revoca dell'atto da parte del disponente;
- 2) morte del beneficiario durante la vita del disponente;
- 3) nel caso di atto di ultima volontà a favore di ente futuro, l'impossibilità dell'esistenza del beneficiario;
- 4) se il beneficiario è messo [mediante *inzāl³*] nella posizione di un erede non contemplato al momento dell'atto di ultima volontà;
- 5) acquisto da parte del beneficiario della qualità di erede del disponente;
- 6) rifiuto da parte del beneficiario dell'atto di ultima volontà dopo la morte del disponente;
- 7) se nel beneficiario sopravviene una causa che gli impedisce di conseguire l'atto, come ad esempio nel caso di omicidio intenzionale e ingiusto del disponente o se non può diventare proprietario del bene oggetto dell'atto di ultima volontà;
- 8) se l'oggetto determinato dell'atto perisce, è consumato o è oggetto di evizione; 9) se il beneficiario è messo [mediante *inzāl*] nella posizione di un erede non esistente al momento dell'atto di ultima volontà.

Disposizioni conclusive

ARTICOLO 47. Alle questioni non contemplate dal testo della presente legge, si applicano i principi della *šarī'a* islamica più in armonia con le sue disposizioni.

ARTICOLO 48. La presente legge è pubblicata su *al-Ġarīda al-rasmiyya* e [diffusa] con i diversi mezzi di comunicazione ed entra in vigore dalla data della pubblicazione.

Il Congresso generale del Popolo
emanato il 17 *ša'ban* del 1403 dalla morte del Profeta

1. *Sic.* [Il bisticcio con la data precedente — che farebbe apparentemente morire il Profeta all'età di vent'anni — è dovuto al fatto che il calcolo «dalla nascita del Profeta»70 a. D., è eseguita in anni solari di 365 giorni, mentre il periodo, trascorso dalla morte di Muḥammad, 632 a. D., è calcolato in anni lunari di 354 giorni].

2. Il legislatore libico ha disciplinato la materia della capacità giuridica e di agire con la l. n. 17 del 1992 (pubblicata in *al-Ġarīda al-rasmiyya*, 36 (15 dicembre 1992), pagg. 35 e seguenti). Il testo fissa a diciotto anni solari compiuti la maggiore età (art. 9). Il minore è privo di discernimento fino al settimo anno (art. 3) e i suoi atti sono nulli (art. 4). Gli atti posti in essere dal minore dotato di discernimento sono validi in quanto per lui vantaggiosi (art. 5). Lo stolto è chi viene raggirato con facilità nei rapporti patrimoniali (art. 11, lettera c).

3. Si veda l'art. 36.

Parte quarta
Marocco

Al-Mudawwana

Marocco. *Al-Mudawwana*

Libro primo¹ Del matrimonio

Titolo primo. Del matrimonio (*al-zawāğ*) e del fidanzamento (*al-ĥitba*)

ARTICOLO 1. Il matrimonio è un patto conforme alla Legge per il quale un uomo e una donna si uniscono in vista di una vita coniugale comune e durevole.

Esso ha per scopo la costruzione di una vita basata sulla fedeltà, la purezza e il desiderio di procreazione e la fondazione, su solide basi e sotto la direzione del marito, di un ambiente che consenta ai coniugi di adempiere ai loro reciproci obblighi, nella sicurezza, nella pace, nell'affetto e nel rispetto reciproco.

ARTICOLO 2. La *ĥitba* (fidanzamento) costituisce una promessa di matrimonio. Sono a essa assimilati la recitazione della *Fātiĥa*² e le consuetudini e gli usi in materia di scambio di doni.

ARTICOLO 3. Ciascuno dei promessi ha il diritto di rompere la promessa di matrimonio. Il fidanzato può chiedere la restituzione dei doni, a condizione che la rottura non sia a lui imputabile.

Titolo secondo. Degli elementi costitutivi del contratto e delle condizioni di validità

ARTICOLO 4. Il matrimonio è validamente concluso con la proposta di una delle parti e l'accettazione dell'altra, attraverso l'utilizzo di espressioni che indicano il matrimonio, espressamente o secondo gli usi.

Chi è incapace di parlare propone e accetta per iscritto, se ne è capace, o con gesto che implica in maniera inequivocabile il proprio consenso.

ARTICOLO 5³. 1) il contratto di matrimonio si perfeziona soltanto con il consenso e l'accordo della moglie e con la sua firma apposta all'estratto del contratto di matri-

Marocco

monio in presenza di due *'adūl* (notai). Il *walī* (tutore) non può costringere la donna al matrimonio in alcun caso, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 12 e 13.

2) Per la validità del contratto di matrimonio è richiesta la presenza di due *'adūl* che possano attestare che lo scambio delle dichiarazioni tra lo sposo, o il suo rappresentante, e il *walī* è avvenuto in un'unica seduta contrattuale.

3) È obbligatoria la determinazione del *mahr* a favore della sposa. Il contratto che ne prevede la soppressione non è consentito.

4) A titolo eccezionale, il giudice può conoscere ogni controversia di carattere matrimoniale e ammettere ogni mezzo di prova conforme alla Legge (*šarī'*).

ARTICOLO 6. Ciascuno dei futuri coniugi deve essere sano di mente, pubere ed esente da tutti gli impedimenti previsti dalla Legge (*šarī'*).

ARTICOLO 7. Il giudice può autorizzare il matrimonio del pazzo e del demente se da una relazione di psichiatri risulta che il matrimonio può giovare al malato, a condizione che l'altra parte sia informata della malattia e presti il proprio consenso al matrimonio.

ARTICOLO 8. La capacità al matrimonio si acquisisce:

1) per l'uomo, con il compimento del diciottesimo anno; se, tuttavia, si teme il verificarsi di gravi inconvenienti, la questione è rimessa al giudice;

2) per la donna, con il compimento del quindicesimo anno.

ARTICOLO 9. Il matrimonio prima della maggiore età legale è subordinato al consenso del *walī*; se quest'ultimo lo rifiuta e ciascuno persiste nella propria posizione, la questione è rimessa al giudice.

ARTICOLO 10. 1) Il *walī* può dar mandato a contrattare il matrimonio per la pupilla, così come il futuro sposo può conferirlo per la conclusione del matrimonio.

2) Il giudice non può concludere personalmente il matrimonio della persona sottoposta alla sua *wilāya* (tutela) con se stesso né con i propri ascendenti o discendenti.

Titolo terzo. La *wilāya* matrimoniale

ARTICOLO 11. Sono *walī*, nell'ordine: il figlio; il padre o il tutore testamentario designato (*al-wašī*) dal padre; il fratello; il figlio del fratello; il nonno paterno; e così di seguito gli altri parenti, secondo il grado di parentela, con la prevalenza del germano; colui che si è preso cura del bambino abbandonato (*al-kāfil*); il giudice; infine viene la *wilāya* generale di tutti i membri della comunità musulmana, a condizione che il *walī* sia di sesso maschile, sano di mente e maggiorenne.

ARTICOLO 12⁴. 1) La *wilāya* è un diritto della donna; il *walī* non può darla in matrimonio senza il suo consenso.

2) La donna incarica il *walī* di concludere per lei il matrimonio.

Al-Mudawwana

3) La tutrice testamentaria deve dar mandato a un maschio per la conclusione del contratto della donna posta sotto la sua tutela.

4) La donna maggiorenne che non ha più il padre può concludere personalmente il contratto di matrimonio ovvero darne mandato al *walī* che preferisce.

ARTICOLO 13. Se il *walī* si oppone immotivatamente al matrimonio della donna sottoposta alla sua *wilāya*, il giudice ordina di darla in sposa; in caso di rifiuto, il giudice stesso la dà in sposa a un uomo di pari condizione sociale, dietro versamento del *ṣadāq* di equivalenza.

ARTICOLO 14. 1) L'adeguatezza matrimoniale (*al-kafā'a*) richiesta per l'efficacia obbligatoria (*al-luzūm*) del matrimonio è diritto proprio della donna e del *walī*.

2) L'adeguatezza matrimoniale è valutata secondo gli usi con riferimento al momento della conclusione del matrimonio.

ARTICOLO 15. L'adeguatezza di età che gli usi impongono vi sia tra i due coniugi è considerata un diritto della sola moglie.

Titolo quarto. Del *ṣadāq*

ARTICOLO 16. Il *ṣadāq* consiste di tutti i beni donati dal marito per esprimere il desiderio di contrarre matrimonio e fondare una famiglia su salde basi di reciproco affetto e comunità di vita.

ARTICOLO 17. 1) Tutto ciò che può costituire oggetto di obbligazione secondo la Legge, può essere *mahr*.

2) Per il *mahr* non è fissato né massimo né minimo.

ARTICOLO 18. Il *mahr* è proprietà esclusiva della donna, che ne dispone come vuole. Il marito non ha il diritto di richiedere alla donna alcun contributo per il mobilio, la biancheria, gli effetti personali, come corrispettivo del *ṣadāq* convenuto.

ARTICOLO 19. Il *walī* — che sia o meno il padre della futura sposa — non può prendere per sé alcunché dal futuro sposo, come corrispettivo del matrimonio che egli stipula con lui per sua figlia o la sua pupilla.

ARTICOLO 20. 1) Il *mahr* può essere pagato immediatamente, ovvero si può fissare con il contratto un termine conosciuto per il suo pagamento totale o parziale.

2) L'intero *mahr*, o la sua parte, è dovuto al momento della consumazione.

3) L'intero *mahr* è confermato in caso di decesso del marito o consumazione del matrimonio.

ARTICOLO 21. Il marito non può costringere la moglie alla consumazione, prima di averle versato la parte esigibile del *ṣadāq*.

Qualora vi sia stata consumazione prima del versamento della parte esigibile del *ṣadāq*, quest'ultima potrà essere domandata soltanto a titolo di adempimento del-

Marocco

l'obbligazione a carico del marito, ma senza che ne derivi lo scioglimento del matrimonio per inadempimento.

ARTICOLO 22. In caso di ripudio pronunciato liberamente dal marito prima della consumazione del matrimonio, la donna ripudiata ha diritto alla metà del *ṣadāq* convenuto; ella non può pretendere alcunché, se il matrimonio è stato dichiarato nullo (*fash*), ovvero se il marito ne ha domandato lo scioglimento per vizio della moglie. Lo stesso vale per il caso in cui sia la moglie a chiedere lo scioglimento per vizio del marito. Se lo scioglimento segue la consumazione, il *ṣadāq* è dovuto per intero.

ARTICOLO 23. I *walī* non possono opporsi al matrimonio della donna maggiorenne che desidera il matrimonio dietro versamento di un *ṣadāq* inferiore a quello di equivalenza.

ARTICOLO 24. In caso di divergenza fra i coniugi circa il versamento della parte esigibile del *ṣadāq*, prevale quanto sostenuto dalla donna, se la contestazione avviene prima della consumazione del matrimonio, e quanto sostenuto dal marito, in caso contrario.

Titolo quinto. Gli impedimenti matrimoniali

ARTICOLO 25. Gli impedimenti matrimoniali sono di due specie: perpetui e temporanei.

Gli impedimenti perpetui risultano da parentela, affinità, allattamento, dai rapporti sessuali del contraente con una donna durante il periodo di ritiro legale, o al termine di tale periodo, e infine per giuramento imprecatorio (*al-li'ān*).

Gli impedimenti temporanei risultano dall'esistenza di un diritto altrui sulla donna, che si trova sposata o in ritiro legale.

ARTICOLO 26. È proibito, per causa di parentela, il matrimonio dell'uomo con:

1) le proprie ascendenti; 2) le proprie discendenti; 3) le discendenti di qualunque grado dei propri ascendenti in primo grado; 4) le discendenti in primo grado dei propri ascendenti di qualunque grado.

ARTICOLO 27. È proibito, per affinità, il matrimonio dell'uomo con:

a) le ascendenti delle proprie mogli, per la semplice conclusione del contratto di matrimonio;

b) le discendenti delle proprie mogli, purché vi sia stata consumazione del matrimonio con la madre;

c) le mogli degli ascendenti e dei discendenti di qualsiasi grado, per la semplice conclusione del contratto di matrimonio.

ARTICOLO 28. 1) Sono proibite per allattamento le stesse donne che sono proibite per parentela e affinità.

Al-Mudawwana

2) Soltanto il bambino allattato è considerato figlio della nutrice e di suo marito, a esclusione dei suoi fratelli e sorelle.

3) L'allattamento costituisce impedimento al matrimonio soltanto se ha luogo con sicurezza nei primi due anni in cinque diverse poppate. Si tiene conto delle poppate soltanto se considerate complete secondo gli usi.

ARTICOLO 29. Sono proibiti temporaneamente:

1) il matrimonio simultaneo con due donne che, se una fosse maschio, non potrebbero sposarsi; tale è il caso di due sorelle, o del matrimonio simultaneo con una donna e sua zia paterna o materna; a tal fine si prende in considerazione la parentela germana, consanguinea, uterina o di latte.

È escluso dal divieto il matrimonio simultaneo con una donna e la madre o la figlia del [suo precedente] marito;

2) l'aver contestualmente un numero di mogli superiore a quello consentito dalla Legge;

3) il risposare la donna ripudiata tre volte consecutivamente, sin tanto che non sia trascorso il periodo di ritiro legale, conseguente a un matrimonio con un altro uomo la cui consumazione è rilevante secondo il Diritto;

4) il matrimonio della donna ripudiata con un terzo cancella i tre ripudi pronunciati. Se ella è ripresa dal marito che l'ha ripudiata, questi ha nuovamente a disposizione tre ripudi;

5) il matrimonio di una musulmana con un non musulmano;

6) il matrimonio con una donna che si trova nella potestà matrimoniale di un terzo o in ritiro legale o in ritiro di continenza (*istibrā'*).

ARTICOLO 30⁵. La prima moglie deve essere informata del desiderio del marito di sposarsi di nuovo; la seconda moglie deve essere informata che l'uomo è sposato con un'altra.

La moglie può imporre al marito la condizione che non le sia imposta una co-moglie. In caso di inadempimento, la sorte del matrimonio è rimessa alla donna.

La donna alla quale è imposta la co-moglie, se non aveva stipulato l'opzione, nel caso in cui il marito si risposi può sottoporre la questione al giudice che valuta il danno che le è derivato.

In ogni caso, se c'è ragione di temere l'ingiustizia di trattamento fra le mogli, il giudice non autorizza il matrimonio poligamico.

ARTICOLO 31. La donna ha il diritto di chiedere al marito che si impegni nell'atto di matrimonio a non aggiungere un'altra moglie e a riconoscerle il diritto di richiedere lo scioglimento (*al fash'*) del matrimonio nel caso in cui tale impegno venga violato.

Marocco

Titolo sesto. Dei tipi di matrimonio e dei suoi effetti

ARTICOLO 32. 1) In presenza di tutti gli elementi costitutivi e degli altri requisiti richiesti per la conclusione, il contratto di matrimonio è valido.

2) Perfezionato l'accordo con lo scambio di proposta e accettazione, il matrimonio mancante di altri requisiti è annullabile (*fāsīd*).

ARTICOLO 33. Dal matrimonio valido ed efficace discendono tutti gli effetti in materia di diritti e doveri dei coniugi.

ARTICOLO 34. I diritti e i doveri reciproci dei coniugi sono:

- 1) la coabitazione secondo la Legge;
- 2) i buoni rapporti, il rispetto e l'affetto reciproco, e la salvaguardia dell'interesse della famiglia;
- 3) i diritti di successione reciproca;
- 4) i diritti della famiglia, quali la filiazione e il rispetto dei vincoli di affinità.

ARTICOLO 35. I diritti della donna nei confronti del marito sono:

- 1) il cibo, gli abiti, le cure mediche e l'abitazione dovuti a titolo di mantenimento Legale;
- 2) se l'uomo è sposato con più di una moglie, la giustizia e l'uguaglianza di trattamento;
- 3) il consentire a che ella renda visita ai parenti e li riceva, secondo quanto è riconosciuto [normale];
- 4) la piena libertà di disporre del proprio patrimonio, senza alcun controllo del marito, poiché egli non ha alcun potere (*wilāya*) sui beni della moglie.

ARTICOLO 36. I diritti del marito nei confronti della moglie sono:

- 1) che ella conservi la propria persona e la propria moralità;
- 2) che gli obbedisca, conformemente agli usi;
- 3) che allatti i figli, se è possibile;
- 4) che curi il buon andamento e l'organizzazione della casa;
- 5) che rispetti i genitori e i parenti del marito, secondo quanto è riconosciuto [normale].

ARTICOLO 37. 1) In caso di accordo viziato, il matrimonio è sciolto mediante *fash* (nullità), prima o dopo la consumazione; in quest'ultimo caso è dovuto il *ṣadāq* determinato in contratto. Se il contratto è annullabile per mancanza della determinazione del *ṣadāq*, il contratto è sciolto e nulla è dovuto se non vi è stata consumazione. Se il matrimonio è stato consumato, esso è confermato contro pagamento del *ṣadāq* di equivalenza.

2) Il matrimonio nullo per unanime consenso⁶, quale il matrimonio con la donna proibita per affinità, è sciolto mediante *fash*, senza necessità di ripudio prima o

Al-Mudawwana

dopo la consumazione. Da esso derivano l'obbligo di rispettare il periodo di astinenza legale e la paternità, in caso di buona fede. Se invece non vi è consenso unanime circa la nullità, esso è sciolto per *fash* prima della consumazione, e per ripudio dopo la consumazione. Da esso deriva l'obbligo di rispettare il ritiro legale, la paternità e i diritti di successione reciproca fino a che non intervenga lo scioglimento per *fash*.

ARTICOLO 38. Nel caso in cui l'atto di matrimonio contenga una condizione contraria all'essenza Legale o agli scopi di quest'ultimo, tale condizione è nulla e il matrimonio valido.

Il fatto che si stipuli la possibilità per la donna, per esempio, di occuparsi di affari pubblici del Paese, non è contrario agli scopi del matrimonio.

Titolo settimo. Delle controversie fra i coniugi

ARTICOLO 39. In caso di controversia tra i coniugi a proposito delle suppellettili domestiche, se nessuno dei due è in grado di produrre prova, prevale quanto sostenuto dal marito con riferimento alle cose di normale uso maschile e quanto è sostenuto su giuramento dalla moglie con riferimento alle cose di normale uso femminile. Se si tratta di merci, sono attribuite al coniuge che dà prova della propria attività commerciale. Se si tratta di cose di uso promiscuo, vengono divise tra di loro, dopo che abbiano prestato giuramento.

ARTICOLO 40. La regola di cui all'articolo precedente si applica anche in caso di morte di uno dei coniugi, se sorge una controversia circa le suppellettili domestiche tra il coniuge sopravvissuto e gli eredi del morto.

Titolo ottavo. Delle formalità amministrative preliminari al matrimonio

ARTICOLO 41⁷. L'atto di matrimonio è redatto da due *'adūl* dietro produzione dei seguenti documenti:

- 1) una copia dell'atto di nascita di ciascuno dei due futuri sposi, se sono registrati allo stato civile;
- 2) un certificato amministrativo per ciascuno di loro, da cui risulti il nome completo, lo stato civile, la data e il luogo di nascita, il domicilio o il luogo di residenza, come pure il nome personale e di famiglia dei due genitori;
- 3) per chi non ha raggiunto l'età matrimoniale, una copia dell'autorizzazione del giudice;
- 4) una copia dell'autorizzazione del giudice al matrimonio del pazzo e del demente;

Marocco

- 5) una copia dell'autorizzazione del giudice al matrimonio poligamico;
- 6) un documento di ripudio, ripudio dietro corrispettivo o morte, da cui risulti lo scioglimento del matrimonio e il compimento del periodo di ritiro legale;
- 7) un certificato medico per ciascuno dei due futuri sposi da cui risulti che essi sono esenti da malattie contagiose.

ARTICOLO 42. L'atto di matrimonio deve indicare:

- 1) il nome, la paternità, il domicilio, l'età e l'identità completa dei coniugi, con l'espressa menzione che questi sono in possesso di tutte le loro facoltà, nonché il nome del *walī*;
- 2) la firma e la data dell'atto di matrimonio, il luogo ove è stato redatto, con l'indicazione della piena consapevolezza dei coniugi e del *walī*
- 3) tutte le informazioni relative allo stato della donna: vergine o no, orfana di padre o no; per l'orfana, se è abbandonata o se ha un tutore testamentario o nominato dal giudice; se deflorata, se è ripudiata o vedova, e se ha terminato il ritiro legale;
- 4) l'indicazione del certificato del rappresentante dell'autorità amministrativa con il suo numero d'ordine;
- 5) l'ammontare del *mahr*; con la precisazione di ciò che deve essere versato immediatamente e a termine, e se il versamento ha avuto luogo davanti agli *adūl*, o se vi è riconoscimento⁸.
- 6) la sottoscrizione dei due *adūl*, secondo la loro forma, e il visto del giudice con l'apposizione del suo timbro.

ARTICOLO 43. L'atto di matrimonio è registrato nell'apposito registro conservato presso il Tribunale.

Una copia dell'atto di matrimonio deve essere inviata all'ufficio di stato civile. L'originale dell'atto viene consegnato alla moglie o al suo rappresentante nel termine massimo di quindici giorni dalla data dell'atto; il marito ha diritto a una copia del predetto atto.

Libro secondo

Dello scioglimento del matrimonio e dei suoi effetti

Titolo primo. Del *ṭalāq* (ripudio)

ARTICOLO 44. Il *ṭalāq* è lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Esso può essere pronunciato dal marito, dal suo rappresentante, da altra persona da lui incaricata, dalla moglie, se ne ha facoltà, o dal giudice.

ARTICOLO 45. Oggetto del *ṭalāq* è la donna legata al coniuge da un matrimonio valido, o che si trova in ritiro legale in seguito a un ripudio revocabile. Fuori da questi casi, il *ṭalāq* non è valido, neppure se sottoposto a condizione.

Al-Mudawwana

ARTICOLO 46. Il ripudio ha luogo mediante espressioni verbali esplicite ovvero per iscritto. Chi non è in grado di parlare ed è analfabeta dà ripudio per gesti inequivocabili.

ARTICOLO 47. Se il ripudio ha luogo durante un periodo mestruale della donna, il giudice obbliga il marito a revocarlo.

ARTICOLO 48⁹. 1) Il ripudio deve essere certificato da due ‘*adūl* a ciò abilitati, nella circoscrizione di competenza del giudice in cui si trova la casa della moglie.

2) Il ripudio è registrato soltanto alla presenza delle due parti e dopo l’autorizzazione del giudice. Se la moglie è stata convocata e non si è presentata, qualora il marito insista sul ripudio, si fa a meno della presenza di lei.

ARTICOLO 49. Non ha effetto il ripudio pronunciato in stato di completa ubriachezza, o in seguito a violenza, o in un eccesso d’ira che faccia perdere, in tutto o in parte, il controllo.

ARTICOLO 50. Il ripudio per giuramento, semplice o rafforzato, è inefficace.

ARTICOLO 51. Il ripudio accompagnato da un numero, espresso verbalmente, o con un gesto, o per iscritto, vale un solo ripudio.

ARTICOLO 52. Non ha effetto il ripudio sottoposto alla condizione che si compia o si ometta alcunché.

ARTICOLO 52 BIS¹⁰. Il marito che pronuncia il ripudio è tenuto a versare alla ripudiata un dono di consolazione, se il ripudio è da lui causato. Il dono di consolazione è fissato con riferimento allo stato economico del marito e alla condizione sociale della donna. La regola non si applica alla donna per la quale si era determinato il *ṣadāq* che venga ripudiata prima della consumazione¹¹.

Se il giudice accerta che il marito ha dato ripudio senza motivo accettabile, gli impone di tener conto, nella quantificazione del dono di consolazione, dei danni che possono esserne derivati alla moglie.

Titolo secondo. Del divorzio (*al-taṭlīq*)

ARTICOLO 53. Divorzio per mancato mantenimento.

1) La moglie può chiedere al giudice il divorzio dal marito presente, se questi rifiuta di corrisponderle il mantenimento. Qualora il marito abbia beni apparenti, la sentenza di condanna a mantenimento è eseguita su suo patrimonio. Se marito non ha beni apparenti, e non dichiara le proprie condizioni economiche, qualora persista nel non pagare il mantenimento, il giudice pronuncia immediatamente il divorzio contro di lui.

Se invece il marito sostiene di essere indigente e ne dà prova, il giudice gli accorda un congruo termine non superiore a tre mesi. Se (entro questo termine) non corrisponde il mantenimento, il giudice pronuncia divorzio contro di lui.

Marocco

Se il marito non dà prova del proprio stato di indigenza, il giudice gli ordina di pagare il mantenimento o di dare ripudio. Se il marito non fa nulla di ciò, il giudice pronuncia contro di lui divorzio.

2) Il divorzio per mancato mantenimento è revocabile. Il marito può riprendere con sé la moglie durante il periodo di ritiro legale, purché dia prova di avere mezzi di sussistenza e dimostri di essere intenzionato a corrispondere il mantenimento.

ARTICOLO 54. Divorzio per vizi.

1) Se la moglie scopre nel marito un vizio radicato e non curabile, o curabile in più di un anno, che rende impossibile la vita comune senza pregiudizio (ad esempio la pazzia, la lebbra, l'elefantiasi o la tubercolosi), può chiedere al giudice il divorzio. È irrilevante che il vizio del marito preesistesse al contratto, ed ella lo ignorasse, o che sia sopravvenuto ed ella non lo abbia accettato. Il giudice fissa il termine di un anno, allo scadere del quale, in mancanza di guarigione, pronuncia divorzio contro l'uomo.

2) In caso di vizi degli organi genitali del marito per cui non si possa sperare la guarigione, si dà seguito senza dilazione alla domanda di divorzio della donna.

3) Nel caso in cui la donna abbia contratto matrimonio essendo a conoscenza del vizio, ovvero se, venuta a conoscenza del vizio sopravvenuto al matrimonio, lo abbia accettato, espressamente o tacitamente, ella non può chiedere il divorzio a motivo del vizio.

4) Nel caso la moglie sia affetta da un vizio quale la pazzia, la lebbra, l'elefantiasi, la tubercolosi, o da un'imperfezione all'apparato genitale tale da impedire il coito o la voluttà, se il marito ne viene a conoscenza prima della consumazione, egli ha la scelta tra il ripudio, e allora nulla deve, oppure la consumazione, da cui sorge l'obbligo di versare l'intero *ṣadāq*.

Se invece l'uomo viene a conoscenza del vizio soltanto dopo la consumazione, può scegliere se tenerla oppure restituirla (ripudiarla), chiedendole la restituzione di ciò che supera il *mahr* minimo ammesso dagli usi, per il caso in cui sia stata la donna a raggiarlo. Se il raggio proveniva dal *walī*, chiede la restituzione di tutto quanto gli ha versato.

5) Si fa ricorso a medici specialisti per conoscere il vizio.

ARTICOLO 55. Il divorzio pronunciato dal giudice per una delle cause di cui all'articolo precedente equivale a *ṭalāq* definitivo.

ARTICOLO 56. Divorzio per danno.

1) Se la moglie dichiara e dà prova di aver subito un anno i qualsiasi genere a parte del marito, tale da rendere impossibile ai loro pari la continuazione della vita comune, il giudice, dopo aver tentato invano di riconciliare i coniugi, pronuncia il divorzio contro il marito.

2) Qualora, rigettata l'istanza di divorzio, la donna persista nelle sue lamentele, senza che il danno sia provato, il giudice incarica due arbitri di tentare una riconciliazione tra i coniugi.

Al-Mudawwana

3) I due arbitri devono comprendere le cause del dissidio tra i coniugi e prodigarsi per riconciliarli. Se ciò si dimostra possibile, su una qualsiasi base, essi ne danno conto. In caso contrario, la questione è rimessa al giudice che la risolve alla luce della relazione dei due arbitri.

ARTICOLO 57. Divorzio per assenza del marito.

1) Qualora il marito sia assente da oltre un anno, si trovi in un luogo conosciuto e senza un motivo accettabile, la moglie può chiedere che il giudice pronunci divorzio irrevocabile, se l'assenza del marito le arreca pregiudizio, senza riguardo al fatto che questi le abbia lasciato beni che possano servire al suo mantenimento.

2) Qualora il marito assente sia raggiungibile a mezzo posta, il giudice gli fissa un termine e lo avvisa che pronuncerà contro di lui divorzio se non tornerà a stare con lei, o non la trasferirà presso di sé o non la ripudierà.

Se il termine trascorre senza che il marito abbia fatto alcunché, senza giustificazione accettabile, il giudice, assicuratosi che la moglie insiste nel chiedere il divorzio, pronuncia lo scioglimento definitivo del matrimonio.

Se il marito assente non è raggiungibile a mezzo posta, il giudice nomina un suo rappresentante e gli fissa un termine [per procurare la comparizione dell'assente]. Se il marito non compare, il giudice pronuncia la sentenza di divorzio senza essere tenuto a inviare al marito un ulteriore avviso o ad assegnargli un nuovo termine.

ARTICOLO 58. Divorzio per giuramento di astinenza (*al-īlā'*) o per *hağr*.

Se il marito giura di astenersi dalla moglie o di sfuggirla e di non toccarla (*al-hağr*), la donna può sottoporre il caso al giudice. Questi fissa un termine di quattro mesi, alla cui scadenza, in mancanza di ripensamento da parte del marito, pronuncia il divorzio. Questo divorzio vale *ṭalāq* revocabile.

ARTICOLO 59. Nel caso in cui sia stata presentata domanda [di divorzio] al giudice, se durante il procedimento la coabitazione tra i coniugi si rivela impossibile, il marito può indicare alla moglie alcuni dei suoi parenti stretti, affinché ella scelga quello presso cui stare, nell'attesa che venga emessa la sentenza. Se la moglie non sceglie alcuno di loro, il marito può scegliere, tra i parenti di lei, quello presso il quale ella vivrà; qualora la moglie rifiuti, il giudice fissa la sua abitazione presso una famiglia rispettabile¹². In tutti questi casi il mantenimento della moglie è a carico del coniuge.

ARTICOLO 60. [...] ¹³

Titolo terzo. Del ripudio dietro corrispettivo (*al-ḥul'*)

ARTICOLO 61. I coniugi possono accordarsi sul ripudio dietro corrispettivo (*ḥul'*).

ARTICOLO 62. La donna maggiorenne acconsente personalmente al ripudio dietro corrispettivo. Se la donna che acconsente al ripudio dietro corrispettivo è minorenni, il ripudio ha luogo, ma ella non è tenuta al corrispettivo se non vi è l'accordo del *walī* patrimoniale.

Marocco

ARTICOLO 63. Il marito ha diritto al corrispettivo del ripudio solo se la donna ha dato il proprio consenso spontaneamente, per ottenere lo scioglimento del matrimonio, senza aver subito violenza né averne patito danno¹⁴.

ARTICOLO 64. Tutto ciò che, secondo la Legge, può essere oggetto di obbligazione, può essere corrispettivo del ripudio.

ARTICOLO 65. In caso di indigenza della moglie, non può costituire corrispettivo del ripudio un bene cui abbiano diritto i figli.

Titolo quarto. Dei diversi tipi di scioglimento e dei loro effetti

ARTICOLO 66. Qualunque *ṭalāq* pronunciato dal giudice (i.e. divorzio) è irrevocabile. Fanno eccezione il divorzio per giuramento di astinenza e quello per mancato mantenimento, se il marito è indigente.

ARTICOLO 67. Qualunque *ṭalāq* pronunciato dal marito (i.e. ripudio) è revocabile. Fanno eccezione il terzo ripudio, il ripudio dato prima della consumazione del matrimonio, il ripudio dietro corrispettivo e l'autoripudio della donna.

ARTICOLO 68. In caso di ripudio revocabile, il marito può, prima della fine del ritiro legale, riprendere con sé la moglie senza pagamento di un nuovo *ṣadāq* e senza l'intervento del *walī*. Tale diritto è irrinunciabile.

ARTICOLO 69. Allo scadere del ritiro legale in seguito a un ripudio revocabile, la donna è sciolta definitivamente.

ARTICOLO 70. Il ripudio irrevocabile, a eccezione di quello pronunciato per la terza volta, dissolve immediatamente il vincolo coniugale ma non impedisce un nuovo contratto.

ARTICOLO 71. Il terzo ripudio dissolve immediatamente il vincolo coniugale e impedisce di risposare la stessa moglie se ella non completa il ritiro legale conseguente al matrimonio con un altro marito, matrimonio che deve essere stato consumato effettivamente e nei modi imposti dalla Legge.

Titolo quinto. Degli effetti dello scioglimento del matrimonio.

Del ritiro legale

ARTICOLO 72. Il ritiro legale (*'idda*) della donna incinta dura fino al parto.

ARTICOLO 73. La donna ripudiata dopo che vi sia stato congiungimento carnale con il marito, se non è incinta e ha un ciclo mestruale regolare, osserva un ritiro legale della durata di tre periodi intermestruali. Se è in menopausa o in stato di amenorrea, osserva un ritiro legale di tre mesi.

Al-Mudawwana

La donna che abbia un ritardo mestruale o che non sia in grado di distinguere il mestruo da un'altra forma emorragica, osserva un ritiro legale di tre mesi dopo un periodo di attesa di nove.

ARTICOLO 74. Il ritiro legale della vedova non incinta è di quattro mesi e dieci giorni completi.

ARTICOLO 75. Se la donna in ritiro legale sostiene di essere incinta, e vi è contestazione sul punto, è esaminata da esperti.

ARTICOLO 76. Il termine massimo di durata della gestazione è di un anno, a partire dalla data del ripudio o del decesso del marito.

Trascorso l'anno, se persistono dubbi sulla gravidanza, chi ne ha interesse sottopone il caso al giudice, il quale, sentito il parere di medici specialisti, deciderà se porre fine al ritiro legale o se prolungarlo per il tempo che i medici reputano necessario a stabilire se si tratti di una malattia o di gravidanza.

ARTICOLO 77. La moglie ripudiata con ripudio revocabile, se resta vedova durante il ritiro legale, passa al ritiro per vedovanza.

ARTICOLO 78. Il ritiro legale inizia dalla data del ripudio, del divorzio, del decesso, dell'annullamento (*fash*) del matrimonio o, in caso di matrimonio viziato, della separazione.

ARTICOLO 79. Non è tenuta al ritiro legale la donna che non ha consumato il matrimonio e che non si è trovata in intimità effettiva con il marito, salvo che in caso di decesso di quest'ultimo.

Titolo sesto. Delle formalità amministrative del ripudio

ARTICOLO 80. I due *'adūl*, sentito il ripudio, ne redigono l'atto. Per tale redazione è richiesta la presentazione di un documento da cui risulti il matrimonio; in mancanza, essi rimettono la questione al giudice.

ARTICOLO 81. 1) Nell'atto di ripudio devono essere menzionati il nome di ciascun coniuge, la loro paternità, il luogo di residenza e la loro avvenuta identificazione sulla base della carta di identità o di un certificato amministrativo di riconoscimento.

2) Deve essere fatto riferimento all'atto di matrimonio, indicandone numero, foglio e data, e precisando se tale atto si trova dietro o al di sopra dell'atto di ripudio.

3) Deve essere specificato il tipo di ripudio e se si tratta del primo, del secondo o del terzo.

4) L' [originale dell'] atto di ripudio spetta alla moglie e le deve essere consegnato entro quindici giorni. Il marito ha diritto ad averne copia.

5) Le spese del ripudio sono a carico del marito.

6) Avvenuto il ripudio, il giudice deve darne immediato avviso alla ripudiata.

Marocco

Titolo settimo

ARTICOLO 82. Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa rinvio all'opinione prevalente o dominante, ovvero alla pratica giudiziaria della scuola dell'*imām* Mālik.

Libro terzo Della nascita e dei suoi effetti

Titolo primo. Della filiazione

ARTICOLO 83. 1) La filiazione legittima [*šar'iyya*, «conforme alla . *šarī'a*»] è quella per cui il figlio è inserito nella parentela del padre e ne segue la religione. Su di essa si fonda la successione ereditaria, e da essa derivano gli impedimenti al matrimonio e i diritti e doveri reciproci di padre e figlio.

2) La filiazione illegittima non ha rilevanza nei confronti del padre né produce gli effetti elencati nel precedente comma. Essa produce rispetto alla madre gli stessi effetti della filiazione legittima, perché il bambino è nato da lei.

3) L'adozione ordinaria non ha rilevanza, né produce alcuno degli effetti della filiazione.

L'adozione detta di «ricompensa» (*al-ğazā'*) o realizzata mediante atto di ultima volontà (*waṣiyya*), ponendo l'«adottato» nella posizione di figlio, non fonda il rapporto di filiazione ed è regolata dalle disposizioni in materia di atto di ultima volontà.

ARTICOLO 84. La durata minima della gestazione è di sei mesi, quella massima di un anno; nel caso di dubbio si rimanda a quanto disposto all'art. 76.

ARTICOLO 85. Il figlio è attribuito al padre per presunzione se è trascorso dalla conclusione del contratto di matrimonio il periodo minimo di gestazione, qualora il congiungimento sia stato possibile. In caso contrario, la semplice esistenza del contratto non fonda la filiazione legittima.

ARTICOLO 86. 1) Nel caso di matrimonio annullato dopo la consumazione, il figlio della moglie è attribuito al marito se nasce dopo sei mesi o più dalla data della consumazione, secondo l'art. 37.

2) Se il figlio nasce dopo la separazione, è attribuito al marito soltanto se la nascita avviene entro un anno dalla separazione stessa, in conformità a quanto disposto dall'art. 76.

ARTICOLO 87. Se una donna non sposata ha rapporti sessuali per errore e dà quindi alla luce un figlio tra il termine minimo e quello massimo di gestazione, il bambino è attribuito all'uomo che si è congiunto a lei.

Al-Mudawwana

ARTICOLO 88. La filiazione, anche se fondata su matrimonio viziato o su rapporti sessuali avuti per errore, produce tutti gli effetti della parentela, è di impedimento al matrimonio con i parenti in grado proibito, dà diritto al mantenimento e alla successione.

ARTICOLO 89. La filiazione si prova mediante presunzione, riconoscimento da parte del padre, testimonianza di due 'adūl, notorietà del fatto che il bambino è suo figlio, nato dal matrimonio con sua moglie.

ARTICOLO 90. Soltanto una sentenza del giudice può escludere la paternità dell'uomo o l'attribuzione a lui della gravidanza.

ARTICOLO 91. Il giudice basa la propria decisione su tutti i mezzi di prova ammessi per Legge per il disconoscimento della paternità.

Titolo secondo. Del riconoscimento

ARTICOLO 92. Il riconoscimento di paternità, anche se compiuto nella malattia mortale, in favore di una persona di origine sconosciuta stabilisce la paternità del dichiarante alle condizioni seguenti:

- 1) che il dichiarante sia di sesso maschile;
- 2) che sia sano di mente;
- 3) che il figlio riconosciuto sia di origine sconosciuta;
- 4) che la dichiarazione non sia contraria alla ragione né inverosimile.

ARTICOLO 93. Non produce effetti il riconoscimento che attribuisce a una persona legami di parentela con un terzo, conferendogli, ad esempio, la qualità di nipote *ex }dio*, di nonno, fratello, zio paterno o cugino paterno. Tale riconoscimento, dopo un periodo di attesa, produce gli effetti patrimoniali della parentela, sotto riserva di un giuramento e dopo che si sia provato se si tratta di parente germano o altro.

ARTICOLO 94. La donna coniugata conserva il proprio nome di famiglia e lo utilizza per firmare. Il marito non può obbligarla ad assumere il suo nome, né può imporle la propria parentela.

ARTICOLO 95. Il riconoscimento è provato con atto pubblico o con dichiarazione autografa del dichiarante, che non dia adito a dubbi.

ARTICOLO 96. Una volta stabilita la filiazione di una persona di origine sconosciuta per riconoscimento o per sentenza giudiziale, il figlio è legittimo, è inserito nella parentela del padre e lo segue nella religione; padre e figlio succedono l'uno all'altro; dal riconoscimento sorgono gli impedimenti al matrimonio e derivano i diritti e i doveri reciproci di padre e figlio

Marocco

Titolo terzo. Della custodia (*al-ḥadāna*)

ARTICOLO 97. La custodia consiste nel proteggere il minore, per quanto possibile, da ciò che può arrecargli danno, nell'allevarlo e nel vegliare sui suoi interessi.

ARTICOLO 98. Per essere capace di esercitare la custodia si richiede:

- 1) la salute mentale;
- 2) la pubertà;
- 3) la buona condotta;
- 4) la capacità di allevare il custodito e di salvaguardarne la salute fisica e morale; 5) l'essere esente da malattie contagiose o tali da impedire il corretto esercizio della custodia del minore.

ARTICOLO 99¹⁵. 1) La custodia è un dovere di entrambi i coniugi fino a che dura il matrimonio. Quando questo cessa, la madre è la custode preferita del figlio, quindi viene il padre, poi la nonna materna, la madre della nonna materna, la zia materna germana, la zia materna uterina, la zia materna consanguinea, la nonna paterna, l'ava paterna, da parte di madre o di padre, e così via risalendo le generazioni; la sorella del custodito, la zia paterna, la zia paterna del padre, la zia materna del padre del minore, la figlia del fratello, la figlia della sorella, il fratello del minore, il nonno paterno, il figlio del fratello, lo zio paterno, il figlio dello zio paterno.

In tutti i casi il parente germano precede quello uterino, e quest'ultimo il consanguineo.

2) Il tutore testamentario precede gli altri agnati nella custodia del minore di sesso maschile e del minore di sesso femminile, durante l'infanzia. Mantiene tale precedenza per la custodia della fanciulla pubere, se è parente in grado proibito oppure affidabile e coniugato.

ARTICOLO 100. Si rispetta tale ordine di precedenza nel caso che la persona chiamata a esercitarla sia degna; in caso contrario si passa alla persona seguente. La suddetta regola si applica anche nei casi in cui la persona chiamata a esercitare la custodia manca o decade.

ARTICOLO 101. Nel caso in cui vi siano più persone aventi diritto, nello stesso grado, alla custodia del minore, il giudice designa la più adatta.

ARTICOLO 102. La custodia dura fino al compimento del dodicesimo anno per il maschio e del quindicesimo per la femmina. Dopo tale età il custodito può scegliere se restare con il padre o con la madre, o con un altro dei parenti indicati all'art. 99¹⁶.

ARTICOLO 103. La remunerazione e le spese per la custodia sono a carico della persona tenuta agli alimenti del custodito. Esse sono distinte dalla remunerazione dovuta per l'allattamento e dagli alimenti.

Al-Mudawwana

ARTICOLO 104. Alla madre non spetta alcuna remunerazione per la custodia dei figli durante il matrimonio o il ritiro legale che segue il ripudio revocabile.

ARTICOLO 105. La donna perde il diritto alla custodia se si sposa con un uomo che non è parente in grado proibito o tutore testamentario del custodito, a meno che la donna stessa non sia tutore testamentario o l'unica nutrice che il bambino accetta.

ARTICOLO 106. Decade dal diritto di esercitare la custodia la persona che, avendone titolo, tace per un anno a partire dal momento in cui viene a conoscenza della consumazione del matrimonio [della custode precedente, di cui all'articolo precedente].

ARTICOLO 107. Perde il diritto alla custodia la donna che si stabilisce in un'altra città, in cui è difficile per il padre del custodito o per il tutore controllarne le condizioni e adempiere gli obblighi nei suoi confronti.

ARTICOLO 108. Se la custode, trattandosi di persona diversa dalla madre, professa una religione diversa da quella del padre del custodito, ha diritto alla custodia solo per i primi cinque anni di vita del minore. Nel caso si tratti della madre, la sua custodia è valida, a condizione che non risulti che ella approfitta della sua posizione per allevare il figlio secondo una religione diversa da quella paterna.

ARTICOLO 109. Il padre, o altro tutore diverso da lui, ha diritto di curare gli interessi del custodito in materia di educazione e orientamento verso i luoghi di istruzione. Il custodito trascorre la notte soltanto presso la custode, a meno che il giudice, nel suo interesse, non disponga diversamente.

ARTICOLO 110. La custodia ritorna all'avente diritto se è rimosso l'ostacolo non dipendente dalla sua volontà che gli impediva di esercitarlo.

ARTICOLO 111. Nel caso in cui il minore sia affidato in custodia a uno dei genitori, questi non può impedire all'altro di fargli visita o di informarsi sulle sue condizioni. Se il genitore che non ne ha la custodia chiede che il figlio gli sia condotto in visita, può ottenerlo almeno una volta alla settimana, a meno che il giudice non decida diversamente, nell'interesse del custodito.

Titolo quarto. Dell'allattamento

ARTICOLO 112. Il compenso dovuto per l'allattamento del minore è a carico di colui che è tenuto a mantenerlo.

ARTICOLO 113. La madre non ha diritto al compenso per l'allattamento durante il matrimonio o il ritiro legale che segue il ripudio revocabile.

ARTICOLO 114. Se il padre è indigente, alla madre che pretende un compenso si preferisce la balia che si offre di allattare gratuitamente. L'allattamento ha luogo nella dimora della madre.

Marocco

Titolo quinto. Del mantenimento¹⁷

ARTICOLO 115. Ogni persona trae il mantenimento dai propri beni, tranne la moglie, il cui mantenimento è a carico del marito.

ARTICOLO 116. L'obbligo del mantenimento trae causa dal matrimonio, dalla parentela e dall'obbligazione [assunta volontariamente].

ARTICOLO 117. Il mantenimento della moglie è a carico del marito dal momento della consumazione del matrimonio, ovvero dal momento in cui ella invita il marito alla consumazione, dopo la conclusione di un valido contratto di matrimonio.

ARTICOLO 118. Il mantenimento della moglie comprende: l'alloggio, il cibo, gli abiti, le cure mediche nella misura riconosciuta [normale] e tutto ciò che è considerato necessario secondo gli usi e le consuetudini.

ARTICOLO 119¹⁸. 1) Nel determinare il mantenimento e le obbligazioni accessorie, si tiene conto del reddito del marito, della condizione sociale della moglie e del livello medio dei prezzi. La determinazione è affidata alla persona nominata dal giudice. Il mantenimento è fissato in via d'urgenza e la prima sentenza resta esecutiva fino a che non venga meno il diritto al mantenimento, ovvero fino a che la sentenza non sia sostituita da un'altra.

2) Il marito non può far abitare la seconda moglie nella stessa dimora della prima, senza il consenso di quest'ultima.

ARTICOLO 120. Non si ammette alcuna richiesta diretta a ottenere l'aumento o la diminuzione del mantenimento prima che sia trascorso un anno dal momento della condanna a esso, salvo circostanze eccezionali.

ARTICOLO 121. La sentenza condanna al pagamento del mantenimento a favore della moglie a decorrere dalla data in cui il marito ha cessato di provvedere quanto da lui dovuto. Il diritto alla pensione alimentare non si prescrive.

ARTICOLO 122. Il diritto della moglie al mantenimento decade:

- 1) per morte del marito;
- 2) per remissione;
- 3) quando la moglie contro cui è stato pronunciato ripudio revocabile abbandona il domicilio fissato per il ritiro legale, senza un valido motivo e senza il consenso del marito.

ARTICOLO 123. 1) L'insubordinazione della moglie incinta non comporta la decadenza del diritto al mantenimento.

2) L'insubordinazione della moglie non incinta non comporta la decadenza del diritto al mantenimento, ma il giudice può sospenderlo, se condanna la donna a tornare all'abitazione coniugale o a riprendere i rapporti sessuali con il marito ed ella si rifiuta. L'appello contro la sospensione del mantenimento non ha effetto fino all'annullamento della sentenza.

Al-Mudawwana

ARTICOLO 124. Tra parenti il mantenimento è dovuto dai figli ai genitori e dal padre ai figli

ARTICOLO 125. Se i figli sono più di uno, il mantenimento dei genitori si ripartisce tra di loro in base alla situazione economica di ciascuno e non in ragione dei diritti successori.

ARTICOLO 126. 1) Il padre è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli minori o che sono incapaci di guadagnarsi da vivere.

2) Il mantenimento della figlia è dovuto fino a che passi a carico del marito; quello del figlio continua finché egli non sia pubere, sano di mente e in grado di guadagnarsi da vivere.

3) Se il figlio studia, ha diritto al mantenimento fino alla fine degli studi o al compimento del ventunesimo anno d'età.

ARTICOLO 127. Il mantenimento dovuto ai figli e ai genitori, con tutto ciò che comprende in materia di cibo, abiti, abitazione e istruzione dei figli, è fissato con riferimento alla condizione economica della persona obbligata e alle consuetudini dell'ambiente sociale in cui vivono i beneficiari.

ARTICOLO 128. Chi non è in grado di mantenere se stesso non è tenuto al mantenimento dei genitori e dei figli.

ARTICOLO 129. Qualora il padre non abbia mezzi per mantenere il figlio e la madre sia ricca, l'obbligo del mantenimento spetta a quest'ultima.

ARTICOLO 130. Gli arretrati del mantenimento dovuto si computano, per i genitori, dal momento in cui questi ne hanno fatto richiesta in giudizio e, per i figli, dal momento in cui il genitore si è rifiutato di pagarli.

ARTICOLO 131. Chi si è impegnato a mantenere un terzo, minorenni o maggiorenne, per un periodo limitato, deve adempiere l'obbligazione assunta. Se il periodo è indeterminato, lo fissa il giudice basandosi sulla consuetudine.

ARTICOLO 132. Chiunque disponga di risorse in eccedenza deve sovvenire ai bisogni di chi è in stato di bisogno.

Libro quarto

La capacità e la rappresentanza legale

Titolo primo. Disposizioni generali

ARTICOLO 133. È pienamente capace di esercitare i diritti civili chi ha raggiunto la maggiore età, gode delle proprie facoltà mentali e non risulta prodigo.

ARTICOLO 134. Non è capace di esercitare i diritti civili chi è sprovvisto di discernimento per la giovane età o per pazzia.

Marocco

ARTICOLO 135. È parzialmente incapace chi ha raggiunto l'età del discernimento ma non ancora la maggiore età e chi, pur essendo maggiorenne, è prodigo.

ARTICOLO 136. Le persone totalmente o parzialmente incapaci sono soggette, a seconda dei casi, alle disposizioni sulla tutela legale, sulla tutela testamentaria o sulla tutela giudiziale, alle condizioni e secondo le regole poste dal presente codice.

Titolo secondo. Il minore

ARTICOLO 137. È considerato interdetto a causa dell'età chi non ha raggiunto la maggiore età. La maggiore età legale è di venti anni solari compiuti.

ARTICOLO 138. Il minore infradodicesimo si presume per legge privo di discernimento.

ARTICOLO 139. Il minore privo di discernimento non può disporre del proprio patrimonio. Tutti i suoi atti sono nulli.

ARTICOLO 140. 1) Il minore dotato di discernimento non può ottenere la consegna dei propri beni prima della maggiore età.

2) Il tutore, o chi ne fa le veci, può, su autorizzazione del giudice, consegnare al minore che abbia compiuto i quindici anni, qualora scorga in lui segni di maturità, una parte dei suoi beni perché provi ad amministrarla.

3) Il giudice, in caso di rifiuto del *walī* a concedere la propria autorizzazione, può autorizzare il minore se considera opportuno che egli li gestisca. In caso di cattiva gestione, il giudice revoca l'autorizzazione.

ARTICOLO 141. Gli atti a titolo oneroso del minore dotato di discernimento sono subordinati all'assenso del tutore. Egli può ratificarli o rifiutarli, a seconda che risultino oppure no sicuramente vantaggiosi [per il minore] al momento dell'assenso.

ARTICOLO 142. Il minore autorizzato è considerato, durante la prova, pienamente capace relativamente ai beni oggetto dell'autorizzazione e alle azioni in giudizio a essi relative.

ARTICOLO 143. Il tutore può ricondurre sotto la propria tutela il minore autorizzato. L'autorizzazione è revocata nella stessa forma in cui era stata concessa.

Titolo terzo. Il pazzo e il prodigo

ARTICOLO 144. Il pazzo è chi ha perduto la ragione, sia che la pazzia sia continua, sia che sia intermittente, vale a dire intervallata da periodi di lucidità.

Il prodigo è colui che sperpera il proprio patrimonio in spese inutili e che le persone ragionevoli giudicano futili.

Al-Mudawwana

ARTICOLO 145. Il giudice pronuncia l'interdizione del pazzo e del prodigo dal momento in cui è provato il loro stato. L'interdizione è revocata, secondo le regole di cui al presente codice, tenendo conto del momento in cui è cessata la pazzia o la prodigalità. Il giudice ricorre a tal fine a esperti e si basa su ogni mezzo di prova Legale.

ARTICOLO 146. Gli atti del pazzo e del prodigo sono inefficaci se compiuti nello stato di pazzia o di prodigalità.

Titolo quarto. La rappresentanza legale

ARTICOLO 147. La rappresentanza legale dell'incapace è assicurata mediante la tutela (*wilāya*), la tutela testamentaria (*waṣāyā*) o la tutela di nomina giudiziaria (*taqdīm*).

ARTICOLO 148¹⁹. Titolari della rappresentanza legale sono, nell'ordine:

- 1) il padre;
- 2) la madre maggiorenne, in caso di morte del padre o di sua incapacità; la madre non può alienare i beni del minore senza l'autorizzazione del giudice;
- 3) il tutore testamentario nominato dal padre o dal tutore testamentario;
- 4) il giudice;
- 5) il tutore nominato dal giudice.

Il padre, la madre e il giudice sono detti *walī*.

Il tutore nominato nel testamento dal padre o dal tutore testamentario si dice *waṣī*.

Il tutore nominato dal giudice si dice *muqaddam*.

ARTICOLO 149. Al padre spetta la *wilāya* sulla persona del minore e quella sul suo patrimonio, fino a che il minore non acquisti la capacità. Il padre è tenuto all'esercizio della *wilāya*.

ARTICOLO 150. Se il padre è indigente, il giudice può vietargli di prendere beni del figlio e, se vi è timore che egli ne disponga, può nominare un protutore (*mušrif*).

ARTICOLO 151. 1) Il padre può nominare un tutore testamentario per il figlio incapace o il concepito e può revocarne la nomina.

2) Alla morte del padre, la nomina è sottoposta al giudice per l'omologazione.

ARTICOLO 152. Il giudice nomina al minore incapace o al nascituro un tutore, se non vi è tutore testamentario.

ARTICOLO 153. Il tutore nominato dal giudice deve godere della piena capacità, essere diligente, preciso e onesto. Il giudice deve valutarne la solvibilità.

ARTICOLO 154. Non può essere nominato tutore dal giudice:

- 1) il condannato per furto, truffa, falso o un reato infamante;

Marocco

- 2) il fallito, fino all'avvenuta riabilitazione;
- 3) chi è contrapposto all'incapace in una lite giudiziaria o in un contrasto familiare, che faccia temere per gli interessi dell'incapace.

ARTICOLO 155. 1) Il giudice può nominare un protutore che controlli gli atti di disposizione del tutore giudiziario, suggerisca ciò che è nell'interesse dell'incapace, informi il giudice della tutela scorretta e dei timori circa la dissipazione dei beni dell'incapace.

2) Il giudice può nominare due o più protutori, se ritiene che ciò sia nell'interesse dell'incapace o opportuno.

3) In caso di uguali titoli di chi si candida alla tutela giudiziaria, il giudice sceglie il migliore per il minore.

ARTICOLO 156. Il Ministro della Giustizia è incaricato di istituire un Consiglio con la funzione di assistere il giudice nelle attribuzioni in materia di incapaci²⁰.

ARTICOLO 156 BIS²¹. È creato un Consiglio della famiglia incaricato di assistere il giudice nelle sue attribuzioni relative agli affari di famiglia. Un decreto ne determinerà la composizione e le funzioni.

ARTICOLO 157. Non appena il tutore nominato per testamento o dal giudice assume il proprio incarico, deve compiere le seguenti formalità:

- 1) procedere all'inventario dei beni dell'incapace a mezzo di due 'adūl nominati a tal fine dal giudice.
- 2) conservare i beni mobili dopo averli fatti stimare, oppure venderli nel migliore interesse dell'incapace;
- 3) far determinare, secondo la Legge, il mantenimento annuale dell'incapace e delle persone che egli deve mantenere, come pure far determinare secondo gli usi il compenso per il tutore nominato per testamento o dal giudice, se richiesto;
- 4) depositare a nome dell'incapace presso la Tesoreria di Stato tutte le somme percepite e i documenti, i titoli, i gioielli e quant'altro il giudice ritiene necessario depositare. Nulla può essere ritirato senza l'autorizzazione del giudice;
- 5) determinare il reddito proveniente dall'amministrazione del patrimonio;
- 6) procedere, eventualmente, alla divisione o alla divisione con attribuzione dei lotti;
- 7) presentare per mezzo di due 'adūl e di due esperti contabili nominati dal giudice un conto annuale corredato da pezze giustificative e documenti. I due 'adūl ne redigono ratto e lo trascrivono nell'apposito registro che viene quindi sottoposto al giudice per un controllo e per l'iscrizione nel registro del tribunale riservato alle tutele. Il registro viene quindi restituito al tutore di nomina testamentaria o giudiziaria.

Al-Mudawwana

Titolo quinto. Degli atti sottoposti ad autorizzazione del giudice

ARTICOLO 158. Il tutore di nomina testamentaria o giudiziaria non può compiere i seguenti atti senza l'autorizzazione del giudice:

1) disporre dei beni immobili o di rilevante valore dell'incapace attraverso vendita o acquisto, società, prestito, garanzia, divisione, divisione con attribuzione dei lotti, o qualsiasi altro atto costitutivo di diritto reale o che faccia perdere o possa far perdere il bene;

2) investire o prendere a prestito i beni dell'incapace a proprio profitto;

3) concedere in locazione a terzi, per un periodo superiore ai tre anni, un immobile dell'incapace;

4) concedere in locazione a terzi un immobile dell'incapace per un periodo che si prolunga per un anno dopo il compimento della maggiore età;

5) accettare o rifiutare gli atti di liberalità sottoposti a condizione;

6) prelevare dal patrimonio dell'incapace il mantenimento che egli deve a terzi, se esso non è stato determinato con sentenza esecutiva;

7) l'adempimento delle obbligazioni che derivano dalla *šarī'a* o dalla legge a carico della successione o dell'incapace, se sul punto non è stata emessa sentenza definitiva;

8) transigere o stipulare compromessi;

9) intentare azioni giudiziarie, a meno che il ritardo non possa arrecare pregiudizio all'incapace o causargli la perdita di un diritto;

10) rinunciare agli atti di un giudizio o lasciar cadere il diritto dell'incapace alle vie di ricorso legali;

11) dare in locazione i beni dell'interdetto a se stesso, alla propria moglie, madre, padre, fratello, affine, o persona rappresentante del tutore testamentario o nominato dal giudice.

12) pagare le spese di matrimonio dell'incapace.

Titolo sesto. Vendita e acquisto dei beni immobili dell'incapace

ARTICOLO 159. Il giudice autorizza la vendita del bene immobile dell'incapace quando accerta sulla base di prove conformi alla Legge che:

1) vi è necessità di vendere;

2) l'immobile in questione è da vendere prima degli altri;

3) la vendita ha luogo per asta pubblica;

4) non vi sono offerte superiori;

5) il prezzo è versato in valuta e immediatamente.

ARTICOLO 160. Il giudice autorizza l'acquisto di un immobile se accerta che tale acquisto è vantaggioso per l'incapace.

Marocco

ARTICOLO 161. Il tutore testamentario o nominato dal giudice può comperare per sé beni dell'incapace soltanto se ne risulta un evidente vantaggio per il minore.

ARTICOLO 162. Se il giudice autorizza il tutore testamentario o di nomina giudiziale a concludere per sé un contratto avente a oggetto uno dei beni dell'incapace avendo rilevato il vantaggio di quest'ultimo, deve nominare una persona che rappresenta l'incapace, che accetti in suo nome e curi i suoi interessi di fronte al tutore con cui conclude il contratto.

ARTICOLO 163. Il compenso per il tutore testamentario o nominato dal giudice è fissato dal giorno di presentazione della domanda.

Titolo settimo. Della cessazione dell'ufficio del tutore testamentario o di nomina giudiziale

ARTICOLO 164. L'ufficio del tutore testamentario o giudiziale ha fine nei seguenti casi:

- 1) morte dell'incapace, o morte del tutore nominato per testamento o dal giudice, oppure per la loro scomparsa (*faqd*);
- 2) raggiungimento della maggiore età, salvo che al compimento di tale età il soggetto sia prodigo, pazzo, e che il giudice abbia disposto per sentenza che egli continua a essere sottoposto a tutela;
- 3) fine dell'operazione per la quale il tutore testamentario o giudiziale era stato nominato, o spirare del termine cui era stata sottoposta la nomina del tutore testamentario o giudiziale temporaneo;
- 4) accettazione della giustificazione addotta per l'abbandono dell'ufficio; 5) perdita della capacità ovvero rimozione.

Titolo ottavo. La maggiore età e l'emancipazione

ARTICOLO 165. Il minore è affrancato dalla tutela se raggiunge la maggiore età, salvo che non esistano altre cause limitative della sua capacità.

1) L'incapace può essere emancipato al compimento del diciottesimo anno, se il tutore testamentario lo considera maturo, dopo l'adozione delle formalità imposte dalla Legge.

2) Se l'incapace è in disaccordo con il tutore testamentario o giudiziale, la questione è sottoposta al giudice.

ARTICOLO 166. Se il tutore testamentario o giudiziale, in prossimità del raggiungimento della maggiore età, ritiene che l'incapace sia affetto da pazzia o prodigalità, sottopone la questione al giudice affinché consideri l'opportunità di far proseguire la tutela, nel rispetto delle condizioni imposte dalla Legge.

Al-Mudawwana

Titolo nono. Rimozione del tutore testamentario o nominato dal giudice

ARTICOLO 167. Il tutore testamentario o nominato dal giudice è rimosso con sentenza per le seguenti cause:

1) se viene a perdere uno dei requisiti stabiliti dall'art. 153 o se sopravviene uno degli impedimenti indicati dall'art. 154 della presente legge;

2) se al giudice risulta che gli atti del tutore testamentario o nominato dal giudice o la sua negligenza possano minacciare l'interesse dell'incapace e se dai suoi conti nasce il dubbio circa la fiducia in lui riposta.

ARTICOLO 168. 1) Il tutore testamentario o nominato dal giudice che cessa dal suo ufficio deve consegnare i beni che gli erano stati affidati e presentare il conto documentato a essi relativo al suo successore, o all'incapace che raggiunge la maggiore età, o, in caso di sua morte, agli eredi, entro trenta giorni. Egli deve altresì presentare una copia del conto al giudice.

2) In caso di morte, di scomparsa o di sottoposizione a tutela del tutore testamentario o del tutore nominato dal giudice, gli eredi o chi svolge le funzioni di tutore devono consegnare i beni identificati dell'incapace e pagare i debiti dell'ex tutore dal di lui patrimonio.

ARTICOLO 169. Se il tutore testamentario o il tutore nominato dal giudice non adempiono gli obblighi loro imposti dalla presente legge, sono considerati personalmente responsabili per i danni che possono derivare all'incapace dalla loro mancanza.

ARTICOLO 170. Chi, cessato dall'ufficio di tutore testamentario o nominato dal giudice, rifiuta senza motivo accettabile di consegnare i beni dell'incapace al suo successore o all'incapace che ha raggiunto la maggiore età è responsabile del loro perimento.

ARTICOLO 171. Ogni promessa, remissione o transazione che il tutore testamentario o nominato dal giudice ottiene dall'incapace che è divenuto maggiorenne prima della liquidazione del conto e dell'esecuzione degli adempimenti finali è sottoposta al giudice, che l'accetta o la respinge.

ARTICOLO 172. Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa rinvio all'opinione prevalente o dominante, ovvero alla pratica giudiziaria della scuola dell'*imām* Mālik.

Marocco

Libro quinto
Dell'atto di ultima volontà (*al-waṣiyya*)

Disposizioni generali

ARTICOLO 173. La *waṣiyya* (atto di ultima volontà) è il contratto con il quale il disponente costituisce, sul terzo del proprio patrimonio, un diritto che diverrà esigibile alla sua morte.

ARTICOLO 174. L'atto di ultima volontà, per essere valido, non deve contenere clausole contraddittorie, ambigue o contrarie alla Legge.

Titolo primo. Del disponente

ARTICOLO 175. Il disponente deve essere dotato di discernimento.

È valido l'atto di ultima volontà effettuato dal pazzo durante un periodo di lucidità o dal prodigo.

Titolo secondo. Del beneficiario dell'atto di ultima volontà

ARTICOLO 176. L'atto di ultima volontà non può essere a beneficio di un erede.

ARTICOLO 177. È valido l'atto di ultima volontà compiuto in favore di chi può divenire proprietario dell'oggetto dell'atto secondo la Legge, in modo effettivo o virtuale.

ARTICOLO 178. È valido l'atto di ultima volontà fatto in favore di chi esiste al momento dell'atto, o di colui del quale si attende la venuta in esistenza.

ARTICOLO 179. Si richiede che il beneficiario:

- 1) non rivesta la qualità di erede al momento della morte del disponente;
- 2) non abbia ucciso volontariamente e senza giustificazione il disponente, a meno che quest'ultimo, pur venendolo a sapere prima di morire, non abbia tenuto fermo l'atto di ultima volontà.

Titolo terzo. Della proposta e dell'accettazione

ARTICOLO 180. La proposta, nel contratto di ultima volontà, proviene da una sola parte: il disponente.

ARTICOLO 181. L'atto di ultima volontà può essere sottoposto al realizzarsi di una condizione, purché si tratti di condizione valida.

Al-Mudawwana

La condizione è valida se è posta nell'interesse del disponente, del beneficiario o di terzi e se non è contraria allo spirito della Legge.

ARTICOLO 182. Il disponente può revocare e annullare l'atto di ultima volontà, anche se si era impegnato a non revocarlo.

Il disponente può, nel modo che preferisce, in ogni momento, in salute o in malattia, sottoporre l'atto a condizione, annullarlo parzialmente e istituire un altro beneficiario.

ARTICOLO 183. La revoca dell'atto di ultima volontà può avvenire con una dichiarazione esplicita o implicita, ovvero con un comportamento, quale la vendita della cosa oggetto dell'atto.

ARTICOLO 184. L'atto di ultima volontà effettuato in favore di un beneficiario non determinato non ha bisogno di essere accettato e non può essere rifiutato da alcuno.

ARTICOLO 185. L'atto di ultima volontà a favore di un beneficiario determinato può essere rifiutato da quest'ultimo, se è pienamente capace. Tale facoltà passa agli eredi del beneficiario [se questi muore senza aver rifiutato].

ARTICOLO 186. Il rifiuto del beneficiario è rilevante solo dopo la morte del disponente.

ARTICOLO 187. L'atto di ultima volontà può essere rifiutato o accettato in parte, così come, in caso di pluralità di beneficiari, può essere rifiutato o accettato da alcuni soltanto, purché pienamente capaci.

L'atto di ultima volontà è nullo soltanto per la parte rifiutata e nei confronti del rifiutante.

Titolo quarto. Dell'oggetto dell'atto di ultima volontà

ARTICOLO 188. L'oggetto dell'atto di ultima volontà deve essere suscettibile d'appropriazione.

ARTICOLO 189. Quando il disponente aggiunge un bene all'oggetto dell'atto di ultima volontà, tale bene afferisce all'atto se è di quelli normalmente considerati come trascurabili, o se vi è prova che tale sia stata la volontà del disponente, o, infine, se il bene aggiunto non può sussistere indipendentemente.

Se invece ciò che è stato aggiunto può sussistere indipendentemente, l'aveute diritto concorre con il beneficiario per l'insieme, in ragione di una quota uguale al valore del bene aggiunto, nello stato in cui si trova.

ARTICOLO 190. L'oggetto dell'atto di ultima volontà può essere costituito da un bene ovvero dal godimento di un bene (*manfa'a*) per un periodo limitato o in perpetuo.

Marocco

Titolo quinto. Della forma dell'atto di ultima volontà

ARTICOLO 191. L'atto di ultima volontà è concluso con una dichiarazione orale o scritta che lo indichi, ovvero per mezzo di un gesto inequivocabile, se il disponente si trova nell'impossibilità di esprimersi verbalmente o per iscritto.

ARTICOLO 192. Per essere valido, l'atto di ultima volontà deve essere risultare da atto redatto da due *'adūl* o da atto sottoscritto dal disponente.

Se, in caso di forza maggior che impedisce la redazione per iscritto, l'atto di ultima volontà è concluso verbalmente, alla presenza di persone che possono testimoniare, ma che non sono investite della funzione di *'adūl*, qualora l'indagine compiuta non riveli alcun sospetto sulla testimonianza, tale atto di ultima volontà è valido dal momento in cui dette persone ne fanno oggetto di una deposizione specifica.

L'atto produce i suoi effetti se non sottoposto a condizione o se subordinato a una condizione realizzata; se la condizione è impossibile, l'atto è nullo.

ARTICOLO 193. L'atto di ultima volontà di pugno del disponente o da questi dettato deve contenere l'ordine di eseguirlo.

ARTICOLO 194. Ogni atto di ultima volontà o di revoca ricevuto dai due *'adūl* deve essere redatto e trascritto sul registro del tribunale competente, nel termine di tre giorni dal ricevimento della dichiarazione.

Titolo sesto. Dell'esecuzione dell'atto di ultima volontà

ARTICOLO 195. L'esecuzione dell'atto di ultima volontà tocca alla persona designata a tal fine dal disponente o, in difetto, alla persona nominata dal giudice.

ARTICOLO 196. L'atto di ultima volontà non può essere eseguito su un patrimonio nel quale il passivo superi l'attivo, a meno che i creditori, pienamente capaci, non lo autorizzino o che i loro crediti non si estinguano.

ARTICOLO 197. Allorché l'oggetto dell'atto di ultima volontà è uguale alla quota spettante a un erede non determinato, il beneficiario ha diritto a una parte calcolata in considerazione del numero degli eredi. Non gli può essere attribuito più di un terzo del patrimonio, senza il consenso degli eredi maggiorenni.

ARTICOLO 198. Il terzo disponibile è calcolato su quanto resta del patrimonio ereditario, una volta dedotti i diritti che gravano su di esso e che devono essere soddisfatti prima dell'atto di ultima volontà.

ARTICOLO 199. 1) Se il terzo è insufficiente per soddisfare gli atti di volontà di pari grado, i beneficiari si dividono il terzo. Quindi, se l'atto di ultima volontà ha a oggetto una cosa determinata, il beneficiario prende la propria parte da tale cosa. Se

Al-Mudawwana

L'atto di ultima volontà non ha a oggetto una cosa determinata, il beneficiario prende la propria parte dal resto del terzo.

2) La parte che spetta al beneficiario di un atto di ultima volontà avente a oggetto una cosa determinata è fissata con riferimento al valore della cosa determinata in rapporto all'insieme dell'eredità.

ARTICOLO 200. Se, dopo la morte del disponente o durante la malattia mortale, gli eredi autorizzano l'atto di ultima volontà a favore dell'erede, o se, richiesti [preventivamente] dell'autorizzazione, la concedono, essa è vincolante per quelli fra di loro che sono capaci.

ARTICOLO 201. Se una persona, dopo aver disposto per atto di ultima volontà a favore di un concepito, muore, i frutti della cosa oggetto dell'atto spettano agli eredi, fino al momento in cui il concepito non nasce vivo. Allora i frutti spettano al nato.

ARTICOLO 202. I frutti spettano al beneficiario esistente al momento della morte del disponente o dopo di essa. Ogni beneficiario che venga a esistenza dopo la morte del disponente partecipa ai frutti, fino a che non si possa più sperare che ne esistano altri. Allora la cosa e i frutti vanno ai beneficiari esistenti e la parte del beneficiario che nel frattempo è morto va ai suoi eredi.

ARTICOLO 203. Se si dispone per atto di ultima volontà di una cosa determinata prima a favore di una persona e poi a favore di un'altra, la cosa è divisa tra i due.

ARTICOLO 204. Se il beneficiario muore dopo avere emesso dei vagiti, ha diritto all'atto di ultima volontà. Il bene entra a far parte della sua eredità, essendo egli considerato vivo al momento della devoluzione ereditaria.

ARTICOLO 205. In caso di atto di ultima volontà in favore dei poveri²² o per opere di beneficenza, se manca la determinazione di un ente specifico, l'atto è rivolto alla realizzazione di opere pie.

ARTICOLO 206. L'atto di ultima volontà a favore di luoghi di culto, di fondazioni di beneficenza o scientifiche e per altri scopi di interesse pubblico, è destinato a vantaggio dei loro immobili, attività o bisognosi, e alle altre loro necessità.

ARTICOLO 207. L'atto di ultima volontà a favore di un ente di beneficenza non ancora costituito è valido.

Se la costituzione si rivela impossibile, l'atto è rivolto a beneficio di un ente analogo.

ARTICOLO-208. In caso di-atto-di-ultima volontà che-abbia a oggetto il-godimento di una cosa, si prende in considerazione il valore della cosa²³.

ARTICOLO 209. Se la cosa oggetto dell'atto di ultima volontà perisce o è oggetto di evizione mentre il disponente è ancora in vita, nulla spetta al beneficiario. Se il perimento o l'evizione parziali hanno luogo dopo la morte del disponente, il beneficiario prende ciò che resta entro il limite del terzo, senza tener conto del valore della parte perita.

Marocco

ARTICOLO 210. Nel caso di atto di ultima volontà a vantaggio di chi nascerà da una persona, se questa muore senza figli, nati o concepiti, il bene oggetto dell'atto torna a far parte dell'eredità.

ARTICOLO 211. L'atto di ultima volontà è nullo se:

- 1) il beneficiario muore prima del disponente;
- 2) la cosa determinata, oggetto dell'atto, perisce prima della morte del disponente;
- 3) il disponente revoca l'atto espressamente o tacitamente;
- 4) il beneficiario maggiorenne rinuncia all'atto di ultima volontà dopo la morte del disponente.

Titolo settimo. Del *tanzīl*

ARTICOLO 212. Si ha *tanzīl* quando il disponente dice: «Il Tale è erede con mio figlio o con i miei figli», ovvero: «Includetelo fra i miei eredi», o: «Fatelo succedere nel mio patrimonio»; oppure quando ha un nipote da un figlio premorto e dice: «Fatelo succedere al posto di suo padre».

Il *tanzīl*, come gli altri atti di ultima volontà, non può superare il terzo senza il consenso degli eredi.

ARTICOLO 213. Se, in caso di *tanzīl*, esiste un erede per quota fissa e il disponente ha dichiarato espressamente che il beneficiario del *tanzīl* va equiparato a esso, le parti si determinano mediante riduzione, così che l'atto di ultima volontà comporti per tutti una diminuzione.

Se tale espressa dichiarazione manca, le parti sono determinate senza tener conto del beneficiario del *tanzīl*, a cui tocca una parte uguale a quella dell'erede a cui è equiparato; ciò che resta va agli eredi per quota fissa o agli altri, come se non vi fosse stato *tanzīl*, così che l'atto di ultima volontà comporta uno svantaggio per gli erede a quota fissa.

ARTICOLO 214. Nel caso di *tanzīl*, se non esistono eredi per quota fissa, il beneficiario è assimilato a un erede maschio o a una erede femmina, a seconda del suo sesso.

ARTICOLO 215. Se i beneficiari di *tanzīl* sono più di uno e di sessi diversi, qualora il disponente abbia detto: «Date loro ciò che avrebbe ereditato il loro padre se fosse vivo», oppure: «Metteteli al suo posto», tra loro si divide attribuendo al maschio la parte di due femmine.

ARTICOLO 216. Per quanto non previsto nella presente legge, si fa rinvio all'opinione prevalente o dominante, ovvero alla pratica giudiziaria della scuola *dell'imām Mālik*.

Al-Mudawwana

Libro sesto Della successione

Disposizioni generali

ARTICOLO 217. L'eredità è l'insieme di beni e diritti patrimoniali lasciato da una persona alla sua morte.

ARTICOLO 218. Cinque sono i diritti relativi alla successione; essi sono soddisfatti nel seguente ordine:

- 1) i diritti relativi a beni dell'eredità;
- 2) le spese per il funerale del *de cuius*, nella misura riconosciuta [normale];
- 3) i debiti chirografari del *de cuius*;
- 4) gli atti di ultima volontà validi ed efficaci;
- 5) i diritti ereditari, nell'ordine fissato dal presente codice.

ARTICOLO 219. La successione consiste nel trasferimento di un diritto alla morte del titolare, dopo la liquidazione dell'eredità, a chi ne ha diritto secondo la Legge, senza che ciò costituisca atto di liberalità o dietro corrispettivo.

ARTICOLO 220. I diritti successori sorgono alla morte effettiva o presunta del *de cuius*, dopo che si sia accertato che l'erede gli è sopravvissuto.

ARTICOLO 221. Vi è morte presunta se non si hanno più notizie di una persona e il giudice ne ha dichiarato con sentenza la morte.

ARTICOLO 222. Lo scomparso (*al-mafqūd*) si considera vivo rispetto ai beni. Non se ne apre la successione, né si procede alla divisione ereditaria prima della sentenza che ne dichiara la morte. Lo scomparso si considera vivo sia rispetto alla propria successione, sia rispetto ai propri diritti di succedere ad altri. La quota della persona la cui sorte è dubbia viene accantonata, in attesa che il suo caso sia deciso.

ARTICOLO 223. Qualora una persona sia scomparsa in circostanze eccezionali, tali da renderne probabile il decesso, ne viene dichiarata la morte dopo che sia trascorso un anno dalla data in cui si siano perse le speranze di ottenere notizie circa la sua vita o la sua morte.

In tutti gli altri casi spetta al *giudice* fissare il termine alla scadenza del quale verrà dichiarata la morte presunta, dopo che siano state condotte ricerche e indagini, con tutti i mezzi possibili, presso gli organi specializzati nella ricerca di persone scomparse.

ARTICOLO 224. Se più persone tra cui vi è vocazione ereditaria muoiono insieme, e non è dato sapere chi è morto per primo, non vi è successione reciproca, a nulla rilevando che esse siano morte in un unico incidente o no.

Marocco

Titolo primo. Delle cause della successione e delle sue condizioni

ARTICOLO 225. Le cause della successione, come il matrimonio o la parentela, sono determinate dalla Legge e non da convenzione o atto di ultima volontà. Né l'erede né il *de cuius* possono rinunciare alla loro qualità rispettiva di erede o di *de cuius*, né trasferirla ad altri.

ARTICOLO 226. Per il sorgere del diritto alla successione è richiesto:

- 1) che sia accertata la morte effettiva o presunta del *de cuius*;
- 2) che l'erede esista al momento della morte, effettivamente o presuntivamente; 3) che si conosca la fonte della successione.

ARTICOLO 227. Il neonato eredita se si accerta, sulla base dei vagiti, dell'allattamento o di altri simili elementi, che egli è vivo. In caso contrario non eredita.

ARTICOLO 228. Non vi è successione reciproca tra il musulmano e il non musulmano; né tra il padre e il figlio, nei casi in cui la Legge esclude il rapporto di filiazione, o se il figlio è frutto di fornicazione.

ARTICOLO 229. Chi ha volontariamente e ingiustamente ucciso il *de cuius* non gli succede, anche se invoca il dubbio. Egli non ha diritto al prezzo del sangue e non esclude altri dall'eredità. Chi ha ucciso per errore il *de cuius* gli succede, ma non ha diritto al prezzo del sangue. Egli esclude altri dall'eredità.

Titolo secondo. Dei modi di successione

ARTICOLO 230. Gli eredi si dividono in tre categorie: gli eredi per quota fissa, gli agnati, e coloro che sono sia eredi a quota fissa sia agnati, e che succedono in virtù di entrambi i titoli o in virtù di uno soltanto.

ARTICOLO 231. La quota fissa (*al fard*) è la parte determinata dell'eredità destinata all'erede. Gli eredi a quota fissa sono i primi a succedere.

ARTICOLO 232. Se non esistono eredi per quota fissa, o se essi non esauriscono l'eredità, l'intera eredità o ciò che ne resta va agli agnati, dopo che gli eredi a quota fissa abbiano ricevuto quanto spetta loro.

ARTICOLO 233. Quattro sono coloro che succedono esclusivamente a titolo di eredi per quota fissa: la madre, la nonna, la moglie e la sorella uterina.

ARTICOLO 234. Sei sono coloro che succedono esclusivamente a titolo di agnati: il figlio, il figlio del figlio, il fratello germano, il fratello consanguineo, lo zio paterno e il figlio del fratello.

Al-Mudawwana

ARTICOLO 235. Cinque sono coloro che succedono contemporaneamente a titolo di eredi a quota fissa e di agnati: il padre, il nonno, il marito, il figlio dello zio paterno e il fratello uterino.

ARTICOLO 236. Quattro sono coloro che succedono o a titolo di eredi per quota fissa o a titolo di agnati: la figlia, la figlia del figlio, la sorella germana e la sorella consanguinea.

Titolo terzo. Gli eredi per quota fissa

ARTICOLO 237. Le quote fisse sono sei: la metà, il quarto, l'ottavo, i due terzi, il terzo e il sesto.

ARTICOLO 238. Il termine *walad*²⁴ impiegato nei successivi articoli indica tanto il maschio che la femmina.

ARTICOLO 239. Gli eredi aventi diritto alla metà sono cinque:

1) Il marito, a condizione che non vi sia discendente della moglie che eredita, maschio o femmina che sia.

2) La figlia, a condizione che sia unica, non esistendo alcun altro figlio, maschio o femmina.

3) La figlia del figlio, a condizione che sia unica, non esistendo alcun figlio del *de cuius*, maschio o femmina, né alcun altro discendente del figlio del suo medesimo grado.

4) La sorella germana, a condizione che non si trovi con lei né il fratello germano, né il padre, né il figlio, maschio o femmina, né il discendente, maschio o femmina, del figlio

5) La sorella consanguinea, a condizione che non si trovi con il fratello e la sorella consanguinei, né con gli altri eredi ricordati a proposito della sorella germana.

ARTICOLO 240. Gli eredi aventi diritto al quarto della successione sono due:

1) Il marito, se esiste un discendente della moglie che eredita.

2) La moglie, in assenza di un discendente del marito che eredita.

ARTICOLO 241. Ha diritto a un ottavo della successione la moglie, quando il marito lascia discendenti che ereditano.

ARTICOLO 242. Gli eredi aventi diritto ai due terzi della successione sono quattro:

1) Due o più figlie del defunto, purché con loro non vi sia un figlio maschio.

2) Due o più figlie del figlio, in assenza di un figlio, maschio o femmina, o di un altro figlio del figlio del loro stesso grado.

3) Due o più sorelle germane, se mancano il fratello germano, il padre e il figlio, maschio o femmina, del *de cuius*.

4) Due o più sorelle consanguinee, in assenza del fratello consanguineo e degli altri eredi menzionati a proposito delle sorelle germane.

Marocco

ARTICOLO 243. Gli eredi aventi diritto al terzo della successione sono tre:

- 1) La madre, quando il defunto non lascia discendenti che ereditano, né due o più fratelli, anche se esclusi.
- 2) I fratelli uterini, se sono due o più, in assenza del padre, dell'avo paterno, del figlio, maschio o femmina, e del discendente del figlio, maschio o femmina, del defunto.
- 3) L'avo, in concorso con i fratelli, se il terzo è per lui la quota più vantaggiosa.

ARTICOLO 244. Gli eredi aventi diritto al sesto della successione sono:

- 1) Il padre, in presenza di un figlio, maschio o femmina, o di un discendente del figlio, maschio o femmina, del defunto.
- 2) La madre, in presenza del figlio, maschio o femmina, del discendente del figlio, di due o più fratelli, sia che ereditino, sia che siano esclusi.
- 3) Le figlie del figlio, anche se più di una, che si trovino con una sola figlia, e a condizione che con loro non vi sia un figlio del figlio del loro stesso grado.
- 4) Le sorelle consanguinee, anche se più di una, a condizione che con loro vi sia una sola sorella germana e che non ci siano né il fratello consanguineo, né il padre, né il figlio, maschio o femmina.
- 5) Il fratello uterino o la sorella uterina, a condizione che ve ne sia uno solo, quando il defunto non lascia né padre, né avo, né figlio, maschio o femmina, né discendente del figlio, maschio o femmina.
- 6) L'ava paterna o materna, quando è unica. Quando si trovano insieme due ave, il sesto si divide tra loro, se sono dello stesso grado o se l'ava materna è di grado più lontano. Se invece l'ava materna è quella di grado più prossimo, ha diritto esclusivo alla quota.
- 7) L'avo paterno, in presenza del figlio, maschio o femmina, o del discendente del figlio, purché manchi il padre del defunto.

Titolo quarto. Della successione agnatizia

ARTICOLO 245. Gli eredi a titolo di agnati sono di tre tipi:

- 1) agnati *iure proprio*; 2) agnati per causa d'altri; 3) agnati con altri.

ARTICOLO 246. Gli agnati *iure proprio* si dividono in quattro ordini, di cui l'uno precede l'altro nella successione, secondo quanto segue:

- 1) I discendenti per via maschile, che comprendono i figli e i figli dei figli di qualsiasi grado;
- 2) Gli ascendenti, che comprendono il padre e gli avi per via maschile di qualsiasi grado, e i fratelli germani e consanguinei;
- 3) I discendenti maschi di qualsiasi grado dei fratelli;

Al-Mudawwana

4) I fratelli, germani e consanguinei, del padre del *de cuius*, i fratelli, germani e consanguinei, del padre del padre del *de cuius*, i fratelli, germani e consanguinei, dell'avo per via maschile del *de cuius*, di qualsiasi grado; i loro discendenti maschi in linea maschile di qualsiasi grado.

ARTICOLO 247. 1) Se gli agnati *iure proprio* appartengono a un unico ordine, ha diritto a succedere quello più prossimo in grado al *de cuius*.

2) Se gli agnati *iure proprio* appartengono a un unico ordine e al medesimo grado, la precedenza dipende dalla forza del vincolo, di modo che chi è parente per via di entrambi i genitori precede chi è parente per sola via paterna.

3) Se gli agnati *iure proprio* appartengono a un unico ordine, al medesimo grado e sono uniti al *de cuius* da un vincolo di pari forza, l'eredità si divide tra loro in parti uguali.

ARTICOLO 248. Gli agnati per causa d'altri sono:

1) Le figlie, in presenza di figli;

2) Le discendenti del figlio di qualsiasi grado, in presenza di discendenti maschi del figlio di qualsiasi grado, purché di grado pari o più remoti in grado dal *de cuius* e sempre che esse non ereditino in altro modo;

3) Le sorelle germane in presenza dei fratelli germani, e le sorelle consanguinee in presenza dei fratelli consanguinei.

In tutti questi casi l'eredità si divide in modo che al maschio vada la parte di due femmine.

ARTICOLO 249. Gli agnati con altri sono:

le sorelle germane o consanguinee quando si trovano con le figlie o le figlie del figlio di qualsiasi grado. Esse ricevono quanto resta dell'eredità dopo che siano state attribuite le quote fisse.

In questo caso le sorelle germane sono assimilate ai fratelli germani e le sorelle consanguinee ai fratelli consanguinei, ossia sono soggette alle stesse loro regole per quanto riguarda i restanti agnati, quanto alla precedenza in ragione della classe, del grado e della forza del vincolo di parentela.

ARTICOLO 250. Se il padre o l'avo si trova insieme con la figlia o la figlia del figlio di qualsiasi grado, ha diritto al sesto dell'eredità in qualità di erede a quota fissa e a quel che resta, in qualità di agnato.

ARTICOLO 251. 1) L'avo paterno, in presenza dei soli fratelli germani o dei soli fratelli consanguinei, che siano tutti maschi o tutte femmine, oppure misti, riceve la maggiore delle quote seguenti: il terzo della successione o la quota che gli spetta dividendo l'eredità con i fratelli e le sorelle del *de cuius*.

2) L'avo paterno, in presenza contemporanea dei fratelli germani e dei fratelli consanguinei, riceve la maggiore delle quote seguenti: il terzo della successione o la quota che gli spetta dividendo l'eredità con i fratelli e le sorelle del *de cuius*.

Marocco

3) L'avo paterno, in presenza dei fratelli e di eredi per quota fissa, riceve la maggiore delle quote seguenti: il sesto dell'intera successione, il terzo di quanto resta dopo l'attribuzione delle quote fisse, o la quota che gli spetta dividendo l'eredità con i fratelli e le sorelle del *de cuius* in qualità di agnato maschio. In tutti i casi summenzionati si applicano le norme sulla *mu'ādda*²⁵.

Titolo quinto. Dell'esclusione

ARTICOLO 252. Lo *hağb* è l'esclusione parziale o totale dalla successione di un erede determinata da parte di un altro parente.

ARTICOLO 253. Esistono due tipi di esclusione:

- 1) l'esclusione che comporta una riduzione della quota di eredità;
- 2) l'esclusione totale dalla successione.

ARTICOLO 254. L'esclusione totale non colpisce sei eredi: il figlio, la figlia, il padre, la madre, il marito e la moglie.

ARTICOLO 255. Si ha esclusione totale nei seguenti casi:

1) Il figlio del figlio o la figlia del figlio sono esclusi in particolare dal figlio; il discendente maschio più prossimo al *de cuius* esclude quello più lontano, maschio o femmina.

2) L'avo è escluso in particolare dal padre. L'avo più prossimo esclude quello più lontano.

3) E fratello e la sorella germani sono esclusi dal padre, dal figlio e dal figlio del figlio

4) Il fratello e la sorella consanguinei sono esclusi dal fratello germano e dagli eredi che escludono quest'ultimo. Non li esclude la sorella germana.

5) Il figlio del fratello germano è escluso dall'avo, dal fratello consanguineo e dagli eredi che escludono quest'ultimo.

6) Il figlio del fratello consanguineo è escluso dal figlio del fratello germano e dagli eredi che escludono quest'ultimo.

7) Il fratello germano del padre è escluso dal figlio del fratello consanguineo e dagli eredi che escludono quest'ultimo.

8) Il fratello consanguineo del padre è escluso dal fratello germano del padre e dagli eredi che escludono quest'ultimo.

9) Il figlio del fratello germano del padre è escluso dal fratello consanguineo del padre e dagli eredi che escludono quest'ultimo.

10) Il figlio del fratello consanguineo del padre è escluso dal figlio del fratello germano del padre e dagli eredi che escludono quest'ultimo.

11) Il fratello e la sorella uterini sono esclusi dal figlio, dalla figlia, dal figlio del figlio e dalla figlia del figlio di qualsiasi grado, dal padre e dall'ascendente maschio di qualsiasi grado.

Al-Mudawwana

12) L'ava materna è esclusa in particolare dalla madre.

13) L'ava paterna è esclusa dal padre e dalla madre. 14) L'ava materna esclude l'ava paterna di grado più lontano.

ARTICOLO 256. Si ha esclusione parziale nei casi seguenti:

1) Per la madre: la sua quota viene ridotta dal terzo al sesto per la presenza di un figlio, un figlio del figlio, di una figlia, di una figlia del figlio, di due o più fratelli e sorelle, siano essi germani, consanguinei o uterini.

2) Per il marito: la sua quota viene ridotta dalla metà al quarto per la presenza di un figlio, un figlio del figlio, di una figlia, di una figlia del figlio

3) Per la moglie: la sua quota viene ridotta dal quarto all'ottavo per la presenza di un figlio, un figlio del figlio, di una figlia, di una figlia del figlio

4) Per la figlia del figlio: la sua quota viene ridotta dalla metà al sesto per la presenza di una figlia unica. Se le figlie del figlio sono due o più, la loro quota viene ridotta dai due terzi al sesto per la presenza dell'unica figlia.

5) Per la sorella consanguinea: la sua quota viene ridotta dalla metà al sesto per la presenza di una sorella germana. Se le sorelle consanguinee sono due o più, la loro quota è ridotta dai due terzi al sesto.

6) Per il padre: la presenza del figlio e del figlio del figlio gli fa perdere la qualità di agnato e lo fa passare alla successione nella quota fissa del sesto.

7) Per l'avo paterno: in assenza del padre, il figlio e il figlio del figlio gli fanno perdere la qualità di agnato e lo fanno passare alla successione nella quota fissa del sesto.

8) Per la figlia; 9) per la figlia del figlio; 10) per la sorella germana; 11) per la sorella consanguinea: che ve ne siano una o più, la presenza di un fratello fa loro perdere la qualità di eredi per quota fissa e fa loro assumere la qualità di agnato.

12) Per le sorelle germane; 13) per le sorelle consanguinee: la presenza di una o più figlie fa perdere loro la qualità di eredi per quota fissa e fa assumere loro la qualità di agnato.

Titolo sesto. Dei casi particolari

ARTICOLO 257. Il caso *mu'ādda*²⁶

Qualora i fratelli e sorelle germani si trovino in concorso con

consanguinei, i primi riportano l'avo al rango dei fratelli consanguinei, impedendogli così, grazie a questi ultimi, di ricevere la maggior parte dell'eredità. Inoltre, se c'è più di una sorella germana, i fratelli germani prendono la quota dei fratelli e sorelle consanguinei; se c'è una sola sorella germana, ella prende l'intera quota fissa, e il resto della successione si divide tra i fratelli e sorelle consanguinei, in base al criterio per cui il maschio riceve la parte di due femmine

Marocco

ARTICOLO 258. I casi *al-akdariyya* e *al-ġarrā'*²⁷.

Se si trova insieme all'avo, la sorella eredita per quota fissa soltanto nel caso detto *al-akdariyya*. Tale caso presuppone la presenza del marito, della sorella germana o consanguinea, [e della madre²⁸] dell'avo. Le quote dell'avo e della sorella si considerano come una sola, che si ripartisce tra loro secondo il principio per cui al maschio spetta una quota doppia di quella della femmina. Si riduce il denominatore delle quote dal sesto al nono, cosicché al marito spettano i 9/27, alla madre i 6/27, alla sorella i 4/27 e all'avo gli 8/27.

ARTICOLO 259. Il caso *al-mālikiyya*²⁹

Quando insieme con l'avo si trovano il marito, la madre, un fratello consanguineo e dei fratelli e sorelle uterini, al marito spetta la metà della successione, alla madre il sesto e il rimanente spetta all'avo. I fratelli e sorelle uterini non ricevono nulla, in quanto l'avo li esclude, e così pure il fratello consanguineo.

ARTICOLO 260. Il caso simile ad *al-mālikiyya*.

Quando insieme con l'avo si trovano il marito, la madre, un fratello germano e dei fratelli e sorelle uterini, l'avo prende quanto resta della successione una volta prelevate le quote fisse degli altri eredi, a eccezione del fratello, che viene escluso dall'avo.

ARTICOLO 261. Il caso *al-hargā'*.

Quando si trovano insieme la madre, l'avo e una sorella germana o consanguinea, la madre riceve la quota fissa di un terzo, e quel che resta si divide tra l'avo e la sorella, secondo la regola che il maschio riceve la parte di due femmine.

ARTICOLO 262. Il caso *al-muštaraka*³⁰.

Nel caso *al-muštaraka* il fratello maschio prende come la sorella. Il caso richiede che vi siano il marito, la madre o l'ava, dei fratelli e sorelle uterini e dei fratelli e sorelle germani. I fratelli e sorelle uterini e i fratelli e sorelle germani partecipano nel terzo, che dividono *pro capite* in parti uguali, poiché hanno in comune la stessa madre.

ARTICOLO 263. Il caso *al-ġarrāwānī*³¹.

Quando si trovano insieme la moglie e i due genitori, la prima avrà il quarto, la madre avrà il terzo di ciò che rimane, ossia il quarto della successione, e il padre riceverà il resto. Quando si trovano in concorso il marito e i due genitori, al primo spetta la metà, alla madre il terzo di ciò che rimane, ossia il sesto, e al padre spetta il resto della successione.

ARTICOLO 264. Il caso *al-mubāhala*.

Quando sono in concorso il marito, la madre, la sorella germana o consanguinea, al marito e alla sorella spetterebbe la metà, e alla madre il terzo; pertanto il denominatore delle quote si porta dal sesto all'ottavo, cosicché il marito riceve i tre ottavi, la sorella i tre ottavi e la madre i due ottavi.

ARTICOLO 265. Il caso *al-minbariyya*³².

Quando si trovano in concorso la moglie, due figlie e i due genitori, si porta il comun denominatore delle loro quote da ventiquattro a ventisette. Le due figlie rice-

Al-Mudawwana

vono i due terzi, ossia 16/27, il padre e la madre il terzo, ossia 8/27, la moglie l'ottavo, ossia 3/27.

La quota di quest'ultima si abbassa pertanto dall'ottavo al nono.

Titolo settimo. Dell'atto di ultima volontà obbligatorio (*al-waṣiyya al-wāğiba*)

ARTICOLO 266. Qualora una persona muoia lasciando dei discendenti del figlio, nati da un figlio morto prima di lui o insieme a lui, i suddetti nipoti beneficiano di un atto di ultima volontà obbligatorio, nei limiti del terzo disponibile, nella misura e secondo le condizioni seguenti.

ARTICOLO 267. L'atto di ultima volontà obbligatorio a favore dei suddetti nipoti è pari alla quota che spetterebbe loro su ciò che il padre avrebbe ereditato dal proprio genitore, se fosse morto dopo il *de cuius*. Tutto questo purché non si superi il terzo disponibile.

ARTICOLO 268. I suddetti nipoti non hanno diritto all'atto di ultima volontà obbligatorio, se succedono all'ascendente del padre, si tratti dell'avo o dell'ava, oppure se il *de cuius* ha disposto in loro favore mediante atto di ultima volontà o ha attribuito loro in vita e senza corrispettivo beni di valore corrispondente a ciò cui avrebbero diritto con l'atto di ultima volontà obbligatorio. Se il *de cuius* ha disposto per atto di ultima volontà in loro favore per meno di tale valore, è dovuta l'integrazione; viceversa, se ha disposto per un valore superiore, per l'eccedenza è richiesto il consenso degli eredi. Se il *de cuius* ha disposto per atto di ultima volontà in favore di alcuni soltanto dei nipoti a esclusione di altri, questi ultimi hanno diritto a un atto di ultima volontà obbligatorio determinato secondo quanto già detto.

ARTICOLO 269. L'atto di ultima volontà obbligatorio va a favore dei nipoti *ex filio*, dei pronipoti *ex filio* di qualsiasi grado, a prescindere dal loro numero. Il nipote maschio riceve una quota doppia rispetto a quella della nipote femmina. L'ascendente esclude il proprio discendente ma non il discendente di un altro. Ciascun discendente riceve esclusivamente la parte del proprio ascendente.

Titolo ottavo. Della liquidazione della successione

ARTICOLO 270 Il giudice deve adottare, in caso di bisogno, tutte le misure urgenti necessarie a conservare l'eredità. In particolare, può disporre l'apposizione di sigilli e il deposito delle somme di denaro e degli oggetti di valore.

ARTICOLO 271. Il giudice ordina d'ufficio tali provvedimenti quando tra gli eredi vi sia un incapace non assistito da un tutore testamentario, ovvero quando uno degli eredi sia assente. Li ordina su richiesta del pubblico ministero se il *de cuius* era in possesso di beni appartenenti allo Stato; in tal caso le misure conservative concernono esclusivamente i suddetti beni. Il giudice può anche ordinare l'adozione di tali

Marocco

misure conservative, nei limiti richiesti dalla situazione, se uno degli interessati ne fa richiesta ed esistono motivi che le giustificano

ARTICOLO 272. Prima della liquidazione della successione, nessun erede può disporre dei beni della successione, se non per quanto richiesto da una necessità impellente. È inoltre vietato agli eredi riscuotere i crediti o pagare i debiti dell'eredità senza l'autorizzazione del liquidatore.

ARTICOLO 273. Per liquidare la successione il giudice nomina la persona scelta di comune accordo dagli eredi. In mancanza di accordo, se il giudice ritiene necessario nominare un liquidatore, dopo aver sentito le osservazioni e le riserve degli eredi, li obbliga a sceglierne uno, che possibilmente sia uno di loro.

ARTICOLO 274. I liquidatori possono essere uno o più di uno. Il liquidatore è soggetto alle norme sul mandato, secondo quanto previsto dall'atto di nomina.

ARTICOLO 275. Il liquidatore può rifiutare di accettare l'incarico o dimettersi successivamente, secondo le regole del mandato. Inoltre, qualora vi siano fondati motivi e uno degli interessati ne faccia richiesta, il giudice può nominare un nuovo liquidatore al posto del primo.

ARTICOLO 276. Il liquidatore svolge i compiti indicati nell'atto di nomina.

ARTICOLO 277. Nell'atto di nomina viene stabilito il termine entro cui il liquidatore deve presentare il risultato dell'inventario della successione.

ARTICOLO 278. Il liquidatore può richiedere al giudice un equo compenso per l'espletamento dell'incarico.

ARTICOLO 279. Le spese della liquidazione gravano sull'eredità.

ARTICOLO 280. Non appena nominato, il liquidatore deve procedere all'inventario dei beni del *de cuius* tramite due *'adūl*, secondo le regole in vigore; deve inoltre accertare l'esistenza di crediti a favore della successione o debiti che gravano su di essa. Gli eredi devono comunicare al liquidatore tutti i debiti e i crediti ereditari di cui siano a conoscenza.

ARTICOLO 281. Alla scadenza del termine fissato per la presentazione dell'inventario, il liquidatore presenta un elenco dettagliato nel quale fa risultare tutti i beni mobili e immobili lasciati dal *de cuius*. Nel suddetto elenco egli deve dichiarare i crediti e i debiti che emergono dai documenti del *de cuius*, che risultano dai registri pubblici, e quelli di cui egli venga a conoscenza in qualsiasi modo. Qualora le circostanze lo richiedano, il liquidatore può chiedere al giudice la proroga del termine.

ARTICOLO 282. Dopo che il giudice ha esaminato l'inventario, si provvede alla liquidazione della successione sotto il suo controllo.

Al-Mudawwana

ARTICOLO 283. Nel corso della liquidazione dell'eredità, il liquidatore deve compiere gli atti di amministrazione che si rendono necessari. Inoltre egli deve rappresentare la successione in giudizio e riscuotere i crediti scaduti. Il liquidatore, anche se non è retribuito, ha le stesse responsabilità del mandatario retribuito. Il giudice può richiedergli di presentare un rendiconto periodico della sua amministrazione.

ARTICOLO 284. Nella valutazione dei beni ereditari, il liquidatore si avvale di esperti e di chiunque abbia una competenza specifica in merito.

ARTICOLO 285. Il liquidatore, dietro autorizzazione del giudice e con il consenso degli eredi, procede a saldare i debiti ereditari che devono essere pagati. Per quanto riguarda i debiti oggetto di controversia, vengono pagati dopo il giudizio definitivo.

ARTICOLO 286. In caso di mancanza di liquidità, anche soltanto probabile, della successione, il liquidatore deve sospendere il pagamento di tutti i debiti, anche se non siano litigiosi, fino a quando tutte le liti relative ai debiti ereditari non siano decise in via definitiva.

ARTICOLO 287. Il liquidatore paga i debiti ereditari con ciò che ottiene dei diritti ereditari, con il denaro dell'eredità e con il prezzo della vendita dei beni mobili ereditari. Se tutto questo non è sufficiente, tramite quanto si ricava dalla vendita dei beni immobili della successione. I beni mobili e immobili dell'eredità vengono venduti all'asta, a meno che gli eredi non siano d'accordo ad accollarsene il costo, fissato tramite esperti o tramite un'asta cui partecipano soltanto loro.

ARTICOLO 288. Pagati i debiti della successione, il liquidatore dà esecuzione agli atti di ultima volontà.

Titolo nono. Della consegna e divisione dell'eredità

ARTICOLO 289. Una volta che siano state adempiute le obbligazioni gravanti sull'eredità, ciò che resta è consegnato agli eredi, a ciascuno in ragione della quota che gli spetta secondo la Legge.

Non appena chiuso l'inventario dell'eredità, gli eredi possono chiedere di entrare in possesso dei beni e del denaro che secondo i calcoli non sono necessari alla liquidazione o di una parte di essi. Occorre però che tali beni non superino la quota di eredità loro spettante, salvo il consenso dei coeredi.

ARTICOLO 290. Ciascun erede ha diritto a ottenere dai due copia dell'atto di successione e copia del registro della successione, in cui sia indicato l'ammontare della propria quota di eredità e sia specificato a chi è stato attribuito ogni bene ereditario.

ARTICOLO 291. Tutti coloro che hanno diritto a una parte dell'eredità, a titolo di eredi per quota fissa, di agnati o di beneficiari di un atto di ultima volontà, hanno diritto di richiedere che la propria quota venga distinta in conformità alla Legge.

Marocco

ARTICOLO 292. Quando l'eredità comprende beni immobili divisibili, il liquidatore, per ridurre i danni della comunione, invita gli eredi a procedere alla divisione. Se gli eredi acconsentono, il liquidatore procede alla divisione. Mancando l'accordo unanime degli eredi, quello di loro che desidera la divisione sottopone la questione al giudice, il quale procede alla divisione secondo quanto disposto dalla Legge.

ARTICOLO 293. Il giudice può decidere la divisione, al fine di evitare i danni della comunione e salvaguardare i diritti e i beni.

ARTICOLO 294. Alla divisione dell'eredità si applicano le regole sulla divisione.

ARTICOLO 295. Se la divisione non comprende tutti i beni lasciati dal *de cuius* al momento della morte, i beni esclusi dalla divisione tornano in comunione fra gli eredi in base alle norme sulla successione.

ARTICOLO 296. Le successioni non ancora liquidate al momento della pubblicazione della presente legge possono essere sottoposte, a richiesta degli eredi, a quanto disposto dal presente codice.

ARTICOLO 297. Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa rinvio all'opinione prevalente o dominante, ovvero alla pratica giudiziaria della scuola dell'imām Mālik.

1. I Libri I e II furono promulgati con il *ḍahīr* n. 1-57-343 pubblicato in *al-Ārīda all-rasmiyya*, n. 2354, 6 dicembre 1957, p. 2632; il Libro III con il *ḍahīr* n. 1-57-379, ivi, n. 2358, 3 gennaio 1958, p. 2; il Libro IV con il *ḍahīr* 1-58-019, ivi, n. 2363, 7 gennaio 1959, p. 302; il Libro V con il *ḍahīr* n. 158073, ivi, n. 2367, 7 marzo 1958, p. 570; il Libro VI con il *ḍahīr* n. 1-5-112, ivi, n. 2371, 3 aprile 1958, p. 818.

2. Si veda la nota 2 di p. 61.

3. Articolo così modificato dal *ḍahīr* n.1.93.347 del 10 settembre 1993. Nel testo precedente non si richiedeva né il consenso né la presenza della sposa.

4. Articolo così modificato dal *ḍahīr* n. 1.93.347 del 10 settembre 1993. Il testo originale non consentiva in nessun caso la conclusione del matrimonio da parte della donna; esso prevedeva anzi che, nel caso in cui si temesse un cattivo comportamento da parte della ragazza, il *walī* potesse costringere al matrimonio.

5. Articolo così modificato dal *ḍahīr* n. 1.93.347 del 10 settembre 1993. Originariamente la poligamia non era sottoposta ad autorizzazione del giudice.

6. Il riferimento è qui al consenso unanime (*iğmā'* della dottrina).

7. Articolo così modificato dal *ḍahīr* n. 1.93.347 del 1993.

8. Di un pagamento già avvenuto.

9. Articolo così modificato dal *ḍahīr* n. 131.379 del 1993.

10. Articolo aggiunto dal *ḍahīr* n. 1.57.379 del 1993.

11. Si veda l'art. 22.

12. In arabo *dār al-ṭiqa*: «casa di persone degne di fiducia».

13. Abrogato dalla l. n. 1.93.347 del 1993, art. 3. L'articolo regolava la materia del dono di consolazione dovuto in caso di ripudio, ora disciplinato dall'art. 52 bis.

14. Essere stata maltrattata.

15. Articolo così modificato dal *ḍahīr* n. 1.93.347 del 1993, che ha inserito il padre immediatamente dopo la madre nell'ordine degli aventi diritto alla custodia.

Al-Mudawwana

16. Articolo così modificato dal *ḍahīr* n. 1.93.347 del 1993. In precedenza la custodia della femmina durava fino al matrimonio, quella del maschio fino alla pubertà.
17. Il legislatore marocchino, in coincidenza con le riforme apportate al codice dello statuto personale, è intervenuto anche su alcuni articoli del codice di procedura civile. In particolare, il nuovo art. 179 c. p. c. dichiara immediatamente esecutive, nonostante qualsiasi impugnazione, le decisioni in materia di alimenti.
18. Articolo così modificato dal *ḍahīr* n. 1.93.347 del 1993.
19. Articolo così modificato dal *ḍahīr* n. 1.93.347 del 1993 mediante l'inclusione della madre nell'elenco dei titolari della rappresentanza. Dalla nuova versione dell'articolo è scomparso inoltre il precedente riferimento al *ṣar'* (diritto divino).
20. Tale Consiglio è stato istituito con decreto del Ministro della Giustizia n. 60.437 del 2 settembre 1960.
21. Articolo aggiunto dal *ḍahīr* n. 1.93.347 del 1993.
22. Lett. «per Dio l'Altissimo».
23. Al fine di accertare che l'atto rientri nel terzo disponibile.
24. Il termine *walad*, usato per indicare tanto i figli maschi quanto le figlie femmine (che qui è tradotto «discendenti») è contrapposto a *ibn*, che si riferisce al solo figlio maschio.
25. Si veda l'art. 257.
26. La denominazione del caso deriva da una radice che ha in sé il significato di «far tornare», «riportare»: i fratelli germani «riportano» l'avo al rango dei fratelli consanguinei.
27. Si vedano le note 17 e 19 di p. 62.
28. L'omissione della madre è una semplice dimenticanza del legislatore, come si evince dal seguito dell'articolo.
29. La denominazione del caso ricorda il nome del giurista Mālik, che per primo ne avrebbe fornito la soluzione.
30. Si veda la nota 18 di p. 62.
31. Si vedano le note 17 e 19 di p. 62.
32. Si veda la nota 20 di p. 62.

Parte quinta
Tunisia

Tunisia. Codice dello statuto personale (Decreto del 13 agosto 1956)

PROMULGAZIONE DEL CODICE DELLO STATUTO PERSONALE, DECRETO DEL 13 AGOSTO 1956

Codice dello statuto personale.

Decreto del 6 *muḥarram* 1376 (13 agosto 1956) relativo alla promulgazione del codice dello statuto personale¹.

Visto il decreto del 30 *rabīʿ al-ṭānī* 1293 (5 maggio 1876) relativo al funzionamento dei Tribunali sciaraitici nella capitale e nel resto del Paese,

visto il nostro decreto del 30 *ṣafar* 1375 (21 settembre 1955) relativo all'organizzazione provvisoria dei poteri pubblici, come modificato dal nostro decreto del 25 *ḍū ʿl-ḥiġġa* 1375 (3 agosto 1956),

visto il nostro decreto del 3 *ḍū ʿl-ḥiġġa* 1375 (12 luglio 1956) relativo alla regolamentazione dello statuto personale dei tunisini non musulmani né ebrei,

visto il nostro decreto del 25 *ḍū ʿl-ḥiġġa* 1375 (3 agosto 1956) di modificazione di alcuni articoli del codice di procedura civile,

visto il parere espresso dal Consiglio dei Ministri,

in base alla proposta del nostro Primo Ministro, capo del governo,

adottiamo il seguente decreto:

ARTICOLO 1. I testi pubblicati di seguito, relativi allo statuto personale sono raccolti in una sola compilazione denominata *Maġallat al-ahwāl al-šaḥṣiyya* ².

ARTICOLO 2. Il presente codice entra in vigore e viene applicato a partire dal 1° gennaio 1957 senza effetto retroattivo. Tuttavia le cause pendenti alla data del 1° gennaio 1957, senza riguardo al fatto che siano state avviate prima o dopo il 1° ottobre 1956, restano sottoposte alle disposizioni legali in vigore alla data dell'emissione del presente decreto fino alla loro definitiva soluzione.

ARTICOLO 3. [...] ³

ARTICOLO 4. [...] ⁴

ARTICOLO 5. [...] ⁵

Tunisia

ARTICOLO 6. Il nostro Primo Ministro, capo del governo, il Ministro degli Interni e il Ministro della Giustizia sono responsabili, ciascuno per ciò che è di sua competenza, dell'esecuzione di questo nostro decreto.

Il sigillo è apposto il 6 *muḥarram* 1376 (13 agosto 1956)

Il Primo Ministro
capo del governo
Habīb Bourguiba

CODICE DELLO STATUTO PERSONALE

Libro primo Il matrimonio

La promessa di matrimonio

ARTICOLO 1. La promessa di matrimonio e lo scambio di promesse non si considerano matrimonio e non possono essere oggetto di esecuzione forzata.

ARTICOLO 2⁶. Ciascun promittente può chiedere la restituzione dei doni fatti all'altro, a meno che la rottura del fidanzamento non gli sia imputabile o che non esista una stipulazione in senso contrario.

Il matrimonio

ARTICOLO 3. Il matrimonio si conclude soltanto con il consenso delle due parti. Per la validità del matrimonio è richiesta la presenza di due testimoni affidabili e la determinazione del *mahr* per la sposa.

ARTICOLO 4. Il matrimonio è provato soltanto con un documento ufficiale regolato da una legge apposita.

Il matrimonio concluso fuori del Regno è provato nei modi previsti dalle leggi del luogo della conclusione del contratto.

ARTICOLO 5⁷. Entrambi i coniugi devono essere esenti dagli impedimenti previsti dalla Legge. Inoltre gli uomini che non hanno compiuto i venti anni e le donne che non hanno compiuto i diciassette non possono concludere il matrimonio. La conclusione del matrimonio prima dell'età indicata è sottoposta a un'autorizzazione apposita del giudice, che viene concessa soltanto per motivi gravi e nel chiaro interesse dei due coniugi.

Codice dello statuto personale (decreto del 1 agosto 1956)

ARTICOLO 6⁸. Il matrimonio del minore è sottoposto al consenso del tutore matrimoniale e della madre. Nel caso di rifiuto dell'assenso da parte del tutore (*al-walī*) o della madre, se il minore persiste nel proprio desiderio [di sposarsi], la questione viene portata davanti al giudice.

L'autorizzazione al matrimonio non è impugnabile con alcun mezzo.

ARTICOLO 7. Il matrimonio dell'interdetto per prodigalità è validamente concluso soltanto con il consenso del curatore (*al-mahğūr lahu*). Il curatore può chiedere che sia dichiarato nullo prima della consumazione.

ARTICOLO 8. Il tutore (*al-walī*) è l'agnato più prossimo. Deve essere sano di mente, maschio e maggiorenne. Il tutore del minore, maschio o femmina, è il padre o la persona da questi indicata.

Il giudice è tutore di chi non ha tutore.

ARTICOLO 9. Lo sposo e la sposa possono concludere di persona il matrimonio ovvero attraverso un mandatario (*al-wakīl*) di loro scelta. Il tutore può anche essere mandatario.

ARTICOLO 10. Non sono richiesti particolari requisiti al mandatario matrimoniale di cui all'articolo precedente. Egli non può tuttavia dare mandato ad altri senza il consenso del mandante o della mandante. Il mandato è dato con atto autentico che contenga espressamente l'indicazione di entrambi i coniugi. In caso contrario è considerato nullo.

ARTICOLO 11. Nel [contratto di] matrimonio possono essere inserite condizioni o clausole. In caso di mancata realizzazione della condizione o di violazione della clausola, si può chiedere lo scioglimento del matrimonio per divorzio. Tale divorzio non comporta alcun indennizzo (*al-ğurm*), se il divorzio ha luogo prima della consumazione.

Il mahr

ARTICOLO 12⁹. Ogni bene lecito e passibile di valutazione economica può costituire *mahr*. Esso è di proprietà della donna.

A

ARTICOLO 13. Il marito non può obbligare la moglie alla consumazione se non ha pagato il *mahr*. Dopo la consumazione, il *mahr* è considerato un semplice debito del marito: la moglie può semplicemente richiederne il pagamento, senza che dall'inadempimento derivi il divorzio.

Tunisia

Impedimenti matrimoniali

ARTICOLO 14. Gli impedimenti matrimoniali sono di due tipi: perpetui e temporanei. Gli impedimenti perpetui sono la parentela, l'affinità, l'allattamento e il triplo divorzio.

Gli impedimenti temporanei sono l'esistenza di un diritto altrui connesso al matrimonio o al periodo di ritiro legale.

ARTICOLO 15. Sono proibite per parentela le ascendenti e le discendenti dell'uomo, le discendenti all'infinito dei suoi genitori, e le discendenti dirette di tutti i suoi ascendenti, di qualsiasi grado.

ARTICOLO 16. Sono proibite per affinità le ascendenti delle mogli, in virtù del semplice contratto, e le loro discendenti, a condizione che il matrimonio sia stato consumato; le mogli degli ascendenti, di qualsiasi grado, e le mogli dei discendenti, di qualsiasi grado, in virtù del semplice contratto.

ARTICOLO 17. È proibito per allattamento chi è proibito per parentela o affinità. Il bambino allattato, a esclusione dei suoi fratelli e sorelle, è considerato figlio della nutrice e di suo marito.

L'allattamento importa impedimento al matrimonio soltanto se è avvenuto nei primi due anni.

ARTICOLO 18. La poligamia è vietata.

Chiunque contrae matrimonio, essendo già sposato e prima della dissoluzione del matrimonio precedente, è punito con un anno di reclusione e con una multa di duecento-quaranta dinari, o con una delle due pene, anche se il nuovo matrimonio non è concluso secondo le disposizioni di legge¹⁰.

Le stesse pene sono applicate a chi, avendo contratto matrimonio senza le forme previste dalla legge n. 3 del 1957, del 4 *muḥarram* 1377 (1° agosto 1957) relativa all'organizzazione dello stato civile, conclude un secondo contratto di matrimonio e continua a vivere con la prima moglie.

Le stesse pene sono applicate al coniuge che conclude consapevolmente il contratto di matrimonio con una persona soggetta alle pene stabilite nei due commi precedenti.

L'articolo 53-clel codice penale non si applica ai reati stabiliti nel presente articolo¹¹.

ARTICOLO 19. L'uomo non può sposare la donna da cui ha divorziato tre volte.

ARTICOLO 20. È proibito il matrimonio con la moglie altrui o con la donna in ritiro legale dopo lo scioglimento del suo matrimonio con un terzo prima della fine di tale periodo.

Codice dello statuto personale (decreto del 1 agosto 1956)

Il matrimonio viziato e suoi effetti

ARTICOLO 21¹². È viziato il matrimonio cui è apposta una clausola contraria all'essenza del matrimonio stesso, o quello concluso in violazione delle disposizioni degli artt. 3 (comma 1), e 5, 15, 16, 17, 18, 19, e 20 del presente codice.

In caso di sottoposizione a procedimento penale in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18, la decisione relativa al reato e alla nullità del matrimonio sarà data con un'unica sentenza.

Sono puniti con la pena di sei mesi di reclusione i due coniugi che riprendono o continuano la vita in comune nonostante la dichiarazione di nullità del matrimonio. L'art. 53 del codice penale non si applica ai reati previsti dal presente articolo.

ARTICOLO 22. Il matrimonio viziato è nullo senza necessità di divorzio; né dal semplice contratto discende alcun effetto. Dalla consumazione, derivano soltanto i seguenti effetti:

- a) il diritto della donna al *mahr* determinato nel contratto e, in mancanza, al *mahr* determinato dal giudice;
- b) lo stabilimento della paternità;
- c) l'obbligo per la moglie di osservare il ritiro legale a partire dal giorno della separazione;
- d) gli impedimenti da affinità.

Obblighi reciproci dei coniugi

ARTICOLO 23¹³. Ciascuno dei due coniugi deve trattare l'altro con gentilezza secondo gli usi, vivere in buoni rapporti con lui ed evitare di causargli pregiudizio.

I due coniugi adempiono i doveri coniugali secondo quanto imposto dall'uso e dalla consuetudine.

Essi si forniscono reciprocamente aiuto nella gestione degli affari famigliari, nella buona educazione dei figli, nelle spese a questi relative, ivi compresi gli studi, i viaggi e gli atti di carattere patrimoniale.

Il marito, nella sua qualità di capo famiglia, deve mantenere la moglie e i figli secondo la propria e la loro condizione nell'ambito di quanto è compreso nel mantenimento.

La moglie, se ne ha i mezzi, deve contribuire alle spese della famiglia.

ARTICOLO 24. Il marito non ha potere sul patrimonio personale della moglie.

Tunisia

Contestazioni tra coniugi

ARTICOLO 25. Se uno dei coniugi lamenta un pregiudizio da parte dell'altro ma non ne porta la prova, e se il giudice non riesce ad attribuire la responsabilità a uno dei due, nomina due arbitri, che indagano. Se sono in grado di riconciliarli li riconciliano e in ogni caso sottopongono la questione al giudice.

ARTICOLO 26. Se i due coniugi sono in contrasto circa l'attribuzione delle suppellettili senza poter produrre alcuna prova, prevale su giuramento il marito relativamente alle cose che solitamente sono di uso maschile, mentre prevale su giuramento la donna per le cose che solitamente sono di uso femminile. Se oggetto della contestazione sono delle merci, prevale su giuramento il coniuge che esercita il commercio.

Per quanto riguarda le cose di uso promiscuo, entrambi prestano giuramento e le cose sono divise tra loro.

ARTICOLO 27. Se la contestazione circa le suppellettili sorge, dopo la morte di uno dei due coniugi, tra il sopravvissuto e gli eredi del morto, agli eredi si applicano le disposizioni previste per il *de cuius* dall'articolo precedente.

ARTICOLO 28¹⁴. Ciò che resta dei doni offerti da ciascuno dei due coniugi all'altro dopo il contratto va restituito, anche se modificato, in caso di scioglimento del matrimonio prima della consumazione per una causa imputabile all'altra parte. Nulla va restituito dopo la consumazione.

Libro secondo

Il divorzio (*al-ṭalāq*)

ARTICOLO 29. Il divorzio è lo scioglimento del contratto di matrimonio.

ARTICOLO 30. Il divorzio ha luogo soltanto davanti al tribunale.

ARTICOLO 31¹⁵. Il divorzio è pronunciato:

- 1) con il consenso dei due coniugi;
- 2) su domanda di uno dei due coniugi a motivo del pregiudizio subito;
- 3) per desiderio del marito o domanda della moglie.

Il coniuge cui è imputabile il pregiudizio è condannato al risarcimento del danno materiale e morale derivante dal divorzio nei casi indicati dai commi 2 e 3 di cui sopra.

Per quanto riguarda la donna, il danno materiale da lei subito è risarcito mediante una rendita da versarle dopo la fine del periodo di ritiro legale a scadenza mensile, commisurata al livello di vita cui era abituata durante il matrimonio, compresa l'a-

Codice dello statuto personale (decreto del 1 agosto 1956)

bitazione. Tale rendita può essere aumentata o diminuita secondo il mutare delle circostanze. Essa è dovuta fino alla morte della donna divorziata, o al mutamento della sua situazione sociale in seguito a nuovo matrimonio o al conseguimento di ciò che rende superflua la rendita stessa. In caso di morte dell'uomo divorziato, la rendita diviene un debito a carico dell'eredità, e deve quindi essere liquidata, raggiungendo un accordo con gli eredi o per via giudiziale, ed essere pagata in un'unica soluzione. Si deve avere riguardo all'età della donna a tale data.

Tutto questo se la donna non ha scelto di essere risarcita del danno materiale subito sotto forma di un capitale da pagare in una sola soluzione.

ARTICOLO 32¹⁶. Il presidente del tribunale sceglie il giudice della famiglia tra i suoi sostituti.

Il divorzio è pronunciato soltanto dopo che il giudice della famiglia abbia tentato invano di riconciliare i due coniugi.

Se il convenuto non si presenta e la citazione non è notificata alla sua persona, il giudice della famiglia aggiorna l'esame della causa. Può ricorrere a una persona di sua scelta per convocare personalmente l'interessato, o per conoscere il luogo del suo domicilio effettivo e procedere lì alla notifica.

In caso di presenza di uno o più figli minori, la seduta di conciliazione va ripetuta tre volte, in modo che tra l'una e l'altra trascorrono almeno trenta giorni, durante i quali il giudice della famiglia si sforza ancor più di raggiungere la conciliazione, chiedendo a tal fine aiuto a chi ritiene opportuno.

Il giudice della famiglia può adottare, anche senza esserne richiesto, tutti i provvedimenti urgenti relativi all'abitazione coniugale, il mantenimento, la custodia (*al-ḥadāna*), la visita al figlio sottoposto a custodia. I due coniugi possono accordarsi in forma esplicita a rinunciare a tutti o alcuni di questi provvedimenti, a condizione che ciò non sia di pregiudizio ai figli minori.

Il giudice della famiglia stabilisce l'ammontare del mantenimento in base agli elementi raccolti durante il tentativo di conciliazione.

I provvedimenti urgenti sono eseguiti su presentazione del documento scritto. Essi non sono soggetti a impugnazione o appello, ma possono essere rivisti dal giudice della famiglia, fino a che non sia presa la decisione sul merito.

Il tribunale decide in primo grado sul divorzio, dopo un periodo di riflessione di due mesi precedenti la fase delle conclusioni. Il tribunale adotta anche tutte le decisioni relative ai suoi effetti e stabilisce la rendita cui ha diritto la donna divorziata al termine del periodo di ritiro legale si pronuncia sulle questioni che hanno formato oggetto dei provvedimenti urgenti adottati dal giudice della famiglia.

Il giudice può abbreviare queste procedure nel caso di divorzio consensuale, purché non ne derivi pregiudizio ai figli.

Malgrado l'impugnazione o l'appello si procede all'esecuzione dei capi della sentenza relativi alla custodia, al mantenimento, alla rendita, all'abitazione e al diritto di visita.

Tunisia

ARTICOLO 32 BIS¹⁷. Se uno dei coniugi si adopera dolosamente affinché l'altra parte non riceva la notifica, è punito con la pena detentiva di un anno.

ARTICOLO 33. Se il divorzio ha luogo prima della consumazione, la moglie ha diritto alla metà del *mahr* determinato nel contratto.

Libro terzo Il ritiro legale (*al-' iddah*)

ARTICOLO 34. La donna divorziata dopo la consumazione del matrimonio o rimasta vedova, prima o dopo la consumazione, deve rispettare il periodo di ritiro legale specificato all'articolo seguente.

ARTICOLO 35. La donna divorziata non incinta osserva il ritiro legale di tre mesi completi; la vedova di quattro mesi e dieci giorni completi. Per quanto riguarda la donna incinta, il suo ritiro legale ha termine con il parto. Il periodo massimo di gravidanza è di un anno dalla data del divorzio o dalla data della morte.

ARTICOLO 36. La donna dello scomparso (*al-mafqūd*) osserva il ritiro legale della vedova dopo la pronuncia della sentenza con cui si constata la scomparsa.

Libro quarto Il mantenimento

ARTICOLO 37. Le cause del mantenimento sono il matrimonio, la parentela o l'assunzione volontaria dell'obbligazione.

ARTICOLO 38. Il marito deve provvedere al mantenimento della moglie con cui ha consumato il matrimonio e per tutto il periodo del ritiro legale in seguito a divorzio.

ARTICOLO 39. Il marito indigente non è tenuto al mantenimento. Tuttavia il giudice gli fissa un termine di due mesi, al termine dei quali, se non è in grado di pagarlo, il giudice pronuncia il divorzio. Se la donna era a conoscenza dell'indigenza al momento del contratto non ha diritto di chiedere il divorzio.

ARTICOLO 40. Se il marito si assenta dalla moglie senza avere beni e senza averle lasciato il mantenimento e senza che alcuno la mantenga durante l'assenza di lui, il giudice gli fissa il termine di un mese per ritornare; quindi pronuncia il divorzio, dopo che sia stato provato quanto indicato sopra e dopo che la moglie abbia prestato giuramento.

ARTICOLO 41. Se la donna si mantiene da sé con l'intenzione di chiedere il rimborso al marito assente, può agire contro di lui a tal fine.

Codice dello statuto personale (decreto del 1 agosto 1956)

ARTICOLO 42. Il diritto della moglie al mantenimento non si prescrive.

ARTICOLO 43¹⁸. Gli aventi diritto al mantenimento in virtù della parentela sono di due classi:

- 1) gli ascendenti paterni di qualsiasi grado, e gli ascendenti materni di primo grado;
- 2) i discendenti di qualsiasi grado.

ARTICOLO 44¹⁹. I figli agiati, maschi o femmine che siano, devono provvedere al mantenimento dei genitori e degli avi paterni di qualsiasi grado che si trovano nel bisogno e degli ascendenti della madre entro il primo grado.

ARTICOLO 45. Se i figli sono più di uno, devono il mantenimento in proporzione alla rispettiva agiatezza, e non secondo il loro numero o la parte che hanno nell'eredità.

ARTICOLO 46²⁰. Il mantenimento dei figli prosegue fino al raggiungimento della maggiore età o fino al termine del ciclo degli studi, a condizione che non superino i venticinque anni. La figlia conserva il diritto al mantenimento se non ha reddito o se il marito non è tenuto a mantenerla.

Parimenti il mantenimento prosegue, senza riguardo all'età, a vantaggio dei figli handicappati che non sono in grado di guadagnarsi la vita.

ARTICOLO 47. In caso di indigenza del padre, la madre precede il nonno nell'obbligo di mantenere il proprio figlio

ARTICOLO 48. Il padre deve provvedere a fare allattare il figlio secondo l'uso e la consuetudine, nel caso in cui la madre stessa non possa allattarlo.

ARTICOLO 49. Chi si assume l'obbligo di mantenere un terzo, di qualsiasi età, per un periodo determinato, è obbligato a farlo. Se il periodo non era determinato, egli lo limita a suo piacimento.

ARTICOLO 50. Il mantenimento comprende il cibo, il vestiario, l'abitazione, l'istruzione, e tutto ciò che è considerato necessario secondo gli usi e la consuetudine.

ARTICOLO 51. Il diritto al mantenimento si estingue quando viene meno la sua causa e va restituito quanto l'obligato è stato costretto a pagare senza causa.

ARTICOLO 52. Il mantenimento viene determinato con riferimento alla fortuna dell'obligato, allo stato dell'avente diritto e al costo della vita.

ARTICOLO 53. Se gli aventi diritto al mantenimento sono più di uno e l'obligato non può mantenerli tutti, la moglie ha la precedenza sui figli e i figli minorenni sugli ascendenti.

ARTICOLO 53 BIS²¹. Chi è condannato al pagamento del mantenimento o della rendita in seguito a divorzio e omette volontariamente per un mese di pagare quanto dovuto è punito con la detenzione per un periodo variabile tra i tre mesi e l'anno e con una multa da 100 a 1000 dinari.

L'adempimento sospende le procedure, il giudizio o l'esecuzione della pena.

Tunisia

Libro quinto

La custodia

ARTICOLO 54. La custodia (*al- hadāna*) consiste nel garantire la protezione del figlio nella sua dimora e nell'allevarlo.

ARTICOLO 55. Se la titolare della custodia rifiuta di assumerla, non vi viene costretta, a meno che non esista altri da lei [in grado di provvedervi].

ARTICOLO 56. Le spese necessarie al custodito sono tratte dal suo patrimonio, se ce l'ha, o altrimenti dal patrimonio di suo padre. Se la custode non ha abitazione, il padre deve provvedere all'alloggio suo e del custodito.

ARTICOLO 57. Durante il matrimonio la custodia è diritto dei due genitori²².

ARTICOLO 58²³. Il titolare della custodia deve essere maggiorenne, sano di mente, onesto, in grado di provvedere alle necessità del custodito, immune da malattie contagiose e inoltre, se maschio, deve avere presso di sé una donna che si prenda cura del bambino e deve essere parente di grado proibito relativamente alla custodita femmina.

Se la titolare della custodia è una donna, non deve essere sposata con un uomo che abbia consumato il matrimonio con lei, a meno di diverso apprezzamento del giudice in considerazione dell'interesse del custodito, o se il marito è parente di grado proibito del custodito, o suo tutore, o se il titolare del diritto di custodia omette di chiederla per il periodo di un anno dopo aver avuto conoscenza della consumazione, o se la donna è la nutrice del custodito o se è al contempo madre e tutrice del custodito.

ARTICOLO 59. Se la donna che ha diritto alla custodia è di religione diversa da quella del padre del custodito, la sua custodia non è valida, a meno che il custodito sia minore di cinque anni e non vi sia timore che sia distolto dalla religione del padre. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se la custode è la madre.

ARTICOLO 60²⁴. Al padre, o al tutore diverso dal padre, e alla madre spetta di occuparsi degli affari della persona in custodia, della sua educazione e della sua destinazione agli istituti di istruzione, ma la persona in custodia può passare la notte soltanto presso la persona titolare della custodia stessa. Tutto ciò a meno che il giudice non decida diversamente, in considerazione dell'interesse del custodito.

ARTICOLO 61. Se la titolare della custodia si trasferisce a una distanza tale da impedire al tutore il compimento dei suoi doveri nei confronti del pupillo, essa decade dalla custodia.

ARTICOLO 62. Il padre non può portare il figlio fuori dal paese della madre senza il consenso di questa, fino a che essa resta titolare della custodia, a meno di interesse contrario del figlio

Codice dello statuto personale (decreto del 1 agosto 1956)

ARTICOLO 63. Colei cui è trasferito il diritto di custodia a causa dell'impossibilità fisica della prima custode non può vivere con il custodito insieme con la prima custode senza il consenso del tutore del custodito. In caso contrario perde il diritto di custodia.

ARTICOLO 64²⁵. Colui al quale è conferita la custodia può rinunciarvi. Spetta al giudice in questo caso incaricarne un altro.

ARTICOLO 65. La custode ha diritto a un compenso soltanto per il servizio prestato al custodito nel preparargli i pasti, lavargli i vestiti e simili, secondo gli usi.

ARTICOLO 66. Quando il figlio si trova presso uno dei genitori, l'altro può visitarlo ed esercitare il controllo su di lui. Se chiede di esercitare presso di sé il diritto di visita, le spese di trasferimento sono a suo carico.

ARTICOLO 67²⁶. Se il matrimonio si scioglie per morte, la custodia è affidata al genitore sopravvissuto.

Se il matrimonio si scioglie in vita dei coniugi, la custodia è affidata a uno di loro o a un terzo.

Il giudice nel decidere la questione tiene presente l'interesse del custodito.

La madre, nel caso che la custodia sia conferita a lei, gode della capacità di tutore per quanto riguarda i viaggi del custodito, i suoi studi e gli atti di gestione dei suoi conti patrimoniali.

Il giudice può conferire le attribuzioni della tutela alla madre che esercita la custodia, se il tutore è incapace di esercitarle, se ne ha abusato, se ha mancato ai doveri che normalmente ne derivano, se ha abbandonato il proprio domicilio o è diventato privo di dimora conosciuta, o per qualunque altro motivo che possa nuocere all'interesse del bambino.

Libro sesto La filiazione

ARTICOLO 68. La filiazione si stabilisce per presunzione, per riconoscimento del padre o con la testimonianza di due o più testimoni affidabili.

ARTICOLO 69. In caso di negazione, non sorge la filiazione paterna del figlio della moglie che si provi non aver avuto mai rapporto con il marito, o del figlio della moglie che lo ha partorito dopo un anno che il marito è assente da lei, o dalla morte di lui o dalla data del divorzio.

ARTICOLO 70. Il riconoscimento non ha effetto se vi è prova perentoria contraria. Se il figlio, di origine sconosciuta, riconosce come padre un uomo o come madre una donna dai quali egli potrebbe essere nato, ed essi lo confermano, si stabilisce la loro paternità e maternità e a essi spettano nei suoi confronti i diritti e i doveri propri dei genitori.

ARTICOLO 71. Indipendentemente dalla validità del matrimonio, il bambino partorito

Tunisia

dalla moglie dopo sei mesi o più dal momento del contratto di matrimonio, che si tratti di contratto valido o invalido, è attribuito al marito.

ARTICOLO 72. La rottura della filiazione paterna comporta l'uscita del figlio dalla rete agnaticia e la perdita del diritto al mantenimento e alla successione ereditaria.

ARTICOLO 73. Se una persona riconosce una filiazione che comporta un obbligo per un terzo, come il fratello, lo zio paterno, il nonno o il nipote *ex filio*, tale riconoscimento non fonda la filiazione e ha effetto nei riguardi del solo autore del riconoscimento, in caso di conferma del riconoscimento e se l'autore non ha eredi tranne il riconosciuto. In caso contrario non ha luogo la successione.

Nel determinare se esista un erede oppure no si ha riguardo al giorno della morte dell'autore del riconoscimento, e non del riconoscimento.

ARTICOLO 74. Nel caso in cui un uomo, dopo avere riconosciuto un figlio, lo disconosce, se l'autore del riconoscimento muore prima del figlio, quest'ultimo gli succede in virtù del precedente riconoscimento. Se invece il figlio muore prima del padre, questi non eredita e il patrimonio è accantonato. Alla morte dell'autore del riconoscimento, la successione è devoluta agli eredi di questo.

ARTICOLO 75. Se il marito non riconosce il concepito della moglie o il figlio che gli viene attribuito per presunzione, il disconoscimento ha luogo soltanto per sentenza del giudice. A tal fine sono ammessi tutti i mezzi di prova legali.

ARTICOLO 76. Se il giudice stabilisce il disconoscimento secondo le disposizioni dell'articolo precedente, dispone la rottura del rapporto di filiazione e la separazione perpetua dei due coniugi.

Libro settimo Il trovatello (*al-laqīṭ*)

ARTICOLO 77. Chi, con l'autorizzazione del giudice, si assume il carico del trovatello, è tenuto a mantenerlo fino a che diventi capace di guadagnarsi la vita, a meno che il trovatello non abbia dei beni.

ARTICOLO 78. Il trovatello resta alla persona che lo ha raccolto e nessuno può sottrarglielo, a meno che non compaiano i suoi genitori e che il giudice non lo attribuisca loro.

ARTICOLO 79. I beni in possesso del trovatello restano di sua proprietà.

ARTICOLO 80. Se il trovatello muore senza lasciare eredi, ciò che ha acquistato va al Tesoro. Tuttavia chi si è fatto carico del trovatello può proporre domanda affinché lo Stato lo tenga esente da quanto speso a vantaggio del trovatello nei limiti degli acquisti di quest'ultimo.

Codice dello statuto personale (decreto del 1 agosto 1956)

Libro ottavo

Disposizioni relative allo scomparso (*al-mafqūd*)

ARTICOLO 81. È considerata scomparsa la persona di cui si sono perse le notizie e di cui si ignora se è ancora in vita.

ARTICOLO 82. Nel caso in cui la persona scompaia in tempo di guerra o in circostanze eccezionali in cui la morte è probabile, il giudice fissa un termine non superiore ai due anni per compiere ricerche della persona. Quindi ne dichiara con sentenza la scomparsa.

Se la persona è scomparsa in altre circostanze, è rimessa al giudice la fissazione del periodo al termine del quale si dichiara la scomparsa dopo aver tentato con ogni mezzo di scoprire se la persona è viva o morta.

ARTICOLO 83. Se la persona scomparsa non ha rappresentante, il giudice deve inventariarne il patrimonio e nominare tra i parenti o tra altri da loro chi lo amministri con la sua autorizzazione fino a che non si provi che la persona è viva o morta o che non ne sia dichiarata la scomparsa.

ARTICOLO 84. Se lo scomparso, prima di assentarsi, aveva un rappresentante, tale rappresentante è rimosso soltanto dopo la dichiarazione della scomparsa.

Libro nono
La successione

Titolo primo. Disposizioni generali

ARTICOLO 85. La successione si apre con la morte del *de cuius*, anche se dichiarata giudizialmente, se sono vivi i suoi eredi.

ARTICOLO 86. Se due persone muoiono senza che sia dato di sapere quale è morta prima, non c'è successione reciproca, sia che le morti siano avvenute in uno stesso incidente o no.

ARTICOLO 87. Dalla eredità vengono pagati nell'ordine:

a) i diritti relativi ai beni dell'eredità; b) le spese del funerale e della sepoltura; c) i debiti provati a carico del *de cuius*; d) l'atto di ultima volontà valido ed efficace; e) l'eredità.

Se non vi sono eredi, l'eredità o ciò che ne resta va al Tesoro.

ARTICOLO 88. L'omicidio intenzionale esclude dalla successione: l'omicida non eredita se è l'autore unico o in concorso con altri del reato o se ha reso una falsa testimonianza che ha determinato la condanna, poi eseguita, del *de cuius* alla pena capitale.

Tunisia

Titolo secondo. Gli eredi

ARTICOLO 89. Gli eredi sono di due tipi: titolari di quota fissa o agnati.

ARTICOLO 90. a) I maschi che possono essere eredi sono:

1) il padre; 2) il nonno paterno e gli avi di qualsiasi grado, purché non siano collegati al *de cuius* da alcuna femmina; 3) il figlio; 4) il figlio del figlio di qualsiasi grado; 5) il fratello, germano, consanguineo o uterino che sia; 6) il figlio del fratello germano o consanguineo; 7) il fratello germano o consanguineo del padre; 8) il figlio del fratello germano o consanguineo del padre; 9) il marito.

b) Le femmine che possono essere eredi sono:

1) la madre; 2) l'ava di lato materno, a condizione che il suo collegamento al *de cuius* non sia interrotto da alcun maschio, e l'ava di lato paterno, a condizione che il suo collegamento al *de cuius* non sia interrotto da alcun maschio escluso il padre; 3) la figlia; 4) la figlia del figlio, di qualsiasi grado, a condizione che il suo collegamento al *de cuius* non sia interrotto da alcuna femmina; 5) la sorella, germana, consanguinea o uterina; 6) la moglie.

Titolo terzo. Gli eredi per quota fissa

ARTICOLO 91. La quota fissa (*al-fard*) è una parte determinata dell'eredità che spetta a un erede. La successione degli eredi per quota fissa ha la precedenza. Essi sono:

a) tra i maschi: 1) il padre; 2) l'avo paterno di qualsiasi grado; 3) il fratello uterino; 4) il marito;

b) tra le femmine: 1) la madre; 2) la nonna; 3) la figlia; 4) la figlia del figlio di qualsiasi grado; 5) la sorella germana; 6) la sorella consanguinea; 7) la sorella uterina; 8) la moglie.

ARTICOLO 92. Le quote fisse sono sei: la metà, il quarto, l'ottavo, i due terzi, il terzo e il sesto.

ARTICOLO 93. I titolari della metà sono:

1) il marito, a condizione che non vi sia discendente della moglie chiamato a succedere, maschio o femmina;

2) la figlia, a condizione che sia l'unica discendente del *de cuius*, a esclusione di qualsiasi altro figlio maschio o femmina;

3) la figlia del figlio, a condizione che non concorra con alcun figlio, maschio o femmina, o con alcun discendente del figlio;

4) la sorella germana, a condizione che non vi sia il padre, né alcun figlio, maschio o femmina, né alcun discendente del figlio o del fratello germano;

5) la sorella consanguinea, a condizione che non vi siano coloro che sono stati ricordati per il caso della sorella germana, né altri fratelli o sorelle consanguinei.

Codice dello statuto personale (decreto del 1 agosto 1956)

ARTICOLO 94. I titolari del quarto sono due:

- 1) il marito, se in concorso con un discendente della moglie chiamato a succedere;
- 2) la moglie, se non vi è discendente del marito chiamato a succedere.

ARTICOLO 95. L'ottavo è la quota fissa della moglie se il marito ha un discendente chiamato a succedere.

ARTICOLO 96. I titolari dei due terzi sono quattro:

- 1) due o più figlie, a condizione che non vi sia figlio;
- 2) le due figlie del figlio, a condizione che il *de cuius* non abbia lasciato né figlio, maschio o femmina, né figlio del figlio;
- 3) le due sorelle germane, a condizione che il *de cuius* non abbia lasciato padre, né figlio, maschio o femmina, né fratello germano;
- 4) le due sorelle consanguinee, a condizione che il *de cuius* non abbia lasciato le persone ricordate per il caso delle due sorelle germane, né fratello uterino.

ARTICOLO 97. I titolari del terzo sono tre:

- 1) la madre, a condizione che il *de cuius* non abbia lasciato un discendente chiamato a succedere, né due o più fratelli;
- 2) i fratelli uterini, a condizione che siano più di uno e che il *de cuius* non abbia lasciato il padre, né figlio, maschio o femmina, né discendente del figlio;
- 3) il nonno, se concorre con fratelli del *de cuius*, e se il terzo è per lui la parte migliore.

ARTICOLO 98. I titolari del sesto sono sette:

- 1) il padre, a condizione che il *de cuius* abbia lasciato il figlio o il figlio del figlio, maschio o femmina;
- 2) la madre, a condizione che il *de cuius* abbia lasciato il figlio, o il discendente del figlio, o due o più fratelli, chiamati a succedere o esclusi;
- 3) la figlia del figlio, a condizione che il *de cuius* abbia lasciato con lei una sola figlia e che non vi sia un figlio del figlio;
- 4) la sorella consanguinea, a condizione che il *de cuius* abbia lasciato insieme a lei una sola sorella germana e che non vi siano né padre, né figlio, maschio o femmina, né fratello consanguineo;
- 5) il fratello uterino, a condizione che sia unico e che il *de cuius* non abbia lasciato insieme a lui né padre, né nonno, né figlio, né figlio del figlio, maschio o femmina, né sorella uterina;
- 6) l'ava, paterna o materna, purché sia unica. Se vi sono due ave, il sesto è diviso tra loro, se sono dello stesso grado o se quella di lato materno è più remota; se invece l'ava di lato materno è più prossima, ha diritto all'intero sesto;
- 7) il nonno, quando il *de cuius* ha lasciato un figlio o un discendente del figlio e non vi è il padre.

Tunisia

Titolo quarto. Descrizione delle parti spettanti ai titolari di quota fissa in concorso con altri eredi

ARTICOLO 99. Tre sono i casi di successione del padre:

1) la successione per quota fissa, a esclusione di quella a titolo di agnato, che è del sesto. Questo ha luogo nel caso di concorso con il figlio e il figlio del figlio di qualsiasi grado;

2) la successione per quota fissa e a titolo di agnato, quando il padre concorre con la figlia e la figlia del figlio di qualsiasi grado;

3) la successione a titolo di agnato in caso di assenza del figlio o del discendente del figlio di qualsiasi grado.

ARTICOLO 100. Tre sono i casi relativi ai fratelli uterini:

1) il sesto, se il fratello uterino è unico;

2) il terzo, se i fratelli uterini sono due o più, maschi o femmine, da dividere in parti uguali;

3) vi è decadenza se esistono un figlio, o un figlio di un figlio di qualsiasi grado, una figlia, una figlia di un figlio di qualsiasi grado, il padre o il nonno.

ARTICOLO 101. Due sono i casi relativi al marito:

1) la metà, se non vi è figlio, né discendente del figlio di qualsiasi grado;

2) il quarto, se vi è figlio o discendente del figlio di qualsiasi grado.

ARTICOLO 102. Due sono i casi relativi alla o alle mogli:

1) il quarto, alla o alle mogli, se non vi è figlio o discendente del figlio di qualsiasi grado;

2) l'ottavo se vi è figlio o discendente del figlio di qualsiasi grado.

ARTICOLO 103. Tre sono i casi relativi alle figlie.

1) la metà se la figlia è unica;

2) i due terzi se le figlie sono due o più;

3) la successione a titolo di agnato per altri per l'intervento del fratello. In tal caso al maschio va la parte di due femmine.

ARTICOLO 104. Le figlie del figlio sono come la figlia. Sei sono i casi loro relativi:

1) la metà se è unica e non vi è altro erede a quota fissa;

2) i due terzi se sono due o più, nel caso in cui non vi siano figlie;

3) il sesto se concorrono con una sola figlia per il completamento dei due terzi;

4) non succedono se vi sono due o più figlie, a meno che non esista un figlio del figlio del loro stesso grado;

5) se vi è un discendente del figlio di grado inferiore al loro, questo le rende agnati e dividono tra di loro il rimanente attribuendo al maschio la quota di due femmine;

6) esse sono escluse dal figlio

Codice dello statuto personale (decreto del 1 agosto 1956)

ARTICOLO 105. Cinque sono i casi che riguardano le sorelle germane:

- 1) la metà, se ve n'è soltanto una e non esiste altro erede a quota fissa;
- 2) i due terzi se sono due o più;
- 3) succedono a titolo di agnato per altri in presenza del fratello germano o del nonno. Al maschio va la parte di due femmine;
- 4) in posizione di agnati, a esse va il rimanente in concorso con le figlie e le figlie del figlio;
- 5) esse sono escluse dal padre, dal figlio e dal figlio del figlio di qualsiasi grado.

ARTICOLO 106. I casi relativi alle sorelle consanguinee sono sei:

- 1) la metà, se ce n'è una;
- 2) i due terzi, se sono due o più, e non vi sono sorelle germane;
- 3) il sesto, se in concorso con l'unica sorella germana;
- 4) la successione agnatizia se vi sono due sorelle germane e con loro concorre il fratello consanguineo. Il rimanente si divide tra di loro attribuendo al maschio la parte di due femmine;
- 5) succedono a titolo di agnato se concorrono con le figlie o con le figlie del figlio;
- 6) esse vengono escluse dal padre, dal figlio, dal figlio del figlio di qualsiasi grado, dal fratello germano, dalla sorella germana, se è diventata agnato con le figlie o con le figlie del figlio, dalle due sorelle germane, se con esse non vi è un fratello consanguineo.

ARTICOLO 107. Tre sono i casi relativi alla madre:

- 1) il sesto, se il *de cuius* lascia un figlio, un discendente di un figlio di qualsiasi grado, o se ci sono due o più fratelli di qualsiasi tipo, germani, consanguinei o uterini;
- 2) il terzo dell'intera eredità in assenza delle persone summenzionate; 3) il terzo del rimanente dopo aver attribuito la quota spettante al coniuge, e questo in due casi: se esistono il marito e i due genitori; se esistono la moglie e i due genitori.

Se, al posto del padre, c'è il nonno, la madre ha diritto al terzo del patrimonio dopo che sia stata detratta la quota del coniuge.

ARTICOLO 108. I casi relativi al nonno in concorso con altro erede sono quattro:

- 1) se con lui c'è un figlio o un figlio di un figlio di qualsiasi grado, gli spetta il sesto, senza che possa attendersi nulla in più;
- 2) se con lui concorrono soltanto eredi titolari di quota fissa, gli spetta il sesto, e, se vi è un rimanente, egli lo prende a titolo di agnato;
- 3) se con lui concorrono soltanto dei fratelli, gli spetta la quota maggiore tra il terzo e la partecipazione alla divisione del rimanente.

Il terzo diviene obbligatorio se il numero dei fratelli è superiore a due maschi o quattro femmine. La partecipazione alla divisione diviene obbligatoria ed egli è assimilato al fratello con il quale partecipa alla divisione, secondo la regola per cui al maschio va la parte di due femmine, se il numero dei fratelli è di un solo maschio e tre femmine;

Tunisia

4) se con lui vi sono fratelli e titolari di quota fissa, egli ha quanto più gli conviene tra: l'intero sesto, il terzo del rimanente dopo l'attribuzione delle quote agli aventi diritto o la partecipazione alla divisione con i fratelli.

ARTICOLO 109. Se fratelli germani e consanguinei si trovano con il nonno, il fratello germano al momento della divisione fa tener conto al nonno del fratello [consanguineo], quindi prenderà possesso della parte spettante a questi e la farà sua.

ARTICOLO 110. Se con il nonno si trovano una sola sorella germana e una sorella consanguinea, la sorella germana farà tenere conto al nonno della presenza della sorella consanguinea: la metà andrà al nonno e la metà alla sorella germana, mentre alla sorella consanguinea non andrà nulla. Se con il nonno e l'unica sorella germana si trovano due o tre sorelle consanguinee, a queste ultime tocca ciò che resta dopo che si sia tenuto conto nella divisione del nonno, dell'insieme delle sorelle e che la sorella germana abbia preso la metà.

ARTICOLO 111. Alla nonna va il sesto, che sia materna o paterna, che ve ne sia una o più, se esse sono di un unico grado, o se quella paterna è più prossima in grado come la madre del padre, la madre della madre e la madre del padre del padre. In questo caso la nonna materna prenderà da sola il sesto e la nonna paterna non eredita in presenza del padre. La madre della madre e la madre del padre non ereditano in presenza della madre.

ARTICOLO 112. Se le parti degli aventi diritto a quota fissa eccedono l'eredità, questa è divisa tra di loro in proporzione alle loro rispettive quote.

Titolo quinto. La successione a titolo di agnato

ARTICOLO 113. Gli agnati sono di tre tipi: 1) gli agnati *iure proprio*; 2) gli agnati per altri; 3) gli agnati con altri.

ARTICOLO 114. L'agnato *iure proprio* succede nell'intera eredità se è solo, nel rimanente, se c'è, dopo i titolari di quota fissa; è escluso se non c'è rimanente. Sono agnati *iure proprio*: 1) il padre; 2) l'avo, di qualsiasi grado; 3) il figlio; 4) il figlio del figlio di qualsiasi grado; 5) il fratello germano o consanguineo; 6) il figlio del fratello germano o consanguineo di qualsiasi grado; 7) il fratello germano o consanguineo del padre; 8) il figlio del collaterale dell'ascendente maschio di qualsiasi grado; 9) il Tesoro.

ARTICOLO 115. Gli agnati *iure proprio* sono divisi in classi, delle quali l'una prece de l'altra secondo quanto segue: 1) il padre; 2) i genitori; 3) gli ascendenti ulteriori e i fratelli, che formano un unico ordine; 4) i figli dei fratelli; 5) gli zii paterni e i loro figli in un unico ordine; tra di essi la precedenza è determinata in base al grado di parentela; 6) il Tesoro.

ARTICOLO 116. Chi appartiene a una classe esclude chi appartiene alla classe più remota.

Codice dello statuto personale (decreto del 1 agosto 1956)

ARTICOLO 117. Se due eredi appartengono alla stessa classe, ma sono di due gradi diversi, il più prossimo in grado prevale sul più remoto.

ARTICOLO 118. Se due persone appartengono alla stessa classe e allo stesso grado, ma differiscono nella forza del vincolo, quella dal vincolo più forte prevale su quella dal vincolo più debole.

ARTICOLO 119. L'agnato per altri è qualunque femmina che sia resa agnato da un maschio. Gli agnati per altri sono quattro: 1) la figlia; 2) la figlia del figlio; 3) la sorella germana; 4) la sorella consanguinea.

La figlia è resa agnato dal proprio fratello e succede insieme a lui nell'intero patrimonio o in ciò che ne rimane, con attribuzione al maschio della parte di due femmine; la figlia del figlio è resa agnato dal proprio fratello e dal figlio di suo zio paterno di grado pari al suo, senza condizione; essa è resa agnato anche dal figlio del figlio inferiore a lei in grado, a condizione che non sia chiamata a succedere nei due terzi. La sorella germana o consanguinea è resa agnato dal proprio fratello o dal proprio nonno, che succede con lei come se fosse suo fratello.

ARTICOLO 120. Le femmine che non hanno diritto a quota fissa e che hanno un fratello non sono da questi rese agnato, come per esempio lo zio paterno con la zia paterna; il figlio dello zio paterno con la figlia dello zio paterno; il figlio del fratello con la figlia del fratello. I beni vanno al fratello e la sorella non ha diritto ad alcunché.

ARTICOLO 121. L'agnato con altri è ogni femmina che diviene agnato perché si trova con un'altra femmina. I casi di agnato con altri sono due:

1) una o più sorelle germane che si trovano con una o più figlie, o con una o più figlie del figlio;

2) la sorella consanguinea che si trova con una o più figlie, o con una o più figlie del figlio

Titolo sesto. L'esclusione

ARTICOLO 122. L'esclusione ha luogo quando un dato erede è escluso dalla successione, totalmente o parzialmente, da un'altra persona. Essa è di due tipi:

1) l'esclusione parziale, che consiste nel ridurre una parte ereditaria;

2) l'esclusione totale dalla successione.

ARTICOLO 123. Non possono essere esclusi totalmente sei eredi: 1) il padre; 2) la madre; 3) il figlio; 4) la figlia; 5) il marito; 6) la moglie.

Possono subire l'esclusione parziale i coniugi, i genitori, il nonno, la figlia del figlio, la sorella germana e la sorella consanguinea.

ARTICOLO 124. Gli eredi che ne escludono parzialmente altri sono sei: 1) il figlio; 2) il figlio del figlio; 3) la figlia; 4) la figlia del figlio; 5) i fratelli di qualsiasi tipo; 6) la sorella germana.

Tunisia

ARTICOLO 125. Il figlio e il figlio del figlio escludono: il marito, riducendo la sua quota dalla metà a un quarto; la moglie, riducendone la quota dal quarto all'ottavo; la madre, riducendone la quota dal terzo al sesto; e il padre e il nonno trasformandoli da eredi a titolo di agnati ad aventi diritto al sesto.

ARTICOLO 126. La figlia unica esclude: la figlia del figlio, riducendone la quota dalla metà al sesto; le due figlie del figlio, riducendone la quota dai due terzi al sesto; la sorella germana o consanguinea, riducendone la quota dal sesto alla successione a titolo di agnato; le due sorelle germane o consanguinee, riducendone la quota dal sesto alla successione a titolo di agnato; il marito, riducendone la quota dalla metà al quarto; la moglie, riducendone la quota dal quarto all'ottavo; la madre, riducendone la quota dal terzo al sesto; il padre e il nonno, riducendone le quote dalla successione agnatizia al sesto, restando loro il diritto al rimanente, se c'è.

ARTICOLO 127. La figlia del figlio esclude le figlie del figlio più remote in grado, se queste non sono rese agnato da un fratello o dal discendente di uno zio paterno di grado pari al loro; la figlia del figlio, se unica, vede ridotta la sua quota dalla metà al sesto; se ve ne sono due, dai due terzi al sesto.

La figlia del figlio esclude la sorella germana o consanguinea, riducendone i diritti dalla metà alla successione agnatizia; esclude le due sorelle germane o consanguinee, riducendone i diritti dai due terzi alla successione agnatizia.

Esclude il marito, riducendone i diritti dalla metà al quarto; e la moglie, riducendone i diritti dal quarto all'ottavo.

Esclude la madre, riducendone i diritti dal terzo al sesto, e il padre e il nonno trasformandoli da eredi a titolo agnatizio ad aventi diritto al sesto, restando fermo che il rimanente va a loro, se ce n'è.

Quanto ai fratelli, maschi o femmine, di qualsiasi tipo, che siano chiamati alla successione o ne siano esclusi, essi escludono la madre, riducendone i diritti dal terzo al sesto.

ARTICOLO 128. La sorella germana esclude la sorella consanguinea, riducendone i diritti dalla metà al sesto, se con lei non si trova un fratello consanguineo che la rende agnato; ed esclude le due sorelle consanguinee, riducendone i diritti dai due terzi al sesto, se con esse non vi è un fratello consanguineo.

ARTICOLO 129. Gli eredi che escludono in modo totale altri sono sedici: 1) il figlio; 2) il figlio del figlio di qualsiasi grado; 3) la figlia; 4) la figlia del figlio; 5) il fratello germano; 6) il fratello consanguineo; 7) il figlio del fratello germano; 8) il figlio del fratello consanguineo; 9) il fratello germano del padre; 10) il figlio del fratello germano del padre; 11) la figlia e la figlia del figlio con la sorella germana; 12) le due sorelle germane; 13) il padre; 14) il nonno; 15) la madre; 16) la nonna materna.

ARTICOLO 130. Se vi è un figlio, o un figlio del figlio di qualsiasi grado, non ereditano i discendenti di grado inferiore, maschi o femmine, né i fratelli germani, consanguinei o uterini, né i fratelli germani o consanguinei del padre.

Codice dello statuto personale (decreto del 1 agosto 1956)

ARTICOLO 131. La figlia o la figlia del figlio esclude completamente dalla successione il fratello uterino, sia esso unico o ve ne sia più di uno, maschio o femmina. Le due figlie escludono il fratello uterino e la figlia del figlio, che ve ne sia una sola o più, se non vi è fratello o figlio dello zio paterno di pari grado con cui succede, a titolo di agnato, in ciò che resta, in modo che al maschio vada la parte di due femmine. Assimilata alle due figlie è la figlia del figlio relativamente alle figlie del figlio del figlio più remote in grado di lei.

ARTICOLO 132. Il fratello germano esclude completamente il fratello consanguineo, che sia unico o che ve ne siano più di uno, e il fratello, germano o consanguineo, del padre. Per quanto riguarda il fratello uterino, esso non è escluso dal germano.

ARTICOLO 133. Il fratello consanguineo esclude completamente il fratello germano o consanguineo del padre e i figli del fratello, anche se germano.

ARTICOLO 134. Il figlio del fratello germano esclude completamente lo zio paterno, anche se germano, il figlio del fratello consanguineo e i figli del fratello più remoti in grado.

ARTICOLO 135. Il figlio del fratello consanguineo esclude completamente lo zio paterno, anche se germano, e i figli del fratello, anche se germano, più remoti in grado.

ARTICOLO 136. Il fratello germano del padre esclude completamente il fratello consanguineo del padre e i figli dello zio paterno, che sia germano o consanguineo, più remoti in grado.

ARTICOLO 137. Il figlio dello zio paterno germano esclude il figlio dello zio paterno consanguineo, e tutti i figli dei figli dello zio paterno, germano o consanguineo, più remoti in grado.

ARTICOLO 138. La figlia con la sorella germana o la figlia del figlio con la sorella germana escludono completamente il fratello consanguineo, che sia unico o ve ne sia più di uno.

ARTICOLO 139. Le due sorelle germane escludono completamente la sorella consanguinea, se con essa non c'è un fratello che la renda agnato.

ARTICOLO 140. Il padre esclude completamente il nonno, la nonna paterna, lo zio paterno e il fratello.

ARTICOLO 141. Il nonno esclude completamente gli ascendenti ulteriori, i-fratelli uterini, lo zio paterno e i figli del fratello.

ARTICOLO 142. La madre esclude completamente la nonna materna e la nonna paterna.

ARTICOLO 143. La nonna materna esclude completamente la nonna paterna di grado più remoto.

Tunisia

ARTICOLO 143 BIS. Se non vi sono agnati e le quote fisse non esauriscono l'eredità, ciò che resta viene accresciuto agli eredi per quota fissa in proporzione alle rispettive quote.

Per quanto riguarda la o le figlie, o la figlia del figlio di qualsiasi grado, a esse va accresciuto ciò che resta anche in presenza di agnati *iure proprio*, che si tratti di fratelli e di zii paterni o di loro figli, e del Tesoro²⁷.

Titolo settimo. Disposizioni relative a questioni particolari

*Il caso muštaraka*²⁸

ARTICOLO 144. Se la donna muore lasciando il marito e la madre, oppure la nonna, fratelli uterini e uno o più fratelli germani, i fratelli uterini e i germani si dividono in parti uguali ciò che eccede la quota del marito e della madre o della nonna. Nella divisione non si fa differenza tra maschio e femmina o tra fratello germano e uterino.

Se con i fratelli germani si trovano fratelli consanguinei, questi decadono.

*Il caso mālikiyya*²⁹

ARTICOLO 145. Se la donna lascia il marito e la madre oppure una nonna, fratelli uterini, uno o più fratelli germani e un nonno, il marito ha diritto alla metà, la madre o la nonna al sesto, il nonno al sesto e al fratello germano o consanguineo va ciò che resta, e cioè il sesto, a titolo di successione agnatizia. Nulla va ai fratelli uterini.

*Il caso akdariyya*³⁰

ARTICOLO 146. Se la donna lascia il marito, la madre, due sorelle, germane e una consanguinea, e un nonno, al marito va la metà, alla madre il terzo, alla sorella la metà, al nonno il sesto: tuttavia le parti spettanti alla sorella e al nonno sono riunite e divise tra di loro attribuendo al maschio la parte di due femmine.

Titolo ottavo. Questioni diverse

ARTICOLO 147. Per il concepito viene accantonata la maggiore tra le parti spettanti a un solo figlio o una sola figlia, se il concepito concorre con gli altri eredi o li esclude parzialmente. Se li esclude totalmente, viene accantonata l'intera eredità e non si procede alla divisione.

Codice dello statuto personale (decreto del 1 agosto 1956)

ARTICOLO 148. Se il concepito, in caso di nascita, concorresse con gli altri eredi o li escludesse parzialmente, coloro la cui quota non sarebbe modificata ricevono quanto spetta loro. Coloro la cui quota sarebbe ridotta, prendono il minimo. Chi, in dipendenza dal sesso del nascituro, potrebbe risultare completamente escluso non prende niente.

ARTICOLO 149. Se la donna sostiene di essere incinta e gli eredi la smentiscono, la cosa è rimessa a specialisti.

ARTICOLO 150. Se il marito muore lasciando la moglie o la donna in ritiro legale, il concepito eredita soltanto se nasce vivo entro un termine non superiore all'anno.

Il concepito eredita soltanto da suo padre, tranne che nei seguenti casi:

1) se nasce vivo entro 365 giorni al massimo dalla data della morte o del divorzio, se la madre si trovava in ritiro legale da vedovanza o da divorzio e il *de cuius* è morto durante il ritiro legale;

2) se nasce vivo non oltre 270 giorni dalla data della morte del *de cuius*, nel caso in cui sia stato concepito in un matrimonio esistente al momento della morte.

ARTICOLO 151. Per lo scomparso viene accantonata la quota che gli spetterebbe dell'eredità del *de cuius*. Se compare vivo, la prende. Se ne viene dichiarata la morte, la sua parte viene accresciuta agli eredi che ne avrebbero avuto diritto al momento della morte del *de cuius*. Se egli riappare vivo dopo la dichiarazione di morte, prende ciò che della sua parte resta in possesso degli eredi.

ARTICOLO 152. Il figlio della fornicazione³¹ succede alla madre e ai parenti di lei, e gli succedono la madre e i parenti di lei.

Libro decimo

L'interdizione e l'emancipazione

Le cause dell'incapacità sono: la minore età, la pazzia, la debolezza di spirito e la prodigalità.

ARTICOLO 153³². Si considera incapace per età chi non ha ancora raggiunto la maggiore età, cioè i venti anni compiuti.

Il matrimonio del minore, che abbia compiuto i diciassette anni, lo rende capace per quanto attiene al suo stato personale e agli atti civili e commerciali.

ARTICOLO 154³³. Tutore del minore è il padre o, se il padre è morto o è diventato incapace, la madre, salvo quanto disposto all'art. 8 della presente legge in materia di matrimonio.

La nomina del tutore testamentario (*al-waṣī*) da parte del padre è efficace soltanto dopo la morte o la perdita di capacità della madre.

Se entrambi i genitori muoiono o divengono incapaci e non vi è tutore testamentario, il giudice deve nominarne uno.

Tunisia

ARTICOLO 155³⁴. Il padre, quindi la madre e in ultimo il tutore testamentario esercitano di diritto la tutela sul minore. La decadenza dalla tutela è dichiarata dal giudice per le cause stabilite dalla Legge.

ARTICOLO 156. Il minore che non ha compiuto i tredici anni è considerato privo di discernimento e tutti i suoi atti sono nulli.

Il minore che ha compiuto i tredici anni è considerato dotato di discernimento (*al-mumayyiz*) e i suoi atti sono efficaci se per lui completamente vantaggiosi, nulli se per lui completamente pregiudizievoli. Negli altri casi, la loro efficacia dipende dall'autorizzazione del tutore.

ARTICOLO 157. Se il minore sottoposto a tutela compie i venti anni e non è stato nel frattempo dichiarato incapace per un'altra causa, diventa di diritto pienamente capace di esercitare i propri diritti civili e tutti i suoi atti sono efficaci.

ARTICOLO 158. Il giudice può dichiarare l'emancipazione limitata o assoluta del minore, così come può revocarla in caso di necessità.

Gli atti del minore emancipato compiuti nei limiti dell'emancipazione sono efficaci e validi.

ARTICOLO 159. Il minore infraquindicenne non può essere emancipato.

La pazzia e la debolezza di spirito

ARTICOLO 160. Il pazzo è la persona che ha perso la ragione, sia che si tratti di pazzia continua o inframezzata da intervalli di lucidità.

Il debole di spirito è la persona non completamente consapevole, che non conduce bene i propri affari, che non conosce gli atti correnti ed è raggirata nelle compravendite.

ARTICOLO 161. Nei casi previsti dall'articolo precedente, l'interdizione è dichiarata mediante sentenza del giudice. Il giudice può far ricorso a specialisti

ARTICOLO 162. Gli atti compiuti dall'interdetto senza l'intervento del tutore sono nulli se non ratificati da quest'ultimo.

ARTICOLO 163. Gli atti del pazzo sono inefficaci. Gli atti del debole di spirito prima dell'interdizione possono essere annullati se il vizio era conosciuto al momento della loro conclusione.

La prodigalità

ARTICOLO 164. Il prodigo è chi non amministra bene il proprio patrimonio, dissipandolo e scialacquandolo. La sua interdizione dipende da sentenza del giudice.

Codice dello statuto personale (decreto del 1 agosto 1956)

ARTICOLO 165. Tutti gli atti posti in essere dal prodigo prima della sentenza di interdizione sono validi ed efficaci e non sono revocabili. L'efficacia di quelli posti in essere dopo tale data è sottoposta all'autorizzazione del suo tutore.

ARTICOLO 166. Il riconoscimento effettuato dal prodigo non ha effetti patrimoniali.

Disposizioni comuni

ARTICOLO 167. L'interdizione dichiarata per sentenza è revocata per sentenza. Fa eccezione l'interdizione [incapacità] dovuta alla minore età.

ARTICOLO 168. L'interdetto, qualunque sia la causa dell'interdizione, può presentare direttamente domanda al giudice per la revoca dell'interdizione stessa.

ARTICOLO 169. Le disposizioni del presente titolo sono applicabili nonostante le eccezioni previste altrove nel presente codice.

ARTICOLO 170. Le disposizioni del presente titolo si applicano allo stesso modo all'interdetto di sesso maschile e di sesso femminile.

Libro undicesimo³⁵

L'atto di ultima volontà (*al-waṣīyya*)

Titolo primo. Disposizioni generali

ARTICOLO 171. L'atto di ultima volontà è un atto traslativo a titolo di liberalità relativo al tempo che segue la morte e avente a oggetto una cosa o il suo godimento (*al-manfa'a*).

ARTICOLO 172. Se all'atto di ultima volontà è apposta una condizione non valida, l'atto è valido e la condizione è considerata come non apposta.

ARTICOLO 173. L'atto di ultima volontà può essere compiuto a favore dei luoghi di culto e delle associazioni legalmente costituite.

ARTICOLO 174. L'atto di ultima volontà è valido nonostante la differenza di religione tra l'autore e il beneficiario.

ARTICOLO 175. Se il beneficiario è straniero, l'atto di ultima volontà è valido a condizione di reciprocità.

ARTICOLO 176. L'atto di ultima volontà è concluso soltanto per atto pubblico o con scritto redatto, datato e firmato dall'autore.

ARTICOLO 177. L'autore può revocare l'atto di ultima volontà. La revoca va fatta nelle forme di cui all'art. 176.

Tunisia

ARTICOLO 180. La destinazione da parte dell'autore dell'atto di ultima volontà a tutti o a parte degli eredi di cose determinate del suo patrimonio che corrispondono alle rispettive quote dell'eredità è lecita e con la morte diviene obbligatoria.

Ciò che eccede è sottoposto alle disposizioni relative all'atto di ultima volontà obbligatorio fatto a favore dell'erede.

Titolo terzo. Il beneficiario

ARTICOLO 181. Al momento della morte, il beneficiario ha diritto all'oggetto di cui è stato disposto per atto di ultima volontà con tutto ciò che vi è stato aggiunto.

ARTICOLO 182. L'atto di ultima volontà avente a oggetto il godimento [di una cosa] è valido soltanto per una generazione, all'estinzione della quale la cosa torna all'eredità del disponente.

ARTICOLO 183. L'atto di ultima volontà a beneficio di due o più persone è ridotto al terzo, se ne eccede, e viene diviso in parti uguali o no secondo l'intenzione del disponente.

ARTICOLO 184. L'atto di ultima volontà a favore del concepito è valido a condizione che al momento dell'atto il concepimento sia già avvenuto e che il nascituro sia partorito vivo entro il termine stabilito all'art. 35 della presente legge.

I frutti della cosa oggetto dell'atto di ultima volontà sono sottoposti a provvedimenti conservativi dal momento della morte del disponente al momento del parto.

Titolo secondo. L'autore dell'atto di ultima volontà

ARTICOLO 178. L'interdetto per prodigalità o debolezza di spirito, o che ha compiuto i diciotto anni può disporre per atto di ultima volontà con l'approvazione del giudice.

ARTICOLO 179. Non si può disporre per atto di ultima volontà a favore dell'erede, né per più del terzo dell'eredità, senza l'autorizzazione degli eredi data dopo la morte dell'autore.

Titolo quarto. Dell'oggetto

ARTICOLO 185. In caso di perimento o evizione della cosa oggetto dell'atto di ultima volontà, il beneficiario non ha diritto ad alcunché. Se il perimento o l'evizione sono parziali, il beneficiario ha diritto a quanto resta.

Codice dello statuto personale (decreto del 1 agosto 1956)

ARTICOLO 186. La cosa oggetto dell'atto di ultima volontà deve esistere al momento dell'atto e deve essere di proprietà del disponente se è cosa determinata.

ARTICOLO 187. L'atto di ultima volontà a favore di persona diversa dall'erede si esegue sul terzo dell'eredità, senza necessità di autorizzazione da parte degli eredi.

ARTICOLO 188. L'atto di ultima volontà della persona che non ha debiti né eredi si esegue anche sull'intero patrimonio, senza riguardo ai diritti successori del Tesoro.

ARTICOLO 189. L'atto di ultima volontà avente a oggetto il godimento di una cosa determinata è eseguito per il periodo specificato. Se questo non è stato determinato, il beneficiario può goderne per tutta la vita, a meno di disposizione contraria contenuta nell'atto stesso.

ARTICOLO 190. L'atto di ultima volontà che comporta il prestito di una somma di denaro si esegue soltanto nei limiti del terzo dell'eredità, a meno di autorizzazione degli eredi.

Titolo quinto. L'atto di ultima volontà obbligatorio (*al-waṣīyya al-wāğiba*)

ARTICOLO 191. Se una persona muore lasciando i figli di un figlio o di una figlia premorti o morti insieme a lui, a beneficio di tali nipoti *ex filio* è obbligatorio un atto di ultima volontà equivalente alla quota che il loro genitore avrebbe ereditato dall'avo defunto, considerando la sua morte effetto della morte dell'avo, sempre che ciò non superi il terzo dell'eredità.

Tali discendenti non hanno tuttavia diritto all'atto di ultima volontà menzionato:

- 1) se succedono all'ascendente del genitore in quanto loro nonno o nonna;
- 2) se il nonno o la nonna hanno disposto per atto di ultima volontà durante la vita a loro vantaggio o hanno loro dato senza corrispettivo la somma dell'atto di ultima volontà obbligatorio. Se il nonno con atto di ultima volontà ha disposto a loro vantaggio di meno di tale somma, è obbligatorio completare ciò che manca; se ha disposto di più di tale somma, si applicano all'eccedenza le regole generali sull'atto di ultima volontà.

L'atto di ultima volontà obbligatorio ha la precedenza sull'atto di ultima volontà facoltativo; gli atti di ultima volontà facoltativi hanno lo stesso rango e sono ridotti proporzionalmente in caso di concorso.

ARTICOLO 192. L'atto di ultima volontà obbligatorio è destinato soltanto alla prima generazione di figli del figlio, maschio e femmina. Tra di loro si divide in modo che al maschio va la parte di due femmine.

Tunisia

Titolo sesto. L'accettazione e il rifiuto

ARTICOLO 193. L'atto di ultima volontà può essere rifiutato dal beneficiario o dal suo rappresentante.

ARTICOLO 194. Il rifiuto deve essere dato dopo la morte del disponente nel termine massimo di due mesi dalla data della conoscenza da parte del beneficiario dell'atto.

Il silenzio del beneficiario che abbia avuto conoscenza dell'atto di ultima volontà fino allo spirare del termine ricordato è considerato accettazione.

Se egli muore durante tale periodo, i suoi eredi gli subentrano dal giorno in cui hanno notizia dell'atto di ultima volontà.

ARTICOLO 195. Se il beneficiario accetta in parte l'atto di ultima volontà e in parte lo rifiuta, questo è obbligatorio per la parte accettata e nullo per l'altra.

In caso di pluralità di beneficiari, se soltanto alcuni accettano l'atto di ultima volontà, esso è eseguito rispetto a quelli che hanno accettato ed è nullo rispetto agli altri.

ARTICOLO 196. L'accettazione data dopo il rifiuto non vale, né il rifiuto dopo l'accettazione, a meno che gli eredi non diano il loro assenso.

Titolo settimo. Nullità dell'atto di ultima volontà

ARTICOLO 197. L'atto di ultima volontà è nullo:

- 1) in caso di pazzia assoluta del disponente, che perduri sino alla morte;
- 2) se il beneficiario muore prima del disponente;
- 3) se la cosa oggetto dell'atto perisce prima della morte del disponente;
- 4) in caso di rifiuto del beneficiario dopo la morte del disponente.

ARTICOLO 198. L'atto di ultima volontà facoltativo o obbligatorio è nullo se il beneficiario uccide volontariamente il disponente o ne causa la morte come agente principale o correo o complice, o se ha determinato con la sua falsa testimonianza la condanna alla pena capitale del disponente. Tutto questo se l'omicidio era senza causa giustificativa e se l'omicida era sano di mente e di tredici anni compiuti.

ARTICOLO 199. La nullità totale o parziale dell'atto di ultima volontà fa rientrare nell'eredità del disponente la cosa che ne formava l'oggetto.

Codice dello statuto personale (decreto del 1 agosto 1956)

Libro dodicesimo³⁶

La donazione

Titolo primo. Disposizioni generali

ARTICOLO 200. La donazione è un contratto con cui una persona trasferisce a un'altra un bene senza corrispettivo.

Il donante può, senza rinunciare allo spirito di liberalità, imporre al donatario il compimento di una prestazione determinata. Ciò è detto donazione con onere.

Titolo secondo. Elementi essenziali della donazione

ARTICOLO 201. La donazione si perfeziona con la consegna della cosa donata al donatario.

La donazione è nulla se il donante o il donatario muoiono prima della consegna, anche se il donatario ha prodigato ogni sforzo per ottenere la consegna della cosa.

ARTICOLO 202. Le regole relative alla consegna della cosa venduta si applicano alla consegna della cosa donata, in quanto non contrarie alla natura della donazione e alle regole a essa particolari.

ARTICOLO 203. Se la cosa donata non è consegnata, il donatario può esigerla.

ARTICOLO 204. La donazione è valida solo con atto pubblico.

Per quanto riguarda i beni mobili, la donazione è valida con la semplice consegna, nel rispetto delle disposizioni particolari relative ai beni mobili registrati.

ARTICOLO 205. La donazione di beni futuri è nulla.

ARTICOLO 206. Se la donazione è conclusa durante la malattia mortale è considerata atto di ultima volontà.

Titolo terzo. Effetti della donazione

ARTICOLO 207. Il donante non garantisce contro l'evizione della cosa donata se non quando abbia intenzionalmente nascosto la causa dell'evizione o se si tratta di donazione onerosa. Nel primo caso è riconosciuto al donatario un equo indennizzo per il danno subito. Nel secondo caso il donante non garantisce contro l'evizione se non nella misura di ciò che il donatario ha eseguito come onere. Tutto questo a meno di accordo contrario.

In caso di evizione, il donatario è surrogato nei diritti e nelle azioni del donante.

ARTICOLO 208. Il donante non garantisce contro i vizi della cosa donata.

Tunisia

Tuttavia, se il donante ha intenzionalmente nascosto il vizio, o se ha garantito che la cosa donata è esente da vizi, è obbligato a risarcire il danno derivante dal vizio. È parimenti tenuto al risarcimento se la donazione è onerosa. In tal caso tuttavia il risarcimento non supera quanto prestato dal donatario a titolo di onere.

Titolo quarto. La revoca della donazione

ARTICOLO 209. Se il donante si è riservato la facoltà di revocare a suo piacere la donazione, la donazione è valida e la clausola nulla.

ARTICOLO 210. Il donante, nel rispetto dei diritti acquisiti dai terzi secondo la legge, può chiedere la revoca della donazione per una delle cause seguenti, purché non vi sia uno degli impedimenti di cui all'art. 212:

- 1) in caso di mancanza del donatario verso il donante, tale da costituire una grave ingratitudine da parte sua;
- 2) se il donante diviene incapace di provvedere da sé alle necessità della vita secondo quanto conviene alla sua posizione sociale e se diviene incapace di provvedere alle persone che deve mantenere secondo la legge;
- 3) se dopo la donazione al donante nasce un figlio che è ancora vivo al momento della revoca.

ARTICOLO 211. Il diritto di chiedere la revoca della donazione per ingratitudine decade quando sia trascorso un anno dal giorno in cui ha avuto luogo, o dal giorno in cui il donante ne ha potuto avere conoscenza. In ogni modo il diritto decade dopo dieci anni dal giorno in cui ha avuto luogo.

Tale diritto non si trasmette agli eredi del donante, a meno che questi non avesse già proposto domanda di revoca, o che egli non sia morto prima che sia passato un anno dal fatto che costituisce ingratitudine.

ARTICOLO 212. La domanda di revoca della donazione non può essere proposta in presenza di uno dei seguenti impedimenti:

- 1) se la cosa donata ha subito un accrescimento che si unisce e si incorpora a essa aumentandone il valore;
- 2) se il donatario ha alienato la cosa donata. In caso di alienazione parziale, il donante può revocare per il rimanente;
- 3) se la cosa donata è perita tra le mani del donatario, per suo fatto o per una causa esterna in cui egli non sia intervenuto, o a causa &l'uso. In caso di perimento parziale, è consentita la revoca per il rimanente.

ARTICOLO 213. In seguito alla revoca della donazione, questa si ha come mai avvenuta. Il donatario non restituisce i frutti se non dal momento dell'accordo sulla revoca o da quello della domanda giudiziale. Egli può chiedere la restituzione di quanto versato in spese necessarie. Le spese utili possono essere rimborsate soltanto nella misura dell'aumento di valore della cosa donata.

Codice dello statuto personale (decreto del 1 agosto 1956)

Codice dello statuto personale (Decreto del 13 agosto 1956)

1. Pubblicato in *al-Rāʿid al-rasmī*, n. 66, 17 agosto 1956.
2. In arabo «Codice dello statuto personale».
3. Articolo abrogato dalla l. n. 40 del 1957.
4. Articolo abrogato dalla l. n. 40 del 1957.
5. Articolo abrogato dalla l. n. 40 del 1957.
6. Articolo così modificato dalla l. n. 74 del 1993.
7. Articolo così modificato dalla l. n. 1 del 1964.
8. Articolo così modificato dalla l. n. 74 del 1993.
9. Articolo così modificato dalla l. n. 74 del 1993. 10. Comma così modificato dalla l. n. 70 del 1958.
11. Gli ultimi tre commi sono stati aggiunti dalla l. n. 1 del 1964.
12. Articolo così modificato dalla l. n. 1 del 1964.
13. Articolo così modificato dalla l. n. 74 del 1993.
14. Articolo così modificato dalla l. n. 74 del 1993.
15. Articolo così modificato dalla l. n. 7 del 1981.
16. Articolo così modificato dalla l. n. 74 del 1993. 17. Articolo aggiunto dalla l. n. 74 del 1993.
18. Articolo così modificato dalla l. n. 74 del 1993.
19. Articolo così modificato dalla l. n. 74 del 1993.
20. Articolo così modificato dalla l. n. 74 del 1993.
21. Articolo aggiunto dalla legge n. 7 del 1981.
22. Articolo così modificato dalla l. n. 49 del 1966.
23. Articolo così modificato dalla l. n. 7 del 1981.
24. Articolo così modificato dalla l. n. 74 del 1993.
25. Articolo così modificato dalla l. n. 49 del 1966.
26. Articolo così modificato dalla l. n. 74 del 1993.
27. Articolo aggiunto dalla legge n. 77 del 1959.
28. Si veda la nota 18 di p. 62.
29. Si veda la nota 29 di p. 179.
30. Si veda la nota 17 di p. 62.
31. Si veda la nota 7 di p. 61.
32. Articolo così modificato dalla l. n. 74 del 1993.
33. Articolo così modificato dalla l. n. 7 del 1981.
34. Articolo così modificato dalla l. n. 7 del 1981.
35. Il Libro XI è stato aggiunto al testo originario della *Mağalla* con la l. n. 77 del 1959, pubblicata in *al-Rāʿid al-rasmī*, n. 34, 23 e 26 giugno 1959.
36. Il Libro XII è stato aggiunto al testo originario della *Mağalla* con la l. n. 17 del 1964, pubblicata in *al-Rāʿid al-rasmī*, n. 27, 26 e 29 maggio 1964.

Glossario

āda: consuetudine.

'adl (plur. *'udūl*, *'adūl*): in Marocco, funzionario che esercita funzioni di tipo notarile e che in particolare redige gli atti di matrimonio e di ripudio.

ahl al-kitāb: lett. «la gente del Libro»; con tale espressione si indicano gli appartenenti a una religione rivelata, cristiani ed ebrei.

ahliyya: capacità in senso lato. *'ā'ila*: famiglia (si veda anche *usra*).

'āṣib (plur. *asaba*): agnati, cioè i parenti maschi per via maschile dell'individuo. Può accadere che alcune parenti femmine siano rese agnati in presenza di altri parenti (*'āṣib bi-ġayrihi** e *'āṣib ma'a ġayrihi**). Gli agnati sono chiamati a succedere se gli eredi per quota fissa (*fard**) non esauriscono i beni ereditari (*tarzka**). Tra gli agnati si sceglie il tutore matrimoniale (*walī al-nikāḥ*).

'āṣib bi-ġayrihi: agnato per altri. Sono le eredi per quota fissa (*fard**) le quali, trovandosi in concorso con un erede maschio del loro stesso grado, sono da questo trasformate in agnati.

'āṣib ma'a ġayrihi: agnato con altri. Sono le sorelle che, trovandosi in concorso con una discendente del *de cuius*, sono chiamate alla successione se mancano eredi maschi.

'awl: riduzione proporzionale delle quote fisse spettanti agli eredi; è operata nel caso in cui la somma di dette quote superi l'unità.

'ayn: cosa, sostanza. In questo secondo significato è usato anche il termine *raqaba*. Contrapposto alla sostanza è il godimento o utilità che dalla cosa si può trarre (*manfa'a**).

bāṭil: nullo. *bulūġ*: pubertà.

* [Le parole contrassegnate da un asterisco sono illustrate all'interno del Glossario.]

Glossario

ḍarar: danno; nel diritto matrimoniale sta a indicare ogni tipo di pregiudizio o di maltrattamento che giustifica il divorzio.

ḍawū 'l-furūd: eredi per quota fissa (si veda *farḍ*), chiamati a succedere per primi.

ḍawū arḥām: parenti uterini, cioè parenti femmine o parenti maschi legati al *de cuius* per via materna. Sono chiamati a succedere soltanto in mancanza dei titolari di quota fissa (si veda *farḍ*) e degli agnati (si veda *'āṣib*).

diyā: «prezzo del sangue», composizione pecuniaria, da pagare a causa dell'uccisione di una persona. Istituto tuttora previsto in alcuni ordinamenti arabi.

duḥūl: consumazione del matrimonio.

faqd: scomparsa (si veda anche *mafkūd*).

fāqid al-ahliyya: incapace totale.

farḍ (plur. *furūd*): quota fissa ereditaria, fissata nel suo ammontare dal Corano.

fash: dichiarazione con cui il giudice accerta il vizio del contratto di matrimonio e ordina all'uomo e alla donna di separarsi; è avvicicabile alla dichiarazione di nullità. Il vizio che dà luogo a *fash*, può anche sopravvenire alla conclusione del matrimonio, come nel caso dell'apostasia (*ridda*).

fāsīd: annullabile, irregolare, viziato.

Fuqahā' (plur. di *faqīh*): giuristi, esperti di diritto islamico (*fiqh*).

ḡabr: violenza, costrizione; per il diritto matrimoniale si veda *wilāyat al-iḡbār*.

ḡadd ṣaḥīḥ: nonno o avo vero; è qualsiasi ascendente unito al *de cuius* per via esclusivamente maschile.

ḡā'ib: assente. Si dice della persona che è lontana dal suo domicilio, ma di cui si hanno notizie.

ḡunūn: pazzia; è una delle cause di interdizione (*ḥaḡr**).

ḥadāna: la custodia del bambino, consistente nelle cure materiali dell'allevamento. È normalmente attribuita alla madre o a parenti femmine del minore.

ḥādīna: custode, titolare della *ḥadāna* *.

ḥaḡb: esclusione di un erede conseguente alla presenza di un altro erede.

ḥaḡr: lett. «abbandono»; consiste nell'interrompere i rapporti sessuali con la moglie. Ciò può costituire causa di scioglimento del matrimonio.

ḥaḡr: dichiarazione di accertamento della causa che determina l'incapacità del maggiorenne; interdizione o inabilitazione. Si noti tuttavia che il termine *maḥḡūr* («interdetto») è usato talvolta anche per indicare l'incapace per età.

hālik: *il de cuius*.

harnl: concepito; può essere beneficiario di un atto di ultima volontà (*waṣīyya**).

hiba: donazione.

hiṭba: promessa di matrimonio.

hiyāza: possesso.

hubus: fondazione pia (si veda *waqf*).

hul': ripudio che il marito pronuncia dopo aver ottenuto dalla moglie la promessa o il pagamento di un corrispettivo.

ibn: figlio maschio. *ibna*: figlia femmina.

'idda: ritiro legale che la donna deve osservare in seguito allo scioglimento del matrimonio. Durante il ritiro legale, la cui durata può variare a seconda della condizione della donna, essa resta nella potestà del marito, che la mantiene.

īlā': giuramento di astinenza dai rapporti sessuali; giustifica lo scioglimento del matrimonio.

imām: il fondatore eponimo di una scuola giuridica. Il termine ha altri numerosi significati e indica ad esempio colui che guida la preghiera, il capo della comunità musulmana, l'autorità legittima, il giudice.

Infiṣāl: separazione.

Inhilāl: scioglimento del matrimonio nel significato più ampio.

iqrār bi 'l-nasab: riconoscimento di filiazione.

irṭ: successione a causa di morte.

istibrā': astinenza legale, simile alla *'idda**. La donna la osserva quando ha avuto rapporti sessuali con un uomo in assenza di matrimonio valido.

kafā'a: adeguatezza matrimoniale, in virtù della quale lo sposo deve essere di condizione non inferiore alla sposa.

kafāla: istituto mediante il quale una persona si prende carico di un bambino abbandonato, provvedendo ai suoi bisogni. A differenza dell'adozione, non instaura alcun rapporto tra i due.

Kāfil: persona che si obbliga a prendersi cura del bambino abbandonato nel quadro della *kafāla**

li'ān: «giuramento imprecatorio». Secondo la procedura fissata dal Corano (XXIV, 6-9), il marito accusa la moglie di fornicazione e questa ribatte accusandolo di calunnia di fornicazione. Da esso deriva lo scioglimento del matrimonio e il disconoscimento del figlio

Glossario

mafqūd: scomparso, persona assente (*ġā'ib**) di cui non si sa se sia viva o morta.
mahğūr: si veda *ħağr*.

mahr: si veda *şadāq*.

mahr al-miṭl: si veda *şadāq al- miṭl*.

manfa'a: godimento di un bene, contrapposto alla sua sostanza (*'ayn*o raqaba*).

māni': impedimento; il termine è usato sia in materia matrimoniale sia in materia successoria.

marād al-mawt: malattia mortale, che porta alla morte, o che la fa temere. Gli atti di disposizione compiuti durante tale malattia sono considerati come atti di ultima volontà.

Mirāṭ (plur. *mawārīṭ*): eredità, beni ereditari. *muḥāla'a*: si veda *ḥul'*.

muqaddam: tutore di nomina giudiziaria

murāğ'a: revoca del ripudio; quando essa è possibile va effettuata prima dello scadere del periodo di ritiro legale (*'idda**).

mūşà bihi: oggetto dell'atto di ultima volontà (*waşiyya**)

mūşà lahu: beneficiario dell'atto di ultima volontà (*waşiyya**).

mūşàhara: rapporto di affinità che è di impedimento al matrimonio. *mūşī*: colui che dispone mediante atto di ultima volontà (*waşiyya**).

mut'a: dono di consolazione che, secondo alcuni legislatori, il marito deve obbligatoriamente attribuire alla moglie in caso di ripudio. Per un altro significato si veda anche *nikāḥ al- mut'a*.

muwarriṭ: il *de cuius*.

naḡaqa: mantenimento dovuto alla moglie, durante il matrimonio, ai figli e ai parenti.

n āq iş al-ahliyya: incapace parziale.

nasab: rapporto che unisce il figlio al padre e permette il suo inserimento nella rete agnatizia (si veda *'āşib*).

nikāḥ: matrimonio (si veda anche *zawāğ*).

nikāḥ al- mut'a: matrimonio a termine, vietato nell'islam sunnita, ma ammesso dagli sciiti.

niyāba: rappresentanza.

nuşūz: insubordinazione, disobbedienza della donna al marito.

qāḍī: giudice.

qarāba: parentela, costituisce impedimento al matrimonio.

qāṣir: minore. *qisma*: divisione.

radā'a: allattamento che origina tra la nutrice e il bambino un impedimento matrimoniale analogo a quello da parentela.

radd: accrescimento delle quote ereditarie, che opera quando, mancando gli agnati, ciò che resta dell'eredità torna ai titolari di quota fissa in proporzione ai rispettivi diritti.

raqaba: si veda 'ayn.

ridda: apostasia compiuta dal musulmano.

ṣadāq: attribuzione patrimoniale fatta dall'uomo alla donna a causa del matrimonio.

ṣadāq al-miṭl: *ṣadāq* * di equivalenza, dovuto quando non ne era stata determinata la misura nel contratto di matrimonio.

ṣarī'a: la Legge sacra dell'islam.

ṣarṭ: clausola, pattuizione apponibile al matrimonio in modo da modificarne in parte gli effetti. Il termine può indicare anche i requisiti richiesti per la validità di un determinato atto.

sifh: prodigalità; è una delle cause dell'interdizione (*ḥağr**). *sinn*: età.

sinn al-ruḍ: maggiore età, al raggiungimento della quale si acquista la piena capacità di agire

sinn al-tamyīz: età del discernimento al raggiungimento della quale il minorene può validamente concludere gli atti a lui esclusivamente vantaggiosi.

ṣu/h: conciliazione che il giudice tenta tra i coniugi prima di pronunciare il divorzio.

Tabannī: _adozione.

tafrīq: separazione.

Tafwīd: mandato a pronunciare il ripudio conferito dal marito alla moglie; auto-ripudio.

Tahāruğ: atto di disposizione dell'eredità; gli eredi si accordano per escludere uno di loro dalla comunione ereditaria, dietro pagamento di un corrispettivo.

Glossario

ṭalāq: in senso lato, indica ogni tipo di scioglimento del matrimonio dipendente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi; che si tratti di ripudio pronunciato dal marito di propria iniziativa o in base a un accordo con la moglie (*ḥul' **), ovvero di divorzio chiesto al giudice da uno dei coniugi; in senso stretto, significa ripudio.

tanzīl: sostituzione che si opera equiparando un terzo a uno degli eredi, per mezzo di un atto di ultima volontà (*waṣīyya **).

tarikā: eredità, beni ereditari, residuo attivo del patrimonio del *de cuius*. *taṭlīq*: divorzio giudiziale

'umrā: donazione per la vita.

usra: famiglia (si veda anche *'ā'ila*).

'uth: demenza; è una delle cause che può condurre all'interdizione (*ḥağr **). *walad*: figlio, maschio o femmina.

walī: tutore legale; cura gli interessi della persona sottoposta alla tutela e la rappresenta. In particolare il tutore matrimoniale (*walī al-nikāḥ*) rappresenta la donna nella conclusione del contratto di matrimonio. Il *walī* è di norma il padre.

waqf: fondazione pia, che si costituisce mediante l'immobilizzazione di un bene e la destinazione del suo godimento (*manfa'a **) a un fine di beneficenza.

waqf ahlī: *waqf* di famiglia, in cui la *manfa'a ** del bene è destinata, prima che allo scopo pio, a vantaggio di alcune persone parenti del costituente.

waqf ḥayrī: *waqf* costituito per il solo scopo pio. *wāqif*: colui che costituisce il *waqf **

wāriṭ: erede.

waṣī: tutore testamentario.

waṣīyya: atto di ultima volontà, con cui il disponente può liberamente disporre a causa di morte di un terzo dei beni ereditari (*tarikā **).

wilāya: potestà.

wilāyat al-iğbār: potere di costrizione al matrimonio.

Zawāğ: Matrimonio veda anche *nikāḥ*.

zihār: paragone fatto dall'uomo tra la moglie e una donna a lui proibita o una parte di questa (ad esempio, paragone con la schiena della madre); esso è causa di scioglimento del matrimonio.

zinā: fornicazione, uno dei cinque delitti la cui pena è fissata dal Corano. Gli altri sono la calunnia di fornicazione, il bere vino, il furto e il brigantaggio di strada.

Riferimenti bibliografici¹

- Aluffi Beck-Peccoz, R., *La modernizzazione del diritto di famiglia nei Paesi arabi*, Milano, 1990.
- Anderson, J. N. D., *Islamic Law in Africa*, London, 1954.
- *Law Reform in the Muslim World*, London, 1976.
- Borrmans, M., «Documents sur la famille au Maghreb de 1940 à nos jours» in *Oriente Moderno*, LIX, 1-5 (1979).
- *Statut personnel et famille au Maghreb de 1940 à nos jours*, Paris, 1977. Carlier, J.-Y., e Verwilghen, M. (a cura di), *Le statut personnel des musulmans*, Bruxelles, 1992.
- Chamari, A. C., *La femme et la loi en Tunisie*, Casablanca, 1991.
- Coulson, N. J., *Succession in the Muslim Family*, Cambridge, 1971.
- Esposito, J. L., *Women in Muslim Family Law*, Syracuse (N. Y.), 1982.
- Moulay Rachid, A., *La condition de la femme au Maroc*, Rabat, 1985.
- *La femme et la loi au Maroc*, Casablanca, 1991.
- Nasir, J. J., *The Islamic Law of Personal Status*, London-Boston (Mass.), 1990². Pearl, D., *A Textbook on Muslim Personal Law*, London, 1987².

1. Questa bibliografia non ha ambizioni di completezza scientifica: essa non comprende le opere in arabo, quelle che trattano profili particolari e argomenti specifici, quelle reperibili con difficoltà.

Indice degli argomenti

I numeri in **neretto** indicano le pagine dell'introduzione. I numeri in carattere chiaro (carattere del testo) si riferiscono agli articoli dei relativi testi di legge; sono indicati in *corsivo* gli articoli in cui si dà la definizione del termine.

Abbreviazioni:

Algeria ¹⁹⁸⁴ :	legge algerina del 1984
Egitto ¹⁹²⁵ :	legge egiziana del 1925
Egitto ¹⁹²⁹ :	legge egiziana del 1929
Egitto ¹⁹⁸⁵ :	legge egiziana del 1985
Egitto ¹⁹⁴³ :	legge egiziana del 1943
Egitto ¹⁹⁴⁶ :	legge egiziana del 1946
Libia ^{1984a} :	legge libica n. 10 del 1984
Libia ^{1984b} :	legge libica n. 15 del 1984 sul matrimonio con stranieri
Libia ¹⁹⁹³ :	legge libica del 1993 sull'atto di ultima volontà
Marocco ^{Mud} :	<i>Mudawwana</i> marocchina
Tunisia ^{Mog} :	<i>Majalla</i> tunisina del 13 agosto 1956

- accrescimento, Egitto¹⁹⁴⁵, 30
adeguatezza, 3; Libia^{1984a}, 15; Marocco^{Mud}, 13
adozione, 7, 13, 21, 30; Algeria¹⁹⁸⁴, 46; Marocco^{Mud}, 83 comma 3,
affinità, Marocco^{Mud}, 25
allattamento, Libia^{1984a}, 61; Marocco^{Mud}, 25, 36
apostasia, 5, 12; Algeria¹⁹⁸⁴, 32, 138
assegno mensile spettante alla divorziata, Tunisia^{Mog}, 31
atti del minore, Algeria¹⁹⁸⁴, 82-84
– dell'incapace per pazzia, demenza, prodigalità, Algeria¹⁹⁸⁴, 85; Tunisia^{Mog}, 162-166, 178, 197
– di disposizione dell'eredità, Egitto¹⁹⁴⁶, 48
atto di ultima volontà, 10, 14, 17, 21, 24, 27; Algeria¹⁹⁸⁴, 122-123, 171, 180, 184-201; Egitto¹⁹⁴⁵, 4; Egitto¹⁹⁴⁶, 1-82; Libia^{1984a}, 1; Marocco^{Mud}, 173-175; Tunisia^{Mog}, 171-199
– a erede, Algeria¹⁹⁸⁴, 189; Libia^{1984a}, 8; Marocco^{Mud}, 176, 179; Tunisia^{Mog}, 179
– a non musulmano, Egitto¹⁹⁴⁶, 3; Libia^{1984a}, 13; Tunisia^{Mog}, 174
– capacità di disporre per, Algeria¹⁹⁸⁴, 189; Libia^{1984a}, 7, 14; Marocco^{Mud}, 175
– forma dell', Egitto¹⁹⁴⁶, 2; Libia^{1984a}, 4; Marocco^{Mud}, 191-194
– impedimento al conseguimento dell', Egitto¹⁹⁴⁶, 17; Marocco^{Mud}, 179
– obbligatorio, Egitto¹⁹⁴⁶, 76-79; Libia^{1984a}, 37-40; Marocco^{Mud}, 266-269; Tunisia^{Mog}, 191-192
– prova dell', Egitto¹⁹⁴⁶, 2; Libia^{1984a}, 6
– revoca dell', Algeria¹⁹⁸⁴, 192-193; Libia^{1984a}, 15-16

Indice degli argomenti

autoripudio, Marocco^{Mad}, 67

ava vera, Egitto¹⁹⁰¹, 14

avo vero, Egitto¹⁹⁰¹, 9

capacità matrimoniale, 18; Algeria¹⁹⁰¹, 7; Libia^{1904a}, 6; Marocco^{Mad}, 8; Tunisia^{Mag}, 5

clausole matrimoniali, 4; Algeria¹⁹⁰¹, 19, 32, 35; Libia^{1904a}, 5; Marocco^{Mad}, 30, 38; Tunisia^{Mag}, 11, 21

commorienza, Algeria¹⁹⁰¹, 129; Egitto¹⁹⁰¹, 3

concepito, Egitto¹⁹⁰¹, 42-44; Tunisia^{Mag}, 147-150, 184

consumazione, Algeria¹⁹⁰¹, 16, 26, 33-34, 51, 72; Marocco^{Mad}, 20-22, 27, 117; Tunisia^{Mag}, 13

custodia, 8, 21; Algeria¹⁹⁰¹, 52, 62-72; Egitto¹⁹⁰¹, 18 *quater* (Egitto¹⁹⁰¹, 1); Egitto¹⁹⁰¹, 20 (Egitto¹⁹⁰¹, 3); Libia^{1904a}, 18 lett. d, 48 lett. c, 62-70; Marocco^{Mad}, 97-111; Tunisia^{Mag}, 54-67

dichiarazione di nullità (*irsh*), 5; Algeria¹⁹⁰¹, 32-34, 40, 58, 131; Libia^{1904a}, 45-46

disconoscimento, Algeria¹⁹⁰¹, 41, 124

divisione ereditaria, Algeria¹⁹⁰¹, 180-183

divorzio, 13, 15, 20, 22, 25, 28; Algeria¹⁹⁰¹, 53; Marocco^{Mad}, 53-55, 66; Tunisia^{Mag}, 29-33

– per abbandono del domicilio coniugale, Algeria¹⁹⁰¹, 55

– per abbandono del letto, Algeria¹⁹⁰¹, 53 comma 3

– per assenza, Algeria¹⁹⁰¹, 53 comma 6, 110, 112; Egitto¹⁹⁰¹, 12-13; Libia^{1904a}, 30; Marocco^{Mad}, 57

– per atti vergognosi, Algeria¹⁹⁰¹, 53 comma 7

– per condanna, Algeria¹⁹⁰¹, 53 comma 4; Egitto¹⁹⁰¹, 14

– per contrasto insanabile, procedura arbitrale nel, Algeria¹⁹⁰¹, 56; Egitto¹⁹⁰¹, 7-11 (Egitto¹⁹⁰¹, 1, 3), 11 *ter* (Egitto¹⁹⁰¹, 1); Libia^{1904a}, 36-38; Marocco^{Mad}, 56

– per danno, Algeria¹⁹⁰¹, 53 comma 6; Egitto¹⁹⁰¹, 6, 11 *bis* (Egitto¹⁹⁰¹, 1); Libia^{1904a}, 39, 40 lett. g; Marocco^{Mad}, 56

– per giuramento di astinenza o per *hagr*, Libia^{1904a}, 30, 43; Marocco^{Mad}, 58

– per mancato mantenimento, 6; Algeria¹⁹⁰¹, 53 comma 1; Egitto¹⁹⁰¹, 4-6; Libia^{1904a}, 30, 40; Marocco^{Mad}, 53

– per matrimonio poligamico, Egitto¹⁹⁰¹, 11 *bis* (Egitto¹⁹⁰¹, 1); Marocco^{Mad}, 31

– per mutuo consenso, 20; Libia^{1904a}, 35

– per vizi, 6; Algeria¹⁹⁰¹, 53 comma 2; Egitto¹⁹⁰¹, 9-11; Libia^{1904a}, 42; Marocco^{Mad}, 54

– per *zibar*, 6; Libia^{1904a}, 30, 44

donazione, 10, 14; Algeria¹⁹⁰¹, 122-123, 202, 171; Tunisia^{Mag}, 200-213

– capacità per la, Algeria¹⁹⁰¹, 203

– revoca della, Algeria¹⁹⁰¹, 211; Tunisia^{Mag}, 209-213

dono di consolazione, Egitto¹⁹⁰¹, 18 *bis* (Egitto¹⁹⁰¹, 1); Libia^{1904a}, 19 lett. f, 51; Marocco^{Mad}, 52 *bis*

emancipazione, Tunisia^{Mag}, 158-159

eredi, 8; Algeria¹⁹⁰¹, 128-134, 139; Tunisia^{Mag}, 89

– a titolo di parenti uterini, 9; Algeria¹⁹⁰¹, 161; Egitto¹⁹⁰¹, 31-38

– minori, Algeria¹⁹⁰¹, 181-182

– per quota fissa, 9; Algeria¹⁹⁰¹, 140-142, 144-149; Egitto¹⁹⁰¹, 8-15; Marocco^{Mad}, 231, 237-244; Tunisia^{Mag}, 91-112

eredi a titolo di agnati, 9; Algeria¹⁹⁰¹, 150-151; Egitto¹⁹⁰¹, 16; Marocco^{Mad}, 245; Tunisia^{Mag}, 113

– con altri, 9; Algeria¹⁹⁰¹, 156-157; Egitto¹⁹⁰¹, 20; Marocco^{Mad}, 245; Tunisia^{Mag}, 121

– iure proprio, 9; Algeria¹⁹⁰¹, 152-154; Egitto¹⁹⁰¹, 17-18; Marocco^{Mad}, 243-247; Tunisia^{Mag}, 114-118

– per altri, 9; Algeria¹⁹⁰¹, 155; Egitto¹⁹⁰¹, 19; Marocco^{Mad}, 245, 248; Tunisia^{Mag}, 119-120

eredità, Marocco^{Mad}, 217

ermafrodita, Egitto¹⁹⁰¹, 46

esclusione, Algeria¹⁹⁰¹, 159; Egitto¹⁹⁰¹, 23-29; Tunisia^{Mag}, 122-143 *bis*

– parziale, Algeria¹⁹⁰¹, 160

– totale, Algeria¹⁹⁰¹, 161

famiglia, capo della, 12; Algeria¹⁹⁰¹, 39; Marocco^{Mad}, 1; Tunisia^{Mag}, 23

filiazione: materna, 7; Libia^{1904a}, 56

– paterina, 7, 13, 16, 20, 23, 26, 30; Algeria¹⁹⁰¹, 34, 40-46; Egitto¹⁹⁰¹, 15; Libia^{1904a}, 53-55; Marocco^{Mad}, 83-96; Tunisia^{Mag}, 68

fornicazione, successione del figlio di, Egitto¹⁹⁰¹, 47; Marocco^{Mad}, 228; Tunisia^{Mag}, 152

giuramento imprecatorio, 6, 21; Libia^{1904a}, 53 lett. d; Marocco^{Mad}, 25

– successione del figlio disconosciuto per mezzo di, Egitto¹⁹⁰¹, 47

gravidanza, durata della, Marocco^{Mad}, 84

impedimenti: a succedere, Algeria¹⁹⁰¹, 128, 135-138; Egitto¹⁹⁰¹, 5, 21; Marocco^{Mad}, 229

– matrimoniali, 4; Algeria¹⁹⁰¹, 23-31, 34; Libia^{1904a}, 12; Marocco^{Mad}, 6, 25-31, 83; Tunisia^{Mag}, 5, 14-20

- incapacità, **8, 13**; Algeria¹⁹⁸⁴, 81-86; Marocco^{Mcd}, 133-146; Tunisia^{Mta}, 153
- insubordinazione della moglie, Algeria¹⁹⁸⁴, 37; Egitto¹⁹²⁹, 11 *ter* (Egitto¹⁹²⁹, 1); Marocco^{Mcd}, 123
- interdizione, Algeria¹⁹⁸⁴, 101-108
- hafala*, **7, 21, 26**; Algeria¹⁹⁸⁴, 116-125; Libia¹⁹⁸⁴, 60; Tunisia^{Mta}, 77-80
- legge: ambito di applicazione della, Algeria¹⁹⁸⁴, 221; Libia¹⁹⁸⁴, 72-73
- interpretazione della, Algeria¹⁹⁸⁴, 222; Libia¹⁹⁸⁴, 72; Marocco^{Mcd}, 82, 172, 216, 297
- madre non musulmana, Marocco^{Mcd}, 106; Tunisia^{Mta}, 59
- mahr*, **3, 18**; Egitto¹⁹²⁹, 20 (Egitto¹⁹²⁹, 3); Libia¹⁹⁸⁴, 15 lett. e, 19-21; Marocco^{Mcd}, 92; Tunisia^{Mta}, 3, 12; *si veda anche sadâq*
- malattia mortale, **10**; Egitto¹⁹²⁹, 11; Libia¹⁹⁸⁴, 57; Libia¹⁹⁸⁴, 2; Tunisia^{Mta}, 206
- mantenimento, **5, 12-13, 15-16, 19**; Algeria¹⁹⁸⁴, 37, 61, 74, 78-80; Egitto¹⁹²⁹, 1-3 (Egitto¹⁹²⁹, 17; Egitto¹⁹²⁹, 2), 11 *ter* (Egitto¹⁹²⁹, 1), 16 (Egitto¹⁹²⁹, 3), 17-18; Libia¹⁹⁸⁴, 17 lett. a, 18 lett. a, 22-27, 48 lett. c; Marocco^{Mcd}, 35, 115-132; Tunisia^{Mta}, 23, 37, 53 *bis*, 50
- dei figli, **8**; Algeria¹⁹⁸⁴, 75-76; Egitto¹⁹²⁹, 18 *ter*, 18 *quater* (Egitto¹⁹²⁹, 1); Libia¹⁹⁸⁴, 23, 51, 71; Marocco^{Mcd}, 125-132; Tunisia^{Mta}, 23, 43, 46-48, 53
- dei parenti, Algeria¹⁹⁸⁴, 77; Libia¹⁹⁸⁴, 25, 71; Tunisia^{Mta}, 43-44
- matrimonio, **3, 8, 12, 15, 18, 22, 25, 29, 30**; Algeria¹⁹⁸⁴, 4-39; Libia¹⁹⁸⁴, 2-27; Marocco^{Mcd}, 1
- con non musulmano, **12, 19**; Algeria¹⁹⁸⁴, 31; Libia¹⁹⁸⁴, 12, 46, 64; Marocco^{Mcd}, 29
- con straniero, **19**; Algeria¹⁹⁸⁴, 31; Libia¹⁹⁸⁴, 1-8
- consenso al, Algeria¹⁹⁸⁴, 10; Libia¹⁹⁸⁴, 8, 11; Marocco^{Mcd}, 4, 5, 12; Tunisia^{Mta}, 3, 9
- dell'incapace, Libia¹⁹⁸⁴, 11; Marocco^{Mcd}, 7; Tunisia^{Mta}, 6-7, 153
- formalità amministrative, Marocco^{Mcd}, 41-43
- *mut'a*, divieto di, **4**; Libia¹⁹⁸⁴, 11
- promessa di, Algeria¹⁹⁸⁴, 5; Libia¹⁹⁸⁴, 1; Marocco^{Mcd}, 2; Tunisia^{Mta}, 1
- prova del, **18**; Algeria¹⁹⁸⁴, 22; Libia¹⁹⁸⁴, 5; Tunisia^{Mta}, 4
- morte presunta, Algeria¹⁹⁸⁴, 113-115; Egitto¹⁹²⁹, 21-22; Marocco^{Mcd}, 221, 223
- obbedienza, Marocco^{Mcd}, 36
- parentela, **5, 8**; Algeria¹⁹⁸⁴, 126; Marocco^{Mcd}, 25
- patronato, **8-9**
- poligamia, **5, 12, 15, 19, 22, 29**; Algeria¹⁹⁸⁴, 8, 30, 37 comma 2; Egitto¹⁹²⁹, 11 *bir* (Egitto¹⁹²⁹, 1); Egitto¹⁹²⁹, 11; Libia¹⁹⁸⁴, 13; Marocco^{Mcd}, 29-31, 35 comma 2; Tunisia^{Mta}, 18-21
- quote: ereditarie, Algeria¹⁹⁸⁴, 143; Egitto¹⁹²⁹, 8
- riduzione proporzionale delle, **9**; Egitto¹⁹²⁹, 15
- rappresentanza matrimoniale, Algeria¹⁹⁸⁴, 20
- rappresentazione, **10**; Algeria¹⁹⁸⁴, 169; Egitto¹⁹²⁹, 76; Marocco^{Mcd}, 212-216
- regime patrimoniale dei coniugi, Algeria¹⁹⁸⁴, 38; Libia¹⁹⁸⁴, 17 lett. b; Marocco^{Mcd}, 35 comma 4; Tunisia^{Mta}, 24
- riconciliazione, Libia¹⁹⁸⁴, 39, 47; Marocco^{Mcd}, 56; Tunisia^{Mta}, 32
- riconoscimento, **7, 20**; Egitto¹⁹²⁹, 41; Libia¹⁹⁸⁴, 53, 57-59; Marocco^{Mcd}, 92-96; Tunisia^{Mta}, 68, 70
- ripudio (*talâq* s.s.), **5, 13, 16, 19, 23, 25**; Algeria¹⁹⁸⁴, 49-51; Egitto¹⁹²⁹, 1-5 *bis*, 23 *bis* (Egitto¹⁹²⁹, 1); Libia¹⁹⁸⁴, 18 lett. f, 31-34, 47; Marocco^{Mcd}, 46, 52 *bis*, 67
- arbitrario, Algeria¹⁹⁸⁴, 52
- capacità di dare, Libia¹⁹⁸⁴, 52
- condizionato, Libia¹⁹⁸⁴, 33 lett. b; Marocco^{Mcd}, 52
- dato mediante giuramento, Libia¹⁹⁸⁴, 33 lett. c; Marocco^{Mcd}, 50
- dietro corrispettivo, **6, 13, 20**; Algeria¹⁹⁸⁴, 54; Libia¹⁹⁸⁴, 30, 48-49; Marocco^{Mcd}, 61-65, 67
- formalità amministrative, Marocco^{Mcd}, 80-81
- revoca del, Algeria¹⁹⁸⁴, 50-52; Marocco^{Mcd}, 68
- triplice, Libia¹⁹⁸⁴, 33 lett. d; Marocco^{Mcd}, 51
- volontà del, Marocco^{Mcd}, 49
- ritiro legale, **20**; Algeria¹⁹⁸⁴, 58-61, 132; Egitto¹⁹²⁹, 11; Libia¹⁹⁸⁴, 33 lett. a, 51, 52; Marocco^{Mcd}, 25, 72-79; Tunisia^{Mta}, 34-36
- sadâq*, **12**; Algeria¹⁹⁸⁴, 14-16, 33, 54; Libia¹⁹⁸⁴, 48 lett. c; Marocco^{Mcd}, 13-15, 16-24, 37; *si veda anche mahr*
- di equivalenza, Marocco^{Mcd}, 23
- scioglimento volontario del matrimonio (*italâq* l.s.), Algeria¹⁹⁸⁴, 48, 134; Libia¹⁹⁸⁴, 28-30; Marocco^{Mcd}, 44-45
- scomparsa, **16**; Algeria¹⁹⁸⁴, 109, 111-115; Egitto¹⁹²⁹, 8; Egitto¹⁹²⁹, 45; Marocco^{Mcd}, 222-223; Tunisia^{Mta}, 81-84, 151
- statuto personale, **1**

Indice degli argomenti

- successione, 14, 17, 21, 27, 28; Algeria¹⁹⁸¹, 122, 126-183; Egitto¹⁹⁸³, 1-47; Marocco¹⁹⁸², 83; Tunisia¹⁹⁸⁴, 85
- apertura della, Algeria¹⁹⁸⁴, 126; Egitto¹⁹⁸³, 1; Marocco¹⁹⁸², 220, 226; Tunisia¹⁹⁸⁴, 85
- del non musulmano, Egitto¹⁹⁸³, 6; Marocco¹⁹⁸², 228
- del patrono, Egitto¹⁹⁸³, 7, 39-40,
- tanzi*, 7; Libia¹⁹⁸⁴, 36; Tunisia¹⁹⁸⁴, 83, 212-216
- testimoni, Libia¹⁹⁸⁴, 14 (v. A); Marocco¹⁹⁸², 5; Tunisia¹⁹⁸⁴, 3
- tutore, 8; Algeria¹⁹⁸¹, 81, 83, 87-91, 182; Libia¹⁹⁸⁴, 8 lett. c; Marocco¹⁹⁸², 147-150; Tunisia¹⁹⁸⁴, 60, 67, 154
- di nomina giudiziaria, 8; Algeria¹⁹⁸⁴, 81, 99-100, 111, 182
- matrimoniale, 18; Algeria¹⁹⁸⁴, 11-13, 33, 52; Libia¹⁹⁸⁴, 6, 7-10; Marocco¹⁹⁸², 5, 9-15; Tunisia¹⁹⁸⁴, 8-9
- testamentario, 8, Algeria¹⁹⁸¹, 81, 83, 92-98, 182
- wasf*, 10, 14, 17, 21; Algeria¹⁹⁸⁴, 213

Nota sull'autore

Roberta Aluffi Beck-Peccoz è docente di Sistemi giuridici comparati e di Diritto musulmano presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino. Il campo principale delle sue ricerche è il diritto dei paesi arabi e africani.